Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 149 del 30 giugno 1937-XV

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel REGNO . .	annue L. **45**	—	All'ESTERO	annue L. **100**
Un fascicolo nel REGNO	prezzo vario	—	All'ESTERO	il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei pe-...

N. 31.

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo — 2ª emissione 1857

(Legge 18 luglio 1859, n. 3540 e Regio decreto 23 dicembre 1859, n. 3821)

156ª Estrazione effettuata in Roma il 15 giugno 1937

In conformità dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1937, n. 121, e con le prescritte formalità, sono state sorteggiate per l'ammortamento al 1° luglio 1937 le obbligazioni portanti i numeri appresso indicati, nella quantità di n. 181 stabilita dalla relativa tabella di ammortamento.

433	2249	4309	5351	6760	8549	9582	11249	12486	13868	15395
731	2794	4358	5367	6981	8557	9590	11268	12595	13949	15492
778	2849	4360	5607	7055	8680	9813	11315	12725	14122	15505
826	2894	4374	5755	7301	8715	9862	11408	12726	14260	15506
888	2944	4445	5760	7312	8931	9985	11482	12764	14271	15520
910	2965	4452	5768	7339	9037	9996	11503	12802	14717	15615
987	2969	4579	5794	7361	9084	10133	11727	12821	14782	15733
1129	3094	4659	5847	7465	9149	10264	11763	12838	14786	15768
1133	3142	4788	5995	7584	9226	10288	11869	12969	14789	15873
1158	3170	4798	6009	7636	9241	10301	11980	13053	14803	15912
1285	3200	4824	6096	7704	9243	10470	12071	13072	14964	15923
1473	3222	4891	6142	7772	9306	10595	12208	13087	15102	—
1546	3246	4921	6344	7867	9330	10666	12223	13174	15135	—
1551	3516	4930	6401	8027	9356	10801	12265	13175	15200	—
1669	4028	4931	6405	8319	9368	10880	12326	13554	15244	—
1791	4177	5049	6442	8395	9462	10923	12394	13615	15259	—
2185	4253	5125	6547	8498	9505	10907	12474	13616	15300	—

Le obbligazioni sopra descritte cessano di fruttare interessi al 30 giugno 1937 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° luglio 1937 dalle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale del Regno e dalle RR. Tesorerie Coloniali, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole:

dal n. 161 scadenza 1° gennaio 1938
al n. 183 scadenza 1° gennaio 1949.

Alle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo è applicabile la prescrizione trentennale stabilita dall'art. 62 del Testo Unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

Roma, 15 giugno 1937 - Anno XV.

p. *Il Direttore Capo della Divisione:*
VERDOLINI.

p. *l' Direttore Generale*
BUCCILLI.

AVVERTENZA.

(*Articolo 159 del Regolamento annesso al R. Decreto 19 febbraio 1911, n. 298*).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sortèggiata, salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, pro lotto per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

In occasione della 156ª estrazione del 15 giugno 1937 delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Cuneo, venne effettuato l'abbruciamento delle obbligazioni della specie, sorteggiate in precedenti estrazioni e state rimborsate dal 16 dicembre 1936 al 15 giugno 1937 nella quantità di n. 59 obbligazioni di 2ª emissione.

Elenco delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo, 1ª emissione, sorteggiate in precedenti estrazioni, non presentate al rimborso.

Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione
84	107ª
1632	115ª
1709	95ª
10811	112ª
10826	110ª

Distinta delle cedole non più pagabili in conto interessi che devono stare unite alle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo di 1ª emissione.

Numero e data della estrazione	Numero e scadenza delle cedole	
	dal	al
95ª - dicembre 1906	N. 104 - 1° luglio 1907	N. 120 - 1° luglio 1915
107ª - dicembre 1912	» 116 - 1° luglio 1913	Id.
110ª - giugno 1914	» 119 - 1° genn. 1915	Id.
112ª - giugno 1915	—	—
115ª - dicembre 1916	—	—

Elenco delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo, 2ª emissione (1857), sorteggiate in precedenti estrazioni, non presentate al rimborso.

Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione	Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione	Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione	Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione
24	155ª	487	155	1361	155	1912	155
46	151	521	151	1368	154ª	2036	»
91	154	549	155	1434	»	2085	153
94	»	625	»	1443	»	2095	»
105	150	626	»	1502	155	2107	155
129	154	665	»	1524	154	2161	»
139	146	682	154	1533	»	2303	»
144	153	696	»	1538	155	2436	154
257	152	926	»	1635	154	2458	»
258	155	933	155	1687	108	2460	155
262	»	957	»	1689	154	2464	»
347	»	996	154	1711	153	2553	»
427	»	1075	155	1740	154	2556	154
445	154	1245	»	1755	155	2722	152
464	153	1251	»	1756	»	2777	150
479	155	1347	154	1895	»	2789	155

Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione	Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione	Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione	Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione
2831	155	5806	155	8261	152	11221	153
2843	154	5815	»	8454	154	11259	154
2913	155*	5845	»	8865	155	11329	121
2984	»	5918	154	8878	»	11354	155
2985	»	5952	151	8972	154	11396	154
2986	154	5956	155	8985	»	11480	»
2995	155	6012	154	9001	155	11506	155
3062	»	6040	»	9043	»	11524	154
3068	»	6075	155	9050	»	11573	»
3111	»	6081	»	9061	152	11577	155
3120	153	6089	154	9071	154	11600	»
3192	154	6166	155	9090	155	11608	154
3231	153	6179	153	9091	154	11632	»
3266	154	6180	151	9098	155	11658	155
3273	155	6182	154	9141	154	11694	»
3288	154	6231	155	9147	153	11707	»
3289	»	6236	»	9154	152	11730	151
3443	152	6247	154	9201	155*	11762	154
3460	154	6271	»	9258	»	11778	»
3500	»	6304	»	9322	154	11780	»
3523	153	6355	»	9433	155	11807	»
3566	155	6421	155	9502	154	11824	155
3582	154	6429	»	9520	155	11842	»
3661	153	6430	»	9585	154	11853	154
3680	152	6559	»	9619	155	11874	»
3688	153	6594	152	9666	154	11882	»
3707	155	6596	153*	9697	»	11890	»
3773	154	6627	154	9754	153	11906	»
3775	155	6723	»	9772	154	11933	155
3852	153	6798	»	9861	155	11934	154
3920	154	6844	155	9870	154	11982	»
3922	»	6862	151	9875	155	12009	153
3992	155	6875	153	9887	153	12038	154
4006	152	6900	155	9890	»	12054	153
4008	151	6902	153	9933	155	12214	155
4123	154	6905	154	10028	»	12270	»
4143	152*	6914	»	10054	»	12339	153
4210	154	6971	»	10122	152	12356	154
4241	»	6976	155	10199	151	12364	155
4252	»	6987	154	10267	155	12373	152
4307	155	7002	»	10282	»	12398	»
4310	»	7015	»	10295	»	12442	155
4344	154	7043	153	10346	153	12491	154
4433	155	7099	»	10383	155	12532	155
4492	»	7100	155	10405	154	12619	154*
4526	154	7109	»	10439	»	12650	155
4616	»	7202	»	10500	155	12664	154
4626	155	7209	154	10509	154	12669	130
4686	154	7211	»	10531	»	12676	155
4715	»	7253	»	10558	»	12707	130
4745	»	7256	»	10600	»	12715	154
4750	»	7293	»	10617	155	12740	155
4811	»	7297	»	10650	153*	12811	154
4850	155	7478	155	10665	»	12823	»
4867	153	7539	154	10677	»	12848	155
4899	154	7554	152	10684	154	12962	»
4966	155	7566	153	10687	»	12970	153
4990	»	7583	155	10702	155	13081	154
5042	»	7586	151	10708	»	13089	»
5046	»	7606	154	10720	»	13171	»
5059	145	7615	134	10768	»	13173	»
5067	155	7669	155*	10806	154	13179	153
5093	»	7734	»	10807	155	13202	155
5110	154	7789	»	10874	151	13205	»
5122	»	7886	»	10887	155	13310	»
5147	»	7906	154	10949	»	13371	»
5241	152	7911	»	10955	»	13374	154
5255	154	7946	»	10970	»	13388	»
5345	»	7962	»	10996	154	13408	155
5379	»	7973	155	11028	»	13430	154
5393	152*	7988	154	11061	»	13448	»
5522	155	8003	»	11074	»	13459	153
5549	»	8010	155	11082	»	13515	155
5574	»	8129	153	11115	»	13593	»
5606	154	8131	151	11117	155	13595	»
5618	155	8159	152	11125	»	13657	»
5724	»	8215	155	11129	»	13681	154
5780	»	8225	»	11161	154	13848	»
5802	»	8250	154	11210	152	13901	155

Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione	Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione	Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione	Numero delle obbligazioni	Numero ordinale della estrazione
13928	154ª	14521	155	15150	154	15577	154
13934	155	14658	»	15182	155	15586	155
14062	154	14716	154	15308	»	15601	154
14094	153	14779	153	15341	154ª	15632	»
14101	148	14810	155	15362	155	15747	»
14237	154	14816	»	15399	154	15751	153
14273	153	14962	»	15404	153	15781	154
14294	»	14985	154	15409	155	15794	»
14307	155	14991	»	15415	154	15857	102ª
14310	154	15020	»	15419	»	15858	81
14363	»	15022	155	15438	155	15859	155
14387	»	15033	152	15480	»	15860	115
14422	»	15053	154	15503	»	15861	140
14432	153	15063	149	15508	154	—	—
14461	155	15100	153	15516	153	—	—
14496	154	15104	155	15546	152	—	—

Distinta delle cedole non più pagabili in conto interessi, che devono stare unite alle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo di 2ª emissione di estrazioni anteriori alla 156ª (giugno 1937).

NUMERO E DATA DELLA ESTRAZIONE	NUMERO E SCADENZA DELLE CEDOLE	
	dal	al
81ª — dicembre 1899	N. 86 — 1° luglio 1900	» 90 — 1° luglio 1902
102ª — giugno 1910	» 107 — 1° gennaio 1911	» 122 — 1° luglio 1918
108ª — giugno 1913	» 113 — 1° gennaio 1914	Id.
115ª — dicembre 1916	» 120 — 1° luglio 1917	Id.
119ª — dicembre 1918	» 124 — 1° luglio 1919	» 154 — 1° luglio 1934
120ª — giugno 1919	» 125 — 1° gennaio 1920	Id.
121ª — dicembre 1919	» 126 — 1° luglio 1920	Id.
122ª — giugno 1920	» 127 — 1° gennaio 1921	Id.
123ª — dicembre 1920	» 128 — 1° luglio 1921	Id.
124ª — giugno 1921	» 129 — 1° gennaio 1922	Id.
125ª — dicembre 1921	» 130 — 1° luglio 1922	Id.
126ª — giugno 1922	» 131 — 1° gennaio 1923	Id.
127ª — dicembre 1922	» 132 — 1° luglio 1923	Id.
128ª — giugno 1923	» 133 — 1° gennaio 1924	Id.
129ª — dicembre 1923	» 134 — 1° luglio 1924	Id.
130ª — giugno 1924	» 135 — 1° gennaio 1925	Id.
131ª — dicembre 1924	» 136 — 1° luglio 1925	Id.
132ª — giugno 1925	» 137 — 1° gennaio 1926	Id.
133ª — dicembre 1925	» 138 — 1° luglio 1926	Id.
134ª — giugno 1926	» 139 — 1° gennaio 1927	Id.
135ª — dicembre 1926	» 140 — 1° luglio 1927	Id.
136ª — giugno 1927	» 141 — 1° gennaio 1928	Id.
137ª — dicembre 1927	» 142 — 1° luglio 1928	Id.
138ª — giugno 1928	» 143 — 1° gennaio 1929	Id.
139ª — dicembre 1928	» 144 — 1° luglio 1929	Id.
140ª — giugno 1929	» 145 — 1° gennaio 1930	Id.
141ª — dicembre 1929	» 146 — 1° luglio 1930	Id.
142ª — giugno 1930	» 147 — 1° gennaio 1931	Id.
143ª — dicembre 1930	» 148 — 1° luglio 1931	Id.
144ª — giugno 1931	» 149 — 1° gennaio 1932	Id.
145ª — dicembre 1931	» 150 — 1° luglio 1932	Id.
146ª — giugno 1932	» 151 — 1° gennaio 1933	Id.
147ª — dicembre 1932	» 152 — 1° luglio 1933	Id.
148ª — giugno 1933	» 153 — 1° gennaio 1934	Id.
149ª — dicembre 1933	» 154 — 1° luglio 1934	—
150ª — giugno 1934	— —	—
151ª — dicembre 1934	» 156 — 1° luglio 1935	N. 183 — 1° gennaio 1949
152ª — giugno 1935	» 157 — 1° gennaio 1936	Id.
153ª — dicembre 1935	» 158 — 1° luglio 1936	Id.
154ª — giugno 1936	» 159 — 1° gennaio 1937	Id.
155ª — dicembre 1936	» 160 — 1° luglio 1937	Id.

(2099)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

(9109955) - Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 0,45

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 149 del 30 giugno 1937-XV

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1937-XV, n. **943**.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, ed altri indifferibili provvedimenti.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 maggio 1937-XV, n. **943.**

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 16 aprile 1936-XIV, nn. 726, 732, 742, 743, 764, 808 e 825; 20 aprile 1936-XIV, nn. 756 e 817; 4 maggio 1936-XIV, n. 844; 28 maggio 1936-XIV, nn. 1017 e 1018; 4 giugno 1936-XIV, n. 1086, e 8 giugno 1936-XIV, n. 1087;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1936-37, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1936-37, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare, per l'esercizio 1936-37, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, della Somalia, della Regia azienda Monopolio banane, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1936-37, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Le disposizioni relative alle concessioni di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1937, sono prorogate a tutto l'esercizo finanziaro 1937-38.

Art. 5.

Il termine per il passaggio da Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, come pure per la somministrazione dei locali e dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione degli uffici giudiziari, già prorogato al 1° luglio 1937, con l'art. 10 della legge 20 giugno 1935, n. 1013, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 1938.

Art. 6.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a sottoscrivere nuove azioni della Società nazionale « Cogne » fino a concorrenza della somma di L. 7.200.000, pari all'ammontare del dividendo assegnato, con l'approvazione del bilancio di detta Società, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1936-XV, alle azioni di proprietà del Tesoro medesimo.

Art. 7.

È autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1936-37, della somma di L. 818.070 per la cessione al Tesoro dello Stato, da parte della Società Anonima Navigazione Eritrea (S.A.N.E.) di azioni della Società coloniale italiana.

Art. 8.

Per le spese di primo impianto di un Corpo d'armata in Libia è autorizzata la spesa di L. 200.000.000.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti a stanziare la suddetta somma secondo il bisogno negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38.

Art. 9.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 2.809.502,30 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1936-37, in dipendenza degli obblighi derivanti allo Stato a' termini della convenzione 30 giugno 1936 stipulata con l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) per favorire la lavorazione degli oli minerali greggi.

Art. 10.

L'assegnazione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 236, è ulteriormente aumentata della somma di L. 95.000.000. Di detta somma L. 85.000.000 saranno da erogare con le modalità di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 29 aprile 1937, n. 554.

Art. 11.

L'Amministrazione provinciale di Pola è autorizzata, pel corrente esercizio 1937, ad applicare la sovrimposta fondiaria con le aliquote di centesimi 100 sui terreni e centesimi 90 sui fabbricati per ogni lira della rispettiva imposta erariale, e l'addizionale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni con le aliquote del 3 % sui redditi di categoria *B* e del 2,40 % su quelli di categoria *C*-1.

Art. 12.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1936-37, l'ulteriore assegnazione straordinaria di L. 37.000.000 per provvista e

allestimento di materiali tecnici per l'Amministrazione della guerra e per lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato.

Art. 13.

Gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, numero 105, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 563, sono modificati come appresso:

« Art. 2. — Il Servizio per l'escavazione dei porti marittimi del Regno è autorizzato ad assumere, previo assenso del Ministro per i lavori pubblici, la escavazione dei porti e delle spiagge anche per conto di altre Amministrazioni statali e, eccezionalmente, qualora concorrano dimostrate ragioni di interesse pubblico, anche per conto di enti pubblici e di privati.

« Nel caso di lavori di escavo per conto di altre Amministrazioni statali, queste provvederanno all'approvazione delle perizie, alla consegna ed al collaudo dei lavori, all'impegno, sul proprio bilancio, dei fondi occorrenti ed ai relativi accreditamenti al Servizio per l'escavazione dei porti in conformità dei propri ordinamenti; nonchè al versamento in tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, di una quota — in relazione a ciascun accreditamento — per spese di personale e consumo di materiali.

« Nel caso di lavori di escavo per conto di enti pubblici e di privati, questi dovranno anticipare i fondi occorrenti — compresa una quota per spese di personale e consumo di materiali — mediante versamento diretto in tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata. Le somme versate, detratte le quote suddette, verranno portate in aumento dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici con decreti del Ministro per le finanze ».

« Art. 3. — L'esecuzione dei lavori di escavazione da farsi nell'interesse di enti pubblici o di privati, di cui all'articolo precedente, sarà stabilita in base ad apposite convenzioni la cui approvazione dovrà essere effettuata nei modi e nei termini prescritti dagli ordinamenti in vigore sulla esecuzione delle opere pubbliche e sulla contabilità generale dello Stato ».

Art. 14.

Per provvedere l'Istituto di sanità pubblica di un impianto per la produzione di sostanze radioattive artificiali, è autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 300.000, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37.

Art. 15.

Per questioni inerenti al riscontro sulla gestione del bilancio e del patrimonio, le Ragionerie coloniali possono corrispondere con il Ministro per le finanze, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, inviando contemporaneamente copia del carteggio al Governatore, al Governatore generale ed al Ministro per l'Africa Italiana. Analogamente, per le questioni suddette, il Ministro per le finanze, avvalendosi della Ragioneria generale dello Stato, può corrispondere con le Ragionerie coloniali inviando contemporaneamente copia del carteggio al Governatore, al Governatore generale ed al Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 16.

È autorizzata la spesa di L. 64.000.000 per il completamento della rete delle comunicazioni per la protezione antiaerea del territorio nazionale e per i materiali indispensabili al funzionamento delle batterie.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti a stanziare la somma suddetta nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1937-38.

Art. 17.

Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 911, è inserito il seguente comma:

« I funzionari che rivestono il grado quinto di ispettore generale delle Intendenze di finanza sono collocati nei relativi posti del ruolo di cui alla tabella *B* ».

Il presente articolo ha effetto dal giorno di entrata in vigore del citato decreto n. 304.

Art. 18.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, e limitatamente ad un triennio, l'anzianità di servizio prevista dall'art. 11 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per l'ammissione all'esame di concorso per la promozione al grado di archivista della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato ed al grado di primo ufficiale di ragioneria delle Intendenze di finanza, è ridotta di un quarto.

È del pari ridotta di un quarto l'anzianità di servizio prevista per la promozione ai suindicati gradi col criterio della anzianità congiunta al merito.

Nulla è innovato alle condizioni necessarie per la promozione in soprannumero ai predetti gradi dei mutilati od invalidi di guerra.

L'applicazione del secondo comma del presente articolo avrà effetto dopo che siano stati scrutinati per la promozione al grado 11° per anzianità congiunta al merito, gli impiegati della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato e della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano i requisiti che, per le vigenti disposizioni, sono necessari per detta promozione.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 386, *foglio* 160. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1936-37.

a) *In aumento*:

Cap. n. 21 — Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, ecc.	L.	1.110.647
Cap. n. 36 — Avanzo di gestione della Regia azienda Monopolio banane, ecc.	»	5.188.316
Cap. n. 137 — Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	»	861.500
Cap. n. 155 — Rimborso, da aziende autonome, delle spese, ecc.	»	1.682.220
Cap. n. 197 — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	»	811.900
Cap. n. 207 — Entrate eventuali per ricupero di fondi, ecc.	»	40.000
Cap. n. 220 — Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195, ecc.	»	100.006
Cap. n. 232-*quater* (di nuova istituzione) — Somma da versare dal Ministero dell'aeronautica per le spese relative alla costruzione in Firenze dell'edificio per la Scuola di applicazione della Regia aeronautica, da eseguirsi dal Ministero dei lavori pubblici per le norme di cui al R. decreto 18 maggio 1931, n. 544	»	14.000.000
Cap. n. 256-*bis* (di nuova istituzione) — Provento della vendita delle navi « Azoni » e « Scilla » già cedute dalla Regia marina in uso all'Opera nazionale Balilla quali navi scuola marinaretti (art 4 del regolamento approvato con R. decreto 1° maggio 1930, n. 834)	»	603.000
Cap. n. 275 — Versamento delle attività finanziarie del soppresso fondo per la emigrazione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 319 — Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 356 — Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio pei pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri, ecc.	»	31.000.000
Totale degli aumenti	L.	61.897.589

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 94 — Provento in ragione del 13 per cento dell'importo ricavato dalla vendita dei biglietti della Lotteria ippica di Merano, destinato a coprire tutte le spese inerenti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria medesima (art. 18, lettera *b*), del regolamento approvato con decreto Ministeriale 15 giugno 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 1936-XIV.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1936-37.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 18 — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa, ecc.	L.	250.000
Cap. n. 35 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	79.891
Cap. n. 60 — Spese per il funzionamento del Tribunale speciale, ecc.	L.	12.000
Cap. n. 70 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario, ecc. (M.V.S.N.)	»	2.000.000
Cap. n. 71 — Provvista, manutenzione e trasporto di mobili, ecc. (M.V.S.N.)	»	150.000
Cap. n. 72 — Provvista di munizioni di prima dotazione, ecc. (M.V.S.N.)	»	200.000
Cap. n. 73 — Spese per opere assistenziali, ecc. (M.V.S.N.)	»	50.000
Cap n. 77 — Spese per il personale ed il funzionamento dei vari servizi della Milizia, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 85 — Spesa per i servizi di riscontro ecc. (Corte dei conti)	»	77.000
Cap. n. 87 — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti)	»	10.000
Cap. n. 95 — Sussidi al personale, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	3.000
Cap. n. 99 — Indennità di missione e di trasferimento, ecc. (Scambi e valute)	»	50.000
Cap. n. 100 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (Scambi e valute)	»	70.000
Cap. n. 103 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Sottosegretariato scambi e valute)	»	80.000
Cap. n. 112 — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	50.000
Cap. n. 113 — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	»	7.900
Cap. n. 114 — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, ecc.	»	70.000
Cap. n. 122 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	»	2.000
Cap. n. 124 — Sussidi ad impiegati di ruolo, ecc.	»	8.000
Cap. n. 125 — Telegrammi di Stato, ecc.	»	400.000
Cap. n. 136 — Spese per i servizi del Tesoro, ecc.	»	3.000.000
Cap, n, 138 — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc.	»	250.000
Cap. n. 145 — Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	»	26.280
Cap. n. 151 — Spese d'ufficio di cancelleria, ecc. (Servizi del Provveditorato)	»	1.888.000
Cap. n. 152 — Spese per forniture, ecc. (Servizi del Provveditorato)	»	4.682.220
Cap. n. 156-*bis* (di nuova istituzione) — Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale. Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse)	»	20.000
Cap. n. 177 — Assegni, retribuzioni, ecc. per la guardia di finanza, ecc.	»	15.000
Cap. n. 183 — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza	»	20.000
Cap. n. 185 — Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto, ecc.	»	150.000
Cap. n. 193 — Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto, ecc.	»	30.000
Cap. n. 199 — Spese di coazioni e di liti, ecc.	»	250.000
Cap. n. 200-*bis* (di nuova istituzione) — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria, istituita, per fini di assistenza sociale, con il R. decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171 (Spesa d'ordine)	»	30.000
Cap. n. 205 — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici, ecc.	»	200.000
Cap. n. 213 — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 215 — Indennità ai componenti i comitati di vigilanza per le aziende patrimoniali dello Stato, ecc.	»	30.000
Cap n. 245-*bis* (di nuova istituzione) — Restituzioni e rimborsi di addizionale ad imposte dirette (ricchezza mobile - limitatamente alle categorie *A*, *B*, e *C*-1 - complementare progressiva sul reddito e personale progressiva sui celibi) istituita, per fini di assistenza sociale, con il R. decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171 (Spesa d'ordine)	»	30.000

Cap. n. 248 — Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, ecc. . . . . . L. 50.000

Cap. n. 259 — Indennità agli impiegati ed agenti doganali, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 260 — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc. . . . . » 28.000

Cap. n. 271 — Spese per la beneficenza romana . » 5.000.000

Cap. n. 277-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo straordinario al comune di Napoli per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto della azienda tramviaria (art. 4 del R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078) (2ª delle 12 annualità) . . . . » 200.000

Cap. n. 299 — Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ecc. . . . . » 500

Cap. n. 301-*bis* (di nuova istituzione) — Somme occorrenti per la liquidazione delle obbligazioni emesse dal Governo dell'ex-Regno di Dalmazia con leggi 18 febbraio 1891, n. 10, 11 settembre 1898, n. 27, 10 ottobre 1906, n. 35, e 12 giugno 1911, n. 27, riflettenti il prestito per le migliorie agrarie, nonchè quelle emesse per il prestito comunale con le leggi 15 ottobre 1895, n. 32, e 10 ottobre 1908, n. 21, per conto del Fondo provinciale del Regno di Dalmazia, in possesso di persone residenti nel territorio d'Italia (art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937, n. 554) . . . . » 800.000

Cap. n. 302-*quater* (di nuova istituzione) — Partecipazione dello Stato alla costituzione del capitale azionario della Società anonima Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.) (R. decreto 6 gennaio 1927, n. 13) . . » 292.577

Cap. n. 303 — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc. . . . . » 750.000

Cap. n. 306 — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 329 — Contributi dello Stato per gli impianti, fabbricati, ecc. da conservarsi, ecc. . . . » 35.000

Cap. n. 359 — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. » 2.200.000

Cap. n. 391-IX (di nuova istituzione) — Somma occorrente per il pagamento di azioni della Società coloniale italiana cedute al Tesoro dello Stato dalla Società Anonima Navigazione Eritrea (S.A.N.E.) . . . » 818.070

Cap. n. 422 (aggiunto, in conto competenza) — Interessi passivi sulle somme dovute ai comuni di Roma e di Milano, ecc. . . . . » 500

Cap. n. 432 (aggiunto, in conto competenza) — Rimborso all'Amministrazione ferroviaria degli abbuoni, ecc. . . . . » 3.016.156

Cap. n. 434 (aggiunto, in conto competenza) — Contributi e sovvenzioni straordinarie diverse . . » 3.103.500

Cap. n. 446 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per il funzionamento della Commissione per la revisione delle norme della condotta della guerra, ecc. » 5.000

Cap. n. 451 (aggiunto, in conto competenza) — Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria, ecc. . » 940

Cap. n. 462 (aggiunto, in conto competenza) — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 470 (aggiunto, in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti previsti dall'art. 336 del testo unico della legge comunale, ecc. . . . . » 25.000.000

Cap. n. 491 (aggiunto, in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per la gestione statale della Azienda alberghiera delle Isole Brioni, ecc. . . . » 165.000

Cap. n. 495 (aggiunto, in conto competenza) — Spesa per l'acquisto e l'adattamento di un fabbricato, ecc. (Scambi e valute) . . . . » 775.000

Cap. n. 513 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per occupazione ed espropriazione di terreni, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 514 (aggiunto, in conto competenza) — Spese varie (esclusi i premi di operosità, ecc.) per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti, ecc. . . . » 200.000

Cap. n. 515 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni, ecc. degli esercizi finanziari anteriori al 1936-37 . . . . L. 100.006

Totale degli aumenti . . . L. 62.031.540

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 98 — Assegni, indennità, retribuzioni al personale, ecc. (Sottosegretariato scambi e valute) . . L. 322.000

Cap. n. 104-VI — Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 184 — Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto, ecc. . . . . . » 20.000

Cap. n. 187 — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. (Catasto) . . . . » 50.000

Cap. n. 191 — Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, ecc. . . . . . . » 30.000

Cap. n. 287 — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 1.900.000

Cap. n. 335 — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra, ecc. . . . . » 79.891

Cap. n. 356 — Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni dei servizi speciali presso le Intendenze, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 358 — Spese (esclusi i premi di operosità, ecc.) per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 408 — Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, ecc. . . . . » 2.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.763.891

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Manutenzione di locali . . . . L. 20.000

Cap. n. 5 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . » 8.000

Cap. n. 9 — Premi di operosità, ecc. . . . » 7.000

Cap. n. 21 — Indennità di tramutamento, ecc. . » 200.000

Cap. n. 39 — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc. . . . . . » 40.000

Cap. n 42 — Indennità di tramutamento e di missione, ecc. . . . . » 325.000

Cap. n. 43 — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 9.000.000

Cap. n. 44 — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 45 — Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . » 1.500.000

Cap. n. 55 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio di copia a cottimo, ecc. . . . . » 20.000

Totale degli aumenti . . . L. 12.120.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 26 — Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque, ecc. . . . . . L. 7.000

Cap. n. 28 — Spese inerenti alla estrazione, ecc. . » 8.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 15.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Acquisto di decorazioni	L.	30.000
Cap. n. 10 — Spese segrete	»	108.000
Cap. n. 13 — Premi di operosità, ecc.	»	20.000
Cap. n. 18 — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	»	11.000
Cap. n. 30 — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	718.000
Cap. n. 31 — Congressi, conferenze, esposizioni, mostre, ecc.	»	400.000
Cap. n. 46 — Spese di posta, telegrafo, ecc.	»	4.538.000
Cap. n. 47 — Spese eventuali all'estero	»	370.000
Cap. n. 48 — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti, ecc.	»	5.228.400
Cap. n. 66 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	»	7.495.175
Cap. n. 73-*septies* (di nuova istituzione) — Spese per l'assistenza e rimpatrio di connazionali e di profughi in dipendenza della rivoluzione in Spagna	»	300.000
Cap. n. 77 — Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri	»	31.000.000
Cap. n. 88 (aggiunto, in conto competenza) — Soccorsi alle famiglie dei militari rimpatriati per richiamo alle armi, ecc.	»	800.000
Cap. n. 95 (aggiunto, in conto competenza) — Liquidazione di partite rimaste in sospeso in seguito alla soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione, ecc.	»	500.000
Totale degli aumenti	L.	51.518.575

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 44 — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	L.	337.000
Cap. n. 45 — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero	»	1.750.000
Cap. n. 69 — Spese per la rappresentanza italiana nell'Ufficio, ecc. per la organizzazione del lavoro, ecc.	»	20.000
Totale delle diminuzioni	L.	2.107.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Indennità di tramutamento, di missione, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 4 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	20.000
Cap. n. 8 — Spese di rappresentanza, ecc.	»	15.000
Cap. n. 9 — Spese per i telegrammi di Stato	»	1.100.000
Cap. n. 11 — Spese casuali	»	509.000
Cap. n. 15 — Spese pel funzionamento dell'ufficio cartografico, ecc.	»	40.000
Cap. n. 19 — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese pel personale addettovi	»	163.800
Cap. n. 20 — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il funzionamento dei servizi	»	190.000
Cap. n. 24-*septies* (di nuova istituzione) — Spese per la gestione delle navi ospedale e della nave cisterna in servizio dell'Africa Orientale	»	3.105.000
Totale degli aumenti	L.	5.192.800

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21-*bis* — Indennità e diarie ai membri delle Consulte, ecc.	L.	105.000
Cap. n. 26 — Fondo a disposizione del Ministero, ecc.	»	3.620.000
Totale delle diminuzioni	L.	3.725.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Spese di manutenzione, ecc. dei locali dell'Amministrazione centrale	L.	30.000
Cap. n. 4 — Spese per i telegrammi di Stato	»	150.000
Cap. n. 5 — Premi di operosità ecc.	»	20.000
Cap. n. 7 — Indennità di trasferimento	»	175.000
Cap. n. 28 — Indennità alle Commissioni giudicatrici, ecc.	»	80.000
Cap. n. 30 — Indennità di trasferimento ai maestri elementari	»	35.000
Cap. n. 32 — Sussidi ai direttori didattici, ecc.	»	10.000
Cap. n. 34 — Visite medico-fiscali ai maestri elementari	»	25.000
Cap. n. 41 — Spese per conferenze, ecc., mostre, gare, ecc.	»	600.000
Cap. n. 65 — Sovvenzione all'Opera nazionale Balilla per le navi scuole marinaretti	»	603.000
Cap. n. 79 — Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica	»	300.000
Cap. n. 84 — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole, ecc.	»	90.000
Cap. n. 86 — Contributi, ecc., per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc.	»	398.000
Cap. n 107 — Spese per lo scambio di professori di università, ecc.	»	23.000
Cap. n. 122 — Accademia di belle arti, ecc. Spese per stampati, ecc.	»	24.487
Cap. n. 149-*bis* — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc.	»	94.158
Cap. n. 173 (aggiunto in conto competenza) — Saldo degli impegni, ecc.	»	257.814
Totale degli aumenti	L.	2.915.459

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19 — Spese di ufficio, ecc. che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi, ecc.	L.	115.500
Cap. n. 20 — Concorso nella spesa per i locali, ecc. dei Regi provveditorati agli studi	»	126.000
Cap. n. 40 — Sussidi, ecc. ad istituzioni ausiliarie, ecc.	»	60.000
Cap. n. 42 — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole	»	40.000
Cap. n. 44 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali, ecc.	»	280.000
Cap. n. 49 — Regie scuole, ecc. di avviamento professionale, ecc.	»	73.000
Cap. n. 50 — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	90.000
Cap. n. 59 — Regi istituti medi d'istruzione, ecc.	»	5.000
Cap. n. 77 — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 82 — Contributi e sussidi per il mantenimento dei Regi istituti tecnici industriali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 124 — Contributi, ecc. per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	11.250
Cap. n. 132 — Monumenti, ecc.	»	11.250
Totale delle diminuzioni	L.	1.362.000

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Indennità di traslocamento al personale civile	L.	180.000
Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	338.000
Cap. n. 6 — Premi di operosità, ecc.	»	101.500
Cap. n. 11 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	125.000
Cap. n. 12 — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc.	»	500.000
Cap. n. 14 — Acquisto, funzionamento ecc. delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc.	»	317.500
Cap. n. 16 — Consigli e Commissioni - Spese relative	»	100.000
Cap. n. 19 — Acquisto e rilegatura di libri e riviste, ecc.	»	5.000
Cap. n. 31 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	3.507.737
Cap. n. 37 — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc.	»	275.000
Cap. n. 47 — Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 55-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese per l'Ufficio demografico centrale ») — Spese per ricerche inerenti a indagini biologiche presso gabinetti scientifici. Compensi a persone estranee all'Amministrazione per studi e ricerche attinenti al problema demografico	»	8.000
Cap. n. 59 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Armamento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 66 — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	75.000
Cap. n. 71 — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 77 — Spese per i confinati di polizia, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 80 — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera	»	3.000.000
Cap. n. 81 — Spese per il servizio di investigazione politica	»	500.000
Cap. n. 100-*ter* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per l'installazione di un impianto presso l'Istituto di sanità pubblica per la produzione di sostanze radioattive artificiali	»	300.000
Cap. n. 101 — Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei corpi di polizia, ecc.	»	1.710.000
Cap. n. 124 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per la istituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	861.500
Totale degli aumenti	L.	16.954.237

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 15 — Spese di liti	L.	45.000
Cap. n. 18 — Spese per propaganda d'italianità	»	50.000
Cap. n. 45 — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	»	60.000
Cap. n. 67 — Contributo alle Provincie per spese di accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.	»	1.710.000
Cap. n. 69 — Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc.	»	1.050.000
Cap. n. 91 — Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena », ecc.	»	30.000
Totale delle diminuzioni	L.	2.945.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 81 — Spese per acquisto di autoveicoli, ecc.	L.	48.500
Cap. n. 105 — Edifici pubblici governativi (Italia centrale)	»	16.415.000
Cap. n. 125 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Caserta	»	3.900.000
Totale degli aumenti	L.	20.363.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 82 — Spese relative alla manutenzione, ecc. delle automobili, ecc.	L.	362.000
Cap. n. 86 — Spese per l'impianto ed il funzionamento dei Provveditorati per il Mezzogiorno, ecc.	»	398.500
Totale delle diminuzioni	L.	760.500

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 15-*bis* — Spese per il servizio di copiatura	L.	4.000
Cap. n. 20 — Sovvenzione alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, ecc.	»	800.000
Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento, ecc. pel personale delle capitanerie di porto	»	107.000
Cap. n. 35 — Indennità e spese di viaggio per servizi collettivi, ecc. (Milizia portuaria)	»	30.000
Cap. n. 37 — Spese per educazione fisica, ecc. (Milizia portuaria)	»	30.000
Cap. n. 44 — Personale delle ferrovie dello Stato, ecc. comandato a prestar servizio presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, ecc.	»	200.000
Cap. n. 66 — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie, ecc.	»	100.000
Totale degli aumenti	L.	1.271.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 31 — Attrezzi, arredi, mobili, ecc.	L.	22.000
Cap. n. 34 — Stipendi, paghe ecc. (Miliz. portuaria)	»	471.540
Cap. n. 67 — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc.	»	257.000
Cap. n. 68 — Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico, ecc.	»	417.000
Cap. n. 72 — Ufficiali delle capitanerie di porto, ecc. Indennità e assegni	»	70.000
Cap. n. 75 — Compensi di costruzione, ecc. a favore della industria delle costruzioni navali, ecc.	»	1.235.240
Totale delle diminuzioni	L.	2.472.780

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 30 — Indennità al personale, soprassoldi e assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo Reale equipaggi marittimi presso le Capitanerie di porto — Spese per i corsi di perfezionamento degli ufficiali — Spese varie per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina presso l'Accademia navale di Livorno (articolo 3 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068).

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 6 — Premi di operosità, ecc.	L.	350.000
Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni, ecc.	»	40.000
Cap. n. 25 — Casermaggio e combustibile, ecc.	»	64.576
Cap. n. 27 — Servizi di rimonta, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 31 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	145.000
Cap. n. 36 — Servizi del genio, ecc.	»	2.344.000
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc.	»	126.793
Cap. n. 38 Servizio chimico militare — Spese per studi, ecc.	»	56.229
Cap. n. 39 — Servizio chimico militare — Spese per acquisto, ecc.	»	8.442
Cap. n. 40 — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	1.265.000
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	»	40.000
Cap. n. 63 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc.	»	17.000.000
Cap. n. 64 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	20.000.000
Totale degli aumenti	L.	42.440.040

b) *In diminuzione*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc.	»	854.198
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	420.000
Cap. n. 26 — Servizio sanitario, ecc.	»	103.463
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 32 — Istituto geografico militare - Spese per costruzione e pubblicazione di carte, ecc.	»	457.107
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc.	»	5.699
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione, ecc.	»	609.000
Cap. n. 42 — Spese di trasporto di materiali, ecc.	»	265.700
Cap. n. 45 — Spese per l'educazione fisica, ecc.	»	9.296
Cap. n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	»	410.576
Totale delle diminuzioni	L.	4.135.039

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 8 — Spese per indennità di infortuni, ecc.	L.	750.000
Cap. n. 12 — Premi di operosità, ecc.	»	100.000
Cap. n. 13 — Spese di viaggio, ecc. al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	33.000
Cap. n. 29 — Corpo Reale equipaggi marittimi. Vestiario	»	774.859
Cap. n. 39 — Premi per invenzioni, ecc.	»	7.700
Totale degli aumenti	L.	1.665.559

b) *In diminuzione*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 33 — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc.	L.	5.500
Cap. n. 49 — Manutenzione di fabbricati, ecc.	»	365.000
Cap. n. 61 — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione dei Regi arsenali, ecc.	L.	2.200
Cap. n. 63 — Mercedi giornaliere, cottimo, ecc.	»	520.000
Totale delle diminuzioni	L.	892.700

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 7 — Premi di operosità, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 10 — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 12 — Spese di trasporto, ecc.	»	36.000.000
Cap. n. 13 — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 22 — Indennità, ecc. al personale militare e civile	»	5.000.000
Cap. n. 23 — Spese di viaggio, missione, ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 36 — Carburanti, lubrificanti, ecc.	»	24.000.000
Cap. n. 39 — Viveri ed assegni di vitto	»	8.000.000
Cap. n. 40 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 44 — Linee aeree civili, ecc.	»	500.102
Totale degli aumenti	L.	78.220.102

b) *In diminuzione*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 15 — Fondo a disposizione, ecc.	L.	1.499.000
Cap. n. 30 — Spese per le scuole civili di pilotaggio, ecc.	»	4.790.000
Cap. n. 38 — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	200.000
Cap. n. 43 — Personale degli aeroporti civili - Stipendi e assegni vari	»	382.500
Cap. n. 49 — Retribuzioni ed indennizzi al personale avventizio	»	80.000
Totale delle diminuzioni	L.	6.951.500

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	L.	30.000
Cap. n. 7 — Sussidi al personale, ecc.	»	10.000
Cap. n. 9 — Manutenzione di locali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 14 — Spese casuali	»	15.000
Cap. n. 21 — Contributi ad Enti, ecc. che svolgono attività direttamente interessanti l'agricoltura	»	19.636
Cap. n. 41 — Contributi per il funzionamento dei Depositi cavalli stalloni, ecc.	»	14.364
Cap. n. 47 — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc.	»	75.000
Cap. n. 112 — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	1.800.000
Totale degli aumenti	L.	1.994.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 4 — Indennità, ecc. del personale (escluso quello forestale) dell'Amministrazione centrale, ecc.	L.	25.000

Cap. n. 5 — Indennità, ecc. del personale compartimentale provinciale, ecc.	L.	64.636
Cap. n. 17 — Spese generali per il funzionamento di Organi provinciali, ecc.	»	5.000
Cap. n. 32 — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	10.000
Cap. n. 34 — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie, ecc.	»	20.000
Cap. n. 42 — Spese per la protezione della selvaggina, ecc.	»	12.000
Cap. n. 43 — Spese per l'organizzazione dei cacciatori, ecc.	»	14.364
Cap. n. 44 — Spese per l'incremento e la disciplina della pesca, ecc.	»	13.000
Cap. n. 48 — Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali, ecc.	»	75.000
Cap. n. 59 — Spese per il servizio dei Regi tratturi del tavoliere di Puglia, ecc.	»	20.000
Cap. n. 66 — Indennità e rimborsi di spesa per missioni, ecc.	»	20.000
Cap. n. 67 — Retribuzione a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	5.000
Cap. n. 76 — Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria, ecc.	»	5.000
Cap. n. 89 — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi, ecc.	»	30.460
Totale delle diminuzioni	L.	319.460

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Indennità, ecc. per ispezioni, ecc.	L.	40.000 —
Cap. n. 9 — Spese per telegrammi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 18 — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 24 — Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove Provincie	»	450.000 —
Cap. n. 26 — Formazione e pubblicazione della carta geologica, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 37 — Acquisto, ecc. del materiale metrico, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 46 — Inchieste, ecc. sugli infortuni degli operai sul lavoro, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 48 — Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo dello Stato alla Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) a' termini della convenzione 30 giugno 1936 stipulata per favorire la lavorazione di oli minerali greggi	»	2.809.502,30
Totale degli aumenti	L.	3.769.502,30

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 5 — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale, ecc.	L.	15.000
Cap. n. 8 — Manutenzione dei locali, ecc.	»	15.000
Cap. n. 16 — Premi e medaglie al merito industriale, ecc.	»	40.000
Cap. n. 25 — Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 62 — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, ecc.	»	40.000
Totale delle diminuzioni	L.	130.000

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Fitto, canoni d'acqua, ecc. manutenzione, ecc. dei locali in uso del Ministero	L.	300.000
Cap. n. 13 — Spese per la corrispondenza telegrafica, ecc.	»	200.000
Cap. n. 17 — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	93.400
Totale degli aumenti	L.	593.400

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 14 — Spese per la biblioteca	L.	10.000
Cap. n. 18 — Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche, ecc.	»	15.000
Totale delle diminuzioni	L.	25.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1936-37.

I. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Interessi sui titoli di debito pubblico intestati al Fondo di massa	L.	459.900,80
Cap. n. 8-*bis* — Ricavo dalla vendita di titoli del debito pubblico, ecc.	»	6.399.732 —
Totale degli aumenti	L.	6.859.632,80

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 — Premi di operosità, ecc.	L.	12.000 —
Cap. n. 20-*bis* — Acquisto e adattamento di uno stabile in Roma, ecc.	»	47.595,20

Cap. n. 20-*ter* (di nuova istituzione) — Importo della quota integrativa occorrente per la conversione in prestito nazionale rendita 5 %, 1935, dei titoli del redimibile 3,50 % 1934 . . . . L. 6.352.136,80

Totale degli aumenti . . . L. 6.411.732 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 17 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 12.000

2. — BILANCIO DELLA SOMALIA.

SPESA.

a) *In aumento*:

Art. 56-*bis* — Sussidi al personale civile e militare, ecc. . . . . L. 35.000

b) *In diminuzione*:

Art. n. 53 — Spese per missioni, ecc. . . . . L. 35.000

3. — BILANCIO DELLA REGIA AZIENDA MONOPOLIO BANANE.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Provento della vendita delle banane nel Regno	L.	9.337.000
Cap. n. 4 — Proventi diversi e ricupero fondi .	»	550.000
Cap. n. 5 — Provento trasporti banane	»	1.140.000
Cap. n. 6 — Provento trasporto merci	»	247.000
Cap. n. 8 — Proventi diversi e ricupero fondi .	»	84.000
Cap. n. 14 — Provento lavorazione gabbie, ecc. .	»	1.627.500
Cap. n. 16-*bis* — Ricupero di somme riferibili ai capitoli di parte ordinaria della spesa	»	2.000
Totale degli aumenti	L.	12.987.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Provento della vendita delle banane all'estero . . . . L. 1.017.500

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Retribuzioni al personale addetto ai servizi, ecc.	L.	60.000
Cap. n. 4 — Sussidi al personale, ecc.	»	5.000
Cap. n. 7 — Spese di ufficio, di materiali, ecc. .	»	50.000
Cap. n. 9 — Fitto di locali di proprietà privata .	»	30.000
Cap. n. 16 — Acquisto di banane e relative spese accessorie	»	2.200.000
Cap. n. 17 — Spese varie per l'Agenzia di Merca, ecc.	L.	160.000
Cap. n. 18 — Spese per l'acquisto della segheria, ecc.	»	1.627.500
Cap. n. 20 — Spese per l'imbarco e per lo sbarco, ecc.	»	426.000
Cap. n. 21 — Noli per trasporti di banane . .	»	1.140.000
Cap. n. 22 — Spese per trasporti terrestri di banane	»	200.000
Cap. n. 23 — Assicurazione del carico sulle navi .	»	25.000
Cap. n. 25 — Rimborso ai rivenditori della differenza tra il prezzo base e il prezzo effettivo di vendita per le banane di scelta inferiore	»	350.000
Cap. n. 28 — Noleggio navi	»	224.000
Cap. n. 29 — Spese portuali	»	79.000
Cap. n. 31 — Spese relative allo stivaggio, ecc. .	»	215.000
Cap. n. 32 — Acquisto combustibili e lubrificanti .	»	110.000
Cap. n. 33 — Acquisto materiale di consumo, ecc.	»	2.000
Cap. n. 35 — Provvigione agli spedizionieri . .	»	10.000
Cap. n. 36 — Stipendi e paghe, ecc. al personale di bordo	»	5.500
Cap. n. 60 — Paghe ed altri assegni agli operai .	»	315.000
Cap. n. 61 — Assicurazioni varie di cose e di persone	»	15.800
Cap. n. 62 — Forza motrice, acqua e varie . .	»	18.000
Cap. n. 72 — Quota da versare nel conto corrente col Tesoro, ecc.	»	105.884
Cap. n. 73 — Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo finanziario della gestione	»	5.188.316
Totale degli aumenti . . .	L.	12.562.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 5 — Spese diverse e casuali . . .	L.	70.000
Cap. n. 6 — Spese per la biblioteca, ecc. . .	»	25.000
Cap. n. 26 — Contributo per il miglioramento della bananicoltura, ecc.	»	90.000
Cap. n. 30 — Tasse per passaggio nel canale di Suez	»	213.000
Cap. n. 38 — Panatiche - Vitto ai passeggeri . .	»	14.000
Cap. n. 59 — Spese per trasporti, imbarchi e sbarchi del materiale	»	180.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	592.000

4. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 7-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo straordinario dello Stato per la costruzione di edifici di culto . . . . L. 750.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 24 — Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 33 — Rimborso all'Erario della spesa del personale dei Ministeri di grazia e giustizia, ecc. . L. 16.500

Cap. n. 36 — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici, ecc. . . . . » 750.000

Totale degli aumenti . . . L. 866.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 9 — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato, ecc. . . . . L. 16.500

Cap. n. 34 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 116.500

5. — BILANCIO DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 3 — Censi, canoni, ecc. . . . . . L. 30.000

Cap. n. 6 — Prezzo di vendita dei beni di enti soppressi, ecc. . . . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 80.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Indennità pel Consiglio di amministrazione, ecc. . . . . L. 400

Cap. n. 9 — Restauri, ecc. di edifici ecclesiastici, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 21 — Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi, ecc. . . . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 80.400

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 20 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . L. 400

6. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Spese di amministrazione, ecc. . L. 15.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 20 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . L. 15.000

7. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 16 — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio, ecc. . . . L. 500.000

Cap. n. 18 — Aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc. . . . . » 1.430.000

Cap. n. 25 — Economie accertate nella gestione dei residui passivi, ecc. . . . . » 6.895.240

Cap. n. 27 — Somme prelevate dalla parte ordinaria del bilancio, ecc. per l'acquisto o la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici, ecc. . . » 5.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 13.825.240

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Avventizi e loro assimilati - Personale con contratto a termine - Retribuzioni, ecc. . L. 600.000

Cap. n. 3 — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 7 (modificata la denominazione) — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai e al personale postelegrafonico - Indennizzi per infortuni e danni - Indennità capitali o rendite per inabilità permanente (R. decreto 17 agosto 1935, numero 1765) . . . . » 50.000

Cap. n. 20 — Contributo fisso e concorso variabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro, ecc. . . . . » 45.020

Cap. n. 29 — Sussidi al personale dei servizi rurali . . . . » 65.000

Cap. n. 30 — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari, ecc. . » 500.000

Cap. n. 32 — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 41 — Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali, ecc. . . . . . . » 400.000

Cap. n. 44 — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . . » 320.000

Cap. n. 74 — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per l'illuminazione, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 76 — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese di registri, carta, ecc. . . » 1.682.220

Cap. n. 78 — Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali, ecc. . . . . » 190.000

Cap. n. 84 — Versamento all'Istituto d'assicurazione e previdenza per i postelegrafonici dell'aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc. . . . . » 1.430.000

Cap. n. 89 — Spese casuali . . . . » 15.000

Cap. n. 100 — Somma da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio, ecc. per l'acquisto o la costruzione, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 103 — Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. . . . » 5.303.000

Cap. n. 106 — Assegnazione straordinaria per lo acquisto o per la costruzione di edifici, ecc. . . . » 5.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 21.325.240

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. L. 7.000.000

Cap. n. 34 — Rimborso alle Ferrovie dello Stato per le spese di trasporto, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 101 — Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni somministrate, ecc. . . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 7.500.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 10 — Spese per medicinali e per visite medico-fiscali nei casi di malattie comuni. Spese per visite mediche ed assistenza sanitaria e chirurgica nei casi di infortunio sul lavoro (Titolo IV del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765). Spese per acquisto e riparazione di cassette di pronto soccorso, per acquisto di materiali e presidî chirurgici. Spese per disinfezione di locali, vetture ed altre inerenti al servizio sanitario.

8. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . L. 485.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 14 — Spese di ufficio - Spese di adattamento, ecc. . . . . L. 70.000

Cap. n. 16 — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 26 — Spesa per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane, ecc. . » 300.000

Totale degli aumenti . . . L. 670.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 7 — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica, ecc. . . . . . . L. 70.000

Cap. n. 13 — Contributo a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro . . . . » 10.000

Cap. n. 18 — Abbuoni e rimborsi vari . . . » 15.000

Cap. n. 20 — Spese di liti . . . . » 10.000

Cap. n. 21 — Spese per fitto di locali di proprietà privata . . . . » 30.000

Cap. n. 31 — Imposta erariale e comunale, ecc. . » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 185.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9110236) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 0,60

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 149 del 30 giugno 1937-XV

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1937-XV, n. 944.

Aggiornamenti alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1937-XV, n. 944.
Aggiornamenti alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, che aggiorna le disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni delle predette leggi;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli organici degli ufficiali del Regio esercito sono modificati come segue, per le armi, corpi e servizi e nei gradi di cui alla seguente tabella:

Generali di divisione. 63
Generali di brigata 131
Generale di brigata del Corpo automobilistico. 1

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Fanteria - Ruolo comando	282	544	785	2300	2100
Fanteria - Ruolo mobilitazione . .	64	312	372	180	—
Cavalleria - Ruolo comando . . .	26	55	83	199	210
Cavalleria - Ruolo mobilitazione .	5	16	14	6	—
Artiglieria - Ruolo comando . . .	159	275	393	1150	1212
Artiglieria - Ruolo mobilitazione .	35	147	152	93	—
Genio - Ruolo comando	38	81	125	337	353
Genio - Ruolo mobilitazione . . .	11	44	38	15	—
Corpo sanitario - Ufficiali medici .	34	111	187	479	282
Corpo di commissariato - Ufficiali commissari	14	32	51	100	100
Corpo di amministrazione	11	48	120	551	318
Corpo veterinario	6	18	38	63	62
Corpo automobilistico - Ruolo comando	7	17	36	130	145
Ruolo Istituto geografico militare .	1	2	5	17	20
Ruolo transitorio Comitato mobilitazione civile	8	30			

I predetti organici saranno raggiunti gradualmente, secondo quanto è stabilito dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificata dal presente decreto.

Gli ufficiali del ruolo Istituto geografico militare sono compresi nell'organico dell'arma cui appartengono, a norma del primo comma dell'art. 93-bis della citata legge sull'avanzamento.

L'organico degli ufficiali medici (colonnelli 34; tenenti colonnelli 111; maggiori 187; capitani 479; subalterni 282) di cui alla precedente tabella, ha carattere provvisorio; quello definitivo sarà il seguente:

colonnelli 31; tenenti colonnelli 106; maggiori 178; capitani 458; subalterni 279;

e sarà raggiunto mediante graduale riduzione di: 3 colonnelli; 5 tenenti colonnelli; 9 maggiori; 21 capitani; 3 subalterni, ora in servizio presso la Regia aeronautica.

Tale riduzione avrà luogo, a mano a mano che i suddetti ufficiali medici, ora in servizio presso la Regia aeronautica, torneranno ad essere disponibili per il Regio esercito o comunque cesseranno di far parte del ruolo degli ufficiali medici del Regio esercito.

La riduzione verrà effettuata diminuendo in ciascun grado le vacanze obbligatorie stabilite per l'anno dalle tabelle di un numero eguale a quello degli ufficiali del grado stesso che, a norma del comma precedente, siano rientrati nel Regio esercito o abbiano cessato di appartenervi.

Art. 2.

Le tabelle *A* e *A-bis* e le tabelle numeri 1, 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 6, 6-*bis*, 7, 7-*bis*, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21 annesse alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sostituite le prime due dalla tabella *A* e le altre rispettivamente da quelle di pari numero annesse al presente decreto.

Alla predetta legge sono inoltre apportati gli aggiornamenti risultanti dall'art. 3 all'art. 77, inclusi, del presente decreto.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale in servizio permanente effettivo per poter conseguire l'avanzamento deve:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al suo grado;

b) possedere tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;

c) possedere i requisiti di cui agli articoli 47, 49, 50 e 52, se capitano, maggiore o tenente colonnello ».

Art. 4.

Nell'articolo 2 le lettere *c*), *h*), *l*) ed *m*) sono soppresse e le lettere *b*), *g*) ed *i*) sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) generale di brigata, per il ruolo di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico, esclusi: i servizi tecnici (e cioè: servizio tecnico delle armi e munizioni, servizio studi ed esperienze del genio e servizio tecnico automobilistico), i centri rifornimento quadrupedi e i depositi cavalli stalloni;

g) colonnello, per gli ufficiali: dei ruoli di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi; di amministrazione e veterinari; del ruolo istituto geografico militare; chimici-farmacisti del corpo sanitario;

i) tenente colonnello, per gli ufficiali: di sussistenza e del ruolo mobilitazione del corpo automobilistico ».

Art. 5.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento per tutte le armi, corpi e gradi si effettua ad anzianità o a scelta (ordinaria o speciale) come è indicato nelle tabelle *A* e *B*.

L'avanzamento ad anzianità si effettua secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli.

L'avanzamento a scelta (che richiede negli ufficiali il possesso di requisiti particolarmente spiccati) si effettua:

a) se a scelta ordinaria, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli, di cui all'art. 23;

b) se a scelta speciale, promuovendo l'ufficiale con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo stesso.

L'avanzamento, per tutte le armi, corpi e gradi si effettua altresì « a scelta per meriti eccezionali » o, per i soli ruoli di mobilitazione « in via eccezionale », promuovendo in entrambi i casi l'ufficiale con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo stesso ».

Art. 6.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Alle proposte di avanzamento ai gradi di tenente, capitano, generale di brigata, o maggior generale, in servizio permanente, concorrono le autorità giudicatrici, le quali esprimono:

un giudizio di primo grado,
un giudizio di secondo grado,
ed eventualmente,
un giudizio di terzo grado.

L'ultimo dei giudizi espressi è decisivo.

L'avanzamento ai gradi di maggiore, di tenente colonnello e di colonnello in servizio permanente è regolato dalle norme degli articoli 47, 49, 50 e 52; l'avanzamento al grado di generale di divisione o di tenente generale e di generale di corpo d'armata in servizio permanente si effettua con le norme dell'art. 40.

Per i colonnelli e i generali il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro per la guerra. Il Ministro per la guerra pronuncia altresì il giudizio decisivo per i maggiori ed i tenenti colonnelli dichiarati non prescelti dalla Commissione centrale di avanzamento.

Le modalità per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.

Le autorità giudicatrici sono stabilite dal Ministro per la guerra ».

Art. 7.

Fra l'art. 5 e l'art. 6 è inserito il seguente art. 5-*bis*:

« Alle proposte di avanzamento ai vari gradi di ufficiale delle categorie in congedo, fino a quello di generale di brigata o maggior generale incluso, concorrono le autorità giudicatrici, le quali esprimono:

un giudizio di primo grado,
un giudizio di secondo grado,
ed eventualmente,
un giudizio di terzo grado.

L'ultimo dei giudizi espressi è decisivo.

L'avanzamento al grado di generale di divisione o tenente generale e di generale di corpo d'armata si effettua con le norme dell'art. 126.

Per i colonnelli ed i generali il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro per la guerra.

Le modalità per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.

Le autorità giudicatrici sono stabilite dal Ministro per la guerra ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Per i giudizi relativi all'avanzamento dei generali, dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente, nonchè dei generali delle categorie in congedo, è costituita una commissione centrale di avanzamento ».

Art. 9.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« La commissione centrale di avanzamento è composta dei seguenti membri effettivi:

— capo di stato maggiore del Regio esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

— generali di corpo d'armata che reggono i comandi designati di armata;

— generali di corpo d'armata che reggono, per incarico o come facenti funzione, i comandi designati d'armata, quando essi siano vacanti, oppure quando i rispettivi titolari, per esigenze militari o di funzioni non possono esercitare, in deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, numero 2110, l'effettivo comando;

— sottocapo di stato maggiore intendente del Regio esercito, se riveste il grado di generale di corpo d'armata, in caso d'impedimento o in assenza del capo di stato maggiore.

La presidenza della commissione è assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito, se comandante designato di armata; in ogni altro caso dal generale in servizio permanente effettivo più anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore dell'esercito o, in sua assenza, il sottocapo di stato maggiore, ha diritto a voto, limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

Ciascun comandante di corpo d'armata e comandante di difesa territoriale, salvo il caso di giustificato impedimento, interviene in seno alla commissione centrale - come membro consultivo senza diritto a voto - quando la predetta Commissione prende in esame gli ufficiali da lui giudicati o classificati fino al grado di maggiore incluso.

Quando la commissione prende in esame un ufficiale dipendente da un comandante di corpo d'armata o di difesa territoriale diverso da quello che l'ha giudicato o classificato, e siano trascorsi più di sei mesi dalla data di tale giudizio o classifica, è in facoltà della commissione stessa di consultare — senza diritto a voto — il comandante del corpo d'armata o di difesa territoriale da cui l'ufficiale in quel momento dipende.

Debbono intervenire, come membri consultivi senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie armi, servizi e corpi rispettivi fino al grado di maggiore incluso e salvo il caso di giustificato impedimento:

a) gli ispettori delle varie armi;

b) il comandante generale dell'arma dei CC. RR.;

c) il sottocapo di stato maggiore intendente del Regio esercito, quando non debba far parte della commissione quale membro effettivo;

d) i direttori superiori del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore del servizio tecnico automobilistico;

e) il tenente generale medico e quello commissario;
f) il capo del servizio ippico e veterinario;
g) il capo del corpo di amministrazione.

Se l'ispettore della fanteria è comandante designato di armata, fa parte della commissione come membro effettivo ».

Art. 10.

Il terzo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:
« Nel caso di parità di voti, il giudizio è a favore dell'ufficiale preso in esame ».

Art 11.

All'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:
« Salve le eccezioni di cui agli articoli 89, 93-*bis*, 96 e 110, non si fa luogo a compilazione di specchi di proposta di avanzamento neanche per i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo; la dichiarazione di promovibilità e l'iscrizione dei detti ufficiali sul rispettivo quadro di avanzamento hanno luogo con le norme indicate negli articoli 49, 50, 52, 60, 85 e 97 ».

Art. 12.

Nel secondo comma dell'articolo 14 le parole « dei tre ultimi commi dell'art. 30 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'art. 30 ».

Art. 13.

Nel secondo comma dell'art. 16 le parole « degli ultimi tre commi dell'art. 30 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'art. 30 ».

Art. 14.

L'ultimo comma dell'art. 18 è sostituito dai seguenti:
« Il capitano che non frequenti il prescritto corso valutativo o non sostenga i prescritti esperimenti od esami per l'avanzamento a scelta ordinaria, è considerato come se avesse fatto rinunzia all'avanzamento e quindi non prescelto per l'avanzamento, salvo che non sia autorizzato dal Ministro per la guerra a frequentare il corso valutativo o a sostenere gli esperimenti od esami successivi.

Tale autorizzazione può essere concessa solo all'ufficiale nei cui confronti non si sarebbe applicato l'art. 30 qualora avesse frequentato e superato il corso, oppure sostenuto e superato gli esperimenti od esami ».

Art. 15.

Nel primo comma dell'art. 19, dopo le parole « dell'articolo 14 », sono aggiunte le seguenti: « salvo il disposto dell'art. 30 ».

Art. 16.

L'art. 20 è sostituito dal seguente:
« I quadri di avanzamento hanno valore per un anno, e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui sono formati.

Salvo il disposto dell'art. 29-*bis*, ultimo comma, dell'articolo 35 e dell'art. 40, annualmente, per ciascun ruolo e grado, è preso in esame un numero di ufficiali in servizio permanente effettivo pari a quello costituito dalla differenza fra il numero di vacanze obbligatorie stabilito per l'anno successivo ed il numero degli ufficiali da iscrivere di ufficio sul quadro di avanzamento a norma dell'art. 29-*bis*.

Per gli ufficiali in congedo, il Ministro per la guerra determina e fa conoscere — in una o più volte — i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali che debbono essere esaminati per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria.

Quando, a parere delle autorità di cui agli articoli 5, 5 *bis* e al secondo comma dell'art. 47, l'ufficiale iscritto sul quadro viene a perdere, per motivi di qualsiasi specie, anche uno solo dei requisiti necessari per l'avanzamento oppure una delle doti di cui agli articoli 36 e 40, le autorità predette debbono inoltrare nei suoi riguardi proposta di cancellazione dal quadro.

L'ufficiale cancellato dal quadro è considerato non prescelto per l'avanzamento ».

Art. 17.

L'art. 26 è sostituito dal seguente:
« L'ufficiale non prescelto per l'avanzamento è collocato fuori quadro, se ufficiale generale o colonnello; è collocato fuori organico, se di grado inferiore.

I tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani non prescelti e appartenenti ai ruoli comando, nonchè ai servizi tecnici e al ruolo istituto geografico militare, possono essere trasferiti nel ruolo di mobilitazione dell'arma o corpo rispettivi ».

Art. 18.

L'art. 27 è aggiornato come segue:
nel numero 2°, dopo le parole « a disposizione » aggiungere: « compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 »;
nella prima parte del 3° comma alle parole « dei fuori quadro a disposizione di altre amministrazioni », sono sostituite le seguenti: « degli ufficiali comandati presso altre amministrazioni ».

Art. 19.

L'art. 28 è sostituito dal seguente:
« Il complesso delle vacanze di cui all'articolo precedente nei singoli ruoli e gradi di ciascuna arma, corpo o servizio, considerati nelle annesse tabelle, deve, annualmente, raggiungere il numero stabilito dalle tabelle stesse.

All'uopo il 1° gennaio di ogni anno il Ministro per la guerra — anche se venga a superare il numero delle vacanze stabilite per l'anno dalle annesse tabelle — effettua le vacanze di cui ai numeri 2° e 3° dell'articolo precedente, fermo restando, però, che i trasferimenti a domanda nel ruolo mobilitazione ed i collocamenti a domanda fuori quadro o fuori organico potranno essere effettuati soltanto nel caso si verifichino le condizioni rispettivamente previste dal primo comma degli articoli 100 e 110. Qualora con tutte le dette vacanze, con quelle già verificatesi per trasferimenti in altri ruoli (eccettuato il ruolo di mobilitazione) e per le cause di cui al n. 1 dell'art. 27, con quelle che si debbono effettuare nell'anno per effetto dell'applicazione dell'art. 35 e con quelle costituite dalle promozioni si superi, alla data suddetta del 1° gennaio, il numero delle vacanze obbligatorie stabilito per l'anno dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze è colmata e computata con le norme dell'art. 29; se invece non si raggiunga tale numero, le vacanze ancora occorrenti sono effettuate applicando il disposto dell'art. 30.

Tutte le vacanze che, per qualsiasi causa, si verifichino nell'anno, posteriormente alla data del 1° gennaio, sono rimandate all'anno successivo, secondo le norme dell'art. 29, salvo quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 35 le quali sono

invece calcolate nel numero di vacanze stabilito per l'anno in cui esse debbono effettuarsi, a norma di quanto disposto nel comma precedente.

Nel grado di generale di corpo d'armata, compresi i comandanti designati di armata, le vacanze obbligatorie annuali sono formate — oltre che per le cause di cui al numero 1° dell'art. 27 — collocando fuori quadro:

a) coloro che sono raggiunti dal limite di comando;

b) coloro che sono designati personalmente dal Ministro per la guerra (sentito il parere della Commissione centrale di avanzamento per i generali di corpo d'armata che non sono comandanti designati di armata).

E' in facoltà del Ministro di adottare il provvedimento di cui alla lettera *b*) anche quando, con il collocamento fuori quadro dei generali di cui alla lettera *a*) si venga a raggiungere o superare il numero di vacanze stabilito per l'anno dalla tabella allegato n. 1; l'eccedenza di vacanze è colmata e computata con le norme di cui all'art .29.

Nei rimanenti gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze obbligatorie annuali sono formate — oltre che per le cause di cui al numero 1° dell'art. 27 e per effetto dell'applicazione dell'art. 35 — collocando fuori quadro i più anziani di età, sempre quando nelle tabelle predette non sia specificatamente indicata la permanenza massima nel grado.

A parità di età si colloca fuori quadro l'ufficiale di maggiore anzianità assoluta e relativa nel grado.

Le modalità con le quali si deve addivenire alla creazione delle vacanze e al loro ripianamento sono stabilite dalla presente legge e dal regolamento ».

Art. 20.

L'art. 29 è sostituito dal seguente:

« Qualora — durante l'anno — in un determinato ruolo e grado si vengano a formare, per qualsiasi delle cause specificate nell'art. 27, vacanze in numero *superiore* a quello stabilito dalle tabelle, tutta l'eccedenza di vacanze è colmata — sotto la data 1° gennaio dell'anno successivo — con promozioni dal grado inferiore. Tale eccedenza è computata nel numero delle vacanze obbligatorie stabilito per questo ultimo anno e sostituisce detto numero qualora risulti ad esso superiore.

Agli effetti delle promozioni, le vacanze di cui sopra si considerano come verificatesi sotto la data 1° gennaio anzidetto.

Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle tabelle, anche se superino detto numero, escludendo però nel computo le eventuali promozioni da effettuare nell'anno per aumento di organico del grado superiore ».

Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente art. 29-*bis*.

« Qualora alla fine dell'anno di validità del quadro di avanzamento risulti, in un determinato ruolo e grado, una eccedenza di ufficiali prescelti ed iscritti sul quadro, i detti ufficiali saranno iscritti d'ufficio sul quadro d'avanzamento successivo, salvo il disposto dell'art. 30.

Qualora, per mancanza di ufficiali prescelti ed iscritti sul quadro di avanzamento, non si possano effettuare, in un determinato ruolo e grado, tutte le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, è in facoltà del Ministro per la guerra di disporre che si proceda alla presa in esame per l'avanzamento di un ulteriore numero di ufficiali oltre quelli già esaminati in base al secondo comma dell'art. 20 ed al secondo comma dell'art. 40, scendendo al massimo fino al limite stabilito dagli articoli 31 e 40 ».

Art. 21.

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Qualora, in un determinato ruolo e grado si formi, nel l'anno, per tutte le cause contemplate nell'art. 27, un numero di vacanze *inferiore* a quello obbligatorio stabilito dalle tabelle, le vacanze ancora occorrenti sono formate collocando fuori quadro o trasferendo nel ruolo mobilitazione, per le armi e i gradi per i quali esiste detto ruolo, gli ufficiali più anziani di età compresi nella prima metà del ruolo anche se trattisi di ufficiali — esclusi i dichiarati non prescelti — presi in esame in base al secondo comma dell'art. 20 od esaminati comunque con ritardo per un quadro anteriore a quello in corso oppure di ufficiali che si trovino nella condizione del 1° comma dell'art. 29-*bis*. A parità di età si applica la norma del penultimo comma dell'art. 28.

La prima metà del ruolo di cui al comma precedente è calcolata alla data 1° gennaio di ogni anno, considerando esclusi dal ruolo stesso tutti gli ufficiali che anteriormente o sotto la data medesima hanno formato o debbono formare vacanza o — in applicazione dell'art. 35 — la formeranno nell'anno ».

Art. 22.

Dopo l'art. 30 è aggiunto il seguente art. 30-*bis*:

« Quando, a parere delle autorità di cui all'art. 5 ed al 2° comma dell'art. 47, l'ufficiale — escluso il tenente — non possieda i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, le autorità predette possono, con le norme e le modalità stabilite nel regolamento, inoltrare nei suoi confronti proposta di collocamento fuori organico, se capitano, maggiore o tenente colonnello, o di collocamento fuori quadro, se ufficiale di grado diverso.

Il giudizio decisivo sulla proposta di cui sopra spetta al Ministro per la guerra.

Il provvedimento contemplato dal presente articolo può essere effettuato solo per l'ufficiale che abbia almeno due anni di permanenza nel grado e non si trovi compreso nel numero degli ufficiali da esaminare in base al secondo comma dell'art. 20 ».

Art. 23.

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta (ordinaria o speciale), non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di comando:

UFFICIALI GENERALI.

a) Generale di brigata: un anno di effettivo comando di brigata di fanteria o cavalleria, o di artiglieria o del genio di corpo d'armata.

b) Generale di divisione: un anno di effettivo comando di divisione.

UFFICIALI DEI CC. RR.

c) Tenente: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e tenente) di effettivo comando di tenenza territoriale, oppure di servizio in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

d) Capitano: due anni di effettivo comando di compagnia territoriale, oppure di servizio in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

e) Tenente colonnello: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di effettivo

comando di gruppo ed un anno, compiuto nel grado di tenente colonnello nella carica di relatore od in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

f) Colonnello: due anni di comando di legione territoriale, oppure di servizio in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

g) Generale di brigata: un anno nella carica di comandante di brigata.

UFFICIALI DEI RUOLI COMANDO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.

(*Esclusi quelli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni, ai centri rifornimento quadrupedi e al ruolo Istituto Geografico Militare*).

h) Tenente: quattro anni (tre, per i tenenti del genio) di comando di reparto corrispondente al proprio grado, complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e tenente.

i) Capitano: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado, col grado di capitano.

l) Tenente colonnello: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di comando di reparto corrispondente al proprio grado.

m) Colonnello: due anni di effettivo comando di reggimento (18 mesi per i colonnelli del genio).

UFFICIALI COMMISSARI.

n) Tenente colonnello: un anno (complessivamente compiuto nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di carica di capo di sezione staccata di commissariato, o di direttore di stabilimento di commissariato avente carattere di autonomia, oppure di servizio in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

o) Colonnello: due anni di carica di direttore di commissariato di corpo d'armata.

UFFICIALI DI AMMINISTRAZIONE.

p) Capitano: due anni di carica di direttore dei conti, oppure di servizio presso l'ufficio amministrazione dei personali militari vari, o presso l'ufficio centrale dei servizi contabili.

Non possono essere trasferiti in servizio o nel corpo di stato maggiore: il capitano, il maggiore, il tenente colonnello e il colonnello, che non abbiano compiuto, rispettivamente, il periodo di comando di cui alle precedenti lettere *i*), *l*) e *m*).

Il Ministro per la guerra determinerà i comandi di reparto e gli incarichi presso le truppe coloniali validi agli effetti del presente articolo.

In caso di eccezionali esigenze potranno essere determinati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, gli incarichi che possono tener luogo dei periodi di comando di cui alle lettere *a*), *b*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *o*) e *p*) e potrà anche essere ridotta la durata dei periodi di comando stabiliti dal presente articolo».

Art. 24.

Il primo comma dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta (ordinaria o speciale), non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

a) ad anzianità o a scelta ordinaria:
un anno, nel grado di generale di divisione;
un anno, nel grado di generale di brigata o maggior generale;
tre anni, nel grado di colonnello;
due anni, nel grado di tenente colonnello;
tre anni. nel grado di maggiore;
sette anni, nel grado di capitano;
sette anni, nel grado di tenente;

b) a scelta speciale:
due anni, nel grado di maggiore;
cinque anni, nel grado di capitano;
sei anni, nel grado di tenente ».

Art. 25.

Dopo l'art. 34. le parole « Titolo III. — Dei limiti di promovibilità » sono sostituite dalle seguenti: « Titolo III. — Del limite di comando ».

L'art. 35 è sostituito dal seguente:

« Il limite di comando colpisce l'ufficiale dal 1° gennaio dell'anno nel quale egli raggiunge l'età sottoindicata; da

	LIMITE DI COMANDO	
	Ufficiali generali, CC. RR. Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Corpo automobilistico, Ruolo I. G. M. (compresi i servizi tecnici ed il servizio del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali ed esclusi i ruoli di mobilitazione e gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi	Corpi: Sanitario (medici e farmacisti), di commissariato (commissari e di sussistenza), di Amministrazione, Veterinario
	anni	anni
Generale d'armata	66	—
Generale di corpo d'armata designato d'armata	64	—
Generale di corpo d'armata	63	—
Generale di divisione e generale di divisione dei CC. RR.	60	—
Tenente generale di cui al 3° comma dell'art. 41 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali	60	—
Tenente generale di artiglieria e tenente generale del genio	60	—
Tenente generale medico e tenente generale commissario	—	63
Generale di brigata, generale di brigata dei CC. RR., generale di brigata del corpo automobilistico, maggior generale di artiglieria, maggior generale del genio, maggior generale del servizio tecnico automobilistico	58	—
Maggior generale medico e maggior generale commissario	—	61
Colonnello	55	60
Tenente colonnello.	52	56
Maggiore	50	55
Capitano	46	51

quel momento l'ufficiale — eccettuati il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello in conformità dell'ultimo comma del presente articolo — non può essere iscritto sul quadro se si trova nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 29-*bis*, nè può essere preso in esame per l'avanzamento.

Dal giorno in cui compie effettivamete tale età — oppure dal 1° gennaio suddetto, qualora l'ufficiale lo chieda — l'ufficiale medesimo — su designazione del Ministro — è trasferito, con lo stesso grado e la stessa anzianità, nel ruolo di mobilitazione, per le armi, corpi e gradi per i quali detto ruolo esiste, oppure è collocato fuori quadro.

Al generale di corpo d'armata collocato fuori quadro in applicazione del presente articolo, può essere conferito all'atto del collocamento in ausiliaria, ed ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210 e successive modificazioni, il rango di generale di corpo d'armata designato per il comando di armata, osservate le modalità prescritte dal secondo comma dell'articolo 42.

Qualora, nei gradi di capitano, maggiore o tenente colonnello, il numero delle vacanze derivante dalle varie cause contemplate nell'art. 27 sia tale che, il limite di comando — se applicato a tutti coloro che ne vengono colpiti — porterebbe a superare il numero delle vacanze obbligatorie fissato per l'anno dalle tabelle, il limite suddetto sarà applicato soltanto agli ufficiali più anziani di età (o, a parità di età, ai più anziani di grado secondo la norma del penultimo comma dell'art. 28) — fra tutti i colpiti dal limite stesso — fino a raggiungere il prescritto numero di vacanze obbligatorie. In conseguenza, il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello — se compreso fra coloro da esaminare in base al secondo comma dell'art. 20 — deve essere preso in esame per l'avanzamento, in deroga al disposto del primo comma del presente articolo ».

Art. 26.

Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 37 sono sostituiti dai seguenti:

« A coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata i colonnelli dei ruoli di comando, a decorrere dall'anno 1938, concorrono nella misura seguente:

Fanteria: per 17 posti per quattro anni e 16 per il quinto anno, mantenendo la medesima misura nei successivi quinquenni;

Cavalleria: per 1 posto per quattro anni e 2 per il quinto anno, mantenendo la stessa misura per i successivi quinquenni;

Artiglieria: per 10 posti per un anno e 9 per l'anno seguente, mantenendo la stessa misura nei successivi bienni;

Genio: per 2 posti per un anno e 3 per l'anno seguente, mantenendo le stessa misura nei successivi bienni.

Qualora, in applicazione dell'art. 29, il numero totale delle promozioni dei colonnelli dei ruoli di comando delle armi suddette superi il numero totale dei posti di cui sopra, la ripartizione fra le dette quattro armi delle promozioni eccedenti i posti stessi sarà determinata dal Ministro per la guerra.

Il Ministro per la guerra allo scopo di avviare gradualmente alla equiparazione la carriera dei colonnelli in relazione alle rispettive anzianità di spalline, ripartisce ogni anno altri cinque posti fra le varie armi.

Tale ripartizione avviene dopo che sono stati ricoperti i primi trenta posti di generale di brigata e dopo che il Ministro per la guerra ha prescelto per l'avanzamento il numero necessario dei colonnelli delle varie armi.

Agli effetti della suddetta ripartizione, l'anzianità di spalline del colonnello che non ha fruito di scelta, nè subito ritardi di carriera, è determinata dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Per il colonnello che abbia fruito di scelta o subito ritardi di carriera, l'anzianità di spalline è considerata eguale a quella del pari grado che lo segue nel ruolo e che ha percorso i vari gradi ad andamento normale di carriera, come è detto nel comma precedente.

Tale anzianità viene fissata al momento in cui l'ufficiale è promosso al grado di colonnello e rimane invariata per tutta la permanenza dell'ufficiale in tale grado, salvo che non debba subire perdite di anzianità in applicazione della legge sullo stato ».

Art. 27.

L'art. 39 è sostituito dal seguente:

« I colonnelli dei ruoli di comando, dei carabinieri Reali, medici e di commissariato, non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro, con le norme di cui agli articoli 26 e 29 ».

Art. 28.

Il secondo e terzo comma dell'art. 40 sono sostituiti dai seguenti:

« In deroga al disposto dell'art. 31, il Ministro per la guerra promuove ogni anno dalla commissione centrale di avanzamento il giudizio in merito ad un numero — da lui stesso fissato — di generali di brigata e di divisione, che hanno compiuto i periodi di permanenza minima nel grado stabiliti dall'art. 33.

La commissione prende in esame i generali suddetti ed esprime su tutti il proprio giudizio, tenendo conto degli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di prestigio, di carattere e di capacità di comando di ciascun generale ».

Art. 29.

Nell'art. 42 il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per servizi resi in pace, possono essere « designati per il comando di armata » i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianità e purchè non abbiano compiuti i 62 anni di età ».

All'articolo suddetto è aggiunto il seguente comma:

« L'anzianità fra i generali di corpo d'armata cui è stata conferita la carica suddetta è determinata dalla data del conferimento della carica stessa ».

Art. 30.

Il primo comma dell'art. 45 è modificato come segue:

« La promozione al grado di capitano ha luogo ad anzianità in seguito al solo giudizio delle autorità giudicatrici ».

Art. 31.

L'art. 47 è sostituito dal seguente:

« La presa in esame per l'avanzamento dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli di tutte le armi e corpi si effettua mediante classifica con assegnazione di punti, sulle varie qualità e titoli e sui servizi prestati in guerra ed in pace, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

Alla suddetta classifica concorrono le autorità di primo, di secondo e quelle eventuali di terzo grado, stabilite dal Ministro per la guerra. Esse procedono all'assegnazione dei punti con modalità analoghe a quelle prescritte nell'art. 6.

Le autorità di secondo e quelle eventuali di terzo grado possono confermare o modificare i punti assegnati dalle autorità precedenti.

I punti decisivi sono assegnati da apposite commissioni nominate dal Ministro per la guerra e presiedute da un generale di corpo d'armata (anche se con rango di generale di corpo d'armata designato per il comando di armata) per la classifica dei capitani e da un generale comandante designato di armata per la classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli.

Sono senz'altro dichiarati non prescelti per l'avanzamento i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli che non abbiano riportato almeno i punti minimi parziali ed il punto minimo totale da fissarsi dal suddetto decreto ».

Art. 32.

I primi tre commi dell'art. 49 sono sostituiti dai seguenti:

« Il capitano dei CC. RR., di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti è ammesso a frequentare un corso valutativo che si svolgerà secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

Il capitano che al termine del corso sia giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale, è — salvo il disposto dell'art. 30 — dichiarato prescelto ed iscritto sul quadro di avanzamento; il capitano giudicato non idoneo è dichiarato non prescelto per l'avanzamento ».

Art. 33.

L'art. 50 è sostituito dal seguente:

« Il capitano dei corpi o servizi che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti è assoggettato ad esperimento od esame sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

Il capitano che, in base al risultato dell'esperimento o dell'esame, sia giudicato idoneo dalla commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale, è — salvo il disposto dell'art. 30 — dichiarato prescelto ed iscritto sul quadro di avanzamento; il capitano giudicato non idoneo è dichiarato non prescelto per l'avanzamento ».

Art. 34.

L'art. 51 è sostituito dal seguente:

« I capitani non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico con le norme degli articoli 26 e 29, oppure — su designazione del Ministro per la guerra — sono trasferiti, con lo stesso grado e la stessa anzianità, nel ruolo di mobilitazione, per le armi e corpi per i quali esiste detto ruolo ».

Art. 35.

L'art. 52 è sostituito dal seguente:

« I maggiori e i tenenti colonnelli delle varie armi e corpi, che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'art. 47, sono sottoposti al giudizio della commissione centrale di avanzamento, la quale, indipendentemente dal numero delle vacanze obbligatorie da effettuarsi nell'anno e sulla base del punto di classifica e del proprio apprezzamento sull'attitudine dei predetti ufficiali alle funzioni del grado superiore, giudica quali di essi debbano essere dichiarati non prescelti per l'avanzamento. Il giudizio decisivo spetta al Ministro per la guerra a norma dell'art. 5.

I rimanenti maggiori e tenenti colonnelli, salvo il disposto dell'art. 30, sono senz'altro dichiarati prescelti ed iscritti sul rispettivo quadro.

I maggiori ed i tenenti colonnelli non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico, con le norme degli articoli 26 e 29, oppure — su designazione del Ministro per la guerra — sono trasferiti con lo stesso grado ed anzianità, nel ruolo mobilitazione, per le armi e corpi per i quali esiste detto ruolo ».

Art. 36.

L'art. 59 è sostituito dal seguente:

« Agli esami per l'avanzamento a scelta speciale o a quelli di concorso per l'istituto superiore di guerra, sono ammessi:

a) i tenenti, designati dalle autorità giudicatrici, che abbiano riportato giudizio decisivo favorevole;

b) i capitani ed i maggiori designati — previa classifica — dalle autorità prescritte dal secondo comma dell'art. 47 e che dalla commissione indicata nel detto articolo abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi parziali e totale all'uopo stabiliti.

L'ufficiale può presentare egli stesso domanda di essere designato.

Per partecipare agli esami di cui sopra, il tenente e il capitano debbono trovarsi compresi nella prima metà del ruolo; tale limitazione non si applica ai maggiori.

Non può essere designato per il concorso di ammissione all'istituto superiore di guerra l'ufficiale che abbia compiuto i 36 anni di età.

L'ufficiale che non abbia superato gli esami o il concorso di cui sopra può ripetere la prova negli anni successivi, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

Le norme ed i programmi degli esami per l'avanzamento a scelta speciale saranno fissati con decreto Reale ».

Art. 37.

L'art. 60 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale di cui al secondo comma dell'art. 58 quando stia per essere compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 61, è preso in esame ai fini dell'avanzamento a scelta speciale.

E' dichiarato promovibile a scelta speciale ed è iscritto sul quadro di avanzamento:

il tenente che sia stato dichiarato prescelto dalle autorità giudicatrici;

il capitano che abbia riportato — nella classifica di cui all'art. 47 — almeno i punti minimi decisivi totale e parziali all'uopo stabiliti;

il maggiore ed il tenente colonnello che abbiano riportato nella classifica di cui all'art. 47 almeno i punti minimi decisivi totale e parziali all'uopo stabiliti e che dalla Commissione centrale di avanzamento siano stati dichiarati prescelti.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale concorre a coprire le vacanze, nel grado superiore, nella proporzione di un terzo, salva l'applicazione dell'art. 30.

Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianità o a scelta ordinaria.

L'ufficiale, in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, nei cui confronti si debba applicare la norma dell'art. 30, può rinunziare a far valere detto titolo per poter rimaner in servizio fino al momento in cui gli spetti la promozione a scelta ordinaria, salva sempre, in tal caso, l'applicazione dell'art. 30 ».

Art. 38.

Nella prima parte dell'articolo 62 alle parole:
« nei limiti fissati dall'art. 60 », sono sostituite le altre:
« nei limiti e con le modalità fissati dal 3° e 4° comma dell'art. 60 ».

Art. 39.

Nell'art. 63 sono aggiunte le seguenti parole:
« salvo sempre il disposto dell'art. 30 e dell'ultimo comma dell'art. 60 ».

Art. 40.

L'art. 63-*bis* è aggiornato come segue:
Il primo comma del numero II è sostituito dai seguenti:
« Gli ufficiali automobilisti del ruolo di comando sono presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria con le norme e le modalità stabilite dal titolo V per gli ufficiali pari grado dei ruoli di comando. In luogo del corso valutativo i capitani sono assoggettati ad esperimenti sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 50.

L'avanzamento al grado di generale di brigata del corpo automobilistico ha luogo a scelta ordinaria. La procedura di avanzamento si svolge in modo analogo a quello stabilito dal titolo IV per l'avanzamento al grado di generale di brigata dei colonnelli delle armi ».

Nell'ultimo comma del numero II sono soppresse le parole: « nonchè il punto minimo di idoneità ».

Nel numero III sono soppresse le parole: « i limiti di promovibilità di cui all'art. 35, i limiti di età degli ufficiali delle armi ».

Il numero IV è sostituito dal seguente:
« IV - Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione si applicano le norme e le modalità contenute nel titolo XII, avvertendo che l'art. 105 non si applica ai tenenti colonnelli.

Le norme e i programmi per gli esami di cui all'art. 97 saranno stabiliti con decreto Reale ».

Il primo e secondo comma del numero V sono sostituiti dai seguenti:
« I capitani ed i tenenti del ruolo di comando, in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 154 e 160 possono conseguire:

a) l'avanzamento a scelta speciale per esami con le norme e modalità stabilite per i pari grado del ruolo di comando delle armi; le norme ed i programmi degli esami saranno stabiliti con decreto Reale;

b) l'avanzamento anticipato, con le norme e modalità stabilite per i pari grado dei ruoli di comando delle armi, avvertendo che, in luogo del corso valutativo, saranno assoggettati ad esperimenti; le norme ed i programmi degli esperimenti saranno stabiliti con decreto Reale ».

Art. 41.

All'art. 68 sono aggiunti i seguenti commi:
« E' fatto salvo il disposto dell'art. 30 e dell'ultimo comma dell'art. 60.
« Qualora l'ufficiale avesse diritto ad essere promosso con una data di anzianità anteriore alla data di validità del quadro in corso, non si tiene conto del disposto dell'articolo 30 ».

Art. 42.

Il secondo comma dell'art. 78 è sostituito dal seguente:
« In luogo del corso valutativo si procede, per detti ufficiali, alla valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale, fermo il disposto dell'ultimo comma dello art. 50 ».

Art. 43.

L'art. 79 è sostituito dal seguente:
« I tenenti colonnelli e i maggiori dei servizi tecnici sono presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria, con le norme stabilite per i pari grado dei ruoli di comando ».

Art. 44.

Il primo comma dell'art. 84 è sostituito dal seguente:
« Per l'ammissione e la partecipazione dell'ufficiale dei servizi tecnici agli esami per l'avanzamento a scelta speciale si osservano le norme dell'art. 59. Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra saranno stabiliti con decreto Reale ».

Art. 45.

L'art. 85 è aggiornato come segue:
Nel primo comma le parole: « esame dalle autorità giudicatrici con le norme di cui al primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « esame, è dichiarato promovibile a scelta speciale ed è iscritto sul quadro di avanzamento con le norme di cui al secondo comma ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:
« L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale è promosso quando entri nelle aliquote di cui sopra, salvo il disposto dell'art. 30 e dell'ultimo comma dell'art. 60 ».

Art. 46.

L'ultimo comma dell'art. 88 è sostituito dal seguente:
« Ai detti ufficiali non si applicano i limiti di comando ».

Art. 47.

Il secondo comma dell'art. 89 è sostituito dal seguente:
« Detti ufficiali sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza. Il loro avanzamento ha luogo ad anzianità mediante classifica, per i gradi per i quali è prescritta dall'art. 47, senza corso valutativo, esperimenti od esami, ma tenendo conto della capacità ed attitudine tecnica degli ufficiali. Per i capitani si addiviene, dopo la classifica, alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorità di cui al secondo comma dell'art. 47 esprimono il proprio giudizio ».

Art. 48.

L'art. 93-*bis* è aggiornato come segue:
Il quinto comma è sostituito dal seguente:
« I tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli sono presi in esame per l'avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria con le norme stabilite per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza, tenendo conto delle loro capacità ed attitudini tecniche; per i capitani non ha luogo il corso valutativo, ma — dopo la classifica di cui all'art. 47 — si addiviene alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorità indicate nel secondo comma del detto art. 47 esprimono il proprio giudizio ».

Il decimo comma è sostituito dal seguente:
« Agli ufficiali del ruolo I.G.M. si richiedono i periodi di permanenza minima nel grado, di cui all'art. 33; non si richiedono i periodi di comando di cui all'art. 32 ».

Nell'undicesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: « Le norme ed i programmi degli esami saranno stabiliti con decreto Reale ».

Il dodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo comma sono sostituiti dal seguente:

« I capitani ed i tenenti, in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 154 e 160 possono conseguire:

a) l'avanzamento a scelta speciale per esami con le norme e modalità stabilite per i pari grado del ruolo di comando; le norme ed i programmi degli esami saranno stabiliti con decreto Reale;

b) l'avanzamento anticipato, con le norme e modalità stabilite per i pari grado del ruolo di comando, avvertendo che, in luogo del corso valutativo, si procederà per i capitani alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Le norme ed i programmi per gli esami dei tenenti saranno stabiliti con decreto Reale ».

Art. 49.

Dopo l'art. 93-*bis* le parole: « Titolo XI - Dell'avanzamento a scelta per meriti eccezionali », sono sostituite dalle seguenti: « Titolo XI - Dell'avanzamento a scelta per meriti eccezionali degli ufficiali di tutte le armi e corpi che non appartengano ai ruoli di mobilitazione ».

Art. 50.

Nell'art. 94 le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

a) non sia colpito dal limite di comando di cui all'articolo 35 ed abbia compiuto l'intero periodo di comando stabilito dall'art. 32;

b) si trovi compreso nel primo terzo del ruolo di anzianità per tutti i gradi; per i ruoli che comprendono sei o meno di sei ufficiali, in un determinato grado, l'ufficiale proposto deve essere compreso nella prima metà del ruolo ».

Art. 51.

L'art. 95 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione sono impiegati:

in tempo di pace: nei corpi, comandi, uffici o stabilimenti, secondo particolari disposizioni del Ministro per la guerra;

in caso di mobilitazione o in tempo di guerra: presso l'esercito operante, in incarichi inerenti alle funzioni del ruolo di mobilitazione o nel comando del reparto corrispondente al proprio grado ».

Art. 52.

L'art. 96 è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto dell'art. 97, gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento a scelta ordinaria per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza. Il loro avanzamento ha luogo ad anzianità, mediante classifica, a norma dell'art. 47, e senza corso valutativo, esami od esperimenti. Per i capitani si addiviene — dopo la classifica — alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorità di cui al secondo comma dell'art. 47 esprimono il proprio giudizio ».

Art. 53.

L'articolo 97 è sostituito dal seguente:

« I capitani e i maggiori del ruolo di mobilitazione possono essere designati, previa classifica, con le norme di cui all'art. 59, a presentarsi ad appositi esami per l'avanzamento a scelta speciale. I capitani devono trovarsi compresi nella prima metà del ruolo.

Le norme ed i programmi per gli esami saranno stabiliti con decreto Reale.

I capitani ed i maggiori che hanno superato gli esami di cui sopra sono presi in esame, sono dichiarati promovibili a scelta speciale e sono iscritti sul quadro di avanzamento con le norme di cui al secondo comma dell'art. 60 quando stiano per essere compresi rispettivamente nel primo terzo e nel primo sesto del ruolo. I dichiarati promovibili a scelta speciale conseguono la promozione in ordine di anzianità non appena entrino nelle dette aliquote di ruolo e concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nella proporzione di un terzo, salvo il disposto dell'art. 30 e dell'ultimo comma dell'art. 60.

Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianità ».

Art. 54.

Il primo comma dell'art. 98 è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione non si applicano i limiti di comando; bensì i limiti di età degli ufficiali dei ruoli di comando ».

Art. 55.

L'art. 99 è sostituito dal seguente:

« Il numero di vacanze che deve annualmente formarsi in ciascun grado dei ruoli di mobilitazione risulta dalle annesse tabelle.

In ciascun ruolo di mobilitazione:

a) le vacanze nel grado di colonnello sono colmate tutte con promozioni di tenenti colonnelli del ruolo stesso. Se si formano vacanze in misura inferiore a quella stabilita dalle tabelle, le vacanze ancora occorrenti sono formate con le norme dell'art. 30; se le vacanze superano quelle stabilite dalle tabelle, si applicano le norme dell'art. 29;

b) le vacanze nel grado di tenente colonnello e maggiore sono colmate in parte con promozioni dal grado inferiore di ufficiali dello stesso ruolo di mobilitazione ed in parte con trasferimenti di pari grado dal rispettivo ruolo di comando, nella misura stabilita dalle citate tabelle;

c) le vacanze nel grado di capitano sono colmate soltanto con trasferimenti di pari grado del rispettivo ruolo di comando, nella misura stabilita dalle suddette tabelle ».

Art. 56.

L'art. 100 è sostituito dal seguente:

« I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani dei ruoli di comando compresi nei limiti di anzianità annualmente fissati dal Ministro per la guerra possono far domanda di entrare a far parte dei rispettivi ruoli di mobilitazione; dette domande possono essere accolte, a giudizio insindacabile del Ministro, solo quando rimangano ancora vacanze da coprire dopo aver fatto luogo alle promozioni dal grado inferiore ed alla immissione d'autorità dei pari grado dal ruolo comando.

Gli ufficiali non possono recedere per nessun motivo dalle domande presentate.

Le domande non accolte decadono il 2 gennaio dell'anno successivo a quello in cui furono presentate, ma possono essere riprodotte negli anni seguenti ».

Art. 57.

L'art. 101 è sostituito dal seguente:

« Qualora, pur avendo completate le vacanze prescritte nel grado di capitano del ruolo comando e pur applicando la norma dell'art. 100, i *trasferimenti* dei capitani nel ruolo di mobilitazione risultino *inferiori* al numero stabilito dalle tabelle, l'organico del grado suddetto nel ruolo mobilitazione sarà raggiunto nell'anno seguente o in quelli successivi trasferendo un maggior numero di capitani dal ruolo di comando, senza però aumentare il numero delle vacanze obbligatorie stabilito annualmente per tale grado nel ruolo comando.

Lo stesso provvedimento si applica per i maggiori e per i tenenti colonnelli ».

Art. 58.

L'art. 102 è sostituito dal seguente:

« Qualora nei gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello si formino vacanze in misura *superiore* a quella stabilita dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze è ricoperta, nell'anno od in quelli successivi, con immissioni di un maggior numero di pari grado provenienti dal ruolo di comando, senza però aumentare il numero delle vacanze obbligatorie stabilito per l'anno dalle tabelle per i detti pari grado del ruolo di comando.

Art. 59.

L'art. 103 è sostituito dal seguente:

« Qualora nei gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello si formino vacanze in misura *inferiore* a quella stabilita dalle tabelle è in facoltà del Ministro per la guerra:

a) di ridurre corrispondentemente il numero dei trasferimenti dei pari grado dal ruolo di comando, fermi restando il numero delle vacanze obbligatorie stabilito, per l'anno dalle tabelle per i detti pari grado, nonchè il numero delle promozioni dal grado inferiore nel ruolo di mobilitazione;

b) di formare le vacanze ancora occorrenti, applicando il disposto dell'art. 30;

c) di adottare, contemporaneamente, entrambi i provvedimenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ».

Art. 60.

L'art. 104 è sostituito dal seguente:

« I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli presi in esame per l'avanzamento:

se iscritti sul quadro, concorrono a colmare le vacanze nel grado superiore, sino al limite assegnato alle promozioni dalle annesse tabelle;

se non prescelti, vengono collocati fuori organico, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29 ».

Art. 61.

L'art. 105 è sostituito dal seguente:

« Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello (escluso, per quest'ultimo grado, il Corpo automobilistico), possono essere promossi, *in via eccezionale,* al grado superiore purchè abbiano dimostrato di possedere, in misura eminente, tutte le qualità di carattere, di cultura generale e particolare che si richiedono per il disimpegno delle funzioni del grado superiore nel ruolo di mobilitazione.

Tali promozioni seguono la procedura di cui all'art. 94 e possono effettuarsi solo per gli ufficiali compresi nel primo terzo del ruolo.

L'ufficiale promosso come sopra è detto copre la prima vacanza che si formi nel grado superiore, fermo restando il numero delle vacanze previsto, dalle annesse tabelle, per detto grado ».

Art. 62.

Il primo comma dell'art. 107 è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali collocati fuori quadro competono tutti gli assegni e le indennità varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo; coloro che sono impiegati in incarichi di organico che ne assorbano in modo continuativo la normale attività avranno diritto — limitatamente alla durata dell'impiego stesso — agli assegni ed indennità varie del grado eventualmente raggiunto durante la permanenza fuori quadro; i generali di corpo d'armata, designati per il comando di armata, conservano gli assegni ed indennità varie inerenti a detta carica ».

Art. 63.

L'art. 110 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti dal Ministro per la guerra, possono fare domanda di collocamento fuori quadro (se ufficiali generali o colonnelli) e fuori organico (se dei gradi inferiori). Tali domande possono essere accolte dal Ministro purchè non si venga a superare il numero di vacanze stabilite per l'anno dalle tabelle.

Gli ufficiali non possono recedere per nessun motivo dalle domande presentate.

Le domande non accolte decadono il 2 gennaio dell'anno successivo a quello in cui furono presentate, ma possono essere riprodotte negli anni seguenti.

L'ufficiale collocato, d'autorità o a domanda, nella posizione di fuori quadro o di fuori organico è preso in esame per l'avanzamento in tale posizione.

L'avanzamento dell'ufficiale fuori organico o fuori quadro ha luogo ad anzianità o a scelta ordinaria, con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria dei pari grado in servizio permanente effettivo della stessa arma, corpo, servizio o ruolo, ma senza corso valutativo, esami, esperimenti o valutazione dei titoli. Per il capitano si addiviene — dopo la classifica — alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorità di cui al secondo comma dell'art. 47 esprimono il proprio giudizio.

L'ufficiale fuori organico o fuori quadro giudicato prescelto è iscritto sul quadro di avanzamento e consegue la promozione subito dopo il pari grado che lo precedeva nel ruolo allorchè cessò dal servizio permanente effettivo e che sia stato promosso senza fruire di scelta speciale od eccezionale; l'ufficiale giudicato non prescelto non può essere ripreso in esame per l'avanzamento finchè rimane nella posizione di fuori organico o di fuori quadro.

Il colonnello fuori quadro proveniente dal ruolo di mobilitazione può conseguire la promozione solo dopo che abbiano cessato di appartenere al ruolo comando i pari grado che lo precedevano nel ruolo stesso.

Il tenente colonnello fuori organico promosso al grado di colonnello rimane — col nuovo grado — nella posizione di fuori organico, salvo che non consegua la promozione in applicazione dell'art. 131, nel qual caso è collocato, col nuovo grado, nella posizione di fuori quadro.

L'ufficiale collocato nella posizione di fuori quadro o di fuori organico perchè non prescelto, che consegua la promozione durante la permanenza in tale posizione, ha diritto, quando è collocato in ausiliaria, al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestiva nel servizio permanente effettivo; se invece consegue la promozione in applicazione dell'art. 131, ha diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado come sopra conseguito.

Art. 64.

L'art. 111 è aggiornato come segue:

la lettera *b*) è così sostituita:

« *b*) l'ufficiale riassunto può conseguire l'avanzamento, sempre nei limiti delle due promozioni, fino al grado di colonnello, senza che gli venga applicato il limite di comando ».

il primo periodo della lettera *c*) è sostituito dal seguente:

« l'ufficiale riassunto, di grado inferiore a colonnello, che si distingua per intelligenza, carattere, cultura e rendimento, oltre alle due promozioni di cui alla precedente lettera *b*), ne può conseguire altre per meriti speciali, ma solo fino al grado di colonnello, ferme restando, per il tenente colonnello, le limitazioni di cui alle successive lettere *e*) ed *f*). La promozione del tenente, del capitano e del maggiore si effettua quando entri nell'aliquota di ruolo stabilita dall'articolo 61 per la scelta speciale per esame l'ufficiale in servizio permanente effettivo che — in base a norme da stabilire nel regolamento — precederebbe nel ruolo l'ufficiale riassunto ».

nella lettera *e*) alle parole « nel ruolo dell'arma o del corpo al quale appartiene » sono sostituite le seguenti: « nel ruolo comando dell'arma o nel ruolo del corpo al quale appartiene ».

Art. 65.

Nel primo comma dell'art. 117, le parole « anche se non abbiano prestato, nel grado, » sono sostituite dalle seguenti: « anche se non abbiano prestato nel grado, in tutto o in parte, ».

Alla lettera *c*) dell'art. 119 è aggiunto quanto segue:

« oppure abbiano prestato servizio da ufficiale in guerra presso l'esercito operante ed abbiano frequentato, con successo, durante la guerra 1915-1918 o successivamente, un corso pratico sul servizio di stato maggiore o i corsi dell'istituto superiore di guerra ».

Art. 66.

L'ultimo comma dell'art. 126 è sostituito dal seguente: « Per l'avanzamento di cui trattasi, valgono le norme degli articoli 5 *bis*, 6, 7, 12, 21 e 22 ».

Art. 67.

Il primo comma dell'art. 127 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali generali in ausiliaria e nella riserva possono essere promossi solo dopo che tutti i pari grado più anziani in servizio permanente del ruolo, corpo o servizio al quale appartengono abbiano conseguito l'avanzamento ».

Art. 68.

Il 2° comma dell'art. 134 è sostituito dal seguente:

« Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale è subito promosso, ma non fruisce nel ruolo del grado superiore della differenza residua di posti che rimarrebbe da concedergli. Quando non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme dell'art. 133 ».

Art. 69.

Il primo comma dell'art. 147 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nell'art. 32 non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento per gli anni 1937, 1938 e 1939 ad anzianità, a scelta ordinaria ed a scelta speciale ».

Art. 70.

L'art. 154 è aggiornato come segue:

la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) anticipato, di cui al seguente art. 155; »

il penultimo e l'ultimo comma sono sostituiti dal seguente:

« Ai capitani dei servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui sopra riflettenti il periodo di comando presso l'esercito operante, ma non quelle relative ai due anni di comando di reparto ».

Art. 71.

L'art. 155 è sostituito dal seguente:

« Per concorrere all'avanzamento anticipato stabilito dalla lettera *a*) del precedente articolo, i capitani di cui all'articolo 154 — ne facciano o no domanda — debbono essere designati — previa classifica — con le norme dell'art. 59. Coloro che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti sono ammessi a frequentare un corso valutativo che si svolgerà secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

I capitani che al termine del corso siano giudicati idonei dalla commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale, sono dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato e sono iscritti sul quadro quando stiano per entrare nelle aliquote di ruolo di cui all'art. 157.

I capitani giudicati non idonei agli effetti dell'avanzamento anticipato, e che dalla medesima commissione esaminatrice siano giudicati idonei all'avanzamento a scelta ordinaria, quando dovranno essere presi in esame per tale avanzamento saranno dispensati dal sostenere il corso valutativo di cui all'art. 49, ma verranno nuovamente classificati con le norme dell'art. 47.

I capitani che non abbiano superato il corso valutativo per l'avanzamento anticipato possono ripetere il corso, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

Per i capitani dei servizi tecnici, in luogo del corso valutativo, si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale; per il rimanente si applicano le disposizioni del secondo, terzo, e quarto comma del presente articolo ».

Art. 72.

Nel primo comma dell'art. 157 le parole « I capitani di cui all'art. 154 » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo il disposto dell'art. 30 e dell'ultimo comma dell'art. 60, i capitani di cui all'art. 154 ».

Art. 73.

Nel primo comma dell'art. 158 le parole « Gli attuali capitani dei servizi tecnici » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo il disposto dell'art. 30 e dell'ultimo comma dell'art. 60, gli attuali capitani dei servizi tecnici ».

Art. 74.

All'art. 174 è aggiunto il seguente comma: « L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri giudicato non prescelto per l'avanzamento può essere preso in esame una seconda volta se dopo tale giudizio sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese ».

Art. 75.

Il secondo comma dell'art. 181 è sostituito dal seguente: « Per i capitani, in luogo del corso valutativo o degli esperimenti si addiviene alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Salvo il disposto dell'art. 30, il capitano giudicato idoneo dalla commissione esaminatrice prevista dal predetto decreto Reale è dichiarato prescelto ed iscritto sul quadro di avanzamento. Al capitano giudicato non idoneo dalla detta commissione si applica il disposto degli articoli 50 (secondo comma) e 51 ».

Art. 76.

Nell'art. 138, dopo le parole « operazioni militari importanti nelle colonie », sono aggiunte le seguenti: « riconosciute tali con appositi decreti Reali, ai sensi del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621 ».

Art. 77.

Gli articoli 38, 46, 53, 54, 55, 56 e 57, l'ultimo comma degli articoli 58, 75 e 83, l'art. 80, il terz'ultimo comma dell'art. 149, gli articoli 172 e 173 sono soppressi. È altresì soppresso il numero II delle « avvertenze alle tabelle ».

Per l'anno 1937, la permanenza minima nel grado di colonnello, di cui all'art. 185, è ridotta a 4 anni.

Il titolo VIII della parte II (articoli 70, 71, 72, 73, e 74) è soppresso, ferme restando le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135 e successive modificazioni, e nel R. decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779. L'art. 14 del citato R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419 è sostituito dal seguente:

« Il tenente colonnello trasferito nel corpo di stato maggiore consegue l'avanzamento a scelta speciale — se prescelto e sempre che esista la necessaria vacanza nel grado superiore — quando entra nel primo quinto del ruolo dell'arma cui appartiene, calcolato sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione.

Art. 78.

La tabella n. 1 allegata alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, è sostituita dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

Art. 79.

Il primo comma dell'art. 20 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« La posizione di « fuori quadro » è quella dell'ufficiale che, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge, cessa — a domanda, di autorità oppure perchè raggiunto dal limite di comando di cui alla tabella n. 1 annessa alla presente legge — definitivamente dal servizio effettivo ed è iscritto in appositi ruoli ».

Il terzo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che — in applicazione della legge di avanzamento o della presente legge — debba essere collocato fuori quadro, a domanda, di autorità oppure perchè raggiunto dal limite di comando, è collocato in tale posizione anche se trovasi in aspettativa ».

Art. 80.

Il terz'ultimo comma dell'art. 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali è soppresso.

Art. 81.

Il secondo comma dell'art. 144 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« All'ufficiale collocato fuori quadro competono tutti gli assegni e le indennità varie che percepiva nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo; colui che è impiegato in incarichi di organico che ne assorbano in modo continuativo la normale attività ha diritto — limitatamente alla durata dell'impiego stesso — agli assegni ed indennità varie del grado eventualmente raggiunto durante la permanenza fuori quadro; il generale di corpo d'armata comandante designato di armata, conserva gli assegni ed indennità varie inerenti a detta carica ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 82.

Le vacanze obbligatorie ancora occorrenti — dopo l'entrata in vigore del presente decreto — per raggiungere il numero di quelle stabilite dalle tabelle per l'anno 1937, sono formate con le norme dell'art. 28 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta modificato dall'art. 19 del presente decreto sostituendo alla data 1° gennaio la data 1° settembre 1937. La stessa data 1° settembre 1937 è sostituita alla data 1° gennaio per l'applicazione della norma contenuta nell'utimo comma dell'art. 30 della citata legge, quale risulta sostituito dall'art. 21 del presente decreto.

In deroga al disposto del primo comma dell'art. 20 della citata legge, quale risulta sostituito dall'art. 16 del presente decreto, la validità dei primi quadri di avanzamento che saranno formati in applicazione dell'articolo stesso è ridotta a mesi sei e cioè dal 1° luglio al 31 dicembre 1937.

In deroga al disposto dell'art. 37 della predetta legge, quale risulta sostituito dall'art. 26 del presente decreto, a coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata i colonnelli dei ruoli di comando, concorrono, per l'anno 1937, nella misura seguente:

fanteria	posti 46
cavalleria	posti 3
artiglieria	posti 26
genio	posti 7

Per il suddetto anno 1937 il Ministro per la guerra ripartisce altri 5 posti fra i colonnelli delle varie armi con le norme indicate nel citato art. 37, dopo che sono stati ricoperti i primi 82 posti di generale di brigata.

Art. 83.

Per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1937, di cui all'art. 82 del presente decreto, sarà preso in esame, per ciascun ruolo e grado — salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 20 del decreto stesso — un numero di

ufficiali in servizio permanente effettivo pari a quello costituito dalla differenza:

tra il numero delle vacanze obbligatorie stabilito per l'anno suddetto dalle tabelle;

ed il numero risultante dalla somma:

a) delle vacanze già effettuatesi dal 1° gennaio al 2 luglio 1937 per qualsiasi delle cause di cui: agli articoli 27 e 29 della legge 7 giugno 1934-XII, quali risultano modificati dagli articoli 18 e 20 del presente decreto, ed all'art. 85 del decreto stesso salvo quanto disposto per i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli dall'ultimo comma dell'art. 35 della citata legge (quale risulta sostituito dall'art. 25 del presente decreto).

b) e delle vacanze che dovranno effettuarsi dal 3 luglio al 31 dicembre 1937 a norma del citato art. 35, salvo quanto disposto, per i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli, dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

La presa in esame si effettuerà con le norme della citata legge, quale risulta modificata dal presente decreto, avvertendo che:

a) per gli ufficiali che, anteriormente al 1° luglio 1937, risultino già classificati con le norme e modalità esistenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini della iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1937-1938, non avrà luogo una nuova classifica, ma sarà ritenuto valido a tutti gli effetti il risultato da essi conseguito nella classifica effettuata per l'iscrizione sui detti quadri;

b) i capitani non dovranno frequentare il corso valutativo nè sostenere esperimenti od esami od essere sottoposti a valutazione di titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato, qualora, alla data 1° luglio 1937, abbiano già sostenuti, od iniziati ma ultimati posteriormente a tale data, gli esperimenti o gli esami o la valutazione dei titoli con le norme e modalità esistenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1937-1938: all'uopo sarà ritenuto valido a tutti gli effetti, il risultato conseguito nei detti esperimenti od esami o valutazione dei titoli;

c) gli ufficiali concorrenti all'avanzamento a scelta speciale per esami non dovranno ripetere gli esami stessi qualora li abbiano già sostenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini della iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1937-1938, ma sarà ritenuto valido a tutti gli effetti il risultato conseguito nei detti esami;

d) per i tenenti, i maggiori ed i tenenti colonnelli è annullato, a tutti gli effetti, il risultato degli esperimenti, degli esami o della valutazione dei titoli per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, già sostenuti alla data 1° luglio 1937 in base alle disposizioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1937-1938;

e) le disposizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), si applicano anche agli ufficiali che — in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1937 ed ai fini dell'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1937-1938 — siano stati già classificati oppure abbiano sostenuto esperimenti od esami o valutazione dei titoli e che, non compresi nel numero degli ufficiali da esaminare per l'anno 1937 in base al primo comma del presente articolo, dovranno essere presi in esame per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni successivi.

Art. 84.

La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 95 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 rimane in vigore per gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, siano stati impiegati presso i reparti dell'esercito operante nell'A. O. I.

Per le promozioni di detti ufficiali saranno utilizzate le vacanze comunque previste per i ruoli di mobilitazione dalle tabelle annesse al presente decreto.

Le promozioni stesse saranno effettuate, per i pretermessi, con decorrenza dal giorno in cui gli ufficiali hanno assunto servizio presso i reparti dell'esercito operante ma in ogni caso non in data anteriore al 3 ottobre 1935; per gli altri, dalla data in cui sono raggiunti dal turno di promozione i pari grado che li avrebbero immediatamente seguiti nel ruolo comando. Le promozioni di cui trattasi non comportano retrodatazione di assegni.

Gli ufficiali che si siano trovati nelle condizioni anzidette ma che non siano stati ancora raggiunti dal turno di avanzamento perchè i pari grado che li avrebbero seguiti immediatamente nel ruolo comando non sono ancora entrati in turno di promozione, saranno promossi, se prescelti, con le norme stabilite dal presente articolo.

Art. 85.

In deroga al primo comma dell'art. 35 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta sostituito dall'art. 25 del presente decreto e salve le eccezioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo stesso, per l'anno 1937 l'ufficiale raggiunto dal limite di comando anteriormente alla data 1° luglio dell'anno stesso sarà collocato fuori quadro, o trasferito nel ruolo mobilitazione a senso dell'articolo 25 su citato, sotto la data 1° luglio 1937, sempre che non debba conseguire la promozione per coprire vacanze utili — agli effetti dell'avanzamento — formatesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il limite di comando non si applica ai colonnelli ed ai generali che abbiano acquisito il titolo all'avanzamento a scelta per meriti eccezionali prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma non abbiano potuto conseguire la promozione anteriormente al 1° luglio 1937 per il mancato verificarsi, dopo la Reale Sanzione a norma dell'art. 94 della citata legge, della vacanza nel grado superiore. L'ufficiale che si trovi nelle condizioni suddette non è promosso al verificarsi della prima vacanza dopo la Reale Sanzione come disposto da detto art. 94, ma conseguirà la promozione quando questa gli sarebbe spettata a scelta ordinaria qualora non fosse stato raggiunto dal limite di comando.

Per il solo anno 1937, ai generali di corpo d'armata che abbiano compiuto il 64° anno di età e debbano essere collocati fuori quadro in applicazione delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, può essere conferito — all'atto del collocamento fuori quadro ed ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210 e successive modificazioni — il rango di generale di corpo d'armata designato per il comando di armata. Tale conferimento è effettuato con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 86.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di trattenere alle armi, a domanda, per un periodo di un anno gli aspiranti ufficiali e i sottotenenti di complemento dal giorno in cui abbiano compiuto il servizio di prima nomina prescritto dalle vigenti disposizioni sul reclutamento.

L'ufficiale subalterno di complemento che abbia compiuto lodevolmente il periodo di servizio suindicato, è dispensato dalla frequenza dei corsi d'istruzione e dai periodi di eser-

citazione stabiliti dall'art. 121 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni. Alla fine del predetto periodo di servizio egli è preso in esame per l'avanzamento, anche se non compreso nei limiti di anzianità fissati dal Ministro per la guerra a norma dell'art. 20 della citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 quale risulta sostituito dall'art. 16 del presente decreto; se giudicato prescelto, è promosso non appena siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado ed anzianità della stessa arma o corpo, e con decorrenza dalla medesima data.

Art. 87.

Allo scadere del periodo di servizio di un anno di cui all'articolo precedente, l'ufficiale subalterno di complemento può chiedere di essere trattenuto in servizio solo per un secondo anno.

L'ufficiale subalterno di complemento che abbia compiuto lodevolmente anche il periodo di servizio di cui al precedente comma avrà diritto, nei concorsi per le ammissioni ai pubblici impieghi, a parità di merito, alla preferenza di cui al n. 9 dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, numero 2125 nei concorsi banditi dall'Amministrazione centrale della guerra, nonchè alla precedenza sulla categoria indicata al n. 10 dell'art. 1 del medesimo R. decreto-legge.

Art. 88.

Gli ufficiali subalterni di complemento, trattenuti in servizio a domanda, a mente degli articoli 86 e 87 del presente decreto, sono compresi nel numero medio degli ufficiali di complemento che possono essere assunti annualmente per il servizio di prima nomina giusta la legge di bilancio.

Il numero degli ufficiali in servizio a norma del comma precedente non deve essere superiore a 1500.

Art. 89.

In tutte le disposizioni di legge vigenti e in tutti i provvedimenti riflettenti i singoli ufficiali già effettuati in applicazione di dette disposizioni, ovunque è fatta menzione della posizione di « a disposizione » per gli ufficiali del Regio esercito, alle parole: « a disposizione » devono intendersi sostituite le seguenti: « fuori quadro ».

Gli ufficiali collocati a disposizione o fuori organico anteriormente alla data 1° luglio 1937 perchè non prescelti per l'avanzamento e quelli collocati a disposizione in base all'art. 152 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, qualora si trovino tuttora in dette posizioni e debbano conseguire l'avanzamento in applicazione dell'art. 63 del presente decreto, non potranno ottenere nel nuovo grado anzianità anteriore alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 90.

Agli ufficiali che rivestono il grado di tenente generale può essere conferito, all'atto del collocamento in ausiliaria — con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra — il rango di tenente generale capo, di cui al R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 708, ed ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, avvertendo che gli ufficiali predetti saranno compresi nella categoria IV di cui al citato R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210.

Art. 91.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti l'ordinamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ad introdurre nelle leggi predette le modificazioni che ritenga necessarie ed opportune, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Art. 92.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° luglio 1937-XV ad eccezione degli articoli 62 e 81 del decreto stesso i quali hanno vigore dal 29 aprile 1935-XIII, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 386, *foglio* 151. — MANCINI.

Del modo col quale gli Ufficiali in servizio

AVANZAMENTO AL GRADO DI		Carabinieri Reali	Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio		Corpo automobilistico		Servizio tecnico armi e munizioni — Servizio studi ed esperienze del genio
			Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione	
Tenente		Anzianità	Anzianità	—	Anzianità	—	—
Capitano		Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	—	Anzianità Scelta speciale	—	—
Maggiore	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria mediante classifica e corso valutativo Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica e corso valutativo Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica ed esperimento Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica e valutazione dei titoli Scelta speciale
	fuori quadro o fuori organico	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica
Tenente Colonnello	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale
	fuori quadro o fuori organico	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica
Colonnello	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	—	Scelta ordinaria mediante classifica
	fuori quadro	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	—	Scelta ordinaria mediante classifica
Generale di Brigata e Maggiore Generale	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria previa valutazione dei titoli
	fuori quadro	Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria
Generale di Divisione e Tenente Generale	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	—	—	Scelta ordinaria
	fuori quadro	Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	—	—	Scelta ordinaria
Generale di Corpo d'Armata	in servizio permanente effettivo	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—
	fuori quadro	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

permanente concorrono all' avanzamento.

TABELLA A.

Servizio tecnico automobilistico	Corpo sanitario — Ufficiali medici	Corpo sanitario — Ufficiali chimici farmacisti	Corpo di commissario — Ufficiali commissari	Corpo di commissario — Ufficiali di sussistenza	Corpo di amministrazione	Corpo veterinario	Ufficiali del ruolo istituto geografico militare (I. G. M.)	Ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni
—	—	—	Anzianità	Anzianità	Anzianità	—	Anzianità	—
Anzianità	Anzianità	Anzianità	Anzianità	Anzianità	Anzianità	Anzianità	Anzianità	Anzianità
Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	—
Scelta ordinaria mediante classifica e valutazione dei titoli	Scelta ordinaria mediante classifica ed esame	Scelta ordinaria mediante classifica ed esame	Scelta ordinaria mediante classifica ed esame	Scelta ordinaria mediante classifica ed esame	Scelta ordinaria mediante classifica ed esame	Scelta ordinaria mediante classifica e d esame	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica
Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	—
Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica
Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica
Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	—
Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica
Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	—	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica
Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	—	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica
Scelta ordinaria previa valutazione dei titoli	Scelta ordinaria previa valutazione dei titoli	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—	—
Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—	—
—	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—	—
—	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 1. TABELLA B.

TABELLA DEI LIMITI DI ETÀ E DEI LIMITI DI COMANDO.

GRADI	LIMITI DI ETÀ				LIMITI DI COMANDO			
	Ufficiali generali, Carabinieri Reali, Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio (compresi i servizi tecnici i ruoli di mobilitazione ed il ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali) Corpo Automobilistico, Ruolo I. G. M., Depositi cavalli stalloni e Centri rifornimento quadrupedi.	Ufficiali riassunti	Corpi: Sanitario (medici e farmacisti), di Commissariato (commissari e di sussistenza), di amministrazione, Veterinario.	Ufficiali riassunti	Ufficiali generali, Carabinieri Reali, Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio (ruolo comando, compresi i servizi tecnici ed il ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali ed esclusi gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi) Corpo Automobilistico, Ruolo I. G. M.	Ufficiali riassunti	Corpi: Sanitario (medici e farmacisti), di Commissariato (commissari e di sussistenza), di amministrazione, Veterinario.	Ufficiali riassunti
	anni	anni	anni	anni	anni	anni	anni	anni
Generale d'armata	68	—	—	—	66	—	—	—
Generale di corpo d'armata designato d'armata	66	—	—	—	64	—	—	—
Generale di corpo d'armata	66	—	—	—	63	—	—	—
Generale di divisione e generale di divisione dei Carabinieri Reali	64	—	—	—	60	—	—	—
Tenente generale, di cui al 3° comma dell'art. 41 della legge 7 giugno 1934-XII n. 889 sull'avanzamento degli ufficiali	64	—	—	—	60	—	—	—
Tenente generale di artiglieria e tenente generale del genio	64	—	—	—	60	—	—	—
Tenente generale medico e tenente generale commissario	—	—	66	—	—	—	63	—
Generale di brigata, generale di brigata dei Carabinieri Reali, generale di brigata del corpo automobilistico, maggiore generale di artiglieria, maggiore generale del genio, maggiore generale del servizio tecnico automobilistico	62	64	—	—	58	—	—	—
Maggiore generale medico e maggiore generale commissario	—	—	63	64	—	—	61	—
Colonnello	58	62	62	62	55	—	60	—
Tenente colonnello	56	58	58	60	52	—	56	—
Maggiore	53	55	56	58	50	—	55	—
Capitano	50	52	53	55	46	—	51	—
Tenente	48	50	50	52	—	—	—	—

1° I Marescialli d'Italia, nominati con R. decreto-legge 17 giugno 1926-IV, n. 1088, convertito nella legge 10 aprile 1927-V n. 579, e con RR. decreti-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193 e 4 giugno 1936-XIV, n. 1235; i generali di armata che alla data 4 novembre 1918 avevano l'effettivo comando di un'armata in guerra ed i generali di armata nominati con R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 872, al compimento del 68° anno di età verranno dispensati da ogni onere di impiego o di servizio, rimanendo tuttavia nei ruoli del servizio permanente a disposizione del Governo per assumere eventuali incarichi di carattere temporaneo. I predetti generali d'armata al raggiungimento del limite di comando sono considerati in soprannumero rispetto alla tabella organica degli ufficiali generali di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni. — 2° I sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati a riposo al compimento del 55° anno di età, salvo ad essi la facoltà di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili qualora vi siano posti disponibili. — 3° All'ufficiale investito dell'incarico del grado superiore in base alle disposizioni della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni si applicano il limite di età ed il limite di comando del grado di cui ha avuto l'incarico. — 4° Il limite di comando si applica a tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo salvo le eccezioni previste nella legge sull'avanzamento degli ufficiali 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 1.

UFFICIALI GENERALI.

ANNI	Generali di corpo d'armata		Generali di divisione			Generali di brigata			Arma dei CC. RR.				
									Generali di divisione		Generali di brigata		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al:										Dopo cinque anni al massimo di permanenza nel grado			Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore
31 dicembre 1936	29	6	59	13	7	123	36	17	2		6	2	
» » 1937	29	10	63	39	10	131	79	43 (1)	2		6	1	
» » 1938	29	5	63	16	5	131	35	16	2		6	2	
» » 1939	29	6	63	16	6	131	35	16	2		6	1	
» » 1940	29	5	63	16	5	131	35	16	2		6	2	
» » 1941	29	5	63	15	5	131	35	15	2		6	1	
» » 1942	29	6	63	16	6	131	35	16	2		6	2	
» » 1943	29	5	63	16	5	131	35	16	2		6	1	
» » 1944	29	5	63	16	5	131	35	16	2		6	2	
» » 1945	29	6	63	15	6	131	35	15	2		6	1	
» » 1946	29	5	63	16	5	131	35	16	2		6	2	
» » 1947	29	5	63	16	5	131	35	16	2		6	1	
» » 1948	29	6	63	16	6	131	35	16	2		6	2	

(1) Di cui 4 ad aumento organico dei generali di divisione.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 4.

FANTERIA (ruolo comando)

ANNI	Colonnelli				Ten. Colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936 . . .	253	45	20	11	544	120	55	70	801	168	140	60	2568	325	205	190	2530	490	445	426
» » 1937 . . .	282	75	1) 46	—	544	194	2) 104	47	785	3) 219	194	10	2459	4) 434	203	30	2570	355	325	395
» » 1938 . . .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2389	5) 270	157	60	2688	220	200	338
» » 1939 . . .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2339	6) 250	157	60	2638	220	200	170
» » 1940 . . .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	7) 239	157	60	2588	220	200	170
» » 1941 . . .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2518	240	230	170
» » 1942 . . .	282	56	16	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2448	240	230	170
» » 1943 . . .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	192
» » 1944 . . .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240
» » 1945 . . .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240
» » 1946 . . .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240
» » 1947 . . .	282	56	16	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240
» » 1948 . . .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240

(1) Di cui 4 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 29 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 16 a diminuzione organico dei maggiori. — (4) Di cui 109 a diminuzione organico dei capitani. — (5) Di cui 70 a diminuzione organico dei capitani. — (6) Di cui 50 a diminuzione organico dei capitani. — (7) Di cui 39 a diminuzione organico dei capitani.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 4-*bis*.

FANTERIA (ruolo mobilitazione).

ANNI	Colonnelli			Tenenti Colonnelli				Maggiori				Capitani			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936	33	—	11	244	—	—	70	228	—	1	60	957	—	—	190
» » 1937	45	(1) 16	—	276	(1) 55	(2) 28	47	381	(1) 57	(5) 40	10	687	(1) (10) 300	(11) 200	30
» » 1938	52	17	—	283	80	(3) 24	47	534	57	(6) 40	10	434	(12) 313	(11) 200	60
» » 1939	58	17	—	290	80	(4) 23	47	687	57	(6) 40	10	180	(13) 314	(11) 200	60
» » 1940	64	17	—	297	80	(4) 23	47	680	(8) 57	(6) 40	10	180	60	40	60
» » 1941	64	17	—	300	80	17	47	636	(9) 94	(7) 36	10	180	60	40	60
» » 1942	64	17	—	303	80	17	47	592	(9) 94	(7) 36	10	180	60	40	60
» » 1943	64	17	—	306	80	17	47	548	(9) 94	(7) 36	10	180	60	40	60
» » 1944	64	17	—	309	80	17	47	504	(9) 94	(7) 36	10	180	60	40	60
» » 1945	64	17	—	312	80	17	47	460	(9) 94	(7) 36	10	180	60	40	60
» » 1946	64	17	—	312	83	17	47	416	(9) 94	36	10	180	60	40	60
» » 1947	64	17	—	312	83	17	47	372	(9) 94	36	10	180	60	40	60
» » 1948	64	17	—	312	83	17	47	372	60	36	10	180	60	50	60

(1) Nelle vacanze sono comprese anche le eventuali deficienze di organico esistenti al 1º gennaio 1937. — (2) Di cui 12 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 7 ad aumento organico dei colonnelli. — (4) Di cui 6 ogni anno ad aumento organico dei colonnelli. — (5) Di cui 32 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (6) Di cui 7 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (7) Di cui 3 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (8) Di cui 7 a diminuzione organico dei maggiori. — (9) Di cui 44 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. — (10) Di cui 270 a diminuzione organico dei capitani. — (11) Di cui 58 ogni anno ad aumento organico dei maggiori. — (12) Di cui 253 a diminuzione organico dei capitani. — (3) Di cui 254 a diminunzione organico dei capitani.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

TABELLA N. 5

CAVALLERIA (ruolo comando)

ANNI	Colonnelli				Ten. Colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936	23	5	2	1	57	12	5	7	89	15	12	5	216	18	13	15	205	31	26	45
» » 1937	26	7	3	—	56	(2) 17	(1) 10	6	86	(3) 18	16	1	211	(4) 29	15	2	214	25	24	34
» » 1938	26	5	1	—	55	(2) 14	5	6	83	(3) 15	13	1	205	(5) 20	12	2	236	15	14	37
» » 1939	26	5	1	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	(5) 25	16	2	231	20	19	15
» » 1940	26	5	1	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	224	22	20	15
» » 1941	26	5	1		55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	217	22	20	15
» » 1942	26	5	2	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	210	22	20	15
» » 1943	26	5	1	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
» » 1944	26	5	1	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
» » 1945	26	5	1	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
» » 1946	26	5	1	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
» » 1947	26	5	2	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
» » 1948	26	5	1		55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21

(1) Di cui 3 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 3 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. — (4) Di cui 5 a diminuzione organico dei capitani. — (5) Di cui 6 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

CAVALLERIA (ruolo mobilitazione). TABELLA N. 5-*bis*

ANNI	Colonnelli			Ten. Colonnelli				Maggiori				Capitani			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936	3	—	1	23	—	—	7	19	—	—	5	56	—	—	15
» » 1937	4	(1) 1	—	27	(1) 5	(2) 2	(14) 6	20	(1) 6	(7) 3	1	40	(1)(8) 18	(10) 6	2
» » 1938	5	1	—	28	8	(2) 2	6	28	5	(7) 3	1	24	(8) 18	(11) 12	2
» » 1939	5	2	—	27	(3) 8	2	4	36	5	3	1	9	(15) 17	(11) 12	2
» » 1940	5	2	—	26	(3) 8	2	4	34	(5) 5	3	1	8	(9) 3	2	2
» » 1941	5	2	—	24	(4) 8	2	4	31	(6) 6	2	1	7	(9) 3	2	2
» » 1942	5	2	—	22	(4) 8	2	4	28	(6) 6	2	1	6	(9) 3	2	2
» » 1943	5	2	—	20	(4) 8	2	4	24	(12) 6	2	1	6	2	1	2
» » 1944	5	2	—	18	(4) 8	2	4	20	(12) 6	2	1	6	2	1	2
» » 1945	5	2	—	16	(4) 8	2	4	16	(12) 6	2	1	6	2	1	2
» » 1946	5	2	—	16	5	2	4	14	(13) 4	1	1	6	2	1	2
» » 1947	5	2	—	16	5	2	4	14	2	1	1	6	2	1	2
» » 1948	5	2	—	16	5	2	4	14	2	1	1	6	2	1	2

(1) Nelle vacanze sono comprese le eventuali deficienze di organico esistenti al 1º gennaio 1937. — (2) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (5) Di cui 2 a diminuzione organico dei maggiori. — (6) Di cui 3 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. — (7) Ad aumento organico dei tenenti colonnelli: 3 nel 1937 ed 1 nel 1938. — (8) Di cui 16 a diminuzione organico dei capitani. — (9) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei capitani. — (10) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori. — (11) Di cui 8 ad aumento organico dei maggiori. — (12) Di cui 4 a diminuzione organico dei maggiori. — (13) Di cui 2 a diminuzione organico dei maggiori. — (14) di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (15) Di cui 15 a diminuzione organico dei capitani.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ARTIGLIERIA (ruolo comando) TABELLA N. 6.

ANNI	Colonnelli				Ten. Colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado superiore	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936	142	25	11	6	273	67	30	33	399	86	77	28	1255	132	103	85	1389	220	208	214
» » 1937	159	50	(1) 26	—	275	107	(2) 67	22	393	(4) 128	(3) 109	5	1200	(5) 202	122	13	1382	160	147	153
» » 1938	159	32	10	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	(6) 170	79	31	1432	130	120	180
» » 1939	159	32	9	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1392	120	115	80
» » 1940	159	32	10	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1352	120	115	80
» » 1941	159	32	9	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1312	120	115	80
» » 1942	159	32	10	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1272	120	115	80
» » 1943	159	32	9	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1232	120	115	80
» » 1944	159	32	10	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	100
» » 1945	159	32	9	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120
» » 1946	159	32	10	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120
» » 1947	159	32	9	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120
» » 1948	159	32	10	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120

(1) Di cui 3 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 17 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 2 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 6 a diminuzione organico dei maggiori. — (5) Di cui 55 a diminuzione organico dei capitani. — (6) Di cui 50 a diminuzione organico dei capitani.

DI REVEL.
Il Ministro per le finanze:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 6-*bis*

ARTIGLIERIA (ruolo mobilitazione).

ANNI	Colonnelli			Tenenti colonnelli				Maggiori				Capitani			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936	18	—	6	117	—	—	33	91	—	1	28	362	—	—	85
» » 1937	25	(1) 7	—	126	(1) 29	(2) 14	22	149	(1) 23	(7) 16	5	260	(1)(8) 115	(11) 76	13
» » 1938	30	9	—	121	(4) 40	(3) 14	22	207	23	16	5	176	(12) 115	(11) 76	31
» » 1939	35	9	—	122	(4) 40	(3) 14	22	265	23	16	5	93	(13) 114	(11) 76	31
» » 1940	35	9	—	120	(4) 40	9	22	267	23	16	5	93	31	(9) 20	31
» » 1941	35	9	—	129	40	9	22	242	(5) 50	(7) 27	5	93	31	20	31
» » 1942	35	9	—	138	40	9	22	217	(5) 50	(7) 27	5	93	31	20	31
» » 1943	35	9	—	147	40	9	22	192	(5) 50	(7) 27	5	93	31	20	31
» » 1944	35	9	—	156	40	9	22	167	(5) 50	(7) 27	5	93	31	20	31
» » 1945	35	9	—	153	(10) 40	9	22	152	(6) 40	15	5	93	31	20	31
» » 1946	35	9	—	150	(10) 40	9	22	152	25	15	5	93	31	20	31
» » 1947	35	9		147	(10) 40	9	22	152	25	15	5	93	31	20	31
» » 1948	35	9	—	147	37	9	22	152	25	15	5	93	31	20	31

(1) Nelle vacanze sono comprese anche le eventuali deficienze di organico esistenti al 1° gennaio 1937. — (2) Di cui 7 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 5 ogni anno ad aumento organico dei colonnelli. — (4) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (5) Di cui 25 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. — (6) Di cui 15 a diminuzione organico dei maggiori. — (7) Di cui 9 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — **(8) Di cui 102 a diminuzione organico dei capitani. — (9) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori. — (10) Di cui 3 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.** — (11) Di cui 58 ogni anno ad aumento organico dei **maggiori. — (12) Di cui 84 a diminunzione organico dei capitani. — (13) Di cui 83 a diminuzione organico dei capitani.**

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 7.

GENIO (ruolo comando).

ANNI	Colonnelli				Tenenti Colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936	35	6	3	2	83	16	8	12	124	21	19	7	384	30	27	24	403	70	66	41
» » 1937	36	8	(1) 7	—	82	(2) 21	(3) 9	7	125	25	20	2	374	(6) 40	(5) 26	5	410	28	30	45
» » 1938	38	7	2	—	81	(2) 21	(4) 9	7	125	25	20	2	362	(7) 38	25	5	428	28	26	46
» » 1939	38	8	3	—	81	20	8	7	125	25	20	2	350	(7) 38	25	5	420	28	26	20
» » 1940	38	7	2	—	81	20	7	7	125	25	20	2	337	(8) 38	25	5	413	27	25	20
» » 1941	38	8	3	—	81	20	8	7	125	25	20	2	337	33	25	5	398	35	33	20
» » 1942	38	7	2	—	81	20	7	7	125	25	20	2	337	33	25	5	383	35	33	20
» » 1943	38	8	3	—	81	20	8	7	125	25	20	2	337	33	25	5	368	35	33	20
» » 1944	38	7	2	—	81	20	7	7	125	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	20
» » 1945	38	8	3	—	81	20	8	7	125	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	35
» » 1946	38	7	2	—	81	20	7	7	125	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	35
» » 1947	38	8	3	—	81	20	8	7	125	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	35
» » 1948	38	7	2	—	81	20	7	7	125	25	20	2	337	33	25	5	353	35	33	35

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (4) Di cui 2 ad aumento organico dei colonnelli. — **(5) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori.** — (6) Di cui 10 a diminuzione organico dei capitani. — (7) Di cui 12 ogni anno a diminuzione organico dei capitani — (8) Di cui 13 a diminuzione organico dei capitani.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

GENIO (Ruolo mobilitazione). TABELLA N. *7 bis*

ANNI	Colonnelli			Tenenti colonnelli				Maggiori				Capitani			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936	6	—	2	37	—	—	12	22	—	—	7	75	—	—	24
» » 1937	8	(1) 2	—	40	(1) 8	(2) 4	7	34	(1) 6	(6) 4	2	55	(1)(9) 25	(10) 16	5
» » 1938	10	3		41	10	(2) 5	7	46	6	(7) 4	2	35	(9) 25	(10) 16	5
» » 1939	11	3	—	41	10	(3) 4	7	59	5	3	2	15	(9) 25	(11) 16	5
» » 1940	11	3	—	41	10	3	7	60	5	3	2	15	5	(12) 4	5
» » 1941	11	3	—	42	11	3	7	54	(4) 12	(8) 5	2	15	5	4	5
» » 1942	11	3	—	43	11	3	7	50	(5) 10	(8) 5	2	15	5	4	5
» » 1943	11	3	—	44	11	3	7	46	(5) 10	(8) 5	2	15	5	4	5
» » 1944	11	3	—	44	11	3	7	42	(5) 10	4	2	15	5	4	5
» » 1945	11	3	—	44	11	3	7	38	(5) 10	4	2	15	5	4	5
» » 1946	11	3	—	44	11	3	7	38	6	4	2	15	5	4	5
» » 1947	11	3	—	44	11	3	7	38	6	4	2	15	5	4	5
» » 1948	11	3	—	44	11	3	7	38	.6	4	2	15	5	4	5

(1) Nelle vacanze sono anche comprese le eventuali deficienze di organico esistenti al 1° gennaio 1937. — (2) Di cui 2 ogni anno ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (4) Di cui 6 a diminuzione organico dei maggiori. — (5) Di cui quattro ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. — (6) Di cui 3 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (7) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (8) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (9) Di cui 20 ogni anno a diminuzione organico dei capitani. (10) Di cui 12 ogni anno ad aumento organico dei maggiori. — (11) Di cui 13 ad aumento organico dei maggiori. — (12) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

MEDICI TABELLA N. 8.

ANNI	Colonnelli			Ten. Colonnelli			Maggiori			Capitani			Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1936	32	6	1	105	11	7	176	21	13	453	37	25	213	54	50	55
» » 1937	33	6	1	107	15	(1) 7	180	29	(2) 17	459	43	(3) 33	218	50	(5) 49	55
» » 1938	34	6	1	109	15	(1) 7	184	29	(2) 17	465	43	(3) 33	223	50	(5) 49	55
» » 1939	34	7	1	111	15	7	187	29	(2) 17	471	43	(4) 32	238	50	(5) 49	65
» » 1940	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	251	52	(6) 51	65
» » 1941	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	272	44	43	65
» » 1942	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	282	44	43	54
» » 1943	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	282	44	43	44
» » 1944	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	282	44	43	44
» » 1945	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	282	44	43	44
» » 1946	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	282	44	43	44
» » 1947	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	282	44	43	44
» » 1948	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	282	44	43	44

(1) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 2 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 4 ogni anno ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 3 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 6 ogni anno ad aumento organico dei capitani. — (6) Di cui 8 ad aumento organico dei capitani.

NOTA. — L'organico degli ufficiali medici (colonnelli 34; tenenti colonnelli 111; maggiori 187; capitani 479; subalterni 282) di cui alla presente tabella, ha carattere provvisorio; quello definitivo sarà il seguente:

colonnelli 31; tenenti colonnelli 106; maggiori 178, capitani 458; subalterni 279; e sarà raggiunto mediante graduale riduzione di: 3 colonnelli; 5 tenenti colonnelli; 9 maggiori; 21 capitani; 3 subalterni, ora in servizio presso la R. Aeronautica.

Tale riduzione avrà luogo, a mano a mano che i suddetti ufficiali medici, ora in servizio presso la R. Aeronautica, torneranno ad essere disponibili per il R. Esercito o comunque cesseranno di far parte del ruolo degli ufficiali medici del R. Esercito.

La riduzione verrà effettuata diminuendo in ciascun grado le vacanze obbligatorie stabilite per l'anno dalle tabelle di un numero eguale a quello degli ufficiali del grado stesso che, a norma del comma precedente, siano rientrati nel R. Esercito o abbiano cessato di appartenervi.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

COMMISSARIATO.

TABELLA N. 10.

ANNI	Colonnelli			Ten. Colonnelli			Maggiori			Capitani			Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1936	13	2	—	31	5	2	49	7	6	93	12	8	91	15	14	—
» » 1937	14	2	1	32	5	(1) 3	51	7	(2) 6	98	12	(3) 9	92	15	(4) 14	13
» » 1938	14	2	—	32	5	2	51	6	5	100	10	6	93	12	(4) 12	13
» » 1939	14	2	1	32	5	2	51	6	5	100	10	6	95	11	10	13
» » 1940	14	2	—	32	5	2	51	6	5	100	10	6	97	11	10	13
» » 1941	14	2	1	32	5	2	51	6	5	100	10	6	99	11	10	13
» » 1942	14	2	—	32	5	2	51	6	5	100	10	6	100	11	10	12
» » 1943	14	2	1	32	5	2	51	6	5	100	10	6	100	11	10	11
» » 1944	14	2	—	32	5	2	51	6	5	100	10	6	100	11	10	11
» » 1945	14	2	1	32	5	2	51	6	5	100	10	6	100	11	10	11
» » 1946	14	2	—	32	5	2	51	6	5	100	10	6	100	11	10	11
» » 1947	14	2	1	32	5	2	51	6	5	100	10	6	100	11	10	11
» » 1948	14	2	—	32	5	2	51	6	5	100	10	6	100	11	10	11

(1) Di cui uno ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli — (3) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 2 ogni anno ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

AMMINISTRAZIONE.

TABELLA N. 12.

ANNI	Colonnelli		Ten. Colonnelli			Maggiori			Capitani			Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado superiore	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936	8	1	36	6	2	91	10	6	462	36	11	488	47	43	—
» » 1937	9	2	40	8	(1) 3	106	20	(2) 12	540	70	(3) 35	353	150	(8) 148	15
» » 1938	10	2	44	8	(1) 3	120	20	(2) 12	580	70	(4) 34	201	112	(9) 110	50
» » 1939	11	2	48	8	(1) 3	120	20	(2) 12	565	(5) 55	20	300	41	40	50
» » 1940	11	3	48	9	3	120	15	9	557	(6) 48	15	309	41	40	50
» » 1941	11	3	48	9	3	120	15	9	551	(7) 46	15	318	41	40	50
» » 1942	11	3	48	9	3	120	15	9	551	46	15	318	47	46	47
» » 1943	11	3	48	9	3	120	15	9	551	46	15	318	47	46	47
» » 1944	11	3	48	9	3	120	15	9	551	46	15	318	47	46	47
» » 1945	11	3	48	9	3	120	15	9	551	46	15	318	47	46	17
» » 1946	11	3	48	9	3	120	15	9	551	46	15	318	47	46	47
» » 1947	11	3	48	9	3	120	15	9	551	46	15	318	47	46	47
» » 1948	11	3	48	9	3	120	15	9	551	46	15	318	47	46	47

(1) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 4 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 15 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 14 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 15 a diminuzione organico dei capitani. — (6) Di cui 8 a diminuzione organico dei capitani. — (7) Di cui 6 a diminuzione organico dei capitani. — (8) Di cui 78 ad aumento organico dei capitani. — (9) Di cui 40 ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

VETERINARI.

TABELLA N. 13

ANNI	Colonnelli		Ten. Colonnelli			Maggiori			Capitani			Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936	6	1	18	3	1	37	5	4	71	12	8	62	8	8	5
» » 1937	6	1	18	4	1	38	5	4	67	(1) 11	(2) 6	61	7	7	6
» » 1938	6	1	18	4	1	38	5	4	63	(1) 10	5	62	6	6	7
» » 1939	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1940	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1941	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1942	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1943	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1944	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1945	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1946	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1947	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
» » 1948	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6

(1) Di cui 4 ogni anno a diminuzione organico dei capitani. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 18

RUOLO TRANSITORIO PER I SERVIZI DEL COMITATO PER LA MOBILITAZIONE CIVILE E DEGLI OSSERVATORI INDUSTRIALI

ANNI	Colonnelli direttori		Ten. colonnelli, maggiori e capitani Vice direttori ed addetti	NOTE
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	
Situazione da raggiungere al:				Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza od aumento organico nel grado superiore.
31 dicembre 1936	1	Dopo sei anni di permanenza nel grado	30 (1)	(1) Le diminuzioni di organico che verranno, per cause varie, a verificarsi nel ruolo transitorio, non saranno ripianate con ufficiali da reclutare in questo ruolo, ma corrisponderanno annualmente ad altrettanti aumenti di tenenti colonnelli, maggiori e capitani del servizio tecnico delle armi e munizioni.
31 dicembre 1937	3			
31 dicembre 1938	5			
31 dicembre 1939	6			
31 dicembre 1940	7			
31 dicembre 1941	7			
31 dicembre 1942	7			
31 dicembre 1943	7			
31 dicembre 1944	8			
31 dicembre 1945	8			
31 dicembre 1946	8			
31 dicembre 1947	8			
31 dicembre 1948	8			

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 19

CORPO AUTOMOBILISTICO (ruolo comando).

ANNI	Generali di brigata – Posti di ruolo	Generali di brigata – Vacanze obbligatorie nel grado	Colonnelli – Posti di ruolo	Colonnelli – Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi	Tenenti Colonnelli – Posti di ruolo	Tenenti Colonnelli – Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi	Maggiori – Posti di ruolo	Maggiori – Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi	Capitani – Posti di ruolo	Capitani – Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi	Subalterni – Posti di ruolo	Subalterni – Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:												
31 dicembre 1935	—	—	3	3	5	5	12	12	40	40	49	49
» » 1936	—	—	5	2	10	5	23	11	80	40	97	48
» » 1937	—	—	7	2	15	5	34	11	120	40	145	48

ANNI	Generali di brigata – Posti di ruolo	Generali di brigata – Vacanze obbligatorie nel grado	Colonnelli – Posti di ruolo	Colonnelli – Vacanze obbligatorie nel grado	Colonnelli – Promozioni al grado superiore	Tenenti Colonnelli – Posti di ruolo	Tenenti Colonnelli – Vacanze obbligatorie nel grado	Tenenti Colonnelli – Promozioni al grado superiore	Tenenti Colonnelli – Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Maggiori – Posti di ruolo	Maggiori – Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiori – Promozioni al grado superiore	Maggiori – Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Capitani – Posti di ruolo	Capitani – Vacanze obbligatorie nel grado	Capitani – Promozioni al grado superiore	Capitani – Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Subalterni – Posti di ruolo	Subalterni – Vacanze prevedibili nel grado	Subalterni – Promozioni al grado superiore	Subalterni – Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																					
31 dicembre 1938	1	Dopo 4 anni al massimo di permanenza nel grado	7	2	1(a)	17	4	2	2	36	10	(b) 6	3	130	19	(c) 12	5	137	29	(d) 29	21
» » 1939	1		7	1	Quando si formi la vacanza nel grado superiore	17	3	1	2	36	7	3	3	130	14	7	5	145	15	14	28
» » 1940	1		7	1		17	3	1	2	36	7	3	3	130	14	7	5	145	15	14	15
» » 1941	1		7	1		17	3	1	2	36	7	3	3	130	14	7	5	145	15	14	15
» » 1942	1		7	1		17	4	1	2	36	7	3	3	130	14	7	5	145	15	14	15
» » 1943	1		7	1		17	4	1	2	36	7	3	3	130	14	7	5	145	15	14	15
» » 1944	1		7	1		17	4	1	2	36	7	3	3	130	14	7	5	145	15	14	15
» » 1945	1		7	1		17	4	1	2	36	7	3	3	130	14	7	5	145	15	14	15
» » 1946	1		7	1		17	4	1	2	36	7	3	3	130	14	7	5	145	15	14	15
» » 1947	1		7	1		17	4	1	2	36	7	3	3	130	14	7	5	145	15	14	15
» » 1948	1		7	1		17	4	1	2	36	7	3	3	130	14	7	5	145	15	14	15

a) Per raggiungere l'organico dei generali di brigata. — b) Di cui 2 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — c) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori. — d) Di cui 16 ad aumento organico dei capitani.

Note. — 1) Il ruolo di comando si costituisce negli anni 1935, 1936 e 1937 con trasferimento di ufficiali dai ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con norme e nella proporzione che sono stabilite dal Ministro per la guerra. — 2) Negli anni della costituzione non si fa luogo a promozioni; tutte le vacanze comunque eventualmente formate sono ricoperte con promozioni sotto la data 1° gennaio 1938 e non sono comprese nelle vacanze obbligatorie stabilite per tale anno. — 3) Le promozioni di cui alla nota precedente effettuate sotto la data 1° gennaio 1938, non sono comprese fra quelle indicate nella tabella per l'anno 1938. — 4) I subalterni da reclutare sono tratti in parte dai subalterni delle 4 armi, in parte dai sottufficiali del corpo automobilistico nominati sottotenenti in S. P. E.; la proporzione è stabilita dal Ministro per la guerra. — 5) Qualora negli anni 1935, 1936 e 1937 non riesca possibile addivenire al trasferimento dell'aliquota dei colonnelli, dal ruolo di comando delle quattro armi, stabilita per ciascuno degli anni stessi, si fa luogo, in sostituzione dei colonnelli, al trasferimento di uguale aliquota dei tenenti colonnelli delle armi suddette, già giudicati prescelti per l'avanzamento nella propria arma e da promuovere colonnelli all'atto del trasferimento nel corpo automobilistico. — 6) Se nonostante l'applicazione della norma di cui al n. 5 non fosse stato possibile col reclutamento effettuato sotto la data del 1° gennaio 1937, ricoprire l'intera aliquota dei colonnelli, i posti rimasti scoperti saranno ricolmati, sotto la data 1° luglio 1937, con promozioni di tenenti colonnelli del corpo, dichiarati prescelti nel corpo stesso sulla base di apposito quadro d'avanzamento da formarsi a decorrere dal 1° luglio 1937. I tenenti colonnelli che in applicazione di tale quadro fossero dichiarati non prescelti saranno fatti cessare dal ruolo comando sotto la data del 1° gennaio 1938.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

CORPO AUTOMOBILISTICO (ruolo mobilitazione). TABELLA N. 20.

ANNI	GRADI – Ten. colonnelli: Posti di ruolo	Ten. colonnelli: Trasferimenti dai ruoli mobilitazione delle 4 armi	Ten. colonnelli	Maggiori: Posti di ruolo	Maggiori: Trasferimenti dai ruoli mobilitazione delle 4 armi	Maggiori	Maggiori	Capitani: Posti di ruolo	Capitani: Trasferimenti dai ruoli mobilitazione delle 4 armi	Capitani	Capitani
Situazione da raggiungere al:											
31 dicembre 1935	4	4		6	6			13	13		
» » 1936	7	3		11	5			26	13		
» » 9137	10	3		16	5			38	12		

ANNI	Ten. colonnelli: Posti di ruolo	Ten. colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Ten. colonnelli: Trasferimenti dal ruolo comando	Maggiori: Posti di ruolo	Maggiori: Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiori: Promozioni al grado superiore	Maggiori: Trasferimenti dal ruolo comando	Capitani: Posti di ruolo	Capitani: Vacanze obbligatorie nel grado	Capitani: Promozioni al grado superiore	Capitani: Trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al;											
31 dicembre 1938	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1939	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1940	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1941	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1942	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1943	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1944	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1945	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1946	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1947	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1948	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4

1) Il ruolo mobilitazione è costituito negli anni 1935, 1936 e 1937 con ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione delle 4 armi, oppure con ufficiali dei ruoli di comando di dette armi destinati ad essere trasferiti nei ruoli di mobilitazione. La proporzione degli ufficiali da trarsi dalle varie armi è stabilita dal Ministro per la guerra. — (2) Negli anni 1935, 1936 e 1937 non hanno luogo promozioni. Le vacanze che si formano per qualsiasi causa nel ruolo degli anni suddetti nei gradi di tenente colonnello e maggiore sono coperte con promozioni dai gradi inferiori sotto la data 1º gennaio 1938. Le vacanze che a tale data vengono a risultare nel grado di capitano, sono calcolate nel numero di vacanze previste dalla tabella per detto anno. Se superiori a tale numero, sono colmate con immissione straordinaria di ufficiali del ruolo di mobilitazione delle 4 armi. — (3) Le promozioni fatte in base al precedente n. 2 non sono comprese fra quelle indicate nella tabella per l'anno 1938.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 21.

RUOLO ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE (I. G. M.)

ANNI	Colonnelli: Posti di ruolo	Colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni: Posti di ruolo	Subalterni da reclutare annualmente	NOTE
Situazione da raggiungere al:					
31 dicembre 1935	1	Dopo 6 anni al massimo di permanenza nel grado	44	Quelli occorrenti a tenere a numero i 44 posti dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni	(1) Il ruolo I. G. M. si costituisce assegnandovi inizialmente i seguenti ufficiali tratti dai ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio con norme da stabilirsi dal Ministro per la guerra: colonnelli 1; tenenti colonnelli 2; maggiori 5; capitani 17; subalterni 20. Qualora non sia possibile addivenire al reclutamento della aliquota stabilita per i colonnelli e i tenenti colonnelli si fa luogo, in sostituzione di essi, al trasferimento, nel ruolo I. G. M., di eguale aliquota di maggiori. (2) I subalterni da reclutare per la costituzione del ruolo I. G. M. e per tenerlo a numero sono tratti in parte dai subalterni delle 4 armi, in parte dai sottufficiali specializzati del ruolo I. G. M. nominati sottotenenti in S. P. E. La proporzione è fissata dal Ministro per la guerra.
» » 1936	1				
» » 1937	1				
» » 1938	1				
» » 1939	1				
» » 1940	1				
» » 1941	1				
» » 1942	1				
» » 1943	1				
» » 1944	1				
» » 1945	1				
» » 1946	1				
» » 1947	1				
» » 1948	1				

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

(9110082) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 1,40

Conto corrente con la Posta.

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 149 del 30 giugno 1937-XV

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI 50-107 - 50-033 53-914

LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. **940**.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. **941**.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. **942**.

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 940.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*);

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Libia, e dell'Africa Orientale Italiana, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle *B* e *C*);

3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, per l'esercizio finanziario 1937-38, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci di dette colonie;

4° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Libia, per l'esercizio 1937-38, in conformità del relativo stato di previsione allegato al bilancio di detta colonia.

Art. 2.

I contributi dello Stato a pareggio dei bilanci delle colonie vengono stabiliti, per l'esercizio 1937-38, nelle seguenti somme:

Libia	L.	291.800.000
Africa Orientale Italiana . . .	»	765.650.000
Totale . . .	L.	1.057.450.000

Art. 3.

Il fondo a disposizione del Ministero, per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle colonie, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1093, convertito nella legge 15 dicembre 1930, n. 1670, è stabilito, per l'esercizio 1937-38, in lire 15 milioni.

Art. 4.

Il fondo a disposizione del Ministero, per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci coloniali, per le spese di carattere civile e militare, e per provvedere a nuove spese della stessa natura, quando non vi si possa far fronte con le entrate proprie delle colonie, nè con gli avanzi dei rispettivi bilanci, è stabilito, per l'esercizio 1937-38, in lire 5.760.000.

I prelevamenti dal fondo suddetto e le conseguenti variazioni nei bilanci delle singole colonie verranno disposti con decreti del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'Africa italiana.

Art. 5.

Per sopperire a nuove e maggiori spese nell'Africa Orientale Italiana, in dipendenza dello sviluppo e della sistemazione dei servizi, è autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire 525.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, per l'esercizio finanziario 1937-38.

I prelevamenti della somma predetta e le conseguenti variazioni nel bilancio dell'Africa Orientale Italiana saranno disposti con decreti del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 6.

È approvato il bilancio della Regia azienda monopolio delle banane, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana predetto (tabella *D*).

Art. 7.

Gli articoli del bilancio indicati nella tabella *E*, annessa alla presente legge, sono esclusi da quelli per i quali è data facoltà ai Governatori delle colonie di effettuare trasporti di fondi fra i vari articoli di spesa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

TABELLA *A*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spesa fissa*)	6.450.000
2	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso spese di viaggio al personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale - Assegni agli addetti ai Gabinetti	200.000
3	Spese per Consigli e Commissioni - Spese per il funzionamento delle Consulte, comprese le diarie e le spese di viaggio da rimborsarsi ai componenti delle Consulte stesse	150.000
4	Sussidi al personale in attività di servizio ed agli ex impiegati e loro famiglie	30.000
5	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale ed a funzionari di altre Amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	150.000
6	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	2.000
7	Spese di manutenzione, di adattamento dei locali e degli impianti vari in uso degli uffici dell'Amministrazione centrale	200.000
8	Fitto di locali	100.000
9	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima	25.000
10	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	36.000
11	Spese per i telegrammi di Stato (*Spesa obbligatoria*)	800.000
12	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro — Aggio, sconto e commissioni su divise estere. (*Spesa obbligatoria*)	6.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
13	Spese casuali	25.000 —
14	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione coloniale (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
15	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		8.174.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI.	
16	Spese per studi, ricerche, esplorazioni interessanti le colonie, congressi, esposizioni e propaganda coloniale — Sovvenzioni, per scopi coloniali, ad istituti nazionali ed internazionali — Spese per pubblicazioni destinate a diffondere la cultura nelle colonie	300.000 —
17	Spese pel funzionamento dell'ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	30.000 —
18	Museo coloniale — Manutenzione del palazzo sede del Museo — Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte e per il funzionamento del Museo — Spese per il funzionamento della Mostra campionaria di propaganda coloniale — Quote di entrate devolute ai Governi coloniali e di somme comunque percette, per conto di terzi (articolo 23 Regio decreto 18 marzo 1929, n. 409, modificato dal Regio decreto 24 novembre 1932, n. 1756)	16.000 —
19	Spese politiche segrete	150.000 —
20	Spese politiche per le colonie da erogarsi direttamente dal Ministero	180.000
21	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli — Spese per il personale addettovi	470.000 —
22	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli — Spese per il funzionamento dei servizi	200.000 —
23	Spese per l'assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti	*per memoria*
		1.346.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
24	Pensioni ordinarie (*Spesa fissa*)	1.450.000 —
25	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificata col Regio decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
		1.490.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE DIVERSE.	
26	Quota parte corrispondente agli interessi della annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3.000.000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 — Dodicesima delle quaranta annualità)	113.954,32
	FONDI A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO.	
27	Fondo a disposizione del Ministero per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle colonie	15.000.000 —
28	Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nelle colonie, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie delle colonie, nè con gli avanzi dei rispettivi bilanci	5.760.000 —
		20.760.000 —
	CONTRIBUTI DELLE COLONIE A PAREGGIO DEI BILANCI.	
29	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Libia	291.800.000 —
30	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Africa Orientale Italiana	765.650.000 —
		1.057.450.000 —
	ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE ALLE COLONIE.	
31	Assegnazione straordinaria per provvedere a nuove e maggiori spese nell'Africa Orientale Italiana in relazione allo sviluppo e alla sistemazione dei servizi	525.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE.	
32	Quota parte, in conto capitale, della annualità dovuta dalla Colonia Eritrea, per l'ammortamento del mutuo di lire 3.000.000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 — Dodicesima delle quaranta annualità)	45.487,68 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.	
33	Fondo da assegnarsi ai Governi coloniali e al Deposito truppe coloniali in Napoli, per gli scopi fissati dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049. (Fondo scorta per i servizi militari)	5.550.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	8.171.000 —
	Spese per i servizi speciali	1.346.000 —
	Debito vitalizio	1.490.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	11.010.000 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese diverse	113.951,32
	Fondi a disposizione del Ministero	20.760.000 —
	Contributi alle colonie a pareggio dei bilanci	1.057.450.000 —
	Assegnazioni straordinarie alle colonie	525.000.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	1.6[illegible]3.323.954,32
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Rimborso di somme anticipate	45.487,68
	Partite che si compensano con l'entrata	5.550.000 —
	Totale del movimento di capitali	5.595.4[illegible]7,68
	Totale delle spese straordinarie	1.60[illegible].919.442 —
	Totale generale	1.619.929.442 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie) . . .	1.614.333.954, 32
	Categoria II. — Movimento di capitali	5.595.487, 68
	Totale generale	1.619.929.442 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA E

Articoli di bilanci coloniali dell'esercizio 1937-38 che non possono formare oggetto di trasporto di fondi con provvedimenti dei Governatori delle colonie.

A) *Articoli a favore dei quali non possono essere trasportati fondi.*

Bilancio della Libia: 10, 11, 17, 18, 90, 91, 92, 107, 108. 120, 122, 1[illegible]0.

Bilancio dell'Africa Orientale: 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 3[illegible], 46, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 91, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 1[illegible]3, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 175, 182, 183, 188, 1[illegible]0, 191, 1[illegible]2, 193, 223, 224, 225, 232. 233, 2[illegible]7, 2[illegible]8, 23[illegible], 2[illegible]0, 245, 2[illegible]0, 272, 275, 277, 284 2[illegible]7, 2[illegible]8, 313, 315, 316, 331, 333, 334, 349, 351, 352, 371, 376, 377, 393.

B) *Articoli dai quali non si possono trasportare fondi.*

Bilancio della Libia: 1, 2, 3, 4, 31, 56, 60, 63, 74, 80, 85, 102, 115, 148, 159, 162, 163, 165, 16[illegible], 172.

Bilancio dell'Africa Orientale: 1, 2, 3, 8, 51, 52, 53, 58, 93, 94, 95, 100, 135, 13[illegible], 137, 142, 177, 178, 179, 184, 189, 227, 228, 229, 234, 274, 296, 314, 332, 350, 372.

TABELLA *B*

Stato di previsione dell'entrata della Libia per l'esercizio finanziario 1937-38.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	68.650.000 —
2	Proventi dei monopoli	25.930.000 —
3	Tasse varie	11.000.000 —
4	Sopratasse relative all'esercizio della caccia	5.000 —
5	Proventi postali, telegrafici, radiotelegrafici e telefonici	7.000.000 —
6	Tributi diretti (decreto governatoriale 26 maggio 1923, n. 501 e Regio decreto 18 aprile 1929, n. 809).	17.350.000 —
7	Imposte indirette	900.000 —
8	Entrate diverse	8.080.000 —
9	Contributi obbligatori per le radioaudizioni circolari e tasse sugli apparecchi e loro parti	35.000
10	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte in bilancio	*per memoria*
11	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
		138.950.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi dello Stato.	
12	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio	291.800.000 —
13	Assegnazione straordinaria per la volorizzazione agraria della Colonia	*per memoria*
14	Prelevazioni dal fondo a disposizione del Ministero per nuove e maggiori spese civili e militari	*per memoria*
		291.800.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Entrate diverse.	
15	Avanzo di bilancio della gestione delle ferrovie della Colonia	*per memoria*
16	Avanzo di bilancio della gestione dei monopoli eccedente il limite stabilito per il fondo di riserva (articolo 22 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980)	*per memoria*
17	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
18	Entrate diverse dipendenti dal mutuo di lire 100 milioni di cui al Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1280; interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso il Tesoro; eventuale maggior gettito del mutuo; eventuali disponibilità nelle assegnazioni per i lavori	*per memoria*
19	Entrate provenienti da prelevazioni dal fondo di riserva costituito con l'avanzo accertato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario ai sensi dell'articolo 65 dell'ordinamento amministrativo-contabile per le colonie modificato col Regio decreto 24 luglio 1936, n. 1642	*per memoria*
20	Ricupero di somme per colmare deficienze di cassa (Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1344)	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
21	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	*per memoria*
22	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta	*per memoria*
23	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 20 Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608)	*per memoria*
24	Assegnazione del Ministero delle colonie sul fondo scorta per i servizi militari della colonia (articolo 184 dell'ordinamento amministrativo-contabile delle colonie modificato col Regio decreto 24 luglio 1936, numero 1642)	2.950.000 —
		2.950.000 —
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*	
25	Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi (art. 68 ordinamento amministrativo contabile per le Colonie, approvato col Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271)	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
26	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 155 ordinamento sopra citato)	*per memoria*
27	Somme versate ai termini dell'articolo 15 del Regio decreto 8 febbraio 1932, n. 172, modificato con Regio decreto 18 luglio 1933, n. 1035 e destinate al pagamento dei premi di rendimento a magistrati e funzionari di cancelleria che abbiano curato procedimenti fallimentari	*per memoria*
28	Proventi dell'Ospedale coloniale Vittorio Emanuele III di Tripoli	3.208.613 —
29	Proventi dell'Ospedale coloniale di Bengasi	2.224.000 —
30	Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia avvocatura dello Stato per competenze di avvocati e procuratori a funzionari della stessa Avvocatura e spese gravanti le competenze medesime	*per memoria*
		5.432.613 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	138.950.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	138.950.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi dello Stato	291.800.000
	Entrate diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate effettive straordinarie	291.800.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	2.950.000 —
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali*	5.432.613 —
	Totale delle entrate straordinarie	300.182.613 —
	Totale generale	439.132.613 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Entrate effettive* (ordinarie e straordinarie)	430.750.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	2.950.000 —
	Categoria III. — *Contabilità speciali*	5.432.613 —
	Totale generale	439.132.613 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *B*

Stato di previsione della spesa della Libia per l'esercizio finanziario 1937-38.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO E I SERVIZI CIVILI.	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale — Stipendi ed altri assegni fissi	7.460.000 —
2	Personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato e a contratto — Assegni ed indennità fisse	28.186.300 —
3	Personale di ruolo e a contratto delle Ragionerie coloniali — Stipendi ed assegni fissi	1.860.000 —
4	Personale indigeno — Stipendi ed assegni fissi	8.155.000 —
5	Contributi per trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio in Colonia — Indennità di buona uscita — Premi di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	902.000 —
6	Spese di equipaggiamento	101.000 —
7	Spese di viaggio per trasferimenti e congedi	1.550.000 —
8	Indennità e spese di viaggio per missioni	1.400.000 —
9	Indennità varie e compensi per prestazioni speciali del personale in servizio in Colonia, dovute in base a disposizioni regolamentari in vigore	1.008.000 —
10	Sussidi ad impiegati e ad agenti o subalterni in servizio, o già appartenenti all'Amministrazione, ed alle loro famiglie	173.000 —
11	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni, in effettivo servizio nella Colonia	351.700 —
12	Spese di cancelleria, stampati di ogni genere, escluse le carte valori — Spese varie d'ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali — Spese telegrafiche — Spese di illuminazione — Spese per le divise ai motoristi ed al personale subalterno della Colonia — Acquisto e manutenzione di mobili	3.140.000 —
13	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per il bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse della Colonia	420.000 —
14	Spese per la costituzione e il funzionamento dei Corpi consultivi	10.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
15	Assegni a capi e notabili indigeni, ex pensionati ed ex impiegati turchi	591.000 —
16	Spese politiche	700.000 —
17	Somma a disposizione del Governatore Generale per spese politiche riservate	45.000 —
18	Spese segrete	145.000 —
19	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie	1.800.000 —
20	Sussidi ad opere di assistenza della maternità e dell'infanzia	150.000 —
21	Spese di liti	18.000 —
22	Spese casuali	70.000 —
23	Spese per fitto di locali e terreni di proprietà privata	676.000 —
24	Residui passivi eliminati a' sensi dell'art. 76 dell'ordinamento amministrativo — contabile per le colonie approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, e reclamati dai creditori	*per memoria*
		5[illegible].912.000 —
	Spese per i servizi.	
25	Spese per riparazioni, acquisto e funzionamento dei mezzi di trasporto in genere	2.700.000 —
26	Spese di funzionamento dell'Ufficio studi	60.000 —
27	Spese di funzionamento dell'Ufficio stampa e propaganda	50.000 —
28	Servizi economici — Ufficio pesi e misure — Sussidi, contributi, studi vari ed altre spese per favorire o incoraggiare la valorizzazione economica della Colonia	750.000 —
29	Contributo al Ministero delle Colonie per concorso nelle spese di manutenzione e di rifornimento del Museo e della Mostra coloniale (art. 20 del Regio decreto 18 marzo 1929, n. 409)	*per memoria*
30	Servizi finanziari, dogane, imposte e tasse — Aggi e compensi ai riscuotitori dei tributi	1.165.000 —
31	Contributo a favore della Cassa di risparmio per l'esercizio del credito agrario, fondiario ed edilizio e da corrispondersi entro i limiti dei proventi per diritto speciale di entrata sullo zucchero	2.000.000 —
32	Sovvenzioni a favore di enti o di istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale	500.000 —
33	Servizi di colonizzazione: agrario, fitopatologico, forestale e zootecnico — Spese per la valorizzazione agraria — Concorsi, studi ed esperimenti relativi	5.000.000 —
34	Servizio meteorologico (art. 9 del Regio decreto 17 giugno 1929, n. 1110)	80.000 —
35	Contributo pel funzionamento delle organizzazioni sindacali.	350.000 —
36	Contributi ad aziende di colonizzazione, ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1928, n. 2433	.000.000 —
37	Contributi ad aziende di colonizzazione indigena	500.000 —
38	Spese pel funzionamento dei servizi marittimi e portuali	400.000 —
39	Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1934, n. 768)	232.000 —
40	Servizi giudiziari e di notariato	145.000 —
41	Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari ai sensi dell'art. 9 del Regio decreto 8 febbraio 1932, n. 172, (spese per commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria)	1.000 —
42	Premi di operosità e rendimento al personale per i servizi relativi agli amministratori giudiziari (art. 9 del Regio decreto 8 febbraio 1932, n. 172)	1.500 —
43	Servizi fondiari	348.000
44	Servizio di pubblica sicurezza	110.000 —
45	Servizi carcerari	1.600.000 —
46	Servizi sanitari	3.200.000 —
47	Spese per mantenimento di dementi	625.000 —
48	Servizi archeologici	325.000 —
49	Servizi scolastici	1.600.000 —
50	Spese per il museo di storia naturale di Tripoli	100.000 —
51	Servizi postali ed elettrici	2.200.000 —
52	Contributo dovuto all'« Eiar » ai termini dell'articolo 12 del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207, e quote sui contributi di cui all'articolo 8 dell'entrata	25.000 —

Num.	ARTICOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
53	Servizio delle opere pubbliche - Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi	19.000.000 —
54	Servizio delle opere pubbliche - Spese per l'officina del servizio idrico	600.000 —
55	Spese per la conservazione e la gestione dei beni immobili confiscati	5.000 —
56	Milizia forestale - Stipendi, soldi, soprassoldi e indennità - Casermaggio, munizionamento ed equipaggiamento	1.000.000
57	Contributo pel funzionamento della Commissione venatoria da corrispondersi entro i limiti dei proventi di cui all'articolo 4 dell'entrata	5.000
58	Colonie penali agricole	150.000
59	Spese per il funzionamento del servizio idrografico	100.000
		49.927.500 —
	Spese per l'Arma dei Reali carabinieri.	
60	Stipendi, assegni e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali, appuntati, carabinieri e zaptiè	15.700.000 —
61	Spese di equipaggiamento	30.000
62	Spese per trasferimenti e congedi	440.000 —
63	Spese per missioni	108.000 —
64	Spese per indennità varie	1.060.000 —
65	Servizio di commissariato - Pane, viveri, casermaggio e combustibile - Trasporti e servizi automobilistici - Corredo: spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri, graduati zaptiè e zaptiè	4.696.000 —
66	Spese generali - Assegni per spese di ufficio - Rette di ospedale e spese per l'igiene e la profilassi - Armi, munizioni e buffetterie - Spese per le caserme - Soprassoldi di medaglie	964.000 —
67	Spese per acquisto quadrupedi - Spese per foraggio e per paglia da lettiera; ferratura e medicinali	3.440.000 —
		26.438.000 —

Num.	ARTICOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Spese per la Regia guardia di finanza.	
68	Stipendi, soldi, soprassoldi ed indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e personale di truppa	2.490.000 —
69	Spese di equipaggiamento	12.000 —
70	Spese per trasferimenti e congedi	55.000 —
71	Indennità e spese di viaggio per missioni	63.000 —
72	Indennità varie	112.000 —
73	Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese per il funzionamento del servizio	340.000 —
		3.072.000 —
	Spese per gli agenti del Corpo di polizia.	
74	Assegni ed indennità fisse al personale metropolitano e indigeno	562.000 —
75	Indennità di equipaggiamento	8.000 —
76	Spese per trasferimenti e congedi	26.000 —
77	Spese per missioni	16.000
78	Indennità varie, premi di rafferma agli agenti metropolitani	25.000 —
79	Casermaggio, armi, munizioni e varie	32.000 —
		669.000 —
	Spese per le guardie locali.	
80	Assegni ed indennità fisse	430.382 —
81	Indennità varie	11.400 —
		441.782 —
	Restituzioni diverse.	
82	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia	252.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
83	Contributo per il pareggio dei bilanci ferroviari	1.550.000 —
84	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	517.000 —
		2.067.000 —
	Totale delle spese ordinarie per il Governo ed i servizi civili	141.779.282 —
	SPESE MILITARI.	
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
85	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena	70.200.000 —
86	Spese di equipaggiamento	300.000 —
87	Spese per trasferimenti e congedi	4.500.000 —
88	Spese per missioni	1.000.000
89	Spese per indennità varie	4.500.000
90	Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari o già addetti a tali servizi e alle loro famiglie	11.000 —
91	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari	68.000 —
92	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali che espletano le loro attribuzioni alla immediata dipendenza del Governatore Generale	180.000 —
93	Spese generali (pubblicazioni, stampati e documenti di viaggio, spese d'ufficio, riservate, per gratificazioni e lavori straordinari alla truppa per somme anticipate e non recuperabili e per spese di propaganda per arruolamento di volontari italiani)	2.053.000
94	Servizio commissariato: pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario	30.000.000 —
95	Servizio sanitario - Spese per acquisto medicinali, materiali sanitari e pei ricoverati negli stabilimenti di cura	2.500.000 —
96	Spese per quadrupedi - Foraggio, rimonta, medicinali, ferratura e varie	10.000.000 —
97	Servizio del genio - Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale	8.028.000 —
98	Servizio di artiglieria - Laboratori, carreggio e materiali vari	4.000.000 —
99	Servizio automobilistico - Materiale automobilistico - Lubrificanti e carburanti	12.500.000 —
100	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali	10.000.000 —
101	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico	1.860.000 —
		161.700.000 —
	Spese per la Regia aeronautica coloniale.	
102	Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena	8.900.000 —
103	Spese di equipaggiamento	70.000 —
104	Spese per trasferimenti e congedi	350.000 —
105	Spese per missioni	200.000 —
106	Spese per indennità varie	240.000 —
107	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi dell'aeronautica e agli ufficiali che espletano le loro attribuzioni alle dirette dipendenze del Governatore Generale	50.000 —
108	Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi dell'aeronautica o già addetti a tali servizi e alle loro famiglie	5.000 —
109	Indennizzi privilegiati aeronautici	200.000 —
110	Viveri e assegni vitto-vestiario, ed equipaggiamento ordinario e di volo - Armi portatili e munizioni relative - Casermaggio ed altro materiale ordinario aeronautico - Materiale sanitario - Spese per il mantenimento dei quadrupedi e del carreggio	2.450.000 —
111	Spese generali	482.000 —
112	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile - Spese per lubrificanti e carburanti	6.950.000 —
113	Manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili e degli impianti fissi compresi gli aeroporti armati ed i campi di fortuna - Spese per alloggiamenti ed affitti	632.000 —
114	Spese per trasporto di materiali nella Colonia	400.000 —
		20.929.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Spese per il Gruppo legioni M. V. S. N.	
115	Assegni agli ufficiali, sottufficiali e truppa in servizio permanente effettivo ed agli ufficiali, sottufficiali e truppa richiamati temporaneamente per le esercitazioni annuali	1.790.000 —
116	Spese di equipaggiamento	20.000 —
117	Spese per trasferimenti e congedi	100.000 —
118	Spese per missioni	100.000 —
119	Spese per indennità varie	100.000 —
120	Premi di operosità e rendimento agli ufficiali che esplefano le loro attribuzioni alle dirette dipendenze del Governatore Generale	20.000 —
121	Spese generali	108.000 —
122	Servizio commissariato (pane, viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio)	650.000 —
123	Servizio sanitario-ricoveri ospedalieri	25.000 —
124	Quadrupedi, foraggio, rimonta, medicinali, ferratura e varie	10.000 —
125	Servizio artiglieria - Acquisto munizioni e bombe	90.000 —
126	Spese per la pre-militare e per la post-militare	170.000 —
127	Spese di ogni genere inerenti ai trasporti ed all'acquisto di paglia per giacitura negli accantonamenti in caso di richiamo temporaneo	67.000 —
128	Spese di ogni genere per il funzionamento della gioventù araba del Littorio (G. A. L.) (Decreto Governatoriale 7 agosto 1935, n. 8426)	300.000 —
		3.55 .000 —
	Totale delle spese militari ordinarie	1 6.179.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	
129	Spese di rappresentanza	210.000 —
130	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi	2.000.000 —
131	Contributo alla Banca nazionale del lavoro per il credito peschereccio (articolo 3 del Regio decreto-legge 25 maggio 1936, n. 1385) - 2ª annualità	300.000 —
132	Contributo sul pagamento degli interessi pei mutui destinati alle spese d'impianto e di miglioramento per l'incremento della pesca (articolo 3 del Regio decreto-legge 25 maggio 1936, n. 1385)	*per memoria*
133	Contributo per il funzionamento degli ospedali coloniali	2.323.513 —
134	Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione	800.000 —
135	Somma da corrispondere alla Cassa di risparmio per interessi e spese relative all'esercizio del credito agrario e fondiario-agrario (Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 614 e Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1011, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1744)	2.765.000 —
136	Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico	750.000 —
137	Opere idrauliche e di bonifica	500.000 —
13	Opere stradali - Costruzioni di nuove strade e sistemazione straordinaria di strade carovaniere	2.500 000 —
139	Opere stradali - Costruzione della litoranea libica fra il confine tunisino e quello egiziano e costruzione di case cantoniere	13.700.000 —
140	Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati adibiti a pubblici servizi	2.500.000 —
141	Costruzione di case coloniche, di cisterne, pozzi e di fabbricati per la coltivazione dei tabacchi orientali nel Gebel	200.000 —
142	Opere marittime, costruzione di fari, fanali e segnalamenti	3.000.000 —
143	Opere edilizie ed igieniche - Costruzione di pozzi ed acquedotti, piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo dei centri abitati	2.500.000 —
144	Spese per scavo di pozzi artesiani per lo studio del sottosuolo per l'avvaloramento economico della Colonia	2.500.000 —
145	Ricerche, assaggi e studi attinenti al servizio delle opere pubbliche	400.000 —
146	Lavori suppletivi ed imprevisti da eseguire coi proventi dell'articolo 17 dell'entrata	*per memoria*
147	Indennità di caroviveri al personale civile, della Regia guardia di finanza e di polizia (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	1.227.973, 84

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
14	Indennità di caroviveri a favore dei sottufficiali e militari di truppa celibi dei Carabinieri Reali	59.000 —
149	Costruzione di nuove linee telefoniche e telegrafiche	1.500.000 —
150	Acquisto di galleggianti per i servizi marittimi e doganali, e riparazioni straordinarie a quelli in uso - Acquisto materiali vari per impianto fari	200.000
151	Contributi ad aziende di colonizzazione ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1929 in applicazione del Regio decreto 29 luglio 1928, n. 2433	2.000.000 —
152	Spese per l'avvaloramento agrario di terreni steppici assegnati alla Direzione delle carceri per la creazione di colonie penitenziarie agricole	200.000 —
153	Spese di ammobiliamento e di arredamento e diverse di primo impianto di nuovi uffici ed alloggi - Spese per acquisto di mobili per alloggi non di servizio (Regio decreto 22 dicembre 1930, n. 1926) - Spese per l'arredamento di nuove scuole	1.000.000 —
154	Spese di qualsiasi natura per i rilievi topografici della Colonia	463.000 —
155	Contributo per sopperire ad eventuali insufficienze del fondo di riserva dell'Amministrazione dei monopoli (art. 22 del Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980)	*per memoria*
156	Pagamento di somme per deficienze di cassa dovute a cause di forza maggiore, a dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1344)	*per memoria*
157	Quota interessi relativa al mutuo di lire 100.000.000 di cui al Regio decreto 7 giugno 1928 n 1280	4.635.225, 10
15	Quota interessi dell'annualità relativa al mutuo per costruzione di strade ferrate autorizzato col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, e con i Regi decreti 8 aprile 1923, n. 964 e 6 marzo 1924, n. 359	279.966, 56
159	Versamento alla cassa della Colonia di somme anticipate per le costruzioni ferroviarie di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 e ai Regi decreti 8 aprile 1923, n. 964, e 6 marzo 1924, n. 359	1.650.016, 40
160	Spese eccezionali di carattere politico	3.500.000 —
161	Spesa per l'esercizio dei ricoveri per minori ed invalidi indigeni	1.000.000 —
162	Contributo al Ministero dell'aeronautica per esercizio di aviolinee interessanti la Colonia (Regio decreto-legge 23 maggio 1935, n. 1218)	3.000.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
163	Lavori di completamento del porto di Bengasi (legge 29 dicembre 1932, n. 1852)	8.000.000 —
16;	Fondo di riserva costituito con gli avanzi di bilancio (art. 65 del Regio decreto 24 luglio 1936, n. 1642)	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie per il Governo ed i servizi civili	65 663.694, 90
	Spese militari.	
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
165	Indennità temporanea mensile di caro-viveri a favore di sottufficiali e militari di truppa che ne hanno diritto, in servizio in Colonia (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	190.000 —
166	Spese per costruzioni varie d'uso militare per la difesa della Colonia, per espropriazioni di immobili e per risarcimento di danni	4.000.000 —
167	Spese straordinarie per la costruzione di batterie di artiglieria autotrainate, per la rinnovazione del materiale del gruppo di carri armati e per la costituzione e dotazione dei magazzini di mobilitazione	20.000.000 —
16	Sussidi ai militari indigeni bisognosi, del Regio corpo delle truppe coloniali	80.000 —
		24.27[illegible].000 —
	Spese per la Regia aeronautica coloniale.	
169	Indennità temporanea di caro viveri ai sottufficiali celibi (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	35.000 —
170	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile di riserva - Acquisto di aeroplani e di motori avio	6.000.000 —
171	Nuove costruzioni demaniali, nuovi impianti e riparazioni straordinarie di immobili compresi gli aeroporti armati ed i campi di fortuna	3.000.000 —
		9.03[illegible] —
	Spese per il Gruppo legioni M. V. S. N.	
172	Indennità temporanea mensile di caro-viveri a favore di sottufficiali e militi in servizio nella Colonia (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	5.000 —
	Totale delle spese militari straordinarie	33.31[illegible].000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
173	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta	*per memoria*
174	Quota ammortamento in conto capitale dell'annualità 1937 relativa al mutuo di lire 100.000.000 di cui al Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1280	1.665.871,10
175	Quota ammortamento in conto capitale dell'annualità 1937 relativa al mutuo per costruzioni strade ferrate decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 e Regi decreti 8 aprile 1923, n. 964, e 6 marzo 1924, n. 359)	148.652 —
176	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608, art. 20) . . .	*per memoria*
177	Anticipazione alla Cassa di risparmio per effetto dell'articolo 2 del Regio decreto 5 giugno 1933, n. 829, riguardante agevolazioni per l'ammortamento dei mutui fondiario-agrari . .	2.003.500 —
178	Assegnazione del Ministero delle Colonie sul fondo scorta per i servizi militari della Colonia (articolo 184 dell'ordinamento amministrativo contabile delle colonie modificato col Regio decreto 24 luglio 1936, n. 1642)	2.950.000 —
	Totale del movimento di capitali . . .	6.768.023,10
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*	
179	Spese per conto di terzi (articolo 68 ordinamento amministrativo contabile per le Colonie - Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271)	*per memoria*
180	Fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 155 ordinamento sopracitato)	*per memoria*
181	Spese per il funzionamento dell'Ospedale coloniale Vittorio Emanuele III di Tripoli	3.208.613 —
182	Spese per il funzionamento dell'Ospedale coloniale di Bengasi	2.224.000 —
183	Quote dovute ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti sulle competenze medesime	*per memoria*
184	Premi di rendimento a magistrati ed a funzionari di cancelleria che abbiano curato procedimenti fallimentari ai termini dell'articolo 15 del Regio decreto 8 febbraio 1932, n. 172, modificato dal Regio decreto 18 luglio 1933, n. 1035 .	*per memoria*
	Totale delle contabilità speciali . . .	5.432.613 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo e per i servizi civili.	
	Spese comuni ai vari servizi	58.912.000 —
	Spese per i singoli servizi	49.927.500 —
	Spese per l'Arma dei Reali carabinieri	26.438.000 —
	Spese per la Regia guardia di finanza	3.072.000 —
	Spese per gli agenti del Corpo di polizia	669.000 —
	Spese per le guardie locali	441.782 —
	Restituzioni diverse	252.000 —
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche	2.067.000 —
		141.779.282 —
	Spese militari.	
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali	161.700.000 —
	Spese per la Regia aeronautica coloniale	20.929.000 —
	Spese per il Gruppo Legioni M. V. S. N.	3.550.000 —
		186.179.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	327.958.282 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili	65.663.694.90
	Spese militari.	
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali	24.270.000 —
	Spese per la Regia aeronautica coloniale	9.035.000 —
	Spese per il Gruppo Legioni M. V. S. N.	5.000 —
		33.310.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	98.973.694,90
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	6.768.023,10
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali*	5.432.613 —
	Totale delle spese straordinarie	111.174.331 —
	Totale generale	439.132.613 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie) .	423.931.976,90
	Categoria II. — Movimento di capitali	6.768.023,10
	Categoria III. — Contabilità speciali	5.432.613 —
	Totale generale . . .	[illegible]3[illegible].132.[illegible]13 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Ferrovie della Tripolitania.
Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1937-38.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	1.600.000	
	B) Bagagli	30.000	
	C) Merci	1.900.000	
			3.530.000 —
2	Introiti diversi dell'esercizio		100.000 —
3	Introiti per rimborsi di spese.		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	3.000	
	B) Ricuperi in conto indennizzi	2.000	
	C) Ricuperi diversi	95.000	
			100.000 —
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa.		
	A) Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori	*per memoria*	
	B) Ricavo di materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento ed interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per detto rinnovamento . .	*per memoria*	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile ed interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per il rinnovamento del detto materiale	*per memoria*	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse ed interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per detto rinnovamento	*per memoria*	

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	E) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione degli automezzi ed interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per il rinnovamento degli automezzi . *per memoria*	
	F) Interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per i lavori occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . *per memoria*	*per memoria*
5	Contributo a carico del Bilancio generale della Libia nelle spese ordinarie d'esercizio	850.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	4.580.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
6	Fondo di dotazione	*per memoria*
7	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi . . . . *per memoria*	
	B) Ricavo dalla vendita di beni immobili . . *per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario . . . . *per memoria*	
	D) Diversi . . . . *per memoria*	*per memoria*
8	Fondi prelevati dalla Cassa depositi e prestiti.	
	A) Per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . *per memoria*	
	B) Pel rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . *per memoria*	
	C) Pel rinnovamento delle traverse . . . . . *per memoria*	
	D) Pel rinnovamento del materiale rotabile *per memoria*	*per memoria*
	Totale delle entrate effettive straordinarie . . .	—
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie . . .	**4.580.000 —**

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*	
9	Gestione del magazzino	
	A) Fondo in aumento scorte . . . . *per memoria*	
	B) Ricavi per forniture . . . . *per memoria*	*per memoria*
	Totale contabilità speciali . . .	—
	Totale generale dell'entrata . . .	4.580.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Ferrovie della Tripolitania.

Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1937-38.

Num.	ARTICOLI – Denominazione			COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.			
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*			
	§ 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*			
1	Spese per l'ufficio di direzione:			
	A) Personale		363.000. »	
	B) Diverse		10.000. »	
				373.000 —
2	Spese pel servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni	405.000. »		
	2. Convogli (scorta treni)	228.000. »		
			633.000. »	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie		2.000. »	
	C) Diverse		30.000. »	
				665.000 —
3	Spese del servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale (locomozione)		345.000. »	
	B) Combustibile e carburanti		550.000. »	
	C) Materie per untura ed illuminazione delle locomotive e dei veicoli		120.000. »	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua		60.000. »	
	E) Diverse		20.000. »	
	F) Manutenzione materiale rotabile:			
	1. Personale	500.000. »		
	2. Materiali e diverse	250.000. »		
			750.000. »	
				1.845.000 —
4	Spese pel servizio lavori:			
	A) Personale		569.000	
	B) Diverse		120.000	
				689.000 —

Num.	ARTICOLI – Denominazione			COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
5	Spese per i servizi automobilistici:			
	A) Personale autista		65.500	
	B) Carburanti		70.500	
	C) Lubrificanti e materie per pulizia		15.000	
	D) Manutenzione automezzi:			
	1. Personale	43.000		
	2. Materiali e diverse	48.000		
			91.000	242.000 —
6	Sussidi ad impiegati e ad agenti o subalterni in servizio presso le ferrovie della Tripolitania			15.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento ad impiegati e ad agenti o subalterni in servizio presso le ferrovie della Tripolitania			30.000 —
8	Spese generali di esercizio:			
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali		10.000	
	B) Contributo dell'amministrazione per assicurazione obbligatoria del personale a contratto e per trattamento di quiescenza del personale indigeno		60.000	
	C) Diverse		100.000	
	D) Abbuoni sui trasporti (art. 35 regolamento condizioni e tariffe, approvato con decreto ministeriale 27 aprile 1932, n. 62697)		126.000	
				296.000 —
	Totale § 1			4.155.000 —
	§ 2. — *Spese complementari.*			
9	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore			5.000 —
10	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento			60.000 —
11	Rinnovamento delle traverse			120.000 —
12	Rinnovamento del materiale rotabile			180.000 —
13	Rinnovamento degli automezzi			60.000 —
	Totale § 2			425.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	§ 3. — *Spese accessorie.*		
14	Versamento al bilancio della Libia dell'avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale delle spese effettive ordinarie		4.580.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*		
15	Versamento del fondo di dotazione al bilancio dell'esercizio successivo		*per memoria*
16	Acquisto di materiale rotabile		*per memoria*
17	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili		*per memoria*
18	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione		*per memoria*
19	Erogazione dei fondi prelevati dalla Cassa depositi e prestiti:		
	A) Per riparare e prevenire danni di forza maggiore	*per memoria*	
	B) Per rinnovo della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	C) Per rinnovamento delle traverse	*per memoria*	
	D) Per rinnovamento del materiale rotabile	*per memoria*	
			per memoria
	Totale delle spese effettive straordinarie		—
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie		4.580.000 —
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*		
20	Gestione del magazzino: provviste		*per memoria*
	Totale delle contabilità speciali		—
	Totale generale della spesa		4.580.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Ferrovie della Cirenaica

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1937-38.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	1.800.000 —	
	B) Bagagli	55.000 —	
	C) Merci	1.775.000 —	
			3,630,000 —
2	Introiti diversi dell'esercizio		80,000 —
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	10.000 —	
	B) Ricuperi in conto indennizzi	*per memoria*	
	C) Ricuperi diversi	25.000 —	
			35,000 —
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa:		
	A) Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori	*per memoria*	
	B) Ricavo di materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento ed interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per detto rinnovamento	*per memoria*	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile ed interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per il rinnovamento di detto materiale	*per memoria*	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse ed interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per detto rinnovamento	*per memoria*	

Num.	ARTICOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	E) Interessi sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti per i lavori occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore	*per memoria*	
			per memoria
5	Contributo a carico del bilancio generale della Libia nelle spese ordinarie d'esercizio		700.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .		4.445.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*		
6	Fondo di dotazione		*per memoria*
7	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:		
	A) Rimborsi e concorsi di terzi	*per memoria*	
	B) Ricavo dalla vendita di beni immobili	*per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario	*per memoria*	
	D) Diversi	*per memoria*	
			per memoria
8	Fondi prelevati dalla Cassa depositi e prestiti:		
	A) Per riparare e prevenire danni di forza maggiore	*per memoria*	
	B) Per rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	C) Per rinnovamento delle traverse	*per memoria*	
	D) Per rinnovamento del materiale rotabile	*per memoria*	
			per memoria
	Totale delle entrate effettive straordinarie . . .		—
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie . . .		4.445.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*		
9	Gestione del magazzino:		
	A) Fondo in aumento scorte	*per memoria*	
	B) Ricavi per forniture	*per memoria*	
	C) Ricavi per vendite ed accrediti	*per memoria*	
	D) Ricuperi in conto spese accessorie delle provviste non ripartibili fra le singole voci	*per memoria*	
			per memoria
	Totale delle contabilità speciali . . .		—
	Totale generale dell'entrata . . .		4.445.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Ferrovie della Cirenaica

Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1937-38.

Num.	ARTICOLI — Denominazione			COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.			
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*			
	§ 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*			
1	Spese per ufficio di direzione:			
	A) Personale		200.000	
	B) Diverse		20.000	
				220.000 —
2	Spese pel servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni	245.000		
	2. Convogli (scorta treni)	140.000		
			385.000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie		5.000	
	C) Diverse		30.000	
				420.000 —
3	Spese pel servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale (locomozione)		255.000	
	B) Combustibile e carburanti		530.000	
	C) Materie per untura ed illuminazione delle locomotive e dei veicoli		90.000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua		100.000	
	E) Diverse		30.000	
	F) Manutenzione materiale rotabile:			
	1. Personale	380.000		
	2. Materiali e diverse	200.000		
			580.000	
				1.585.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
4	Spese pel servizio lavori:		
	A) Personale	500.000	
	B) Diverse	130.000	
			630.000 —
5	Spese per il servizio automobilistico:		
	A) Personale addetto agli automezzi	150.000	
	B) Personale addetto alla manutenzione	50.000	
	C) Carburanti	60.000	
	D) Lubrificanti e materiali di pulizia	50.000	
	E) Gomme e pezzi di ricambio	200.000	
	F) Materiali diversi di officina	70.000	
	G) Fitto di locali	70.000	
	H) Assicurazioni	60.000	
			710.000 —
6	Sussidi ad impiegati e ad agenti o subalterni in servizio presso le ferrovie della Cirenaica		10.000 —
7	Premi di operosità e rendimento ad impiegati e ad agenti o subalterni in servizio presso le ferrovie della Cirenaica		30.000 —
8	Spese generali di esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali		
	B) Contributo dell'Amministrazione per assicurazione obbligatoria del personale a contratto e per trattamento di quiescenza del personale indigeno	40.000	
	C) Diverse	60.000	
			110.000 —
	Totale del § 1		3.715.000 —
	§ 2. — *Spese complementari.*		
9	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore		20.000 —
10	Rinnovamento della parte metallica d'armamento		55.000 —
11	Rinnovamento delle traverse		100.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
12	Rinnovamento del materiale rotabile	435.000 —
13	Rinnovamento degli automezzi	120.000 —
	Totale del § 2° . . .	730.000 —
	§ 3. — *Spese accessorie.*	
14	Versamento al bilancio della Libia dell'avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale delle spese effettive ordinarie. . .	4.445.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
15	Versamento del fondo di dotazione al bilancio dell'esercizio successivo	*per memoria*
16	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	*per memoria*
17	Acquisto di materiale rotabile	*per memoria*
18	Materiale di esercizio in aumento di dotazione	*per memoria*
19	Erogazione dei fondi prelevati dalla Cassa depositi e prestiti:	
	A) Per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . *per memoria*	
	B) Per il rinnovo della parte metallica dell'armamento . . . *per memoria*	
	C) Per il rinnovamento delle traverse . . . *per memoria*	
	D) Per il rinnovamento del materiale rotabile . . . *per memoria*	*per memoria*
	Totale delle spese effettive straordinarie . . .	—
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie . . .	4.445.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*	
20	Gestione del magazzino: provviste	*per memoria*
	Totale delle contabilità speciali. . .	—
	Totale generale della spesa. . .	4.445.000 —

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL.

Stato di previsione dell'entrata dei monopoli della Libia per l'esercizio finanziario 1937-38.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	TABACCHI.	
1	Provento industriale dei tabacchi esclusi i prodotti secondari	6.837.000 —
2	Provento dei tabacchi esportati e di quelli destinati alle provviste di bordo nonchè dei prodotti secondari	235.000 —
3	Canoni, diritti di licenza e proventi diversi	297.000 —
		7.369.000 —
	SALI.	
4	Provento industriale dei sali commestibili	376.000 —
5	Provento della vendita dei sali per esportazione, provviste di bordo e per le industrie	273.000 —
6	Proventi diversi	2.000 —
		651.000 —
	FIAMMIFERI E PIETRINE FOCAIE.	
7	Provento commerciale dei fiammiferi e delle pietrine focaie venduti in colonia	810.000 —
8	Proventi diversi	1.000 —
		811.000 —
	CHININO.	
9	Provento della vendita del chinino e proventi diversi	41.000 —
	RICUPERO DI SOMME.	
10	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli del bilancio di previsione della spesa	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
11	Contributo del bilancio coloniale per eventuali spese di carattere patrimoniale (art. 21 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980)	*per memoria*
12	Ricavo dalla vendita di beni immobili, macchine e materiali fuori uso pertinenti al patrimonio dell'Amministrazione dei monopoli	*per memoria*
13	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli del bilancio di previsione della spesa	*per memoria*
14	Prelevazione di somme dal fondo rinnovamento di cui all'articolo 25 della spesa	*per memoria*
15	Prelevazione di somme dal fondo di riserva per provvedere a spese straordinarie	*per memoria*
16	Contributo integrativo a carico del bilancio della Colonia per le eventuali insufficienze del fondo di riserva (art. 22, ultimo comma, del Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980)	*per memoria*
		—
	CATEGORIA III. — *Comtabilità speciali.*	
17	Somministrazione di fondi dal bilancio della Libia per bisogni di cassa (art. 19 del R. decreto 23 giugno 1932, n. 980).	*per memoria*

RIASSUNTO

	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Tabacchi	7.369.000 —
	Sali	651.000 —
	Fiammiferi e pietrine focaie	811.000 —
	Chinino	41.000 —
	Ricupero di somme	*per memoria*
	Totale delle entrate ordinarie	8.872.000—

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali*	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie	—
	Totale generale delle entrate	8.872.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Stato di previsione della spesa dei monopoli della Libia per l'esercizio finanziario 1937-38.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo dell'amministrazione coloniale e di altre amministrazioni dello Stato (stipendi ed assegni fissi)	468.000 —
2	Personale a contratto (assegni e indennità fisse)	498.000 —
3	Personale indigeno - Invigilatori e inservienti (paghe e assegni fissi)	33.000 —
4	Contributo per trattamento di quiescenza al personale a contratto e indennità di buona uscita	19.000 —
5	Spese di equipaggiamento	4.000 —
6	Spese di viaggio per trasferimenti e congedi	20.000 —
7	Indennità e spese di viaggio per missioni	30.000 —
8	Indennità varie e compensi per prestazioni speciali del personale	15.000 —
9	Premi di operosità e rendimento agli impiegati e agenti e premio di cointeressenza al direttore	24.800 —
10	Sussidi agli agenti e impiegati	12.200 —
11	Spese di cancelleria, stampati del servizio generale, spese varie d'ufficio compreso la piccola manutenzione dei locali e dei mobili del servizio generale, spese postali, telegrafiche e telefoniche, acquisto di mobili per il servizio generale	35.000 —
12	Spese fitto locali e terreni	5.000 —
13	Spese di trasporto con automezzi e mantenimento quadrupedi	55.000 —
14	Manutenzione ordinaria degli immobili	50.000 —
15	Assistenza medica, acquisto di medicinali e visite collegiali e funzionamento della sala di allattamento e custodia dei bambini delle operaie	15.000 —
16	Spese di pubblicità e propaganda compresa la partecipazione a fiere, mostre campionarie, ecc.	24.000 —
17	Spese casuali	1.000 —
	Totale spese generali	1.309.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 maggio 1938
	SPESE DI ESERCIZIO.		
18	*Coltivazioni e campi sperimentali tabacchi*:		
	a) Paghe agli operai	80.000	
	b) Indennità a periti non appartenenti alla amministrazione	11,000	
	c) Provviste di consumo, ingredienti e articoli diversi	22.700	
	d) Trasporti e facchinaggio	3.000	
	e) Acquisto tabacchi greggi dai coltivatori locali	2.849.000	
	f) Spese generali e varie	1.000	
	g) Manutenzione e dotazione materiali	3.300	2.970.000 —
19	*Manifattura tabacchi*:		
	a) Paghe agli operai	815.000	
	b) Acquisto ingredienti e articoli diversi	800.000	
	c) Trasporti e facchinaggio	2.000	
	d) Acquisto tabacchi greggi dal monopolio del Regno e dall'Azienda Tabacchi Italiani	700.000	
	e) Manutenzione e dotazione materiali	35.000	
	f) Spese varie	2.000	2.354.000 —
20	*Servizio commerciale tabacchi*:		
	a) Paghe agli operai	25.000	
	b) Acquisto tabacchi lavorati dal monopolio del Regno e relativi recipienti	427.000	
	c) Provviste di consumo, ingredienti e articoli diversi	3.000	
	d) Trasporti e facchinaggio	145.000	
	e) Indennità trasporto ai rivenditori	30.0000	
	f) Materiale mobile di funzionamento	1.000	
	g) Spese varie non classificabili	1.000	632.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
21	*Gestione saline*:		
	a) Paghe agli operai	299.000	
	b) Provviste di consumo	89.000	
	c) Manutenzione e dotazione materiali	30.000	
	d) Trasporti e facchinaggio	11.000	
	e) Spese generali e varie	3.000	432.000 —
22	*Servizio commerciale saline*:		
	a) Paghe agli operai	9.000	
	b) Provviste di consumo e articoli diversi	5.000	
	c) Trasporti e facchinaggio	45.000	
	d) Indennità trasporto ai rivenditori	15.000	
	e) Spese d'esportazione	110.000	
	f) Materiale mobile	2.000	
	g) Varie	1.000	187.000 —
23	*Fiammiferi e pietrine focaie*:		
	a) Paghe agli operai	5.500	
	b) Provviste di consumo	500	
	c) Acquisto nel Regno di fiammiferi, recipienti e pietrine focaie	831.000	
	d) Trasporti e facchinaggio	18.000	
	e) Varie	500	
	f) Spese per l'esercizio del monopolio degli accendisigari automatici e delle pietrine focaie	500	856.000 —
24	*Chinino*:		
	a) Acquisto chinino	41.500	
	b) Trasporti e facchinaggio	250	
	c) Spese varie	250	42.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Fondo rinnovamento macchine.	
25	Fondo per il rinnovamento dei macchinari, degli attrezzi, dei mobili, degli impianti, dei fabbricati e relative dipendenze (articolo 21 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980)	85.000 —
	Restituzione di somme.	
26	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata	5.000 —
	Totale spese di esercizio	7.563.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	8.872.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
27	Spese per lo sviluppo e il miglioramento degli impianti (articolo 22 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980)	*per memoria*
28	Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio (articolo 22 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980)	*per memoria*
29	Fondo per provvedere al saldo di spese residue provenienti dagli esercizi precedenti (articolo 22 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980)	*per memoria*
30	Spese per il rinnovamento di macchinari, attrezzi, mobili, impianti e fabbricati di cui all'articolo 14 dell'entrata	*per memoria*
31	Avanzo di bilancio, eccedente il limite del fondo di riserva, da versare al bilancio della Colonia (articolo 22 Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980)	*per memoria*
	Totale delle spese effettive straordinarie	—
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*	
32	Restituzione al bilancio della Libia dei fondi somministrati per i bisogni di cassa	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	1.309.000 —
	Spese d'esercizio.	
	Coltivazioni e campi sperimentali tabacchi	2.970.000 —
	Manifattura tabacchi	2.354.000 —
	Servizio commerciale tabacchi	632.000 —
	Gestione saline	432.000 —
	Servizio commerciale saline	187.000 —
	Fiammiferi e pietrine focaie	856.000 —
	Chinino	42.000 —
	Fondo rinnovamento macchine	85.000 —
	Restituzione di somme	5.000 —
		7.563.000 —
	Totale delle spese ordinarie	8.872.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali*	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie	—
	Totale generale delle spese	8.872.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *C.*

Stato di previsione dell'entrata dell'Africa Orietale Italiana per l'esercizio finanziario 1937-38.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	ENTRATE PROPRIE DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	150.000.000 —
2	Proventi della gestione dei monopoli	25.070.000 —
3	Proventi postali, telegrafici e telefonici	40.000.000 —
4	Tributi diretti	49.875.000 —
5	Imposte indirette	2.000.000 —
6	Tasse sugli affari e proventi notarili e giudiziari	14.000.000 —
7	Tasse locali	4.000.000
8	Proventi dei beni demaniali	3.500.000 —
9	Utile netto di gestione di aziende speciali	700.000 —
10	Utile netto di gestione delle ferrovie	*per memoria*
11	Entrate diverse ed eventuali	3.700.000 —
12	Ricupero di somme da reintegrare ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
13	Superi delle aperture di credito concesse ai funzionari delegati, da non reintegrare	*per memoria*
14	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese iscritte in bilancio	*per memoria*
		292.845.000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	CONTRIBUTI DELLO STATO.	
15	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio	765.650.000 —
16	Assegnazione straordinaria per la valorizzazione agraria dell'Africa Orientale Italiana	*per memoria*
17	Assegnazioni straordinarie per nuove e maggiori spese	*per memoria*
		765.650.000 —
	ENTRATE DIVERSE.	
18	Ricupero di somme da reintegrare ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
19	Ricupero di somme per colmare deficienze di cassa (Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1344)	*per memoria*
20	Ricupero di somme in dipendenza dei mutui concessi per la ricostruzione di Massaua	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
21	Ricupero di somme anticipate ad ufficiali e sciumbasci per l'acquisto di quadrupedi di servizio	*per memoria*
22	Proventi derivanti dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	*per memoria*
23	Ricupero sugli immobili della Società pescherie italiane della somma versata alla Banca popolare di Novara, per la garanzia assunta verso detta Società	*per memoria*
24	Assegnazione del Ministero delle colonie sul fondo scorta per i servizi militari (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, numero 3049)	2.200.000 —
		2.200.000 —
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*	
25	Ricupero di somme somministrate a funzionari delegati	*per memoria*
26	Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi	*per memoria*
27	Ricupero di annualità dovute per ammortamenti di mutui industriali e di colonizzazione	153.309,55
28	Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio di ferrovie	*per memoria*
29	Entrate relative alla vendita di generi di monopolio	43.500.000 —
30	Proventi di aziende speciali varie	21.568.490 —
		65.221.799,55

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — *Entrate ordinarie.*	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie dell'Africa Orientale Italiana	292.845.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	292.845.000 —
	TITOLO II. — *Entrate straordinarie.*	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi dello Stato	765.650.000 —
	Entrate diverse	—
	Totale delle entrate effettive straordinarie	765.650.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	2.200.000 —
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali*	65.221.799, 55
	Totale delle entrate straordinarie	833.071.799, 55
	Totale generale	1.125.916.799, 55
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive* (ordinarie e straordinarie)	1.058.495.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	2.200.000 —
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali*	65.221.799, 55
	Totale generale	1.125.916.799, 55

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia.
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C

Stato di previsione della spesa dell'Africa Orientale Italiana per l'esercizio finanziario 1937-38.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	GOVERNO GENERALE.	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni dello Stato — Stipendi ed altri assegni fissi	7.500.000 —
2	Personale di ruolo dei servizi tecnici e personale a contratto — Stipendi ed altri assegni fissi	10.500.000 —
3	Personale indigeno — Stipendi, paghe ed altri assegni fissi	1.500.000 —
4	Spese per indennità di equipaggiamento, per missioni, congedi e trasferimenti e spese di viaggio	2.500.000 —
5	Indennità varie e compensi per prestazioni speciali dovute in base a disposizioni regolamentari in vigore	600.000 —
6	Premi di operosità e rendimento al personale in effettivo servizio del Governo	500.000 —
7	Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione ed alle famiglie di quello cessato	150.000 —
8	Contributi per il trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio nelle colonie e indennità di buonuscita	300.000 —
9	Assegni e compensi a capi e notabili indigeni	3.500.000 —
10	Spese varie di carattere politico	1.500.000 —
11	Spese di beneficenza ed assistenza — Sussidi a nazionali ed indigeni estranei all'Amministrazione — Contributi e sovvenzioni ad enti, istituti ed associazioni	1.000.000 —
12	Somma a disposizione del Governatore generale per spese politiche e riservate	50.000 —
13	Spese segrete	150.000 —
14	Spese casuali	100.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
15	Spese per cancelleria, stampati, illuminazione e spese varie d'ufficio — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Affitto di locali	2.000.000 —
16	Economato generale — Spese varie di funzionamento — Acquisto e manutenzione mobili — Acquisto di materiali di arredamento — Manutenzione di locali	600.000 —
17	Spese per acquisto di libri e di pubblicazioni varie — Concorsi per pubblicazioni di carattere coloniale	200.000 —
18	Spese di funzionamento dell'autoparco civile — Carburanti e lubrificanti — Paghe e indennità varie al personale — Spese per l'ufficio trasporti	3.500.000 —
		36.150.000 —
	SPESE PER I SERVIZI CIVILI.	
19	Spese per la giustizia, il notariato e la conservatoria delle ipoteche	150.000 —
20	Contributo ordinario al Governatorato di Addis Abeba a pareggio del bilancio	4.000.000 —
21	Spese per i servizi urbani nei centri non costituiti in Municipi.	250.000 —
22	Servizi scolastici	700.000 —
23	Servizio sanitario e veterinario - Spese per il funzionamento dell'Istituto sierovaccinogeno	5.000.000 —
24	Servizi carcerari e di pubblica sicurezza	700.000 —
25	Servizi doganali e spese per l'esazione delle entrate in genere	300.000 —
26	Spese per la gestione dei monopoli	1.000.000 —
27	Servizi postali ed elettrici	5.000.000 —
28	Servizio delle comunicazioni - Sovvenzioni e contributi	300.000 —
29	Servizi agrari, fondiari, forestali e di colonizzazione - Spese per l'avvaloramento agrario e per l'incremento del patrimonio zootecnico - Concorsi, studi ed esperimentazioni relative	2.500.000 —
30	Servizi minerari - Ricerche nel sottosuolo - Esperimentazioni tecniche - Contributi e sovvenzioni	2.000.000 —
31	Servizio delle opere pubbliche - Manutenzione, sistemazione ed ordinaria riparazione delle opere stradali, igieniche ed edilizie	4.500.000 —
32	Spese per il funzionamento del servizio stampa e propaganda	300.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
33	Spese per il funzionamento di aziende gestite direttamente dal Governo	500.000 —
34	Spese per l'Arma dei Reali carabinieri	2.800.000 —
35	Spese per la Regia guardia di finanza	2.200.000 —
36	Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Milizia stradale - Milizia portuaria - Milizia forestale	1.700.000 —
37	Spese per il Corpo di polizia	*per memoria*
38	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata	50.000 —
39	Contributi ed altre spese per propaganda coloniale	350.000 —
40	Contributo al Ministero della marina pel funzionamento delle stazioni radio-telegrafiche	2.923.000 —
41	Contributi e spese per favorire ed incoraggiare lo sviluppo commerciale ed industriale delle colonie - Spese per partecipazioni ad esposizioni e fiere - Contributo al Museo coloniale	2.000.000 —
42	Spese per l'Ispettorato del lavoro	700.000 —
43	Contributo nelle spese ordinarie d'esercizio delle ferrovie	200.000 —
		40.123.000 —
	SPESE MILITARI.	
	SPESE MILITARI PROPRIE DEL GOVERNO GENERALE.	
	Spese per il Regio corpo truppe coloniali.	
44	Assegni ed indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili - Paghe alla truppa, agli operai ed agli indigeni non militari	110.330.000 —
45	Spese per missioni, trasferimenti, congedi e per indennità varie	9.460.000 —
46	Servizio di Commissariato - Vestiario ed equipaggiamento - Casermaggio - Pane e viveri per la truppa - Foraggio e spese diverse per quadrupedi - Spese generali e varie	23.410.000 —
47	Servizi dell'artiglieria e del genio - Servizio trasporti materiali - Rinnovazione, riparazione e manutenzione del materiale - Riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili e delle opere militari	17.300.000 —
		160.500.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	SPESE MILITARI COMUNI A TUTTO IL TERRITORIO DELL'A. O. I.	
48	Assegni al personale della Regia marina per servizi nell'interesse delle colonie	*per memoria*
49	Spese per i distaccamenti coloniali della Regia aeronautica. Stipendi ed indennità varie	114.000.000 —
50	Contributo annuo al Ministero dell'aeronautica per i servizi aerei delle colonie	*per memoria*
		114.000.000 —
	GOVERNO DELL'AMARA.	
	SPESE GENERALI.	
51	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni dello Stato - Stipendi ed altri assegni fissi.	6.500.000 —
52	Personale di ruolo dei servizi tecnici e personale a contratto - Stipendi ed altri assegni fissi	6.500.000 —
53	Personale indigeno - Stipendi, paghe ed altri assegni fissi	2.200.000 —
54	Spese per indennità di equipaggiamento, per missioni, congedi e trasferimenti - Spese di viaggio	1.500.000 —
55	Indennità varie e compensi per prestazioni speciali dovuti in base a disposizioni regolamentari in vigore	250.000 —
56	Premi di operosità e rendimento al personale in effettivo servizio del Governo	100.000 —
57	Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione ed alle famiglie di quello cessato	60.000 —
58	Contributi per trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio delle colonie e indennità di buonuscita	150.000 —
59	Assegni e compensi a capi e notabili indigeni	1.000.000 —
60	Spese varie di carattere politico	600.000 —
61	Spese di beneficenza ed assistenza - Sussidi a nazionali ed indigeni estranei all'Amministrazione - Contributi e sovvenzioni ad enti, istituti ed associazioni	300.000 —
62	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche e riservate	25.000 —
63	Spese segrete	50.000 —
64	Spese casuali	60.000 —
65	Spese per cancelleria, stampati, illuminazione e spese varie d'ufficio - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Affitto di locali	800.000 —
66	Economato generale - Spese varie di funzionamento - Acquisto e manutenzione mobili - Acquisto materiali di arredamento - Manutenzione di locali	250,000 —
67	Spese per acquisto di libri e per pubblicazioni varie - Concorsi per pubblicazioni di carattere coloniale	75.000 —
68	Spese per il funzionamento dell'autoparco civile - Carburanti e lubrificanti - Paghe e indennità varie al personale - Spese per l'ufficio trasporti	1.800.000 —
		22.220.000 —
	SPESE PER I SERVIZI CIVILI.	
69	Spese per la giustizia, il notariato e la conservatoria delle ipoteche	50.000 —
70	Contributo ordinario ai Municipi a pareggio del bilancio	*per memoria*
71	Spese per i servizi urbani nei centri non costituiti in Municipi.	500.000 —
72	Servizi scolastici	800.000 —
73	Servizio sanitario e veterinario - Spese per il funzionamento dell'Istituto sierovaccinogeno	4.000.000 —
74	Servizi carcerari e di pubblica sicurezza	500.000 —
75	Servizi doganali e spese per l'esazione delle entrate in genere	200.000 —
76	Spese per le gestioni dei monopoli	450.000 —
77	Servizi postali ed elettrici	1.500.000 —
78	Servizi delle comunicazioni - Sovvenzioni e contributi	300.000 —
79	Servizi agrari, fondiari, forestali e di colonizzazione - Spese per l'avvaloramento agrario e per l'incremento del patrimonio zootecnico - Concorsi, studi ed esperimentazioni relative	1.500.000 —
80	Servizi minerari - Ricerche nel sottosuolo - Esperimentazioni tecniche - Contributi e sovvenzioni	500.000 —
81	Servizio delle opere pubbliche - Manutenzione, sistemazione ed ordinaria riparazione delle opere stradali, igieniche ed edilizie	3.000.000 —
82	Spese per il funzionamento del servizio stampa e propaganda	100.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
83	Spese per il funzionamento di aziende gestite direttamente dal Governo	*per memoria*
84	Spese per l'Arma dei Reali carabinieri	2.000.000 —
85	Spese per la Regia guardia di finanza	1.000.000 —
86	Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Milizia stradale - Milizia forestale	1.000.000 —
87	Spese per il Corpo di polizia	*per memoria*
88	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata	50.000 —
		17.450.000 —
	SPESE MILITARI.	
	Spese per il Regio corpo truppe coloniali.	
89	Assegni ed indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili - Paghe alla truppa, agli operai ed agli indigeni non militari	43.992.000 —
90	Spese per missioni, trasferimenti, congedi e per indennità varie	3.772.000 —
91	Servizio di Commissariato - Vestiario ed equipaggiamento - Casermaggio - Pane e viveri per la truppa - Foraggio e spese diverse per quadrupedi - Spese generali e varie	9.336.000 —
92	Servizi dell'artiglieria e del genio - Servizio trasporti materiali - Rinnovazione, riparazione e manutenzione del materiale - Riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili e delle opere militari	6.900.000 —
		64.000.000 —
	GOVERNO DEI GALLA E SIDAMA.	
	SPESE GENERALI.	
93	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni dello Stato - Stipendi ed altri assegni fissi.	7,000,000 —
94	Personale di ruolo dei servizi tecnici e personale a contratto - Stipendi ed altri assegni fissi	6.500.000 —
95	Personale indigeno - Stipendi, paghe ed altri assegni fissi	2.400.000 —
96	Spese per indennità di equipaggiamento, per missioni, congedi e trasferimenti - Spese di viaggio	1.700.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
97	Indennità varie e compensi per prestazioni speciali dovuti in base a disposizioni regolamentari in vigore	250.000 —
98	Premi di operosità e rendimento al personale in effettivo servizio del Governo	100.000 —
99	Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione ed alle famiglie di quello cessato	60.000 —
100	Contributi per il trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio delle colonie e indennità di buonuscita	200.000 —
101	Assegni e compensi a capi e notabili indigeni	1.000.000 —
102	Spese varie di carattere politico	600.000 —
103	Spese di beneficenza ed assistenza - Sussidi a nazionali ed indigeni estranei all'Amministrazione - Contributi e sovvenzioni ad enti, istituti ed associazioni	300.000 —
104	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche e riservate	25.000 —
105	Spese segrete	50.000 —
106	Spese casuali	60.000 —
107	Spese per cancelleria, stampati illuminazione e spese varie d'ufficio - Spese postali, telegrafiche e telefonche - Affitto di locali	800.000 —
108	Economato generale - Spese varie di funzionamento - Acquisto e manutenzione mobili - Acquisto materiali di arredamento - Manutenzione di locali	250.000 —
109	Spese per acquisto di libri e per pubblicazioni varie - Concorsi per pubblicazioni di carattere coloniale	75.000 —
110	Spese per il funzionamento dell'autoparco civile - Carburanti e lubrificanti - Paghe e indennità varie al personale - Spese per l'ufficio trasporti	2.000.000 —
		23.370.000 —
	SPESE PER I SERVIZI CIVILI.	
111	Spese per la giustizia, il notariato e la conservatoria delle ipoteche	50.000 —
112	Contributo ordinario ai Municipi a pareggio del bilancio	*per memoria*
113	Spese per i servizi urbani nei centri non costituiti in Municipi	500.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
114	Servizi scolastici	800.000 —
115	Servizio sanitario e veterinario - Spese per il funzionamento dell'Istituto sierovaccinogeno	4.000.000 —
116	Servizi carcerari e di pubblica sicurezza	400.000 —
117	Servizi doganali e spese per l'esazione delle entrate in genere	200.000 —
118	Spese per la gestione dei monopoli	450.000 —
119	Servizi postali ed elettrici	1.500.000 —
120	Servizi delle comunicazioni - Sovvenzioni e contributi	500.000 —
121	Servizi agrari, fondiari, forestali e di colonizzazione - Spese per l'avvaloramento agrario e per l'incremento del patrimonio zootecnico - Concorsi, studi e sperimentazioni relative	1.500.000 —
122	Servizi minerari - Ricerche nel sottosuolo - Esperimentazioni tecniche - Contributi e sovvenzioni	500.000 —
123	Servizio delle opere pubbliche - Manutenzione, sistemazione ed ordinaria riparazione delle opere stradali, igieniche ed edilizie	3.000.000 —
124	Sese per il funzionamento del servizio stampa e propaganda	100.000 —
125	Spese per il funzionamento di aziende gestite direttamente dal Governo	*per memoria*
126	Spese per l'Arma dei Reali carabinieri	3.000.000 —
127	Spese per la Regia guardia di finanza	1.000.000 —
128	Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Milizia stradale - Milizia forestale	1.000.000 —
129	Spese per il corpo di polizia	*per memoria*
130	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata	50.000 —
		18.550.000 —
	SPESE MILITARI.	
	Spese per il Regio corpo truppe coloniali.	
131	Assegni ed indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili - Paghe alla truppa, agli operai ed agli indigeni non militari	47.430.000 —
132	Spese per missioni, trasferimenti, congedi e per indennità varie	4.065.000 —
133	Servizio di Commissariato - Vestiario ed equipaggiamento - Casermaggio - Pane e viveri per la truppa - Foraggio e spese diverse per quadrupedi - Spese generali e varie	10.065.000 —
134	Servizi dell'artiglieria e del genio - Servizio trasporti materiali - Rinnovazione, riparazione del materiale - Riparazione e manutenzione ordinaria degl immobili e delle opere militari.	7.440.000
		69.000.000 —
	GOVERNO DELL'HARAR.	
	SPESE GENERALI.	
135	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni dello Stato - Stipendi ed altri assegni fissi.	5.500.000 —
136	Personale di ruolo dei servizi tecnici e personale a contratto - Stipendi ed altri assegni fissi	6.000.000 —
137	Personale indigeno - Stipendi, paghe ed altri assegni fissi	2.000.000 —
138	Spese per indennità di equipaggiamento, per missioni, congedi e trasferimenti - Spese di viaggio	1.500.000 —
139	Indennità varie e compensi per prestazioni speciali dovuti in base a disposizioni regolamentari in vigore	250.000 —
140	Premi di operosità e rendimento al personale in effettivo servizio del Governo	100.000 —
141	Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione ed alle famiglie di quello cessato	60.000 —
142	Contributi per il trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio delle colonie e indennità di buonuscita	150.000 —
143	Assegni e compensi a capi e notabili indigeni	1.000.000 —
144	Spese varie di carattere politico	800.000 —
145	Spese di beneficenza ed assistenza - Sussidi a nazionali ed indigeni estranei all'Amministrazione - Contributi e sovvenzioni ad enti, istituti ed associazioni	300.000 —
146	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25.000 —
147	Spese segrete	50.000 —
148	Spese casuali	60.000 —

Num.	ARTICOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
149	Spese per cancelleria, stampati, illuminazione e spese varie d'ufficio - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Affitto di locali	800.000 —
150	Economato generale - Spese varie di funzionamento - Acquisto e manutenzione mobili - Acquisto materiali di arredamento - Manutenzione di locali	250.000 —
151	Spese per acquisto di libri e per pubblicazioni varie - Concorsi per pubblicazioni di carattere coloniale	75.000 —
152	Spese per il funzionamento dell'autoparco civile - Carburanti e lubrificanti - Paghe e indennità varie al personale - Spese per l'ufficio trasporti	1.800.000 —
		20.720.000 —
	Spese per servizi civili.	
153	Spese per la giustizia, il notariato e la conservatoria delle ipoteche	50.000 —
154	Contributo ordinario ai Municipi a pareggio del bilancio	*per memoria*
155	Spese per i servizi urbani nei centri non costituiti in Municipi	600.000 —
156	Servizi scolastici	800.000 —
157	Servizio sanitario e veterinario - Spese per il funzionamento dell'Istituto sierovaccinogeno	5.000.000 —
158	Servizi carcerari e di pubblica sicurezza	600.000 —
159	Servizi doganali e spese per la riscossione delle entrate	200.000 —
160	Spese per la gestione dei monopoli	450.000 —
161	Servizi postali ed elettrici	2.000.000 —
162	Servizi delle comunicazioni - Sovvenzioni e contributi	300.000 —
163	Servizi agrari, fondiari, forestali e di colonizzazione - Spese per l'avvaloramento agrario e per l'incremento del patrimonio zootecnico - Concorsi, studi ed esperimentazioni relative.	1.500.000 —
164	Servizi mnerari - Ricerche nel sottosuolo - Esperimentazioni tecniche - Contributi e sovvenzioni	500.000 —
165	Servizio delle opere pubbliche - Manutenzione, sistemazione ed ordinaria riparazione delle opere stradali, igieniche ed edilizie	4.000.000 —
166	Spese per il funzionamento del servizio stampa e propaganda.	100.000 —
167	Spese per il funzionamento di aziende gestite direttamente dal Governo	*per memoria*

Num.	ARTICOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
168	Spese per l'Arma dei Reali carabinieri	1.500.000 —
169	Spese per la Regia guardia di finanza	1.000.000 —
170	Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Milizia stradale - Milizia forestale	1.000.000 —
171	Spese per il Corpo di polizia	*per memoria*
172	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata	50.000 —
		19.650.000 —
	SPESE MILITARI.	
	Spese per il Regio corpo truppe coloniali.	
173	Assegni ed indennità fisse a ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili — Paghe alla truppa, agli operai ed agli indigeni non militari	39.180.000 —
174	Spese per missioni, trasferimenti, congedi e per indennità varie	3.360.000 —
175	Servizio di Commissariato — Vestiario ed equipaggiamento — Casermaggio — Pane e viveri per la truppa — Foraggio e spese diverse per quadrupedi — Spese generali e varie	8.315.000 —
176	Servizi dell'artiglieria e del genio — Servizio trasporti materiali — Rinnovazione, riparazione e manutenzione del materiale — Riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili e delle opere militari	6.145.000 —
		57.000.000 —
	GOVERNO DELL'ERITREA.	
	Spese generali.	
177	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni dello Stato. — Stipendi ed altri assegni fissi	7.500.000 —
178	Personale di ruolo dei servizi tecnici e a contratto — Stipendi ed altri assegni fissi	8.000.000 —
179	Personale indigeno — Stipendi, paghe ed altri assegni fissi	5.000.000 —
80	Spese per indennità di equipaggiamento per missioni, congedi e trasferimenti — Spese di viaggio	1.800.000 —
181	Indennità varie e compensi per prestazioni speciali dovuti in base a disposizioni regolamentari in vigore	350.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
182	Premi di operosità e rendimento al personale addetto ai servizi del Governo	100.000 —
183	Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione ed alle famiglie di quello cessato	100.000 —
184	Contributi per il trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio delle colonie e indennità di buonuscita	300.000 —
185	Spese per cancelleria, stampati, illuminazione e spese varie d'ufficio — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Affitto di locali	1.000.000 —
186	Economato generale — Spese varie di funzionamento — Acquisto e manutenzione mobili — Acquisto materiali di arredamento — Manutenzione di locali	250.000 —
187	Assegni e compensi a capi e notabili indigeni	3.000.000 —
188	Spese varie di carattere politico	1.000.000 —
189	Pensioni ai mutilati di Adua — Gratificazione di congedamento e di riforma alla truppa indigena — Sussidi alle famiglie dei militari nazionali ed indigeni nei casi di riforma e di decesso per eventi di servizio	200.000 —
190	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25.000 —
191	Spese segrete	85.000 —
192	Spese di beneficenza ed assistenza — Sussidi a nazionali ed indigeni estranei all'Amministrazione — Contributi e sovvenzioni ad enti, istituti ed associazioni	500.000 —
193	Spese casuali	80.000 —
194	Spese per acquisto di libri e per pubblicazioni varie — Concorsi per pubblicazioni di carattere coloniale	75.000 —
195	Spese per il funzionamento dell'autoparco civile — Carburanti e lubrificanti — Paghe e indennità varie al personale — Spese per l'ufficio trasporti	2.000.000 —
196	Perdite derivanti dal cambio di talleri di Maria Teresa introitati nelle casse della colonia	*per memoria*
		31.365.000 —
	SPESE PER SERVIZI CIVILI.	
197	Spese per la giustizia il notariato e la conservatoria delle ipoteche	150.000 —
198	Contributo ordinario ai Municipi a pareggio del bilancio	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
199	Spese per i servizi urbani nei centri non costituiti in Municipi	1.000.000 —
200	Servizi scolastici	835.000 —
201	Servizio sanitario e veterinario — Spese per il funzionamento dell'Istituto sierovaccinogeno	5.000.000 —
202	Servizi carcerari e di pubblica sicurezza	800.000 —
203	Istituto di biologia marina	50.000 —
204	Servizi doganali e spese per la riscossione delle entrate	500.000 —
205	Servizi portuali — Spese per funzionamento e manutenzione di fari e fanali	1.000.000 —
206	Spese per la gestione dei monopoli	1.000.000 —
207	Servizi postali ed elettrici	2.000.000 —
208	Servizio delle opere pubbliche — Manutenzione, sistemazione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche, idrauliche e dei pozzi	5.000.000 —
209	Servizi agrari, fondiari, forestali e di colonizzazione — Spese per l'avvaloramento agrario e per l'incremento del patrimonio zootecnico — Concorsi, studi ed esperimentazioni relative	1.800.000 —
210	Servizi minerari — Ricerche nel sottosuolo — Esperimentazioni tecniche — Contributi e sovvenzioni	500.000 —
211	Spese per il funzionamento del servizio stampa e propaganda	100.000 —
212	Servizi delle comunicazioni — Sovvenzioni e contributi	200.000 —
		19.935.000 —
	SPESE PER L'ARMA DEI REALI CARABINIERI.	
213	Stipendi e indennità coloniale e varie — Spese per trasferimenti, congedi e missioni	3.000.000 —
	SPESE PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA.	
214	Stipendi e indennità coloniale e varie — Spese per trasferimenti, congedi e missioni	1.000.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	SPESE PER LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE.	
215	Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — Stipendi e indennità	50.890 —
216	Milizia stradale — Spese per il funzionamento — Stipendi e indennità	1.653.950 —
217	Milizia portuaria — Stipendi e indennità	540.710 —
218	Milizia forestale — Stipendi e indennità	254.450 —
		2.500.000 —
	SPESE PER LA POLIZIA.	
219	Spese per il Corpo di polizia	*per memoria*
	RESTITUZIONI DIVERSE.	
220	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata	60.000 —
	SPESE MILITARI.	
	Spese per il Regio corpo truppe coloniali.	
221	Assegni e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili — Paghe alla truppa, agli operai ed agli indigeni non militari	32.650.000 —
222	Spese per missioni, trasferimenti, congedi e per indennità varie	2.800.000 —
223	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari	4.400 —
224	Spese generali e varie — Assistenza e propaganda — Istruzione ed educazione — Spese sanitarie — Spese per l'addestramento degli ufficiali, della truppa e dei premilitari — Locazione di immobili	2.200.000 —
225	Servizio di Commissariato — Vestiario ed equipaggiamento — Casermaggio — Pane e viveri per la truppa — Foraggio e spese diverse per quadrupedi — Rimonta	4.725.600 —
226	Servizi dell'artiglieria e del genio — Servizio trasporti materiali — Rinnovazione, riparazione e manutenzione del materiale — Riparazione e manutenzione degli immobili e delle opere militari	5.120.000 —
		47.500.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	GOVERNO DELLA SOMALIA.	
	SPESE GENERALI.	
227	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale e di altre Amministrazioni dello Stato — Stipendi ed altri assegni fissi	6.800.000 —
228	Personale di ruolo dei servizi tecnici e a contratto — Stipendi ed altri assegni fissi	7.000.000 —
229	Personale indigeno — Stipendi, paghe ed altri assegni fissi	5.500.000 —
230	Spese per indennità di equipaggiamento, per missioni, congedi e trasferimenti — Spese di viaggio	2.200.000 —
231	Indennità varie e compensi per prestazioni speciali dovuti in base a disposizioni regolamentari in vigore	300.000 —
232	Premi di operosità e rendimento al personale in effettivo servizio del Governo	100.000 —
233	Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione ed alle famiglie di quello cessato	100.000 —
234	Contributi per il trattamento di quiescenza dovuti dall'Amministrazione per il personale in servizio delle colonie e indennità di buonuscita	300.000 —
235	Indennità al Sultano di Zanzibar ed ai pensionati sudanesi residenti a Jonte (articolo 4 e 10 della convenzione di Londra 15 luglio 1924 per la cessione all'Italia dell'oltre Giuba) — Assegno all'ex Sultano di Obbia	200.000 —
236	Assegni a capi notabili indigeni	1.900.000 —
237	Spese varie di carattere politico	900.000 —
238	Spese di beneficenza ed assistenza — Sussidi a nazionali ed indigeni estranei all'Amministrazione — Contributi e sovvenzioni ad enti, istituti ed associazioni	400.000 —
239	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25.000 —
240	Spese segrete	85.000 —
241	Spese per il funzionamento dell'autoparco civile — Carburanti e lubrificanti — Paghe e indennità varie al personale — Spese per l'ufficio trasporti	2.000.000 —
242	Spese per cancelleria, stampati, illuminazione e spese varie d'ufficio — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Affitto di locali	1.000.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
243	Economato generale — Spese varie di funzionamento — Acquisto e manutenzione mobili — Acquisto materiale di arredamento — Manutenzione di locali	250.000 —
244	Spese per acquisto di libri e per pubblicazioni varie — Concorsi per pubblicazioni di carattere coloniale	75.000 —
245	Spese casuali	60.000 —
246	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 76 dell'ordinamento amministrativo-contabile approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622, e reclamati dai creditori	*per memoria*
		29.195.000 —
	SPESE PER I SERVIZI CIVILI.	
247	Spese per la giustizia, il notariato e la conservatoria delle ipoteche	50.000 —
248	Servizi carcerari e di pubblica sicurezza	850.000 —
249	Servizio sanitario e veterinario — Spese per il funzionamento dell'Istituto sierovaccinogeno	5.000.000 —
250	Servizi doganali e spese per l'esazione delle entrate in genere	250.000 —
251	Servizi portuali - Spese per funzionamento e manutenzione di fari e fanali	700.000 —
252	Servizi scolastici	1.000.000 —
253	Spese per la gestione dei monopoli	1.000.000 —
254	Servizi delle comunicazioni - Sovvenzioni e contributi	400.000 —
255	Servizi agrari, fondiari, forestali e di colonizzazione - Spese per l'avvaloramento agrario e per l'incremento del patrimonio zootecnico - Concorsi, studi ed esperimentazioni relative	1.500.000 —
256	Servizi minerari - Ricerche nel sottosuolo - Esperimentazioni tecniche - Contributi e sovvenzioni	300.000 —
257	Servizi postali ed elettrici	2.000.000 —
258	Servizio delle opere pubbliche — Manutenzione, sistemazione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche, idrauliche e dei pozzi	3.250.000 —
259	Contributo ordinario ai municipi a pareggio del bilancio	*per memoria*
260	Spese per i servizi urbani nei centri non costituiti in municipi	600.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
261	Spese per il funzionamento del servizio stampa e propaganda	100.000 —
262	Distillatori - Frigoriferi - Azienda elettrica di Chisimaio	350.000 —
		17.350.000 —
	SPESE PER L'ARMA DEI REALI CARABINIERI.	
263	Stipendi e indennità coloniale e varie - Spese per trasferimenti, congedi e missioni	2.700.000 —
	SPESE PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA.	
264	Stipendi e indennità coloniale e varie - Spese per trasferimenti, congedi e missioni	1.000.000 —
	SPESE PER LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE.	
265	Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Milizia stradale - Milizia portuaria - Milizia forestale	1.600.000 —
	SPESE PER LA POLIZIA.	
266	Spese per il Corpo di polizia	*per memoria*
	RESTITUZIONI DIVERSE.	
267	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata	80.000 —
	SPESE MILITARI.	
	Spese per il Regio corpo truppe coloniali.	
268	Assegni e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili - Paghe alla truppa, agli operai ed agli indigeni non militari	38.500.000 —
269	Spese per missioni, trasferimenti, congedi e per indennità varie	2.800.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
270	Servizio di Commissariato - Vestiario ed equipaggiamento - Casermaggio - Pane e viveri per la truppa - Foraggio e spese diverse per quadrupedi - Rimonta	3.500.000 —
271	Servizi dell'artiglieria e del genio - Servizio trasporti materiali - Rinnovazione, riparazione e manutenzione del materiale - Riparazione e manutenzione degli immobili e delle opere militari	5.900.000 —
272	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari	10.000 —
273	Spese generali e varie - Assistenza e propaganda - Istruzione ed educazione - Spese sanitarie - Spese per l'addestramento degli ufficiali, della truppa e dei premilitari - Locazione d'immobili	1.290.000 —
		52.000.000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	GOVERNO GENERALE.	
	SPESE GENERALI.	
274	Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi civili (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	*per memoria*
275	Spese di primo impianto concernenti i servizi civili - Acquisto di automezzi	12.000.000 —
276	Spese straordinarie di rappresentanza	100.000 —
277	Spese eccezionali di carattere politico	5.000.000 —
278	Spese per bande irregolari costituite in dipendenza di eventi eccezionali	1.500.000 —
279	Contributo straordinario al Governatorato di Addis Abeba per l'attuazione del piano regolatore della città	*per memoria*
280	Spese per i Reali carabinieri eccedenti la forza normale	*per memoria*
281	Spese per la Regia guardia di finanza eccedente la forza normale	*per memoria*
		18.600.000 —
	SPESE MILITARI.	
282	Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi militari (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	*per memoria*
283	Spese per costituire, completare e rinnovare la dotazione di mobilitazione e munizionamento	*per memoria*
284	Spese per costruzioni varie di uso militare	50.000.000 —
		50.000.000 —
	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA.	
285	Spese stradali di pertinenza del servizio dell'Azienda autonoma della strada comprese le competenze al personale	*per memoria*
286	Opere stradali	*per memoria*
287	Opere idrauliche	*per memoria*
288	Impianti idroelettrici	*per memoria*
289	Opere marittime	*per memoria*
290	Opere di bonifica, di irrigazione e di sistemazione forestale	*per memoria*
291	Opere igieniche	*per memoria*
292	Opere edilizie	*per memoria*
293	Costruzioni di ferrovie e teleferiche	*per memoria*
294	Spese inerenti alla colonizzazione del territorio	*per memoria*
295	Costruzioni telegrafiche e telefoniche	*per memoria*
		—
	GOVERNO DELL'AMARA.	
	SPESE PER I SERVIZI CIVILI.	
296	Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi civili (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	*per memoria*
297	Spese di primo impianto concernenti i servizi civili - Acquisto di automezzi	10.000.000 —
298	Spese eccezionali di carattere politico	3.000.000 —
299	Spese per bande irregolari costituite in dipendenza di eventi eccezionali	3.000.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
300	Opere stradali	per memoria
301	Opere idrauliche	per memoria
302	Impianti idroelettrici	per memoria
303	Opere di bonifica	per memoria
304	Opere igieniche	per memoria
305	Opere edilizie	per memoria
306	Costruzioni di ferrovie e di teleferiche	per memoria
307	Spese inerenti alla colonizzazione del territorio	per memoria
308	Costruzioni telegrafiche e telefoniche	per memoria
309	Spese per i Reali carabinieri eccedenti la forza normale	per memoria
310	Spese per la Regia guardia di finanza eccedente la forza normale	per memoria
		16.000.000 —
	SPESE MILITARI.	
311	Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi militari (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	per memoria
312	Spese per costituire, completare e rinnovare la dotazione di mobilitazione e munizionamento	per memoria
313	Spese per costruzioni varie di uso militare	20.000.000 —
		20.000.000 —
	GOVERNO DEI GALLA E SIDAMA.	
	SPESE PER I SERVIZI CIVILI.	
314	Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi civili (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	per memoria
315	Spese di primo impianto concernenti i servizi civili - Acquisto di automezzi	5.000.000 —
316	Spese eccezionali di carattere politico	3.000.000 —
317	Spese per bande irregolari costituite in dipendenza di eventi eccezionali	3.000.000 —
318	Opere stradali	per memoria
319	Opere idrauliche, di irrigazione	per memoria

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
320	Impianti idroelettrici	per memoria
321	Opere di bonifica, di irrigazione e di sistemazione forestale	per memoria
322	Opere igieniche	per memoria
323	Opere edilizie	per memoria
324	Costruzioni di ferrovie e di teleferiche	per memoria
325	Spese inerenti alla colonizzazione del territorio	per memoria
326	Costruzioni telegrafiche e telefoniche	per memoria
327	Spese per i Reali carabinieri eccedenti la forza normale	per memoria
328	Spese per la Regia guardia di finanza eccedente la forza normale	per memoria
		11.000.000 —
	SPESE MILITARI.	
329	Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi militari (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	per memoria
330	Spese per costituire, completare e rinnovare la dotazione di mobilitazione e munizionamento	per memoria
331	Spese per costruzioni varie di uso militare	5.000.000 —
		5.000.000 —
	GOVERNO DELL'HARAR.	
	SPESE PER I SERVIZI CIVILI.	
332	Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi civili (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	per memoria
333	Spese di primo impianto concernenti i servizi civili - Acquisto di automezzi	10.000.000 —
334	Spese eccezionali di carattere politico	5.000.000 —
335	Spese per bande irregolari costituite in dipendenza di eventi eccezionali	3.000.000 —
336	Opere stradali	per memoria
337	Opere idrauliche	per memoria
338	Impianti idroelettrici	per memoria
339	Opere di bonifica, di irrigazione e di sistemazione forestale	per memoria

Num.	ARTICOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
340	Opere igieniche	*per memoria*
341	Opere edilizie	*per memoria*
342	Costruzioni di ferrovie e di teleferiche	*per memoria*
343	Spese inerenti alla colonizzazione del territorio	*per memoria*
344	Costruzioni telegrafiche e telefoniche	*per memoria*
345	Spese per i Reali carabinieri eccedenti la forza normale	*per memoria*
346	Spese per la Regia guardia di finanza eccedente la forza normale	*per memoria*
		18.000.000 —
	SPESE MILITARI.	
347	Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi militari (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	*per memoria*
348	Spese per costituire, completare e rinnovare la dotazione di mobilitazione e munizionamento	*per memoria*
349	Spese per costruzioni varie di uso militare	10.000.000 —
		10.000.000 —
	GOVERNO DELL'ERITREA.	
	SPESE PER I SERVIZI CIVILI.	
350	Indennità caro viveri al personale addetto ai servizi civili (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	10.000 —
351	Spese di primo impianto concernenti i servizi civili - Acquisto di automezzi	5.000.000 —
352	Spese eccezionali di carattere politico	3.000.000 —
353	Spese per bande irregolari costituite in dipendenza di eventi eccezionali	3.000.000 —
354	Opere stradali	*per memoria*
355	Opere idrauliche	*per memoria*
356	Impianti idroelettrici	*per memoria*
357	Opere marittime	*per memoria*
358	Opere di bonifica, di irrigazione e di sistemazione forestale	*per memoria*
359	Opere igieniche	*per memoria*

Num.	ARTICOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
360	Opere edilizie	*per memoria*
361	Costruzioni di ferrovie e di teleferiche	*per memoria*
362	Spese inerenti alla colonizzazione del territorio	*per memoria*
363	Costruzioni telegrafiche e telefoniche	*per memoria*
364	Spese per i Reali carabinieri eccedenti la forza normale	*per memoria*
365	Spese per la Regia guardia di finanza eccedente la forza normale	*per memoria*
366	Pagamento di somme per deficienze di cassa dovute a causa di forza maggiore, a dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1344)	*per memoria*
367	Ammortamento del credito di lire 2.000.000 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per le obbligazioni della compagnia mineraria coloniale	100.000 —
368	Servizio dei prestiti (quote interessi)	1.629.191, 10
		12.739.191, 10
	SPESE MILITARI.	
369	Indennità caro viveri al personale addetto ai servizi militari (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	15.000 —
370	Spese per costituire, completare e rinnovare la dotazione di mobilitazione e munizionamento	*per memoria*
371	Spese per costruzioni varie di uso militare	10.000.000 —
		10.015.000 —
	GOVERNO DELLA SOMALIA.	
	SPESE PER I SERVIZI CIVILI.	
372	Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi civili (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	*per memoria*
373	Servizio dei prestiti (quote interessi)	1.241.904, 75
374	Spese per studi e rilievi topografici nel territorio della Somalia per la compilazione della carta 1 : 400.000	400.000 —
375	Pagamento di somme per deficienze di cassa dovute a causa di forza maggiore, a dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1344)	*per memoria*
376	Spese di primo impianto concernenti i servizi civili - Acquisto di automezzi	3.179.342 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
377	Spese eccezionali di carattere politico	*per memoria*
378	Spese per bande irregolari costituite in dipendenza di eventi eccezionali	3.600.000 —
379	Opere stradali	*per memoria*
380	Opere idrauliche	*per memoria*
381	Impianti idroelettrici	*per memoria*
382	Opere marittime	*per memoria*
383	Opere di bonifica, di irrigazione e di sistemazione forestale	*per memoria*
384	Opere igieniche	*per memoria*
385	Opere edilizie	*per memoria*
386	Costruzioni di ferrovie e di teleferiche	*per memoria*
387	Spese inerenti alla colonizzazione del territorio	*per memoria*
388	Costruzioni telegrafiche e telefoniche	*per memoria*
389	Spese per i Reali carabinieri eccedenti la forza normale	*per memoria*
390	Spese per la Regia guardia di finanza eccedente la forza normale	*per memoria*
		8.421.246,75
	SPESE MILITARI.	
391	Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi militari (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	*per memoria*
392	Spese per costituire, completare e rinnovare la dotazione di mobilitazione e munizionamento	*per memoria*
393	Spese per costruzioni varie di uso militare	5.000.000 —
		5.000.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	GOVERNO GENERALE.	
394	Somministrazioni sul fondo scorta per i servizi militari (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049)	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	GOVERNO DELL'AMARA.	
395	Somministrazioni sul fondo scorta per i servizi militari (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049)	*per memoria*
	GOVERNO DEI GALLA E SIDAMA.	
396	Somministrazioni sul fondo scorta per i servizi militari (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049)	*per memoria*
	GOVERNO DELL'HARAR.	
397	Somministrazioni sul fondo scorta per i servizi militari (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049)	*per memoria*
	GOVERNO DELL'ERITREA.	
	ESTINZIONE DI DEBITI.	
398	Somma da versare alla Banca popolare cooperativa di Novara per garanzia del mutuo concesso alla Società pescherie italiane, da ricuperare sugli immobili della Società stessa	*per memoria*
399	Servizio dei prestiti (quote capitali)	925.191 —
		925.191 —
	ANTICIPAZIONI VARIE.	
400	Anticipazioni agli ufficiali e sciumbasci per acquisto di quadrupedi di servizio	*per memoria*
401	Anticipazioni alla Società italiana per le saline eritree per spese d'impianto per la estrazione del potassio marino (decreto interministeriale 31 gennaio 1934, n. 101598)	*per memoria*
402	Somministrazioni sul fondo scorta per i servizi militari (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049)	1.500.000 —
		1.500.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	GOVERNO DELLA SOMALIA.	
	ESTINZIONE DI DEBITI.	
403	Servizi dei prestiti (quote capitali)	776.371,15
	ANTICIPAZIONI VARIE.	
404	Somministrazioni sul fondo scorta per i servizi militari (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049)	700.000 —
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*	
	GOVERNO GENERALE.	
405	Somministrazioni di fondi a funzionari delegati	*per memoria*
406	Spese per conto di terzi	*per memoria*
407	Acquisto generi di monopolio e spese di trasporto relative	43.500.000 —
408	Spese per aziende speciali	*per memoria*
409	Somministrazione di fondi per l'esercizio delle ferrovie	*per memoria*
		43.500.000 —
	GOVERNO DELL'AMARA.	
410	Somministrazione di fondi a funzionari delegati	*per memoria*
411	Spese per conto di terzi	*per memoria*
412	Spese per aziende speciali	*per memoria*
		—
	GOVERNO DEI GALLA E SIDAMA.	
413	Somministrazione di fondi a funzionari delegati	*per memoria*
414	Spese per conto di terzi	*per memoria*
415	Spese per aziende speciali	*per memoria*
		—

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	GOVERNO DELL'HARAR	
416	Somministrazione di fondi a funzionari delegati	*per memoria*
417	Spese per conto di terzi	*per memoria*
418	Spese per aziende speciali	*per memoria*
		—
	GOVERNO DELL'ERITREA.	
	PARTITE DI GIRO.	
419	Somministrazione di fondi a funzionari delegati	*per memoria*
420	Spese per conto di terzi	*per memoria*
421	Versamento al tesoro dello Stato delle annualità dovute da privati per l'ammortamento di mutui industriali	153.309,55
422	Somministrazione di fondi per l'esercizio delle ferrovie	*per memoria*
		153.309,55
	AZIENDE SPECIALI.	
423	Azienda carceraria	56.000 —
424	Aziende speciali di Asmara e Massaua per la gestione delle case da concedere in affitto al personale civile dell'Amministrazione	75.000 —
425	Ospedale Regina Elena di Asmara	5.652.490 —
426	Istituto sierovaccinogeno	2.185.000 —
427	Magazzino centrale di medicinali	13.000.000 —
		20.968.490 —
	GOVERNO DELLA SOMALIA.	
	PARTITE DI GIRO.	
428	Versamento al Tesoro delle quote di ammortamento e degli interessi dei mutui concessi per imprese di colonizzazione nella Somalia Italiana ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
429	Spese per conto di terzi	*per memoria*
430	Somministrazione di fondi a funzionari delegati	*per memoria*
431	Somministrazione di fondi per l'esercizio delle ferrovie	*per memoria*
		—
	AZIENDE SPECIALI.	
432	Spese per la stamperia del Governo	600.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	GOVERNO GENERALE.	
	Spese generali	36.150.000 —
	Spese per i servizi civili	40.123.000 —
	Spese militari proprie del Governo generale	160.500.000 —
	Spese militari comuni a tutto il territorio dell'A. O. I	114.000.000 —
	GOVERNO DELL'AMARA.	
	Spese generali	22.220.000 —
	Spese per i servizi civili	17.450.000 —
	Spese militari	64.000.000 —
	GOVERNO DEI GALLA E SIDAMA.	
	Spese generali	23.370.000 —
	Spese per i servizi civili	18.550.000 —
	Spese militari	69.000.000 —
	GOVERNO DELL'HARAR.	
	Spese generali	20.720.000 —
	Spese per i servizi civili	19.650.000 —
	Spese militari	57.000.000 —
	GOVERNO DELL'ERITREA.	
	Spese generali	31.365.000 —
	Spese per i servizi civili	26.495.000 —
	Spese militari	47.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	GOVERNO DELLA SOMALIA.	
	Spese generali	29.195.000 —
	Spese per i servizi civili	22.730.000 —
	Spese militari	52.000.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	872.018.000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	GOVERNO GENERALE.	
	Spese per i servizi civili	18.600.000 —
	Spese militari	50.000.000 —
	Spese per la valorizzazione economica del territorio dell'A. O. I.	*per memoria*
	GOVERNO DELL'AMARA.	
	Spese per i servizi civili	16.000.000 —
	Spese militari	20.000.000 —
	GOVERNO DEI GALLA E SIDAMA.	
	Spese per i servizi civili	11.000.000 —
	Spese militari	5.000.000 —
	GOVERNO DELL'HARAR.	
	Spese per i servizi civili	18.000.000 —
	Spese militari	10.000.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	GOVERNO DELL'ERITREA.	
	Spese per i servizi civili	12.739.191, 10
	Spese militari	10.015.000 —
	GOVERNO DELLA SOMALIA.	
	Spese per i servizi civili	8.421.246, 75
	Spese militari	5,000,000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	184.775.437, 85
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Governo generale	*per memoria*
	Governo dell'Amara	*per memoria*
	Governo dei Galla e Sidama	*per memoria*
	Governo dell'Harar	*per memoria*
	Governo dell'Eritrea	2.425.191 —
	Governo della Somalia	1.476.371, 15
	Totale del movimento di capitali	3.901.562, 15
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*	
	Governo generale	43.500.000 —
	Governo dell'Amara	*per memoria*
	Governo dei Galla e Sidama	*per memoria*
	Governo dell'Harar	*per memoria*
	Governo dell'Eritrea	21.121.799, 55
	Governo della Somalia	600.000 —
	Totale delle contabilità speciali	**65.221.799, 55**
	Totale delle spese straordinarie	**253.898.799, 55**
	Totale generale	**1.125.916.799, 55**

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	1.056.793.437, 85
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	3.901.562, 15
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali*	65.221.799, 55
	Totale generale	1.125.916.799, 55

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Ferrovie dell'Eritrea
Entrata.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Prodotto del traffico:		
	A) Viaggiatori a tariffa intera	L. 1.321.000	
	B) Viaggiatori a tariffa ridotta	» 800.000	
	C) Bagagli	» 60.000	
	D) Merci	» 12.000.000	14.181.000 —
2	Prodotti della teleferica Massaua-Godaif		5.140.000 —
3	Introiti indiretti dell'esercizio		5.000 —
4	Introiti per rimborso di spese:		
	A) Versamento a magazzino in conto esercizio	*per memoria*	
	B) Ricuperi diversi	*per memoria*	*per memoria*
5	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa		*per memoria*
6	Contributo del bilancio generale nelle spese ordinarie di esercizio		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria		19.326.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
7	Prelevamento dal fondo di riserva per riparare danni di forza maggiore e per il rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile		1.286.000 —
8	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia		*per memoria*
9	Gestione del magazzino		*per memoria*
	Totale della parte straordinaria		1.286.000 —
	Totale generale dell'entrata		20.612.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Ferrovie dell'Eritrea

Spesa.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	Spese ordinarie d'esercizio.		
1	Direzione:		
	A) Personale	L. 155.000	
	B) Diverse	» 15.000	170.000 —
2	Servizio movimento:		
	A) Personale:		
	1) Stazioni . . . L. 850.000		
	2) Convogli scorta treni . . . » 347.000	L. 1.197.000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie	*per memoria*	
	C) Diverse	L. 115.000	1.312.000 —
3	Servzio trazione veicoli:		
	A) Personale (locomozione)	L. 1.302.000	
	B) Combustibile	» 4.844.000	
	C) Lubrificanti e materie per pulizie	» 325.000	
	D) Acqua	» 103.000	
	E) Diverse	» 10.000	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:		
	1) Personale . . . L. 2.668.000		
	2) Materiale . . . » 900.000	» 3.568.000	10.152.000 —
4	Mantenimento lavori:		
	A) Personale	L. 1.617.000	
	B) Diverse	» 150.000	1.767.000 —
5	Spese generali d'esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e manutenzione di locali	L. 18.000	
	B) Viaggi al personale, gratificazioni, sussidi, assicurazioni infortuni	» 283.000	
	C) Indennità di licenziamento al personale	» 163.000	
	D) Spese varie ed impreviste	» 25.000	
	E) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti (*Spesa d'ordine*)	..	489.000 —
6	Spese per il funzionamento della teleferica Massaua-Godaif		4.150.000 —
			18.040.000 —
	Fondi di riserva e avanzo d'esercizio.		
7	Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore		97.200 —
8	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile		1.188.800 —
9	Versamento al bilancio generale dell'avanzò della gestione		*per memoria*
			1.286.000 —
	Totale della parte ordinaria		19.326.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
10	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento		343.138,15
11	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile		900.000 —
12	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio		*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
13	Servizio del prestito di lire 2.000.000 per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara (articolo 4 del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) — Rimborso allo Stato dei due quinti della 14ª annualità	42.861,85
14	Gestione del magazzino	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria	1.286.000 —
	Totale generale della spesa	20.612.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Ferrovie della Somalia
Entrata.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori L.	420.000	
	B) Bagagli »	..	
	C) Merci »	1.540.000	
			1.960.000 —
2	Introiti indiretti dell'esercizio		40.000 —
3	Per rimborsi di spese:		
	A) Versamento a magazzino in conto esercizio	*per memoria*	
	B) Ricuperi diversi	*per memoria*	
			per memoria
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa		*per memoria*
5	Contributo del bilancio generale nelle spese ordinarie d'esercizio		200.000 —
	Totale della parte ordinaria		2.200.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
6	Prelevamento dal fondo di riserva per spese di carattere patrimoniale		*per memoria*
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia		*per memoria*
	Totale della parte straordinaria		—
	Totale generale dell'entrata		2.200.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Ferrovie della Somalia

Spesa.

Num.	ARTICOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 maggio 1938
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.			
	1. — *Spese ordinarie d'esercizio.*			
1	Direzione:			
	A) Personale		L. 96.000	
	B) Diverse		» 14.000	
				110.000 —
2	Servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1° Stazioni	L. 160.000		
	2° Convogli scorta treni	» 62.000		
			L. 222.000	
	B) Indennizzi per perdite e avarie		» 7.000	
	C) Diverse		» 1.000	
				230.000 —
3	Servizio trazione veicoli:			
	A) Personale (locomozione)		L. 240.000	
	B) Combustibili		» 310.000	
	C) Lubrificanti e materie per pulizie		» 140.000	
	D) Acqua		» 8.000	
	E) Diverse		» 8.000	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1° Personale	L. 200.000		
	2° Materiali	» 294.000		
			» 494.000	
				1.200.000 —
4	Manutenzione e lavori:			
	A) Personale		L. 380.000	
	B) Diverse		» 40.000	
				420.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
5	Spese generali d'esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e manutenzione di locali	L. 66.000	
	B) Spese varie ed impreviste	» 9.000	
	C) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti	» 5.000	
			80.000 —
			2.040.000 —
	Fondi di riserva e avanzo d'esercizio.		
6	Versamento al fondo di riserva per i lavori intesi a riparare e a prevenire danni di forza maggiore		*per memoria*
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile		160.000 —
8	Versamento al bilancio generale dell'avanzo della gestione		*per memoria*
			160.000 —
	Totale della parte ordinaria		2.200.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*		
9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento		*per memoria*
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile		*per memoria*
11	Restituzione al bilancio generale alla Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio		*per memoria*
	Totale della parte straordinaria		—
	Totale generale della spesa		2.200.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Riassunto

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	ENTRATA	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Ferrovie dell'Eritrea	19.326.000 —
	Ferrovie della Somalia	2.200.000 —
	Totale delle entrate ordinarie	21.526.000 —
	TITOLO II. — PARTE STAORDINARIA.	
	Ferrovie dell'Eritrea	1.286.000 —
	Ferrovie della Somalia	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie	1.286.000 —
	Totale generale dell'entrata	22.812.000 —
	SPESA	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Ferrovie dell'Eritrea	19.326.000 —
	Ferrovie della Somalia	2.200.000 —
	Totale delle spese ordinarie	21.526.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	Ferrovie dell'Eritrea	1.286.000 —
	Ferrovie della Somalia	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie	1.286.000 —
	Totale generale della spesa	22.812.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *D*

Stato di previsione dell'entrata della Regia azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1937-38.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	COMMERCIO BANANE.	
1	Provento della vendita delle banane nel Regno	66.240.000 —
2	Provento della vendita delle banane nelle Colonie	745.600 —
3	Provento della vendita delle banane all'estero	4.525.000 —
4	Proventi diversi e ricupero fondi	4.152.500 —
		75.663.100 —
	SERVIZIO TRASPORTI.	
5	Provento trasporti banane	26.325.000 —
6	Provento trasporti merci	5.860.000 —
7	Provento trasporti persone	1.650.000 —
8	Proventi diversi e ricupero fondi	200.000 —
		34.035.000 —
	LAVORAZIONE INDUSTRIALE DELLE BANANE E DEI SOTTOPRODOTTI.	
9	Proventi lavorazione industriale banane	525.000 —
10	Proventi lavorazione industriale sottoprodotti	10.000 —
11	Proventi diversi e ricupero fondi	*per memoria*
		535.000 —
	GESTIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA.	
12	Proventi dell'azienda agricola sperimentale	*per memoria*
13	Proventi diversi e ricupero fondi	*per memoria*
		—

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	GESTIONE DELLA SEGHERIA	
14	Provento lavorazione gabbie di legno per banane	9.353.000 —
15	Provento altre eventuali lavorazioni	25.000 —
16	Proventi diversi e ricupero fondi	*per memoria*
		9.378.000 —
	ENTRATE DIVERSE.	
17	Ricupero di somme inscritte in capitoli di spesa compresi nella rubrica « Spese Generali »	*per memoria*
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	VENDITA DI BENI.	
18	Proventi della alienazione degli immobili già adibiti ai vari servizi della Regia azienda e resi disponibili in seguito all'acquisto ed alla costruzione di nuovi edifici o per altre ragioni	*per memoria*
19	Proventi della alienazione degli immobili già adibiti ai vari	*per memoria*
20	Provento della alienazione di materiali vari	*per memoria*
		—
	ENTRATE DIVERSE.	
21	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste . .	*per memoria*
22	Economie accertate nella gestione dei residui passivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione degli avanzi di gestione degli esercizi medesimi	*per memoria*
23	Ricupero di somme inscritte in capitoli della spesa nella parte straordinaria	*per memoria*
		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Commercio banane	75.663.100 —
	Servizio trasporti	34.035.000 —
	Lavorazione industriale delle banane e dei sottoprodotti . .	535.000 —
	Gestione dell'azienda agricola	—
	Gestione della segheria	9.378.000 —
	Entrate diverse	—
	Totale delle entrate ordinarie . . .	119.611.100 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	Vendita di beni	—
	Accensione di debiti	—
	Entrate diverse	—
	Totale delle entrate straordinarie . . .	—
	Totale generale dell'entrata . . .	119.611.100 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *D*

Stato di previsione della spesa della Regia azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1937-38.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	SPESA	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SPESE GENERALI.	
1	Retribuzioni al personale addetto ai servizi della Regia Azienda	1.500.000 —
2	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio della Regia azienda — Compensi ad estranei per incarichi, studi, e servizi nell'interesse dell'Azienda	280.000 —
3	Indennità di missione, di tramutamento, di giro e varie, comprese quelle fisse dovute al presidente — Compenso ai componenti il Consiglio di amministrazione	280.000 —
4	Sussidi al personale, impiegati e salariati in servizio o già appartenenti all'Azienda ed alle relative famiglie	10.000 —
5	Spese diverse e casuali	160.000 —
6	Spese per la biblioteca, per l'acquisto di pubblicazioni tecniche scientifiche e per le biblioteche di bordo	50.000 —
7	Spese di ufficio, di materiali e mobili di ufficio — Spese di illuminazione e riscaldamento — Spese postali e telegrafiche — Spese per la cancelleria, gli stampati ed affini — Abbonamenti a giornali, per manutenzione mobili, per pulizia, di locali e di biancheria — Spese di esercizio automobili	300.000 —
8	Contributi vari e spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie — Spese varie di pubblicità, propaganda e rappresentanza	125.000 —
9	Fitto di locali di proprietà privata	110.000 —
10	Assicurazione furti, incendi, automezzi e assicurazioni obbligatorie per il personale	26.000 —
11	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie	*per memoria*
12	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati	10.000 —
13	Interessi compresi nella quota di ammortamento della anticipazione di lire 15.000.000 concessa dallo Stato per la requisizione di navi e di impianti	659.066,63
14	Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà della Regia azienda	*per memoria*
15	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
		3.510.066,63
	SPESE DI ESERCIZIO.	
	COMMERCIO BANANE.	
16	Acquisto banane e relative spese accessorie	22.345.000 —
17	Spese varie per l'agenzia di Merca - Visite ai centri di raccolta e recezione di banane	700.000 —
18	Spese per l'acquisto, dalla segheria, delle gabbie di legno per l'imballaggio delle banane	9.378.000 —
19	Acquisto di carta, chiodi, filo di ferro ed altro materiale di imballaggio e loro trasporto	1.591.000 —
20	Spese per l'imbarco e per lo sbarco ed altre inerenti al carico ed allo scarico delle banane	3.000.000 —
21	Noli per trasporto di banane	26.325.000 —
22	Spese per trasporti terrestri di banane	4.152.500 —
23	Assicurazione del carico sulle navi	150.000 —
24	Spese per controllo sulla conservazione e sulla vendita delle banane	210.000 —
25	Rimborsi ai rivenditori della differenza tra il prezzo base e il prezzo effettivo di vendita per le banane di scelta inferiore	500.000 —
26	Spese per studi di carattere commerciale	80.000 —
27	Restituzioni e rimborsi	30.000 —
		68.461.500 —
	SERVIZIO TRASPORTI.	
28	Noleggio navi	605.000 —
29	Spese portuali	870.000 —
30	Tasse per passaggio nel canale di Suez	5.904.000 —
31	Spese relative allo stivaggio ed al distivaggio delle merci non monopolizzate e trasbordi	635.000 —

Num.	ARTICOLI – Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
32	Acquisto combustibili e lubrificanti		3.800.000 —
33	Acquisto materiale di consumo di macchine e frigoriferi, di materiale di coperta e di camera		1.500.000 —
34	Spese di manutenzione ordinaria delle navi		720.000 —
35	Provvigione agli spedizionieri		190.000 —
36	Stipendi e paghe, compensi straordinari e premi al personale di bordo		2.410.000 —
37	Contributi di previdenza personale di bordo		165.000 —
38	Panatiche - Vitto ai passeggeri		600.000 —
39	Assicurazioni varie:		
	1° navi (corpi e macchine)	1.380.000	
	2° interessi e sborsi	71.000	
	3° infortuni e malattie (Sindacato obbligatorio)	230.000	
	4° responsabilità civile equipaggi	2.500	
	5° responsabilità civile terzi	38.000	
	6° mine e torpedini	179.000	
	7° rischi di guerra (per le navi noleggiate)	—	
			1.900.500 —
40	Canone e rimborso alla radio marittima		115.000 —
41	Quota interessi per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni contratto col Consorzio di credito opere pubbliche per acquisto di navi		1.761.333,52
42	Interessi e spese per l'estinzione della sovvenzione cambiaria di lire 30 milioni dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, per acquisto di navi		1.883.580 —
43	Restituzione e rimborsi		50.000 —
			23.109.413,52
	LAVORAZIONE INDUSTRIALE DELLE BANANE E DEI SOTTOPRODOTTI.		
44	Spesa per acquisto di macchine e attrezzi		*per memoria*
45	Spesa per acquisto di materie prime, materiali di consumo, utensili e accessorie		406.000 —
46	Canone di affitto locali		12.000 —
47	Assicurazioni varie di cose e di persone		13.000 —
48	Energia elettrica, illuminazione, acqua ed altre spese di esercizio		30.000 —
49	Paghe ed altri assegni agli operai		40.000 —
50	Restituzioni e rimborsi		*per memoria*
			501.000 —
	GESTIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA		
51	Spese per acquisto di macchine e attrezzi per l'Azienda e laboratorio annesso		70.000 —
52	Spese per acquisto di materie prime, piante e materiali di consumo, utensili		40.000 —
53	Fitto di locali		*per memoria*
54	Assicurazioni varie di cose e di persone		10.000 —
55	Energia elettrica, illuminazione, acqua ed altre spese di esercizio		10.000 —
56	Paghe ed altri assegni agli operai		30.000 —
57	Restituzione e rimborsi		*per memoria*
			160.000 —
	GESTIONE DELLA SEGHERIA.		
58	Spese per acquisto di macchine e attrezzi		100.000 —
59	Spese per acquisto di materie prime: legname, chiodi, filo di ferro, utensili ed altre materie di consumo		4.016.000 —
60	Spese per trasporti, imbarchi e sbarchi del materiale		3.670.000 —
61	Paghe ed altri assegni agli operai		600.000 —
62	Assicurazioni varie di cose e di persone		72.000 —
63	Forza motrice, acqua e varie		75.000 —
64	Restituzioni e rimborsi		10.000 —
			8.543.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	finanziario per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	SERVIZI DIVERSI.	
65	Assegni e sussidi di licenziamento agli impiegati ed agli operai della Regia Azienda	50.000 —
66	Acquisto di edifici, depositi e stabilimenti industriali; di aree per nuovi edifici da destinare ad uso industriale; spese per le costruzioni relative e pel completamento di quelle esistenti	100.000 —
67	Spese per avarie e salvataggi in mare	200.000 —
68	Spese per riclassifica quadriennale e per grandi riparazioni delle navi e acquisto pezzi di rispetto	900.000 —
69	Costruzione di tre nuovi centri di raccolta nel comprensorio di Genale	750.000 —
70	Spese d'impianto per la lavorazione industriale delle banane e sottoprodotti	45.000 —
		2.045.000 —
	ESTINZIONE DI DEBITI.	
71	Quota in conto capitale compresa nell'ammortamento scadente nell'esercizio dell'anticipazione di lire 15.000.000 fatta dallo Stato, per la requisizione di navi ed impianti	1.252.197,14
72	Quota in conto capitale dell'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni contratto per l'acquisto di due navi con il Consorzio di credito per le opere pubbliche	1.327.549,28
73	Quota in conto capitale per l'ammortamento della sovvenzione cambiaria di lire 30 milioni contratta per l'acquisto di due navi con il Consorzio sovvenzioni su valori industriali	6.000.000 —
		8.579.746,42
	FONDI DI RISERVA.	
74	Quota da versare nel conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle varie gestioni dell'Azienda	102.872 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
75	Quota da versare nel conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione del fondo di riserva per il rinnovamento del naviglio	4.598.501,43
		4.701.373,43
	AVANZO FINANZIARIO DI GESTIONE.	
76	Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo finanziario della gestione	*per memoria*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Spese generali	3.510.066,63
	Commercio banane	68.461.500 —
	Servizio trasporti	23.109.413,52
	Lavorazione industriale delle banane e dei sottoprodotti	501.000 —
	Gestione dell'Azienda agricola	160.000 —
	Gestione della segheria	8.543.000 —
	Totale delle spese ordinarie	104.284.980,15
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	Servizi diversi	2.045.000 —
	Estinzione di debiti	8.579.746,42
	Totale delle spese straordinarie	10.624.746,42
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	114.909.726,57
	Fondi di riserva	4.701.373,43
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie e dei fondi di riserva	119.611.100 —
	Avanzo finanziario di gestione	—
	Totale a generale come all'entrata	119.611.100 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. **941**.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, ai termini del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1 — Tabelle *B* e *C*).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, ai termini del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2 — Tabelle *D* e *E*).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorzzata ad accettare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 — Tabelle *F* e *G*).

Art. 5.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1937-38, in lire 900 milioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

TABELLA *A*.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	1.500.000 —
2	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	110.000 —
3	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale della marina mercantile	48.000 —
4	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale	18.000 —
5	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	7.000 —
6	Indennità e diarie ai componenti le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi ed alle persone che, essendo chiamate a deporre innanzi le Commissioni stesse, abbiano diritto alla corresponsione di indennità - Spese varie inerenti al funzionamento delle Commissioni suddette (copia di atti, traduzioni, periti legali, ecc.) (articoli 3 e 4 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Indennità e diarie ai componenti del Consiglio superiore della marina mercantile (art. 6 del Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2641) ed ai componenti di commissioni e comitati vari - Spese per il loro funzionamento - Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile	108.000 —
7	Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale	18.000 —
8	Spese di telegrammi (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
9	Spese di liti, arbitraggi, coazioni ed altre accessorie (*Spesa obbligatoria*)	13.000 —
10	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	123.000 —
11	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	2.000 —
12	Spese casuali	6.000 —
13	Fitto di locali e canoni d'acqua - Manutenzione e pulizia dei locali	277.200 —
14	Spese per le statistiche concernenti i servizi della marina mercantile (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
15	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		2.330.200 —
	Debito vitalizio.	
16	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	7.000.000 —
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	20.000 —
		7.020.000 —
	Spese per la Marina mercantile.	
18	Spesa per l'estrazione dei galleggianti sommersi (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
19	Vigilanza sulla pesca	150.000 —
20	Sovvenzione alla Cassa Nazionale fascista per la previdenza della gente di mare e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla marina mercantile - Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	4.788.000 —
21	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) - Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile) - Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 56, 75 e 114 del Codice per la marina mercantile (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
22	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel nord Atlantico (Convenzioni di Londra 20 gennaio 1915 e 31 maggio 1929) (*Spesa obbligatoria*)	150.000 —
23	Eventuale concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio	12.750 —
		5.150.750 —
	Spese per le Capitanerie di porto.	
24	Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo	7.900.000 —
25	Personale d'ordine delle Capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	3.215.000 —
26	Incaricati marittimi e delegati di spiaggia - Inservienti locali di porto - Retribuzioni - Indennità di reggenza di uffici di porto - Assicurazioni sociali	377.000 —
27	Indennità di trasferimento e di missione per il personale delle Capitanerie di porto	330.000 —
28	Manutenzione ordinaria dei fabbricati delle Capitanerie di porto	185.000 —
29	Spese d'ufficio per le Capitanerie di porto	140.000 —
30	Indennità al personale soprassoldi e assegni agli ufficiali e di sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo Reali Equipaggi marittimi presso le Capitanerie di porto - Spese varie per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina presso l'Accademia navale di Livorno (art. 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068)	245.000 —
31	Attrezzi, arredi, mobili e mezzi nautici per le Capitanerie di porto - Corpi di guardia - Imbarcazioni - Illuminazione. riscaldamento, consumo d'acqua, spese telefoniche e spese varie	1.480.000 —
		13.872.000 —
	Spese per i servizi marittimi.	
32	Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale - Spese per la visita del materiale nautico delle società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	30.000 —

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
33	Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale - Spese per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati, per le quali lo Stato abbia assunto l'onere del risarcimento in caso di perdita totale.	286.084.350 —
		286.114.350 —
	Spese per la Milizia Portuaria.	
34	Stipendi, paghe ed indennità varie di carattere continuativo al personale militare - Contributi per assicurazione - Premi di rafferma - Spese per mantenimento in luoghi di cura e di pena	6.117.250 —
35	Indennità, assegni e spese di viaggio al personale militare ed alle loro famiglie nei casi di tramutamento - Spese varie di trasporto	160.000 —
36	Servizio del vestiario - Provvista e manutenzione - Assegnazioni iniziali nei conti individuali	500,000 —
37	Spese per educazione fisica, per il tiro a segno e per campi d'istruzione - Spese per la musica, energia elettrica, acqua potabile, riscaldamento, biblioteche, arredamento delle infermerie e medicinali - Spese per bagni, doccie e casermaggio - Armamento e munizionamento - Spese telefoniche, postali e telegrafiche - Mobili d'ufficio, cancelleria, stampati, macchine da scrivere - Spese per servizi di copiatura ed altre per il funzionamento della Milizia portuaria	600.000 —
38	Manutenzione ordinaria dei fabbricati in uso della Milizia portuaria - Fitto locali per il comando gruppo Legioni Milizia portuaria e per i comandi e le caserme dei reparti dipendenti	200.000 —
39	Spese per l'acquisto ed il funzionamento di automezzi, natanti ed altri mezzi di trasporto - Spese per la prevenzione e l'estinzione degli incendi nei porti	500.000 —
40	Sussidi al personale in servizio, a quello cessato dal servizio ed alle famiglie del personale stesso	20.000 —
41	Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso la Milizia portuaria	15.400 —
		8.112.650 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Spese diverse.	
42	Versamento al bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale dei proventi indicati nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269, nonchè degli avanzi di fondi indicati nell'articolo 12 del Regio decreto-legge medesimo	*per memoria*
	SPESE PER I SERVIZI DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE E AUTOMOBILI.	
	Spese generali.	
43	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	6.060.000 —
44	Personale delle Ferrovie dello Stato e delle poste e dei telegrafi comandato a prestar servizio presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili - Stipendi ed assegni da rimborsare alle suddette Amministrazioni	700.000 —
45	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato e dei Circoli ferroviari d'ispezione	39.000 —
46	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato e de iCircoli ferroviari d'ispezione ed a quello già appartenente all'Ispettorato medesimo ed alle relative famiglie	50.000 —
47	Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato e dei Circoli ferroviari d'ispezione e al personale di altre Amministrazioni dello Stato, estraneo all'Ispettorato, incaricato di compiere missioni nell'interesse dell'Ispettorato suddetto	932.000 —
48	Spese per il servizio di copiatura a macchina	35.000 —
49	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	550.000 —
50	Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali	18.700 —
51	Spese d'ufficio per i Circoli ferroviari d'ispezione	176.000 —
52	Spese relative al servizio delle automobili - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro dei conducenti degli autoveicoli assegnati agli Uffici dipendenti	330.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
53	Spese per studi di carattere tecnico e per ricerche sperimentali	11.900 —
54	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (*Spesa obbligatoria*)	60.000 —
55	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	2.500 —
56	Spese per liti e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*)	18.000 —
57	Spese casuali	6.800 —
58	Indennità e diarie ai componenti di Commissioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse	14.000 —
59	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
60	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		9.003.900 —
	Debito vitalizio.	
61	Pensione ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (*Spese fisse*)	350.000 —
62	Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		360.000 —
	Strade ferrate, tramvie, automobili e servizi di navigazione lacuale.	
63	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15) (*Spesa obbligatoria*).	13.500 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
64	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles.	3.200 —
65	Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168, per lavori ed incrementi patrimoniali e per trasformazione del sistema di trazione di ferrovie concesse (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, cnovertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articoli 30 e 35 del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, numero 2097, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260). (*Spesa obbligatoria*)	184.500.000 —
66	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) (*Spesa obbligatoria*)	15.600.000 —
67	Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631). (*Spesa obbligatoria*)	3.020.000 —
68	Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (articoli 258 e 262 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) ed alle tramvie di cui all'articolo 113 del testo unico di legge approvato col Regio decreto-legge 12 ottobre 1913, n. 1261, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e alle ferrovie economiche d'interesse locale di cui all'articolo 1, comma secondo, del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752	5.500.000 —
69	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie e per l'istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico (articoli 276, 277 e 278 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e Regio decreto-legge 15 febbraio 1920, n. 210, convertito nella legge 2 luglio 1922, n. 896)	15.000.000 —
70	Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110) (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
		223.836.700 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.	
	Spese generali.	
71	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato	36.000 —
72	Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio e in posizione ausiliaria - Indennità e assegni (*Spese fisse*)	420.000 —
73	Personale avventizio già in servizio nelle nuove provincie - Retribuzioni - Assicurazioni sociali	76.000 —
74	Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione della marina mercantile	255.000 —
		787.000 —
	Spese diverse.	
75	Compensi di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione e compensi daziari a favore dell'industria delle costruzioni navali (categoria I e II del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2494) - Compensi di armamento (legge 8 luglio 1929. n. 1176) - Spese di visite e perizie - Contributo dello Stato a favore del Registro italiano navale ed aeronautico (Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337 e Regio decreto 1° dicembre 1930, n. 1801) - Contributo nelle spese di funzionamento dell'« Ente vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » e concorso nell'ammortamento del mutuo contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per provvedere alle spese d'impianto della vasca medesima (Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463)	54.000.000 —
76	Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi dall'Istituto per il Credito Navale (Regio decreto 5 luglio 1928, n. 1817; legge 6 giugno 1932, n. 806 e Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 494)	12.133.300 —
		66.133.300 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	SPESE PER I SERVIZI DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE ED AUTOMOBILI.	
	Spese generali.	
77	Assegni ed indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio e assimilato	15.000 —
78	Indenintà di trasferta e competenze al personale straordinario, avventizio e assimilato	10.000 —
79	Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione per opere di carattere straordinario, nonchè al personale di altre Amministrazioni dello Stato, estraneo all'Ispettorato, incaricato di compiere missioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato stesso	118.000 —
80	Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti e della direzione, assistenza e collaudo dei lavori e compensi a funzionari dell'Amministrazione centrale e dei Circolî ferroviari d'ispezione e a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione e collaudo delle opere pubbliche	30.000 —
81	Spese per l'aquisto di autoveicoli	30.000 —
		203.000 —
	Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione.	
82	Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio - Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna	12.000.000 —
83	Corresponsione di premi per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno (Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2283) nonchè per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica o per la trasformazione di autoveicoli adibiti a trasporto di passeggeri sia in servizio urbano che in servizio extra-urbano, di pubblica e di privata gestione, con motore a gassogeno od a carburante nazionale	500.000 —
84	Annualità trentennali relative a lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sicule, liquidate a norma del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 73, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 529	2.218.377, 17
85	Annualità cinquantennali per l'ammortamento della anticipazione di lire 170.000.000 effettuata dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1838, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per il completamento a cura dello Stato di 800 chilometri di nuove ferrovie a scartamento ridotto in Sicilia	7.758.366, 66
		22.476.743, 83
	Costruzione di strade ferrate.	
86	Spese per costruzione di strade ferrate in concessione a pagamento non differito - Corresponsione straordinaria in capitale delle sovvenzioni per costruzione, lavori ed incrementi patrimoniali, trasformazione di sistemi di trazione di ferrovie e tramvie a norma del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, numero 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930 n. 1752	15.000.000 —
87	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	95.000 —
88	Personale di ruolo - Indennità di trasferta, di trasloco ed altre competenze eventuali	47.000 —
89	Personale avventizio e straordinario - Assegni, indennità di trasferta e di trasloco	1.600.000 —
90	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario per lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	264.000 —
91	Sussidi al personale in servizio di ruolo, avventizio e straordinario ed al personale esonerato e alle rispettive famiglie	100.000 —
92	Spese di ufficio, manutenzione, riparazione, adattamento ed affitto locali per gli uffici tecnici dipendenti	125.000 —
93	Spese relative al servizio degli autoveicoli	212.500 —
94	Spese di liti ed arbitraggi e maggiori spese impreviste per la costruzione di strade ferrate	42.500 —
		17.486.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CAEEGORIA I. — *Spese efettive.*	
	Spese per i servizi della Marina mercantile.	
	a) Spese generali	2.330.200 —
	b) Debito vitalizio	7.020.000 —
	c) Spese per la Marina mercantile	5.150.750 —
	d) Spese per le Capitanerie di porto	13.872.000 —
	e) Spese per i servizi marittimi	286.114.350 —
	f) Spese per la Milizia portuaria	8.112.650 —
	g) Spese diverse	*per memoria*
		322.599.950 —
	Spese per i servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili:	
	a) Spese generali	9.003.900 —
	b) Debito vitalizio	360.000 —
	c) Strade ferrate, tramvie, automobili e servizi di navigazione lacuale	223.836.700 —
		233.200.600 —
	Totale del Titolo I - Spesa ordinaria	555.800.550 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per i servizi della Marina mercantile:	
	a) Spese generali	787.000 —
	b) Spese diverse	66.133.300 —
		66.920.300 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Spese per i servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili:	
	a) Spese generali	203.000 —
	b) Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione	22.476.743,83
	c) Costruzione di strade ferrate	17.486.000 —
		40.165.743,83
	Totale del Titolo II. - Spesa straordinaria	107.086.043,83
	Totale della Categoria I. (Spese ordinarie e straordinarie)	662.886.593,83
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	662.886.593,83

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

APPENDICE n. 1. — TABELLA *B*.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Proventi dei servizi postali.*	
1	Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	650.000.000 —
2	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute.	25.000 —
3	Ammende applicate al personale postelegrafico e penali inflitte, ai ricevitori postelegrafonici ed agli agenti rurali da devolversi a favore dell'Istituto d'assicurazione e previdenza per i postelegrafonici a norma del Regio decreto-legge 28 maggio 1936, n.1047 - Tasse percepite per duplicazione di libretti di risparmio postali smarriti o distrutti da devolversi a favore dell'Istituto predetto in ragione di un terzo dell'importo ai sensi del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, convertito nella legge 7 aprile 1927, n. 491	350.000 —
4	Ritenute mensili a carico del personale subalterno per la fornitura della divisa uniforme (Regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 900) .	300.000 —
5	Ricuperi in seguito a frodi e danni nei servizi dei vaglia, dei risparmi e dei conti correnti, della posta-lettere e dei pacchi compresi i recuperi dipendenti da condanne da parte della Corte dei conti	250.000 —
6	Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali - Rimborsi e concorsi diversi inerenti ai servizi postali	15.000.000 —
7	Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	5.200.000 —
8	Proventi del servizio vaglia postali	30.000.000 —
9	Proventi del servizio dei conti correnti e degli assegni postali	30.000.000 —
	Totale della Sezione I	731.125.000 —
	SEZIONE II. — *Proventi del telegrafo.*	
10	Telegrafi	110.000.000 —
11	Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per cessione a pagamento e per esecuzione di lavori telegrafici fuori bilancio per conto di terzi	1.000.000 —
12	Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	8.500.000 —
13	Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	1.100.000 —
14	Proventi radiotelegrafici	1.500.000 —
15	Proventi del servizio di radioaudizione circolare (Regio decreto-legge 23 dicembre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	1.900.000 —
	Totale della Sezione II . . .	124.000.000 —
	SEZIONE III. — *Proventi vari.*	
16	Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali	25.500.000 —
17	Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	2.600.000 —
18	Aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate agli uffici di 1ª classe, alle ricevitorie e alle agenzie	*per memoria*
19	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (Regio decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, articolo 21)	*per memoria*
20	Ritenuta sei per cento in conto pensioni, sugli stipendi e le pensioni degli impiegati ed agenti delle poste, telegrafi e telefoni	14.500.000 —
21	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona . .	15.700.000 —
22	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle Società concessionarie di zona, dei canoni per la manutenzione della rete telefonica appoggiata alla palificazione telegrafica di Stato	6.500.000 —
23	Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali di risparmio da devolversi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ai sensi del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 902	2.000.000 —
24	Affitti dovuti dai locatari delle case economiche ai sensi del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2426	2.400.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
25	Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto degli esercizi precedenti	1.000.000 —
26	Pigioni per affitto di locali situati negli edifici adibiti ai servizi della posta e dei telegrafi	50.000 —
	Totale della Sezione III . . .	70.250.000 —
	Totale del Titolo I — Entrata ordinaria . . .	925.375.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
27	Somme prelevate dalla parte ordinaria del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'acquisto o la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici	20.000.000 —
	Totale del Titolo II — Entrata straordinaria . . .	20.000.000 —
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO.	
28	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini per il piccolo risparmio, mediante l'acquisto di buoni postali fruttiferi da parte degli inscritti ai diversi dopolavoro (Regio decreto 23 giugno 1930, n. 980)	250.000 —
29	Imposte, tasse e ritenute erariali su stipendi e compensi vari al personale e su pagamenti a terzi	45.000.000 —
	Totale del Titolo III	45.250.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	Sezione 1ª — Proventi dei servizi postali	731.125.000 —
	Sezione 2ª — Proventi del telegrafo	124.000.000 —
	Sezione 3ª — Proventi vari	70.250.000 —
	Totale del Titolo I. Entrata ordinaria . . .	925.375.000 —
	Titolo II — Entrata straordinaria	20.000.000 —
	Titolo III — Partite di giro	45.250.000 —
	Totale generale dell'entrata . . .	990.625.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	SEZIONE 1 — § 1. — *Stipendi, retribuzioni, compensi ed indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi.*	
1	Personale di ruolo — Stipendi, supplementi di servizio attivo e aggiunta di famiglia (*Spese fisse*)	295.500.000 —
2	Avventizi e loro assimilati — Personale con contratto a termine — Retribuzioni di prestazioni temporanee — Retribuzioni ai supplenti presso il Ministero, le Direzioni e gli uffici principali	39.650.000 —
3	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo	26.080.000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e articolo 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084) e a quello di altre Amministrazioni	1.300.000 —
5	Spesa per la corresponsione delle indennità annue, di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienza autonoma delle poste e dei telegrafi ed al Direttore generale dell'Azienda stessa, stabilite dai Regi decreti 22 agosto 1925, nn. 1561 e 1562	122.000 —
6	Compensi per incarichi, studi e servizi speciali ad estranei all'Amministrazione	20.000 —
7	Indennità per infortuni sul lavoro al personale postale-telegrafico ai termini del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 99 — Indennizzi per infortuni e danni	600.000 —
8	Indennità per missioni e per visite d'ispezione	5.605.000 —
9	Indennità di tramutamento	400.000 —
10	Spese per medicinali e per visite medico-fiscali nei casi di malattie comuni — Spese per visite mediche e per le prime ed immediate cure di assistenza medico farmaceutica nei casi di infortunio sul lavoro (articoli 38 e 39 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) — Spese per acquisto e riparazioni di cassette di pronto soccorso, per acquisto di materiali e presidi chirurgici — Spese per disinfezione di locali, vetture ed altre inerenti al servizio sanitario	245.000 —
11	Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, indennità di frontiera e per maneggio valori — Indennità di residenza disagiata al personale addetto negli uffici fuori del territorio nazionale (*Spese fisse*)	100.000 —
12	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex-funzionari, ad ex-agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani	435.000 —
13	Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli avvisi telefonici, degli espressi postali e dei pacchi postali urgenti — Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte od annullate	10.870.000 —
14	Corresponsione del prezzo del cambio al personale addetto agli uffici di confine e agli uffici italiani all'estero (Regio decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 91, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto 4 maggio 1931, numero 541)	40.000 —
15	Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici (articolo 3 del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e articolo 1 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1739, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 452)	15.000 —
16	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa a metà prezzo sui viaggi dei ricevitori postali-telegrafici e loro famiglie	380.000 —
17	Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza pei postelegrafonici dell'importo delle ammende e penali inflitte al personale, ai ricevitori ed agli agenti rurali; dell'importo dei proventi derivanti dalla vendita degli stampati per il servizio dei conti correnti (articolo 2 del Regio-decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1047) e del terzo delle tasse percepite per duplicazione di libretti di risparmio postali smarriti o distrutti (Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, convertito nella legge 7 aprile 1927, n. 491)	850.000 —
18	Spesa per la fornitura delle divise uniformi e dei camiciotti al personale dell'Amministrazione (Regi decreti 11 giugno 1925, n. 1058, 7 ottobre 1926, n. 1791, e 2 agosto 1926, n. 1929, n. 1477)	900.000 —
19	Spese varie per la Milizia postelegrafica (Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1466, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e legge 8 luglio 1929, n. 1373)	1.750.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
20	Contributo fisso e concorso variabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro postelegrafonico ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1081, modificato dal Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1393	828.220 —
	Totale del § 1 . . .	385.690.220 —
	§ 2. — *Debito vitalizio.*	
21	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	86.500.000 —
22	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti	600.000 —
23	Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione postelegrafonica ed alle loro famiglie, provvisti di pensione (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326)	12.000.000 —
	Totale del § 2. . .	99.100.000 —
	Totale della Sezione I . . .	484.790.220 —
	SEZIONE II. *Stanziamenti propri dei servizi postali.*	
	§ 1° — *Servizi postali.*	
24	Indennità per servizio prestato in tempo di notte	5.230.000 —
25	Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca della Direzione generale delle poste e telegrafi	13.000 —
26	Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (*Spese fisse*)	39.000.000 —
27	Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	1.300.000 —
28	Sussidi al personale dei servizi rurali	390.000 —
29	Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari e con incaricati provvisori e spese per servizi straordinari (*Spese fisse*)	39.500.000 —
30	Sussidi agli accollatari ed agli ex-accollatari dei servizi di trasporto con retribuzione non superiore alle lire 6000 annue ed alle loro famiglie	35.000 —
31	Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, sui laghi, sui fiumi, sulla laguna veneta e sui bastimenti che non fanno servizio per conto dello Stato o che eseguono speciali servizi regolati da apposite convenzioni — Spese per stivaggio di effetti postali eccedenti il limite stabilito da capitolati su bastimenti in servizio per conto dello Stato — Trasporti con il treno di lusso Simplon Orient Express — Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi	5.220.000 —
32	Contributo nelle spese dei servizi marittimi	15.000.000 —
33	Rimborso alle Ferrovie dello Stato per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze e dei pacchi e per altre prestazioni diverse; per nolo veicoli esteri e treni postali; per nolo, manutenzione, riparazione, rinnovazione, pulizia esterna, illuminazione, riscaldamento e percorsi a vuoto delle carrozze postali, pel trasporto del personale e del materiale postale e telegrafico	26.000.000 —
34	Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana — Spostamento di stazioni — Prolungamento di linee — Variazioni di tracciato — Costruzione di collegamenti pneumatici nell'interno degli uffici postali	2.730.000 —
35	Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea	15.000.000 —
36	Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali	10.000 —
37	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti ed ai passeggeri postali — Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi	6.905.000 —
38	Premio per la vendita di carte-valori postali esclusi i segnatasse	5.000.000 —
39	Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, di lettere assicurate e per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi — Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione pei servizi dei vaglia, e dei conti correnti e assegni postali e delle riscossioni per conto di terzi	440.000 —
40	Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali ed utensili ad uso della posta — Pubblicazioni tecniche, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio po-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	stale — Casellari all'americana — Insegne per uffici postali e postelegrafici — Montacarichi ed altri impianti meccanici per il servizio postale, relativo esercizio e manutenzione degli impianti stessi — Acquisto e riparazione di carretti per il trasporto effetti postali — Acquisto e riparazioni di oggetti di corredo delle carrozze postali	4.540.000 —
41	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, dei libretti di risparmio e di riconoscimento e dei libretti per vaglia postali e per partecipazione dei depositi con risparmio, dei moduli speciali del servizio dei conti correnti e dei buoni postali fruttiferi	7.200.000 —
42	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali — Rimborsi dovuti per spese di transito delle corrispondenze e dei pacchi scambiati con l'estero — Spese di cambio — Assicurazione per trasporto gruppi — Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere	2.000.000 —
43	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali — Restituzione di somme indebitamente percette dall'Amministrazione	1.800.000 —
	Totale del § 1 . . .	177.313.000 —
	§ 2. — *Servizio dei risparmi.*	
44	Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle casse postali di risparmio in Roma a piazza Dante (legge 9 febbraio 1911, n. 76)	60.000 —
45	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse	1.000.000 —
46	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali	80.000 —
47	Compensi ai ricevitori postali e ai titolari degli uffici di 1ª classe e delle agenzie per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	2.100.000 —
48	Premi annui ai ricevitori postali, al personale di ruolo delle poste, escluso quello dell'Amministrazione centrale, ai commissari di bordo delle Regie navi per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale (articolo 4 del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, convertito nella legge 29 marzo 1928, n. 717)	425.000 —
49	Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei riparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi da corrispondersi in ragione del 2,50 per mille sull'eccedenza stessa (articolo 3 del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, convertito nella legge 29 marzo 1928, n. 717)	*per memoria*
50	Contributo all'Istituto Internazionale del risparmio per l'iscrizione delle Casse di risparmio postali all'Istituto medesimo	15.000 —
	Totale del § 2 . . .	3.680.000 —
	Totale della Sezione II . . .	180.993.000 —
	SEZIONE III. — *Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi.*	
51	Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico	1.900.000 —
52	Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti ed ai dirigenti e capi gruppo di apparati speciali	500.000 —
53	Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle Compagnie e Società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica, radiotelegrafica, telefonica e fototelegrafica — Spese di cambio	23.400.000 —
54	Contributo annuo concesso dal Governo italiano alla Compagnia « Italcable » per l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini. (Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 925)	6.000.000 —
55	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . .	150.000 —
56	Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi e degli uffici fono-telegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparti, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spese per l'impianto e la manutenzione delle batterie di pile e di accumulatori, dei collegamenti pneumatici interni e dei tra-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	sportatori meccanici dei telegrammi inerenti all'esercizio degli uffici telegrafici - Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori e degli impianti di energia elettrica - Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di insegne per gli uffici telegrafici e per quelli dei circoli di costruzioni; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina e bolgette pei fattorini	4.300.000 —
57	Manutenzione della rete telegrafica e telefonica — Acquisti, trasporti, dazi sui materiali — Acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee — Mano d'opera sussidiaria — Indennizzi e spese per danni — Compensi da corrispondersi una volta tanto per servitù a tacitazione completa degli interessati — Occupazione di locali ed aree e spese di locomozioni — Spese di illuminazione e acqua pei casotti raccordo di cavi telegrafici	8.500.000 —
58	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria — Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili	200.000 —
59	Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi per cessione a pagamento e per l'esecuzione di lavori telegrafici fuori bilancio per conto di terzi	1.000.000 —
60	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini — Indennizzo agli agenti per sciupio di abiti in dipendenza di lavori eseguiti in mare — Spesa per il servizio di guardapprodo dei cavi sottomarini	1.900.000 —
61	Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche; acquisto di apparati o parti di essi, strumenti di misura e di controllo — Spese per compensi da corrispondersi al personale militare della Regia marina adibito al servizio radiotelegrafico pubblico — Trasporto di materiale radio-elettrico e dazio di confine — Spese per l'istruzione del personale e per acquisto di pubblicazioni interessanti i servizi radioelettrici — Contributi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti dello Stato nell'interesse dei servizi radio-elettrici	1.715.000 —
62	Contributo dell'Amministrazione postale telegrafica all'Ente radiorurale per la diffusione della radiofonia nelle campagne (articolo 5 legge 15 giugno 1933, n. 791)	330.000 —
63	Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza — Manutenzione degli impianti interni telefonici di servizio nelle direzioni e negli uffici provinciali e principali	130.000 —
64	Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche e fono-telegrafiche; eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche fono-telegrafiche provvisorie, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da comuni, da enti e da privati, per la esecuzione d'impianti di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche	1.000.000 —
65	Spese per collegamenti di Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali delle città principali adibiti allo scambio dei telegrammi per mezzo di apparati telescrittori	75.000 —
66	Contributo dell'Amministrazione telegrafica italiana alle spese per le conferenze e comitati telegrafici e radiotelegrafici internazionali	10.000 —
67	Spese di missione e diverse, occorrenti per le conferenze di telegrafia e radiocomunicazioni del Cairo del 1938	50.000 —
68	Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (Regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 2142, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473)	8.000.000 —
69	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi del telegrafo per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (legge 20 agosto 1921, n. 1132 - *Spesa ripartita*)	857.237,12
	Totale della Sezione III	60.017.237,12
	SEZIONE IV. — § 1° *Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici.*	
70	Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie; spese varie inerenti alle Commissioni stesse	50.000 —
71	Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ai direttori dei circoli di costruzioni ed ai titolari degli uffici principali (*Spese fisse*)	520.000 —
72	Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi — Trasporto e facchinaggio, assicurazione incendi e contro rottura di vetri — Francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, locomozioni, codici e vocabolari — Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse	6.400.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
73	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporto e facchinaggio, fornitura e manutenzione di macchine da scrivere e calcolatrici, di mobili e di suppellettili relative all'Amministrazione centrale — Rimborso al Provveditorato medesimo delle spese per acquisto di carta da imballo, spago, ceralacca, paraffina, carta carbonata, nastri copiativi, stampati speciali e trasporto stampati	2.160.000 —
74	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampa, eseguiti dall'Istituto poligrafico	5.575.000 —
75	Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro	25.000 —
76	Spese di liti	35.000 —
77	Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali e contributi locali vari gravanti sugli stabili di proprietà dell'Azienda postale-telegrafica	800.000 —
78	Istruzione al personale — Premi d'incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali — Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari, di pubblicazioni, disegni ed altro materiale didattico, di strumenti di misura e di mobili — Spese per illuminazione e riscaldamento — Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia — Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi di incoraggiamento — Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale — Contributo per l'istruzione professionale media	40.000 —
79	Retribuzione al personale delle ricevitorie, e delle agenzie, compreso il compenso pei servizi accessori di recapito delle corrispondenze e di procacciato affidati ai titolari. (*Spese fisse*)	111.800.000 —
80	Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie — Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie — Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse	1.636.000 —
81	Sussidi ai titolari ed ex-titolari di ricevitorie, ai loro genitori ed alle loro vedeve ed orfani	100.000 —
82	Versamento all'Istituto d'assicurazione e previdenza per i postelegrafonici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione poste e telegrafi (art. 23 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, modificato dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1047) . .	2.000.000 —
83	Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici dell'aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate alle ricevitorie ed alle agenzie da destinarsi a scopi previdenziali a favore del personale delle ricevitorie postali-telegrafiche	*per memoria*
84	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna — Acquisti di pubblicazioni estere interessanti i servizi postale-telegrafico amministrativi internazionali — Acquisto di buoni risposta.	170.000 —
85	Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramvai-omnibus e sulle ferrovie metropolitane (*Spese fisse*) . .	1.400.000 —
86	Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi (Regi decreti nn. 3184 e 3158 del 30 dicembre 1923, e Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1132) — Contributo a carico dell'Amministrazione per l'assicurazione del personale sistemato con contratto a termine ai sensi dei Regi decreti 6 gennaio 1927, n. 7; 15 agosto 1926, n. 1733 e 27 settembre 1928, n. 2226	4.125.000 —
87	Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione — Impianti completi di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, di suonerie elettriche e loro manutenzione — Pulizia generale dei fabbricati medesimi, spese di facchinaggio, custodia dei locali, sorveglianza degli ascensori e per le piccole urgenti riparazioni fuori dell'ordinaria manutenzione — costruzione di casotti, cisterne e padiglioni in muratura o con altri sistemi — Armadi per materiali ed utensili pei guardafili	4.308.755 —
88	Spese casuali	30.000 —
89	Contributo nelle spese dell'Istituto centrale di statistica (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	3.000 —
90	Contributo annuo a favore della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni (Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 128) .	10.000 —
91	Provvigione da corrispondere all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per le riscossioni e i pagamenti all'estero	30.000 —
92	Fitti di locali di proprietà privata (*Spese fisse*)	4.600.000 —
93	Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie	59.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
94	Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (articolo 8 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2426).	880.000 —
95	Spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale Sezione postale-telegrafica-telefonica	90.000 —
96	Spese per il funzionamento della scuola superiore di telegrafia e telefonia (art. 11 del Regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483)	45.000 —
97	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo per lo stesso uso a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 1904, n. 84, 28 giugno 1908, n. 310, e 15 maggio 1910, n. 244) (*Spesa ripartita — 34ª delle trentacinque annualità*)	65.000 —
98	Somma da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per lo acquisto o la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici	20.000.000 —
99	Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni somministrate all'Amministrazione delle poste e telegrafi per la costruzione di edifici postali-telegrafici a norma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1327, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1710 . .	500.000 —
100	Versamento al Tesoro delle rate dovute all'Amministrazione postale-telegrafica dalla Società Italo Radio per la cessione del Centro radio-telegrafico di Torrenova fornito dalla Germania in conto debiti di guerra (3ª delle 40 annualità) . .	230.000 —
101	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste a norma del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597	*per memoria*
102	Spesa di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi	2.750.000 —
103	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	100.000 —
	Totale del § 1 . . .	173.536.755 —
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
104	Avanzo della gestione da versare al Tesoro (art. 15 del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	26.037.787,88
	Totale del § 2 . . .	26.037.787,88
	Totale della Sezione IV . . .	199.574.542,88
	Totale del Titolo I — Spesa ordinaria . . .	925.375.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Assegnazioni straordinarie.*	
105	Assegnazione straordinaria per l'acquisto o per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno, per il loro arredamento, nonchè per l'adattamento e l'ampliamento di quelli come sopra acquistati (legge 26 maggio 1930, n. 694 — 8ª delle 10 rate; Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1636 — 7ª delle 8 rate; Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1743, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 859 — 2ª delle 6 rate)	17.200.000 —
106	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici (Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1327, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1710 — 4ª delle sei rate)	2.800.000 —
	Totale del Titolo II . . .	20.000.000 —
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO.	
107	Rimborso del valore dei francobolli applicati dagli inscritti ai dopolavoro, su cartellini per il piccolo risparmio, da convertirsi in buoni postali fruttiferi (Regio decreto 23 giugno 1930, n. 980)	250.000 —
108	Versamento delle imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e competenze varie al personale	45.000.000 —
	Totale del Titolo III . . .	45.250.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — § 1. — Stipendi, retribuzioni, compensi ed indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi	385.690.220 —
	§ 2. — Debito vitalizio	99.100.000 —
	SEZIONE II. — Stanziamenti propri dei servizi postali:	
	§ 1. — Servizi postali	177.313.000 —
	§ 2. — Servizio dei risparmi	3.680.000 —
	SEZIONE III. — Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi	60.017.237, 12
	SEZIONE IV. — § 1. — Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici	173.536.755 —
	§ 2. Avanzo di gestione	26.037.787, 88
	Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria	925.375.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	SEZIONE I. — Assegnazioni straordinarie	20.000.000 —
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO.	45.250.000 —
	Totale generale della spesa	990.625.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

APPENDICE n. 2. — TABELLA *D*.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Proventi dei servizi telefonici.*	
1	Proventi delle linee telefoniche interurbane	75.000.000 —
2	Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche aeree ed in cavo	2.500.000 —
3	Canoni per cessioni di traffico interprovinciale alle Società concessionarie delle cinque zone telefoniche	3.200.000 —
4	Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche urbane e di linee interurbane — Canoni dovuti per concessioni di linee private	22.000.000 —
5	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici	50.000 —
	Totale della Sezione I	102.750.000 —
	SEZIONE II. — *Proventi vari.*	
6	Proventi vari	1.000.000 —
7	Trattenute al personale per il contributo da esso dovuto per le assicurazioni di cui all'articolo 10 del Regio decreto-legge n. 884 del 14 giugno 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562	150.000 —
8	Rimborso da parte dei concessionari di zona del prezzo relativo agli impianti telefonici da cedersi in virtù dell'art. 25 della convenzione	*per memoria*
9	Ritenuta 6 per cento in conto pensioni versata dal personale telefonico che ha chiesto l'applicazione del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 871	*per memoria*
10	Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto delle gestioni degli esercizi precedenti	*per memoria*
	Totale della Sezione II	1.150.000 —
	Totale del Titolo I	103.900.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
11	Pagamenti da parte dei concessionari di zona delle annualità sul valore degli impianti telefonici e delle scorte cedute (articolo 23 del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 562 — tredicesima delle 20 annualità)	21.500.000 —
12	Pagamenti da parte dei concessionari di zona dell'affitto annuo dovuto per l'uso degli stabili di proprietà dello Stato .	1.050.000 —
13	Somministrazione da parte dello Stato per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane gestile dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 897, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; legge 3 luglio 1930, n. 945 e Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1830, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 186 — terza delle quattro rate) . . .	20.000.000 —
	Totale del Titolo II . . .	42.550.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	Titolo I. — Parte ordinaria:	
	Sezione I. — Proventi dei servizi telefonici	102.750.000 —
	Sezione II. — Proventi vari	1.150.000 —
	Totale del Titolo I. . . .	103.900.000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	42.550.000 —
	Totale generale dell'entrata . . .	146.450.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *E*.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Spese di personale.*	
1	Stipendi, aggiunta di famiglia, paghe giornaliere, caro-viveri e indennità di servizio	6.400.000 —
2	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio e per lavori a cottimo	550.000 —
3	Indennità per missioni e per tramutamenti	300.000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali, nonchè a quello di altre Amministrazioni	264.000 —
5	Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico (articolo 4 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 88)	1.600.000 —
6	Sussidi al personale	51.000 —
7	Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico	15.700.000 —
8	Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; degli articoli 8 e 9 del Regio decreto-legge n. 1460 del 25 settembre 1924, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210; ed assegni congeneri legalmente dovuti — Liquidazione residuale dei compensi di buona uscita, indennizzi, premi, ecc. comunque dovuti al personale telefonico di ruolo e non di ruolo, cessato in conseguenza del passaggio dei telefoni all'industria privata	100.000 —
9	Indennità per servizio di notte	690.000 —
10	Retribuzione al personale diurnista	4.900.000 —
11	Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	92.000 —
12	Contributo a carico dell'Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio e quello a paga giornaliera di cui all'articolo 10 del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ed il personale diurnista, in conformità delle norme contenute nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184, e relativi regolamenti	760.000 —
13	Contributo a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso d'infortuni sul lavoro	40.000 —
	Totale della Sezione 1.	31.447.000 —
	SEZIONE II.	
	§ 1° — *Spese d'esercizio.*	
14	Spese di ufficio — Spese di adattamento e di manutenzione di locali destinati ad uffici, a centrali interurbane, a stazioni amplificatrici; di manutenzione degli stabili ceduti in uso alle Società concessionarie di zona — Acquisto e manutenzione di mobili e arredi — Aereazione, acqua, illuminazione, gas, ascensore, riscaldamento, campanelli elettrici, pulizia locali; retribuzione al personale addetto a bassi servizi — Acquisto di macchine da scrivere e calcolatrici, di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni; rilegature; locomozione; postali-telegrafiche e telefoniche; visite medico fiscali; medicinali — Uniformi al personale subalterno e vestaglie al personale femminile	2.150.000 —
15	Contributo all'Istituto centrale di statistica (articolo 3 del Regio decreto-legge 28 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	2.000 —
16	Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti	5.000.000 —
17	Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali e alle Commissioni internazionali — Spese per missioni di studio all'estero	50.000 —
18	Abbuoni e rimborsi vari	30.000 —
19	Interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto-legge luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato dal Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, dal regolamento 29 febbraio 1935, n. 167, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1154	950.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
20	Spese di liti	25.000 —
21	Spese per fitto di locali di proprietà privata	300.000 —
22	Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei — Spese per manutenzione tecnica degli uffici telefonici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda; delle stazioni amplificatrici di alta frequenza e radiotelefoniche; spese di spostamento e di protezione dei circuiti interurbani; acquisto e riparazione di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico — Spese di trasporto e di dogana — Arredamento dell'officina di riparazione — Fornitura di camiciotti al personale meccanico — Energia elettrica per impianti tecnici — Mano d'opera sussidiaria — Locomozione — Indennità e spese per danni — Acquisto di apparecchi per esperimenti — Impianti telefonici di servizio — Servitù di appoggio — Annualità di rimborso, senza interessi, delle anticipazioni di comuni e di altri enti per costruzioni telefoniche ai sensi dell'articolo 29 testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302	9.500.000 —
23	Spesa di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei	300.000 —
24	Rimborso all'Amministrazione postale-telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane appoggiate su palificazione telegrafica — Rimborso ai concessionari delle spese di manutenzione delle linee interurbane appoggiate su palificazioni di proprietà sociale — Affitto circuiti, canalizzazioni e impianti vari di proprietà sociale; prestazioni varie delle Società concessionarie di zone inerenti all'esercizio tecnico degli impianti dello Stato	7.400.000 —
25	Spese casuali	9.000 —
26	Spesa per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda — Rimborsi agli stessi concessionari per prestazioni d'opera in conseguenza della unificazione dei servizi in taluni uffici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda	1.780.000 —
27	Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, riscatto, rinuncia e scadenza delle concessioni (articolo 25 delle convenzioni speciali)	*per memoria*
28	Fondo destinato a risarcire l'Amministrazione degli eventuali rischi per incendi	40.000 —
29	Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	40.000.000 —
30	Versamento al Tesoro delle somme dal medesimo anticipatamente rimborsate alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla stessa concesse in base alla legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori da eseguire per i servizi telefonici dello Stato (23ª annualità di rimborso)	2.893.175,28
31	Imposta erariale e comunale, sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati di proprietà dell'Azienda	130.000 —
32	Spese di pubblicità per promuovere l'incremento del servizio telefonico interurbano	1.500.000 —
33	Versamento del dieci per cento dell'avanzo per la costituzione del fondo di riserva	*per memoria*
	Totale del § 1°	72.059.175,28
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
34	Versamento al Tesoro dell'avanzo netto dell'esercizio	393.824,72
	Totale della Sezione II	72.453.000 —
	Totale del Titolo I	103.900.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
35	Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei e relativi manufatti e per l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti — Spesa per la posa di un cavo telegrafico-telefonico e per l'impianto di stazioni radiotelefoniche fra il continente e la Sardegna (Regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 897, convertito nella legge 18 marzo 1926, n 562, e leggi 17 giugno 1929, n. 1029, 3 luglio 1930, n. 945, e Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1830, convertito nella legge 9 gennaio 1936 n. 186)	19.600.000 —
36	**Indennità di missione al personale dell'Azienda — Competenze e indennità di trasferta al personale avventizio ed a quello di altre Amministrazioni nell'interesse dei lavori straordinari di sistemazione e di completamento delle linee**	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	telefoniche interurbane gestite dallo Stato, nonchè per la posa di un cavo telegrafico-telefonico e per l'impianto di stazioni radiotelefoniche fra il continente e la Sardegna (Regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 897, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e leggi 17 giugno 1929, n. 1029, 3 luglio 1930, n. 945, e Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1830, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 186) . . .	400.000 —
37	Versamento al Tesoro dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte, nonchè dei canoni di affitto per l'uso degli stabili demaniali	22.550.000 —
	Totale del Titolo II . . .	42.550.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Sezione I. — Spese di personale	31.447.000 —
	Sezione II:	
	§ 1° — Spese di esercizio	72.059.175,28
	§ 2° — Avanzo di gestione	393.824,72
	Totale del Titolo I. — Parte ordinaria . . .	103.900.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	42.550.000 —
	Totale generale della spesa . . .	146.450.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

APPENDICE n. 3. — TABELLA *F*.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938

Num.	CAPITOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	ENTRATA		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
	SEZIONE *I*. — *Prodotti del traffico e proventi diversi.*		
	§ 1. — *Prodotti del traffico.*		
1	Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina		3.325.900.000 —
	A) Viaggiatori	1.215.000.000	
	B) Bagagli e cani	29.900.000	
	C) Merci a grande velocità	312.000.000	
	D) Merci a piccola velocità	1.769.000.000	
2	Prodotti delle ferrovie secondarie Sicule		4.100.000 —
	A) Viaggiatori	1.900.000	
	B) Bagagli e cani	25.000	
	C) Merci a grande velocità	200.000	
	D) Merci a piccola velocità	1.975.000	
	Totale del § 1		3.330.000.000 —
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*		
3	Redditi patrimoniali		26.000.000 —
	A) Pigioni di locali	15.600.000	
	B) Affitto di terreni, di aree di deposito e vendita di prodotti del suolo	2.000.000	
	C) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi	6.500.000	
	D) Canoni per pedaggi, attraversamenti e accessi speciali	1.500.000	
	E) Diversi	400.000	
4	Telegrammi privati		1.000.000 —
5	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		3.000.000 —
6	Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazone ferroviaria		17.000.000 —
	A) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati	11.000.000	
	B) Nolo di materiali diversi	6.000.000	
7	Prodotti per servizi accessori		14.500.000 —
8	Introiti indiretti delle ferrovie secondarie Sicule		100.000 —
9	Utili di magazzino		18.000.000 —
	Totale del § 2		79.600.000 —
	§ 3. — *Introiti per rimborsi di spesa.*		
10	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa		18.000.000 —
	A) Trasporti per il servizio postale	13.000.000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi	4.500.000	
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	400.000	
	D) Diverse	100.000	
11	Ricuperi di carattere generale		48.000.000 —
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	22.000.000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	6.000.000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie	300.000	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	60.000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	1.500.000	
	F) Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato	20.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	G) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale . . . 1.000.000	
	H) Ritenute per massa vestiario agli agenti appartenenti alla milizia ferroviaria . . . 1.870.000	
	I) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli . . 250,000	
	L) Ricuperi diversi . . . 15.000.000	
12	Ricuperi dei servizi . . .	25.000.000 —
13	Introiti a rimborso di spesa delle ferrovie secondarie Sicule .	100.000 —
14	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori d'uso od esuberanti . . .	12.000.000 —
15	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune . . .	10.600.000 —
16	Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine . . .	5.100.000 —
17	Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione (articolo 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688) . .	15.800.000 —
18	Canone a carico del « Dopolavoro ferroviario » per la sede di Roma . . .	380.000 —
19	Interessi ed ammortamento a carico della gestione delle centrali elettriche . . .	26.500.000 —
	Totale del § 3 . .	161.480.000 —
	§ 4. — ***Entrate eventuali.***	
20	Proventi eventuali . . .	16.500.000 —
	A) Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale . . . 3.500.000	
	B) Interessi a debito di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc. . . . 2.000.000	
	C) **Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per** inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 60 della spesa) . . . 5.500.000	
	D) Differenze di cambio . . . *per memoria*	
	E) Diversi . . . 5.500.000	
21	Contributo dell'Erario negli oneri dipendenti dalla elettrificazione delle linee . . .	70.000.000 —
22	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925 n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, e art. 13 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379) . . .	*per memoria*
23	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori .	*per memoria*
24	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto . . .	*per memoria*
25	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del § 4 . . .	**86.500.000 —**
	Totale della Sezione I . . .	**3.657.580.000 —**
	SEZIONE II. — ***Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.***	
26	Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (cap. n. 48 della spesa)	*per memoria*
27	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare, e prevenire danni di forza maggiore (cap. n. 48 della spesa) . . .	*per memoria*
28	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. n. 49 della spesa) . . .	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
29	Introiti a reintegro del capitolo di spesa pel rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto (cap. n. 50 della spesa)	*per memoria*
30	Concorsi e ricavi inerenti a lavori in conto migliorie alle linee ed agli impianti (cap. n. 51 della spesa)	*per memoria*
31	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie secondarie Sicule (cap. n. 52 della spesa)	*per memoria*
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . . . *per memoria*	
	B) Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . . . *per memoria*	
	C) Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . . . *per memoria*	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile . . . . . . *per memoria*	
	Totale della Sezione II . . .	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE	
	ENTRATE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi.*	
	§ 1. — Prodotti del traffico	3.330.000.000 —
	§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio	79.600.000 —
	§ 3. — Introiti per rimborsi di spesa	161.480.000 —
	§ 4. — Entrate eventuali	86.500.000 —
	Totale della Sezione I. . .	3.657.580.000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei rispondenti capitoli di spesa.*	*per memoria*
	Totale del Titolo I — Parte ordinaria	3.657.580.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA. (**Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429**).	
32	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie . . .	*per memoria*
33	Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1888 . . .	120.000.000 —
34	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per l'elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1620. (1ª rata) . . .	200.000.000 —
35	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . .	83.150.000 —
	A) Lavori patrimoniali . . . *per memoria*	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui (capitolo n. 69 della spesa) . . . *per memoria*	
	2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo n. 69 della spesa) . . . *per memoria*	
	3. Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio immobiliare e ricavi diversi (capitolo n. 69 della spesa) . . . *per memoria*	
	4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie alle linee ed agli impianti (capitoli nn. 51 e 71 della spesa) . . . *per memoria*	
	B) Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 70 della spesa) . . . *per memoria*	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui . *per memoria*	
	2. Ricavi . . . *per memoria*	
	C) Materiale d'esercizio (capitolo n. 68 della spesa) . . . *per memoria*	
	1. Versamento a magazzino di materiale di esercizio in genere *per memoria*	
	2. Versamento a magazzino di materiali provenienti dalla elettrificazione delle linee . . . *per memoria*	
	D) Materiale rotabile e navi-traghetto 83.150,000	
	1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (capitoli nn. 50 e 66 della spesa) . 83.150.000	
36	Assegnazione straordinaria corrispondente all'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli, destinato ai miglioramenti del materiale rotabile (art. 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078) (cap. n. 67 della spesa) . . .	*per memoria*
	Totale del Titolo II . . .	403.150.000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.* (**Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429**).	
37	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli nn. 72 e 73 della spesa) . . .	*per memoria*
38	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste per aumento temporaneo delle scorte (art. 2, comma 1° del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898) . . .	*per memoria*
39	Forniture ai Servizi (capitolo n. 73 della spesa) . . .	960.000.000 —
40	Ricavi per vendite e accrediti diversi (capitolo n. 73 della spesa) . . .	75.000.000 —
41	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo n. 74 della spesa) . . .	*per memoria*
42	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (capitolo n. 75 della spesa) . . .	*per memoria*
43	Prelevamenti dal Fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (capitolo n. 76 della spesa) . . .	*per memoria*
	Totale del § 1. . .	1.035.000.000 —
	§ 2. — *Gestione speciale viveri* « La Provvida ». — (**Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e Regio decreto 4 febbraio 1932, n. 125**).	
44	Ricuperi di spese d'impianto (cap. n. 78 della spesa) . . .	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
45	Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (cap. n. 79 della spesa)		270.000.000 —
	A) Ricavi per vendite	270.000.000	
	B) Introiti e ricuperi diversi	*per memoria*	
	C) Deficienze e simili	*per memoria*	
	Totale del § 2		270.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte.*		
46	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (cap. n. 80 della spesa)		526.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione	244.000.000	
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo	181.000.000	
	C) Stabilimenti dell'industria privata	101.000.000	
47	Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e dell'energia prodotta nelle centrali elettriche (cap. n. 81 della spesa)		65.900.000 —
	A) Officine lavori	20.500.000	
	B) Cantieri dell'elettrificazione	7.000.000	
	C) Centrali elettriche	36.500.000	
	D) Tipolitografia	1.900.000	
48	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. n. 82 della spesa)		257.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione	256.500.000	
	1. Scorte per le Officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo 210.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina 1.500.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi 45.000.000		

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	B) Servizio lavori e costruzioni — Cantieri per i lavori di elettrificazione	500.000	
	Totale del § 3		848.900.000 —
	Totale del Titolo III		2.153.900.000 —
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI. (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).		
49	Sfruttamento boschi in Albania		*per memoria*
	A) Ricupero di spese d'impianto (cap. n. 83-A della spesa)	*per memoria*	
	B) Ricavi dell'esercizio (capitolo n. 83-B della spesa)	*per memoria*	
	Totale del Titolo IV		—
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI. (Legge 9 luglio 1908, n. 413 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 493, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).		
50	Ritenute al personale		70.700.000 —
	A) Ordinarie (lettera *a* dell'articolo 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418, e Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con l'articolo 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369)	69.200.000	
	B) Straordinarie (letterra *b* dell'art. 3 e capo versi primo e secondo dell'art. 4. della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1.000.000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	500.000	
51	Ricupero somme anticipate per conto del Tesoro per pagamenti di pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1972, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (cap. n. 87 della spesa)		8.800.000 —
52	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del Fondo pensioni e sussidi		54.200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
53	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 88 della spesa)	7.000 —
54	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione dei valori in sua consegna, costituenti il Fondo pensioni e sussidi	500.000 —
55	Entrate diverse	500.000 —
56	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale	300.000 —
57	Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso nel numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari	250.000.000 —
58	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (cap. n. 21 della spesa)	183.000.000 —
	Totale del titolo V	568.007.000 —
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.	
	(Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
59	Ritenute ordinarie	50.000 —
60	Interessi sul patrimonio della gestione	250.000 —
61	Entrate diverse	*per memoria*
62	Contributo dell'Amministrazione (cap. n. 22 della spesa)	2.800.000 —
	Totale del Titolo VI	3.100.000 —
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI.	
	(Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
63	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, n. 641; Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432; 3 settembre 1925, n. 1647 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688, e 6 novembre 1930, numero 1954, convertito nella legge 1° giugno 1931, n. 748; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, convertito nella legge 8 dicembre 1932, n. 1743) (cap. nn. 93 e 94 della spesa)	*per memoria*
64	Ricavi patrimoniali (cap. nn. 93 e 94 della spesa)	*per memoria*
	Gestione.	
65	Affitti delle case	18.000.000 —
66	Proventi e ricuperi diversi	3.900.000 —
67	Prelevamenti dal Fondo di riserva (secondo capoverso dell'articolo 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	1.000.000 —
	Totale del Titolo VII	22.900.000 —
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE.	
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713; art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e Regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978).	
	Patrimonio.	
68	Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali per investimenti in beni immobili e mobili (capitolo n. 103 della spesa)	2.600.000 —
	a) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale . . . 2.000.000	
	b) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F. . . . 600.000	
	c) Colonie della fondazione Vittorio Emanuele III . . . *per memoria*	
	Gestione.	
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:	
69	Contributo del personale	19.200.000 —
70	Multe al personale	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
71	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire cento . .		100.000 —
72	Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936 n. 202)		1.900.000 —
73	Interessi sul Fondo dell'Opera		6.550.000 —
74	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali . . .		50.000 —
75	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni		700.000 —
76	Entrate diverse ed eventuali		2.152.000 —
	a) Diverse	1.100.000	
	b) Per eccedenza passiva della gestione . . .	1.052.000	
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A.F.F.:		
77	Contributo del personale inscritto all'A. F. F.		960.000 —
78	Rette per l'ammissione alle colonie		450.000 —
79	Entrate diverse ed eventuali		1.940.000 —
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:		
80	Interessi sul patrimonio		31.950 —
81	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria e dell'Opera di previdenza		200.000 —
82	Rette per l'ammissione alle colonie		25.000 —
83	Entrate diverse ed eventuali		175.050 —
	Totale del Titolo VIII . .		38.034.000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI.		
	(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910 n. 444 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251).		
84	Introiti della gestione (cap. n. 116 della spesa)		16.100.000 —
	A) Riscossioni per ritenute percentuali sulle cessioni	3.000.000	
	B) Riscossioni per ritenute mensili sugli stipendi	1.200.000	
	C) Interessi sui capitali investiti nella gestione dei mutui al personale	2.100.000	
	D) Interessi sui capitali depositati alla Cassa depositi e prestiti ed investimenti vari	1.700.000	
	E) Reintegri al Fondo	6.300.000	
	F) Avanzo della gestione dei mutui al personale (cap. n. 118-E della spesa)	1.800.000	
	Totale del Titolo IX		16.100.000 —
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONAL.		
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251, e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1109).		
	Patrimonio.		
85	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (cap. n. 117 della spesa)		72.000.000 —
	Gestione.		
86	Introiti della gestione (cap. 118 della spesa)		81.400.000 —
	Totale del Titolo X		153.400.000 —
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.		
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932, 10 settembre 1923, n. 2118; Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; e decreto ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624 e Regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936, n. 876).		
	Patrimonio.		
87	Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (cap. n. 119 della spesa)		2.500.000 —
	Gestione.		
88	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari — Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (cap. nn. 120 e 121 della spesa)		15.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 maggio 1938
89	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985) (cap. n. 122 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XI	18.000.000 —
	TITOLO XII. — GESTIONE PER RICERCHE MINERARIE E SFRUTTAMENTO DI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA. (Regio decreto-legge 3 luglio 1925, n. 1301, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; leggi 31 dicembre 1928, n. 3150 e 8 maggio 1933, n. 524).	
	Patrimonio.	
90	Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (cap. n. 123 della spesa)	40.000.000 —
91	Ricuperi diversi (cap. n. 123 della spesa)	*per memoria*
	Gestione.	
92	Ricavo vendite prodotti (cap. n. 124 della spesa)	13.000.000 —
93	Proventi diversi (cap. n. 124 della spesa)	*per memoria*
	Magazzini e Officine.	
94	Magazzino: : Somministrazioni agli impianti ed accrediti diversi (cap. n. 125 della spesa)	11.500.000 —
95	Officina, Centrale elettrica ed esercizi diversi: corrispettivo dei lavori e delle prestazioni (cap. n. 126 della spesa)	5.500.000 —
	Totale del Titolo XII	70.000.000 —
	TITOLO XIII. — MONOPOLIO PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO DI CARBONI E DI METALLI. (Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212).	
96	Ricavo vendite e accreditamenti vari (cap. n. 127 della spesa)	1.495.000.000 —
	A) Carboni . . . 1.035,000.000	
	1) Ricavo vendite . . . 1,035,000,000	
	2) Ricuperi diversi . . . *per memoria*	
	B) Metalli . . . 460.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	1) Ricavo vendite di rame, stagno, nichelio e relativi rottami . . 460,000,000	
	2) Ricuperi diversi . . . *per memoria*	
	Totale del Titolo XIII	1.495.000.000 —
	TITOLO XIV. — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE.	
97	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 128 della spesa)	950.000.000 —
98	Operazioni attinenti al personale (cap. n. 129 della spesa)	70.000.000 —
99	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 130 della spesa)	2.500.000.000 —
100	Mandati a disposizione e di anticipazione estinti (cap. n. 131 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XIV	3.520.000.000 —
	TITOLO XV. — PARTITE DI GIRO.	
101	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. n. 132 della spesa)	68.700.000 —
	A) Tasse erariali . . . 52.300.000	
	B) Tassa di bollo . . . 16.400,000	
102	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 133 della spesa)	173.500.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . . . 119.200.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . . 44.800.000	
	C) Tassa di bollo . . . 1.000,000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni . . . 8.500.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
103	Imposte e tasse ritenute a terzi (cap. n. 134 della spesa) . . .		7.400.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile	1.600.000	
	B) Imposta complementare	50.000	
	C) Tassa di bollo	5.750.000	
104	Ritenute sulle competenze degli avventizi ordinari e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (cap. n. 135 della spesa)		*per memoria*
	Totale del Titolo XV . . .		249.600.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.	
	Titolo I. — Parte ordinaria	3.657.580.000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	403.150.000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	4.060.730.000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1.035.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale viveri « La Provvida »	270.000.000 —
	§ 3. — Officine e scorte	848.900.000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	*per memoria*
	Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi	568.007.000 —
	Titolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.	3.100.000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	22.900.000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale .	38.034.000 —
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni .	16.100.000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale	153.400.000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	18.000.000 —
	Titolo XII. — Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania	70.000.000 —
	Titolo XIII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	1.495.000.000 —
	Titolo XIV. — Operazioni per conto dei terzi, ecc.	3.520.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	8.058.441.000 —
	Titolo XV. — Partite di giro	249.600.000 —
	Totale generale dell'Entrata . . .	12.368.771.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *G*

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie delo Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	SPESA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello stretto di Messina.*		
	(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale.*		
1	Personale		70.500.000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati	56.000.000	
	B) Magazzini ed agenzie	14.500.000	
2	Forniture, spese ed acquisti		4.200.000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati	2.700.000	
	B) Magazzini ed agenzie	1.500.000	
	Totale del § I		74.700.000 —
	§ 2. — *Servizio movimento.*		
3	Personale		680.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	36.000.000	
	B) Stazioni	473.000.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	171.000.000	
4	Forniture, spese ed acquisti		49.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	900.000	
	B) Stazioni	39.500.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	1.400.000	
	D) Convogli	7.200.000	
5	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		3.500.000 —
	Totale del § 2		732.500.000 —
	§ 3. — *Servizio commerciale e del traffico.*		
6	Personale		30.500.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	15.000.000	
	B) Controlli prodotti	15.500.000	
7	Forniture, spese ed acquisti		800.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	400.000	
	B) Controlli prodotti	400.000	
8	Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto rimaste totalmente o parzialmente scoperte		2.800.000 —
	Totale del § 3		34.100.000 —
	§ 4. — *Servizio materiale e trazione.*		
9	Personale		312.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	35.500.000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)	171.000.000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi e personale di condotta)	65.000.000	
	D) Locomozione con motori a combustione interna (dirigenza, servizio interno dei depositi e guidatori)	12.000.000	
	E) Pulizia, verifica e untura veicoli	28.500.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
10	Forniture, spese ed acquisti			383.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti		4.400.000	
	B) Locomozione a vapore		225.500.000	
	1. Combustibile	198.000.000		
	2. Spese diverse	27.500.000		
	C) Locomozione elettrica		132.800.000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni	126.000.000		
	2. Spese diverse	6.800.000		
	D) Locomozione con motori a combustione interna		6.300.000	
	1. Carburanti	5.000.000		
	2. Spese diverse	1.300.000		
	E) Veicoli		14.000.000	
	1. Pulizia ed untura veicoli	9.500.000		
	2. Spese diverse	4.500.000		
11	Manutenzione del materiale rotabile			360.000.000 —
	Totale del § 4			1.055.000.000 —
	§ 5. — *Servizio lavori e costruzioni.*			
12	Personale			303.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I. E. S. e reparti		70.000.000	
	B) Sorveglianza della linea		21.500.000	
	C) Manutenzione della linea		129.000.000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione		33.000.000	
	E) Operai		49.500.000	
13	Forniture, spese ed acquisti			79.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I. E. S. — e reparti		4.500.000	
	B) Linea		38.200.000	
	C) Impianti di elettrificazione		1.800.000	
	D) Stazioni-Illuminazione		19.500.000	
	E) Convogli-Illuminazione elettrica		15.000.000	
14	Manutenzione della linea			210.000.000 —
	Totale del § 5			592.000.000 —
	§ 6. — *Linee secondarie a scartamento ridotto.* (Gruppo Sicilia).			
15	Personale			7.500.000 —
	A) Servizio movimento		1.900.000	
	B) Servizio commerciale e del traffico		60.000	
	C) Servizio materiale e trazione		3.000.000	
	D) Servizio lavori e costruzioni		2.540.000	
16	Forniture, spese ed acquisti			3.400.000 —
	A) Sezione e reparti		40.000	
	B) Stazioni		550.000	
	C) Depositi del personale viaggiante		10.000	
	D) Convogli		40.000	
	E) Locomozione		2.600.000	
	1) Combustibile	2.000.000		
	2. Spese diverse	600.000		
	F) Linea		150.000	
	G) Indennizzi		10.000	
17	Manutenzione del materiale rotabile			3.500.000 —
18	Manutenzione della linea			2.500.000 —
	Totale del § 6			16.900.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	§ 7. — *Nevigazione dello stretto di Messina.*		
19	Personale		3.000.000 —
20	Forniture, spese ed acquisti		5.500.000 —
	A) Combustibile	2.900.000	
	B) Spese diverse	2.600.000	
	Totale del § 7.		8.500.000 —
	§ 8. — *Spese generali attinenti al personale.*		
21	Contributo al Fondo pensioni e sussidi (Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (cap. n. 58 dell'entrata)		183.000.000 —
22	Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (cap. n. 62 dell'entrata)		2.800.000 —
23	Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni		1.270.000 —
24	Spese per assegni e indennità diverse al personale		31.500.000 —
25	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)		6.200.000 —
26	Oblazioni e sussidi al personale		2.600.000 —
27	Spese per il servizio sanitario (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, e Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)		5.500.000 —
28	Contributo per il « Dopolavoro ferroviario » (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)		2.150.000 —
29	Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli		1.600.000 —
	A) Pel trasporto di persone	550.000	
	B) Pel trasporto di materiali	1.050.000	
	Totale delle « Spese generali di personale »		236.620.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Spese generali diverse.		
30	Avvisi, orari e pubblicazioni diverse		4.500.000 —
	A) Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici	100.000	
	B) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti ai lavori statistici	4.400.000	
31	Imposte e tasse		7.000.000 —
32	Spese giudiziali e contenziose		800.000 —
33	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino		650.000 —
34	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà		4.500.000 —
35	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere		3.400.000 —
36	Spese per la sorveglianza dei trasporti		4.000.000 —
37	Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune		14.000.000 —
38	Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale		1.500.000 —
39	Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine		9.400.000 —
40	Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli		2.500.000 —
	A) Pel trasporto di persone	900.000	
	B) Pel trasporto di materiali	1.600.000	
41	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzone di case economiche per i ferrovieri (articolo 12 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432)		1.200.000 —
42	Spese casuali (articolo 141 del Regolamento approvato col Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827)		250.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
43	Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori	10.000.000 —
44	Spese diverse	12.000.000 —
	Totale delle spese generali diverse	75.700.000 —
	Totale del § 8	312.320.000 —
	§ 9. — *Servizi secondari.*	
45	Servizi accessori ad impresa od in economia	4.000.000 —
46	Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688)	18.300.000 —
47	Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del « Dopolavoro ferroviario » in Roma (articolo 1 della legge 22 marzo 1928, n. 527)	410.000 —
	Totale del § 9	22.710.000 —
	Totale della Sezione I	2.848.730.000
	SEZIONE II. — *Spese complementari.*	
	(Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372 e penultimo capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898).	
48	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (cap. nn. 26 e 27 dell'entrata)	36.000.000 —
49	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. n. 28 dell'entrata)	40.000.000 —
50	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. nn. 29 e 35-D-1 dell'entrata)	83.150.000 —
51	Migliorie alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 30 e 35-A-4 dell'entrata)	*per memoria*
52	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. n. 31 dell'entrata)	500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	250.000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	100.000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	150.000	
	Totale della Sezione II		159.650.000 —
	SEZIONE III. — *Spese accessorie.*		
	(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria*		
53	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti		514.200.000 —
	A) del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 % (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23.020.465,84	
	B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	30.586.783,05	
	C) delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione e rimborsi anticipati di certificati 3,50 % (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	458.038.576,83	
	D) delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1.194.180,78	
	E) delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1.359.993,50	
54	**Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)**		1.418.600 —
	A) **Per aumenti della dotazione di magazzino**	*per memoria*	
	B) **Per spese patrimoniali e di elettrificazione**	1.418.600	

Num.	CAPITOLI – Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
55	Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni (articolo 2 dei Regi decreti 21 maggio 1933, n. 450 e 2 luglio 1933, n. 755)		94.181.400 —
	A) Interessi	47.381.400	
	B) Capitale	39.996.000	
	C) Premi	6.000.000	
	D) Spesa annua per il servizio del prestito	804.000	
56	Annualità sul capitale di lire 120.000.000 previsto a completamento del fondo per nuove elettrificazioni autorizzate col Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1888		10.000.000 —
57	Assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 2 e 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, e art. 6, comma 3°, del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1737)		20.000.000 —
58	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione		*per memoria*
59	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)		120.000 —
60	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (cap. n. 20-C dell'entrata)		4.000.000 —
61	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto		*per memoria*
62	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute		4.780.000 —
	A) Per l'elettrificazione delle linee	4.460.000	
	B) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale	320.000	
	Totale del § 1		648.700.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	§ 2. — *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.*	
63	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale	500.000 —
	Totale del § 2	500.000 —
	§ 3. — *Avanzo di gestione.*	
64	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (articolo 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	*per memoria*
	Totale della Sezione III	649.200.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE	
	SPESE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello Stretto di Messina.*	
	§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali)	74.700.000 —
	§ 2. — Servizio movimento	732.500.000 —
	§ 3. — Servizio commerciale e del traffico	34.100.000 —
	§ 4. — Servizio materiale e trazione	1.055.000.000 —
	§ 5. — Servizio lavori e costruzioni	592.000.000 —
	§ 6. — Ferrovie secondarie Sicule	16.900.000 —
	§ 7. — Navigazione dello stretto di Messina	8.500.000 —
	§ 8. — Spese generali dell'Amministrazione	312.320.000 —
	§ 9. — Servizi secondari	22.710.000 —
	Totale della Sezione I	2.848.730.000 —
	SEZIONE II. — *Spese complementari*	159.650.000 —
	SEZIONE III. — *Spese accessorie*:	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria	648.700.000 —
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria	500.000 —
	§ 3. — Avanzo di gestione	*per memoria*
	Titolo I. — Parte ordinaria	3.657.580.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA. (Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
65	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	*per memoria*
66	Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto (cap. n. 35-D-1 dell'entrata)	83.150.000 —
67	Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi traghetto (cap. n. 36 dell'entrata)	*per memoria*
68	Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (cap. n. 35-C dell'entrata)	50.000.000 —
69	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del cap. n. 35-A-1, 2 e 3 dell'entrata	150.000.000 —
70	Lavori di elettrificazione delle linee (cap. n. 35-B dell'entrata)	120.000.000 —
71	Miglioramenti alle linee ed agli impianti (capitolo n. 35-A-4 dell'entrata)	*per memoria*
72	Aumento della dotazione di magazzino (cap. n. 37 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo II	403.150.000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei Magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
73	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (cap. nn. 37, 39 e 40 dell'entrata)	1.035.000.000 —
74	Acconti sulle forniture in corso (cap. n. 41 dell'entrata)	*per memoria*
75	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (cap. n. 42 dell'entrata)	*per memoria*
76	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione, di magazzino (cap. n. 43 dell'entrata)	*per memoria*
77	Reintegro dei prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898)	*per memoria*
	Totale del § 1	1.035.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	§ 2. — *Gestione speciale viveri « La Provvida ».*			
	(Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e Regio decreto 4 febbraio 1932, n. 125).			
78	Spese d'impianto (cap. n. 44 dell'entrata)			*per memoria*
	A) Adattamento locali		*per memoria*	
	B) Materiali d'esercizio		*per memoria*	
	C) Diverse		*per memoria*	
79	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (cap. n. 45 dell'entrata)			270.000.000 —
	A) Acquisti e spese accessorie		270.000.000	
	B) Reintegri e rinnovamenti patrimoniali		*per memoria*	
	C) Eccedenze e maggiori ricavi		*per memoria*	
	Totale del § 2			270.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte*			
80	Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (cap. n. 46 dell'entrata)			526.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione		244.000.000	
	1. Personale	107.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	137.000.000		
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo		181.000.000	
	1. Personale	97.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	84.000.000		
	C) Stabilimenti dell'industria privata		101.000.000	
	1. Pagamenti per lavorazioni al materiale rotabile	92.000.000		
	2. Forniture e spese diverse	9.000.000		
81	Spese di cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche (cap. n. 47 dell'entrata)			65.900.000 —
	A) Officine lavori		20.500.000	
	1. Personale	2.700.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	17.800.000		
	B) Cantieri dell'elettrificazione		7.000.000	
	1. Personale	1.500.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	5.500.000		
	C) Centrali elettriche		36.500.000	
	1. Personale	1.600.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	2.200.000		
	3. Rinnovamento degli impianti e macchinari	6.200.000		
	4. Quote d'interessi e di ammortamento dei capitali investiti	26.500.000		
	D) Tipolitografia		1.900.000	
	1. Personale	750.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	1.150.000		
82	Materiali di scorta, materie ricevute (cap. n. 48 dell'entrata)			257.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione		256.500.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo	210.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina	1.500.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi	45.000.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni — Cantieri per i lavori di elettrificazione		500.000	
	Totale del § 3			848.900.000 —
	Totale del Titolo III			2.153.900.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.	
	(Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).	
83	Sfruttamento boschi in Albania	*per memoria*
	A) Spese d'impianto (cap. n. 49-A dell'entrata) . . . *per memoria*	
	B) Spese d'esercizio (cap. n. 49-B dell'entrata) *per memoria*	
	Totale del Titolo IV	—
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.	
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
84	**Pensioni**	473.000.000 —
85	**Indennità per caro-viveri**	81.000.000 —
86	**Sussidi**	300.000 —
87	Pensioni provvisorie ad agenti ex-gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1972, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (cap. n. 51 dell'entrata)	13.700.000 —
	A) Pensioni . . . 11,400.000	
	B) Caro-viveri . . . 2.300.000	
88	Erogazioni dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 53 dell'entrata)	7.000 —
89	Investimento del contributo dell'Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale	*per memoria*
	Totale del Titolo V	568.007.000 —
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.	
	(Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
90	Pensioni	3.100.000 —
91	Sussidi	*per memoria*
92	Avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del Titolo VI	3.100.000 —
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI.	
	(Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
93	Spese per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553, e 19 giugno 1913, n. 641; Regi decreti-legge: 27 novembre 1919, n. 2350 convertito nella legge 5 ottobre 1920, numero 1432; 3 settembre 1925, n. 1647, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688, e 6 novembre 1930, n. 1954, convertito nella legge 1° giugno 1931, n. 748; legge 18 giugno 1931, n. 920, e Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, convertito nella legge 8 dicembre 1932, n. 1743) (cap. nn. 63 e 64 dell'entrata)	*per memoria*
94	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (cap. nn. 63 e 64 dell'entrata)	*per memoria*
	Gestione.	
95	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	15.600.000 —
96	Imposte e sovrimposte	400.000 —
97	Spese di amministrazione, custodia e diverse	1.200.000 —
98	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	1.700.000 —
99	Manutenzione ordinaria	2.500.000 —
100	Manutenzione straordinaria	300.000 —
101	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*
102	**Versamenti al Fondo di riserva della gestione**	1.200.000 —
	A) Per accantonamento del contributo statale per l'attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni (Regio decreto-legge 4 novembre 1926, numero 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688) . . . **535,000**	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte (art. 4 del regolamento di cui il Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412) 665.000	
	C) Per eccedenze attive dei bilanci . . . . *per memoria*	
	Totale del Titolo VII . . .	22.900.000 —
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE.	
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio decreto legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927, n 2685; 2 giugno 1930, n. 713; art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e Regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978).	
	Patrimonio.	
103	Spese per acquisti e costruzioni di immobili ed arredamenti (cap. n. 68 dell'entrata)	2.600.000 —
	a) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale 2.000.000	
	b) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F. 600.000	
	c) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III . . . . *per memoria*	
	Gestione.	
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:	
104	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	14.100.000 —
05	Sussidi straordinari	1.000.000 —
106	Indennità di buonuscita	13.200.000 —
107	Assegni alimentari	1.450.000 —
108	Assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202)	1.900.000 —
109	Rimborsi di ritenute	2.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
110	Avanzo della gestione	*per memoria*
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F.:	
111	Spese diverse per il funzionamento delle colonie	3.200.000 —
112	Spese di manutenzione degli immobili e del materiale . . .	150.000 —
113	Avanzo di gestione	*per memoria*
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:	
114	Spese diverse per il funzionamento delle colonie	432.000 —
115	Avanzo di gestione	*per memoria*
	Totale del Titolo VIII	38.034.000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI.	
	(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251).	
116	Spese della gestione (cap. n. 84 dell'entrata)	16.100.000 —
	A) Pagamenti per riscatti di cessioni 3.800.000	
	B) Pagamenti di quote mensili 2.900.000	
	C) Rimborsi di ritenute fatte ad agenti collocati a riposo 110.000	
	D) Contributo alle spese di amministrazione. . 145.000	
	E) Versamento dell'avanzo 9.145.000	
	Totale del Titolo IX . . .	16.100.000 —
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE.	
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251, e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1109).	
	Patrimonio.	
117	Somme mutuate al personale (cap. n. 85 dell'entrata).	72.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Gestione.		
118	Spese della gestione (cap. n. 86 dell'entrata)		81.400.000 —
	A) Quote riversate in conto capitale	72.000.000	
	B) Interessi sui capitali del Fondo di garanzia per le cessioni	2.100.000	
	C) Interessi sui capitali del Fondo pensioni e sussidi	5.500.000	
	D) Spese eventuali	*per memoria*	
	E) Avanzo della gestione versato al Fondo di garanzia per le cessioni (cap. n. 84-F dell'entrata)	1.800.000	
	Totale del Titolo X		153.400.000 —
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.		
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224, 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, decreto ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624 e Regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936, n. 876).		
	Patrimonio.		
119	Società cooperative tra il personale per la costruzione di case (cap. n. 87 dell'entrata		2.500.000 —
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case	2.470.000	
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione . . .	30.000	
	Gestione.		
120	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (cap. n. 88 dell'entrata)		15.000.000 —
121	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (cap. n. 88 dell'entrata)		500.000 —
122	Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 192[illegible] n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985) (cap. n. [illegible] dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XI . . .		18.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO XII. — GESTIONE PER RICERCHE MINERARIE E SFRUTTAMENTO DI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA.		
	(Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n 1301, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; leggi 31 dicembre 1928, n. 3150 e 8 maggio 1933, n. 524).		
	Patrimonio.		
123	Spese di impianto (cap. nn. 90 e 91 dell'entrata).		40.000.000 —
	Gestione.		
124	Spese della gestione (cap. nn. 92 e 93 dell'entrata)		13.000.0000 —
	A) Esercizio e manutenzione dei pozzi, impianti di pompaggio, oleodotto ed altri impianti complementari	6.600.000	
	B) Quote di rinnovamento ed ammortamento .	6.400.000	
	C) Versamenti al Fondo di riserva	*per memoria*	
	Magazzini e Officine.		
125	Magazzino: Spese di acquisto scorte, versamenti di materie e materiali, e addebiti diversi (capitolo n. 94 dell'entrata). .		11.500.000 —
126	Officina, Centrale elettrica ed esercizi diversi: Spese diverse per lavori e prestazioni (capitolo n. 95 dell'entrata)		5.500.000 —
	Totale del Titolo XII		70.000.000 —
	TITOLO XIII. — MONOPOLIO PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI.		
	(Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212).		
127	Spese per acquisti e diverse (cap. n. 96 dell'entrata)		1.495.000.000 —
	A) Carboni	1.035.000.000	
	1) Acquisti 800.000.000		
	2) Trasporti, assicurazioni, spese ed addebiti diversi 235.000.000		

Num.	CAPITOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	B) Metalli	460.000.000	
	1) Acquisti di rame, stagno, nichelio, e relativi rottami 418.000.000		
	2) Trasporti assicurazioni, spese ed addebiti diversi 42.000.000		
	C) Eccedenze e maggiori ricavi	*per memoria*	
	Totale del Titolo XIII		1.495.000.000 —
	TITOLO XIV. — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE.		
128	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 97 dell'entrata)		950.000.000 —
129	Operazioni attinenti al personale (cap. n. 98 dell'entrata)		70.000.000 —
130	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazione e di privati (capitolo n. 99 dell'entrata)		2.500.000.000 —
131	Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (cap. 100 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XIV		3.520.000.000 —
	TITOLO XV. — PARTITE DI GIRO.		
132	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. n. 101 dell'entrata)		68.700.000 —
	A) Tasse erariali	52.300.000	
	B) Tassa di bollo	16.400.000	
133	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 102 dell'entrata)		173.500.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie	119.200.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	44.800.000	
	C) Tassa di bollo	1.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed Altri assegni del personale in servizio; sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	8.500.000	
134	Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi (cap. n. 103 dell'entrata)		7.400.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile	1.600.000	
	B) Imposta complementare	50.000	
	C) Tassa di bollo	5.750.000	
135	Versamento all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dei premi per l'assicurazione degli avventizi ordinari (cap. n. 104 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XV		249.600.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	Titolo I. — Parte ordinaria	3.657.580.000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	403.150.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	4.060.730.000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1.035.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale viveri « La Provvida »	270.000.000 —
	§ 3. — Officine e scorte	848.900.000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	*per memoria*
	Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi	568.007.000 —
	Titolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.	3.100.000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	22.900.000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale	38.034.000 —
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	16.100.000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale	153.400.000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	18.000.000 —
	Titolo XII. — Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania	70.000.000 —
	Titolo XIII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	1.495.000.000 —
	Titolo XIV. — Operazioni per conto dei terzi, ecc.	3.520.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	8.058.441.000 —
	Titolo XV. — Partite di giro	249.600.000 —
	Totale generale della Spesa	12.368.771.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 942.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1937-38 nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e tubetti per sigarette.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato.

Art. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro per le finanze, in applicazione del disposto dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

Art. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-38, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1937.

Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181 e 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-38.

Art. 9.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-38 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1936-37 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizo finanziario 1937-38 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383 convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'art. 65 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

Art. 10.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1937-38, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 11.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1937-38 l'afficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

Art. 12.

Ferma la devoluzione degli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dcembre 1931, n. 1711, modificato con l'art. 14 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, è sospeso, per l'esercizio 1937-38, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, e 2 del R. decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365.

Art. 13.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1937-38, a favore dell'Istituto centrale di statistica, le seguenti assegnazioni straordinarie:

di lire 610.000, per contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto;

di lire 5.000.000, per l'esecuzione del censimento industriale e commerciale dell'anno 1938.

Art. 14.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1937-38, l'assegnazione di lire 40.000.000 da erogarsi per il servizio delle polizze ai combattenti.

Art. 15.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 16.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, ai termini del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle *C* e *D*).

Art. 17.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella *E*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30

giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella *F*).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, della Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco *A*, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco *B*, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Art. 18.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, cioè:

RIEPILOGO.

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	20.596.595.415,07
Spesa	»	23.769.547.158,38
Disavanzo effettivo . . . —	L.	3.172.951.743,31

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	5.439.365.251,60
Spesa	»	1.678.729.705,04
Avanzo . . . . +	L.	3.760.635.546,56

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	26.035.960.666,67
Spesa	»	25.448.276.863,42
Avanzo finale . . . +	L.	587.683.803,25

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

	PARTE ORDINARIA — Entrate e spese effettive	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME		
		Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	TOTALE (Colonne 2 e 3)	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	TOTALE generale (Colonne 5 e 6)
	1	2	3	4	5	6	7
SPESA:							
Ministero delle finanze	8.223.703.153,05	2.417.945.692,51	1.375.646.873,85	3.793.592.566,36	10.641.648.845,56	1.375.646.873,85	12.017.295.719,41
» di grazia e giustizia	473.309.800 —	850.000 —	—	850.000 —	474.159.800 —	—	474.159.800 —
» degli affari esteri	258.918.923,75	13.303.500 —	148.664.576,25	161.968.076,25	272.222.423,75	148.664.576,25	420.887.000 —
» delle colonie	11.010.000 —	1.603.323.954,32	5.595.487,68	1.608.919.442 —	1.614.333.954,32	5.595.487,68	1.619.929.442 —
» dell'educazione nazionale	1.713.618.140,64	81.269.382,60	—	81.269.382,60	1.794.887.523,24	—	1.794.887.523,24
» dell'interno	667.151.704 —	69.480.652 —	71.612 —	69.552.264 —	736.632.356 —	71.612 —	736.703.968 —
» dei lavori pubblici	368.601.000 —	710.042.500 —	663.270 —	710.705.770 —	1.078.643.500 —	663.270 —	1.079.306.770 —
» delle comunicazioni	555.800.550 —	107.086.043,83	—	107.086.043,83	662.886.593,83	—	662.886.593,83
» della guerra	2.485,914.200 —	5.152.746,88	21.500.000 —	26.652.746,88	2.491.066.946,88	21.500.000 —	2.512.566.946,88
» della marina	1.606.449.500 —	186.441.500 —	65.000.000 —	251.441.500 —	1.792.891.000 —	65.000.000 —	1.857.891.000 —
» dell'aeronautica	1.157.240.500 —	92.759.500 —	20.000.000 —	112.759.500 —	1.250.000.000 —	20.000.000 —	1.270.000.000 —
» dell'agricoltura e foreste	142.082.980 —	599.306.174 —	31.587.885,26	630.894.059,26	741.389.154 —	31.587.885,26	772.977.039,26
» delle corporazioni	74.109.700 —	85.150.360,80	—	85.150.360,80	159.260.060,80	—	159.260.060,80
» della stampa e propaganda	46.150.000 —	13.375.000 —	10.000.000 —	23.375.000 —	59.525.000 —	10.000.000 —	69.525.000 —
Totali . . .	17.784.060.151,44	5.985.487.006,94	1.678.729.705,04	7.664.216.711,98	23.769.547.158,38	1.678.729.705,04	25.448.276.863,42
ENTRATA	20.428.575.847,55	168.019.567,52	5.439.365.251,60	5.607.384.819,12	20.596.595.415,07	5,439.365.251,60	26.035.960.666,67
Differenze . . .	+2.644.515.696,11	—5.817.467.439,42	+3.760.635.546,56	—2,056.831.892,86	—3.172.951.743,31	+3.760.635.546,56	+587.683.803,25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO.	
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	9.500.000 —
2	Proventi netti delle aziende patrimoniali dello Stato	8.000.000 —
3	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento metallurgico e meccanico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere, stabilimenti minerari e minori sorgenti d'acque minerali nei vecchi confini del Regno	1.500.000 —
4	Proventi dei canali Cavour	7.000.000 —
5	Proventi dei canali dell'antico demanio	3.000.000 —
6	Proventi dei canali navigabili	1.100.000 —
7	Somme dovute all'erario dall'azienda di Stato per le foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (articolo 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, legge 5 gennaio 1933, n. 30 e convenzione 15 luglio 1932, approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932)	3.452.684,30
8	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie	5.000.000 —
9	Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere nel Regno (articoli 7 e 25 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	1.000.000 —
10	Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e redditi di beni mobili	2.250.000 —
11	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca . . .	50.000.000 —
12	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia.	500.000 —
13	Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali e di pertinenze marine	4.500.000 —
14	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare . .	1.000.000 —
15	Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (articolo 100 delle norme sulla bonifica integrale approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) .	650.000 —
16	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia. (Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3244 e Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, convertito nella legge 10 maggio 1928, n. 1026)	900.000
17	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (art. 7 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e art. 51 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285)	100.000 —
18	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro . .	80.000 —
19	Interessi su titoli di credito, privati, di proprietà di Tesoro . .	50.000 —
20	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato .	3.000.000 —
21	Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal Tesoro dello Stato	8.000.000 —
22	Interessi 4 per cento sul capitale conferito all'Istituto poligrafico dello Stato; utili netti annuali dell'Istituto medesimo (articoli 4 e 5 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744) e quota spettante all'erario sulla vendita di stampati speciali da parte della Libreria dello Stato	4.000.000 —
23	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata adibiti ai servizi governativi	100.000 —
24	Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti al servizio telefonico	1.050.000 —
25	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	*per memoria*
26	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 48 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) .	575.000 —
27	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	88.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
28	Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna. (art. 14 del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
29	Partecipazione dello Stato, per patto contrattuale, ai prodotti netti di tranvie concesse all'industria privata	*per memoria*
	Totale dei redditi patrimoniali dello Stato	116.395.684,30
	PRODOTTI NETTI DELLE AZIENDE DELLE FERROVIE, DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI, DEI TELEFONI E DEI MONOPOLI DI STATO.	
30	Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	*per memoria*
31	Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi (art. 15 del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	26.037.787,88
32	Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (art. 26 del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	393.824,72
33	Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e articolo 9 del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 13 marzo 1930, n. 158)	158.002.000 —
34	Avanzo di gestione della Regia Azienda monopolio banane (Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, numero 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899)	*per memoria*
	Totale	184.433.612,60
	TRIBUTI.	
	Imposte dirette.	
	1°) *Imposte permanenti.*	
35	Imposta sui fondi rustici	152.000.000 —
36	Imposta sui fabbricati	340.000.000 —
37	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	3.666.900.000 —
38	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	389.000.000 —
39	Contributo sui terreni bonificati	245.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
40	Imposta personale progressiva sui celibi	195.000.000 —
41	Imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi nel Regno da società, istituti ed enti diversi dallo Stato. (Regio decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76)	145.000.000 —
42	Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle società commerciali di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, ed in genere tutti gli enti che abbiano fini industriali e commerciali, escluse le aziende municipalizzate. (articolo 1 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744)	5.000.000 —
		4.893.145.000 —
	2°) *Imposte transitorie.*	
43	Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare. (art. 10 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743)	500.000.000 —
44	Imposta straordinaria sul patrimonio	250.000.000 —
		750.000.000 —
	Totale delle imposte dirette	5.643.145.000 —
	Tasse e imposte indirette sullo scambio della ricchezza:	
	1°) *in amministrazione del Ministero delle finanze.*	
45	Imposta sulle successioni e donazioni	180.000.000 —
46	Imposta sulla manomorta	23.000.000 —
47	Imposta di registro	868.000.000 —
48	Imposta di bollo	735.000.000 —
49	Imposte in surrogazione del registro e del bollo	360.000.000 —
50	Imposta ipotecaria	190.000.000 —
51	Tasse di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio-audizioni circolari, stabilite dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (articoli 54 e 55 delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928, numero 2295, Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650 e Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857)	23.500.000 —
52	Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	maggio 1928, n. 1350 (art. 61 e seguenti delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295 e Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650)	2.000.000 —
53	Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari. (Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857)	50.000.000 —
54	Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912	1.260.000 —
55	Tasse sulle concessioni governative	225.000.000 —
56	Tassa sulle pellicole cinematografiche sonore estere per l'adattamento supplementare in lingua italiana (art. 5 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320)	3.500.000 —
57	Tasse sugli autoscafi (Allegato *C* al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283 e sucessive disposizioni modificative)	320.000 —
58	Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri e contributo di miglioramento stradale di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3421	140.000.000 —
59	Sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi destinati ad essere trainati da autoveicoli ed a circolare su strade ed aree pubbliche, (Regio decreto-legge 28 novembre 1933, numero 1549, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 636)	35.000.000 —
60	Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 344	60.000.000 —
61	Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 344	16.000.000 —
62	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276)	650.000 —
63	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tranvie urbane (art. 20 del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
64	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali (articolo 7, comma 2°, del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473)	1.500.000 —
65	Tassa di scambio. (Testo unico di leggi 28 luglio 1930, n. 1011 e successive disposizioni modificative)	1.500.000.000 —
66	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3275)	16.400.000 —
67	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato (Leggi 6 aprile 1862, n. 542 e 14 giugno 1874, n. 1945)	52.300.000 —
68	Tassa sui tasporti di cose con automezzi (Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260)	175.000.000 —
69	Tassa di bollo sulle carte da giuoco (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277)	8.000.000 —
	Totale . . .	4.666.430.000 —
	2°) *in amministrazione del Ministero delle comunicazioni.*	
70	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 7 del Regio decreto-legge medesimo)	12.000.000 —
	3°) *in amministrazione del Ministero degli affari esteri.*	
71	Diritti introitati dai Regi uffici all'estero, retti da personale di 1ª categoria, quota spettante all'erario sui diritti medesimi introitati dagli uffici retti da personale di 2ª categoria e tasse riscosse dagli uffici di pubblica sicurezza di confine e degli scali marittimi a carico di stranieri provvisti di passaporto mancante del visto consolare	20.000.000 —
72	Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero (articoli 18, 20, 23, 26 (comma1°) e 35 del testo unico approvato con Regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	2.000.000 —
	Totale . . .	22.000.000 —
	Totale delle tasse ed imposte indirette sullo scambio della ricchezza	4.700.430.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Contributi speciali.	
73	Addizionale ad imposte dirette ed imposte indirette sullo scambio della ricchezza, istituita per fini di assistenza sociale dall'art. 1 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171	*per memoria*
	Imposte indirette sui consumi.	
74	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	170.000.000 —
75	Imposta sulla fabbricazione della birra	20.000.000 —
76	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	1.100.000.000 —
77	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	7.000.000 —
78	Imposta sulla fabbricazione degli oli di semi	75.000.000 —
79	Imposta sulla fabbricazione dei succedanei del burro. (Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1123 e Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1488, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 734)	5.000.000 —
80	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	200.000 —
81	Tassa di vendita sugli olii minerali, prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato *C* al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373 e successive disposizioni modificative e complementari	180.000.000 —
82	Tassa di vendita sul benzolo istituita con Regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1963, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 335	*per memoria*
83	Imposta sul gas e sull'energia elettrica destinati ad uso di illuminazione e di riscaldamento	350.000.000 —
84	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	41.000.000 —
85	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	25.000.000 —
86	Imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) (Regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato *B*, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334)	80.000.000 —
87	Imposta sul consumo del caffè. (Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84)	130.000.000 —
88	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	1.500.000.000 —
89	Sopratasse di confine	15.000.000 —
90	Diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero. (Regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334)	220.000.000 —
91	Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato *C* al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373 e successive disposizioni modificative e complementari)	820.000.000 —
92	Dazio sull'importazione del grano	60.000.000 —
	Totale delle imposte indirette sui consumi	5.098.200.000 —
	Monopoli.	
93	Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474)	2.560.000.000 —
94	Imposta sul consumo dei sali (art. 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474)	321.200.000 —
95	Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette (Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342)	22.500.000 —
96	Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi; tasse di licenza e proventi diversi	115.000.000 —
	Totale dei monopoli	3.018.700.000 —
	Lotto e lotterie.	
97	Lotto e lotterie	400.000.000 —
98	Provento spettante allo Stato sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti della lottera ippica di Merano, destinato a coprire tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della lotteria medesima	2.600.000 —
99	Provento spettante allo Stato sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti della lotteria automobilistica di Tripoli, destinato a coprire tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della lotteria medesima	3.000.000 —
	Totale del lotto e delle lotterie	405.600.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI.	
100	Tasse di pubblico insegnamento	75.000.000 —
101	Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi	110.000 —
102	Tasse terrestri sui marconigrammi privati originari da aeronavi, diretti a qualunque paese, via stazioni aeronautiche italiane	*per memoria*
103	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, del saggio e del marchio dei metalli preziosi; diritto di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui all'art. 6 del regolamento per la esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 17 luglio 1924	19.500.000 —
104	Diritti ed emolumenti catastali, escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, ed al Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 585, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919. n. 705, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e la metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597	14.500.000 —
105	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti, in aggiunta ai diritti catastali, dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 585, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597	7.000.000 —
106	Diritto dovuto per il rilascio d'urgenza dei certificati del casellario giudiziale a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059	*per memoria*
107	Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595)	*per memoria*
108	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	20.000.000 —
109	Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni sulle strade statali (articolo 119 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740)	6.000.000 —
110	Provento delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117 e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori	100.000 —
111	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (articolo 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	1.500.000 —
112	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore degli oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 giugno 1913, n. 363; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà governativa	9.000 —
113	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'educazione nazionale	50.000 —
114	Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici (articolo 1° del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, numero 344, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 826)	3.000.000 —
115	Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle provincie (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	3.500.000 —
116	Proventi delle carceri	22.500.000 —
117	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314 e art. 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	100.000 —
118	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati	400.000 —
119	Quote a carico dell'Istituto di emissione e di società e stabilimenti di credito per spese di sorveglianza amministrativa da parte del Governo	361.500 —
	Totale dei proventi di servizi pubblici minori	173.633.500 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.	
120	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	81.478.140 —
121	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per interessi sulle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e sulle spese cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi (art. 6 della legge 15 agosto 1885, n. 2892 ed articoli 3 e 4 della convenzione 15 gennaio 1895, sub-allegato *L* all'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486)	68.000 —
122	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	345.216.672,75
123	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1, paragrafo XIV, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2637)	283.211,26
124	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	26.000.000 —
125	Rimborso dalla Regia Azienda monopolio banane della spesa per interessi compresi nella quota di ammortamento dell'anticipazione di lire 15.000.000 concessa dallo Stato per la requisizione di navi e di impianti (2ª delle 10 annualità. — Articolo 9 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899)	659.066,63
126	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia	1.101.170 —
127	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale	496.114,55
128	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato. (Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73)	10.710.000 —
129	Concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale (Legge 22 aprile 1932, n. 490)	7.000.000 —
130	Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; art. 9 del Regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227 e legge 15 giugno 1931, n. 889)	*per memoria*
131	Contributi di enti locali pel mantenimento dei Regi istituti tecnici agrari. (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175. e legge 15 giugno 1931, n. 889)	166.000 —
132	Contributi di enti locali e Corpi morali a compenso totale o parziale delle spese a carico dello Stato per scuole medie governative istituite ai sensi dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1771, ovvero regolate dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685	5.230.639 —
133	Proventi di cui all'articolo 4 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003, a favore del Comitato centrale per le Opere universitarie create con l'articolo 56 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102. (articolo 5 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003)	*per memoria*
134	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna (articolo 41 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	40.000 —
135	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, legge 13 giugno 1935, n. 1100 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73)	9.738.050,69
136	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (art. 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del Regio decreto-legge 22 agosto 1919, n. 1672, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 495)	112.000 —
137	Contributo del comune di Torino per il mantenimento del Regio Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » in detta città (art. 2 del Regio decreto-legge 16 marzo 1936, n. 529, convertito nella legge 8 giugno 1936, n. 1261)	560.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
138	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	26.723.500 —
139	Contributo annuo consolidato dovuto dall'Amministrazione provinciale di Roma per l'accasermamento del Corpo di polizia entro la circoscrizione del Governatorato di Roma. (Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1113)	762,760,10
140	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264)	50.000 —
141	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	*per memoria*
142	Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato (Legge 6 aprile 1933, n. 427)	*per memoria*
143	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese per le opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	4.800.000 —
144	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688)	500.000 —
145	Contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche, effettuate da funzionari del Genio civile ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (articoli 19 e 20 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1404, modificati dagli articoli 11 e 12 del Regio decreto 3 maggio 1934, n. 906)	1.000 —
146	Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 225 del testo unico approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)	*per memoria*
147	Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità	100.000 —
148	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	1.053.000 —
149	Contributo dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi nelle spese dei servizi marittimi	15.000.000 —
150	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	1.959.008,30
151	Contributi previsti dall'articolo 24 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, per l'istruzione pre e post-militare	*per memoria*
152	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina	*per memoria*
153	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'aeronautica	3.000.000 —
154	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	3.141.436,87
155	Contributi di provincie, comuni Consigli provinciali dell'economia corporativa e di altri enti nelle spese di funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220. (articoli 4 e 11 della legge medesima)	11.000.000 —
156	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle Corporazioni	985.680,50
157	Contributo del fondo speciale delle Corporazioni nelle spese per l'assistenza dei produttori italiani all'estero.	7.500.000 —
158	Rimborso, da aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	15.134.000 —
159	Contributi nelle spese per l'Ispettorato corporativo di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate da ispettori corporativi ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone, giusta l'articolo 12 del Regio decreto 3 maggio 1934, n. 906	*per memoria*
160	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti	*per memoria*
161	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo e per la mostra campionaria coloniale permanente; proventi della mostra medesima e del servizio filatelico (articolo 23 del Regio decreto 18 marzo 1929, n. 409, modificato dal Regio decreto 24 novembre 1932, n. 1756)	*per memoria*
	Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (Parte ordinaria)	580.569.450,65

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	ENTRATE DIVERSE.	
162	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	3.000.000 —
163	Ricupero delle spese di mantenimento dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena ai sensi degli articoli 2 e 287 del regolamento sugli Istituti medesimi, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 . .	500.000 —
164	Tassa del 10 per cento sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli Uffici del registro giusta gli articoli 3 e 4 della legge medesima	1.000.000 —
165	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni. (Legge 7 luglio 1876, n. 3212, articolo 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144 e Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, numero 898)	150.000.000 —
166	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi dei profitti netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti. (articolo 252 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453)	30.000.000 —
167	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 34 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	6.000.000 —
168	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali dele Casse postali di risparmio (articolo 34 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, numero 603, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	10.000.000 —
169	Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al Tesoro dello Stato (art. 19 del decreto interministeriale 5 maggio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1930)	2.000.000 —
170	Versamento al Tesoro dello Stato degli annui utili residuali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, determinati come all'articolo 15 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254	22.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
171	Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione e interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria	90.000.000 —
172	Proventi e ricuperi di portafoglio	20.000.000 —
173	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per le ferrovie medesime	1.418.600 —
174	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi. (Legge 3 aprile 1933, n. 287)	650.000 —
175	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi. (Legge 20 giugno 1909, n. 364 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421) .	250.000 —
176	Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita, in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, e modificato con legge 3 luglio 1930, numero 1080	1.000.000 —
177	Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso articolo 4	5.000.000 —
178	Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione	10.000.000 —
179	Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione (articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	10.100.000 —
180	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636 e degli schermi per radiologia, radiografia e radioscopici ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145	900.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
181	Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dall'articolo 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368 e dagli articoli 21 e 29 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904, per l'applicazione della legge medesima	*per memoria*
182	Diritto dovuto sulla seta tratta semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assaggio (articolo 18 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158)	*per memoria*
183	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372	*per memoria*
184	Tasse annue d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (articoli 128 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265) e sui gabinetti medici e gli ambulatorii dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico (articolo 196 del testo unico anzidetto e articolo 18 del Regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145)	500.000 —
185	Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'articolo 2 del Regio decreto 14 febbraio 1935, n. 344, e destinato al rimborso ai comuni di parte della spesa sostenuta per l'indennità di residenza ai farmacisti nominati in seguito a concorso (articolo 115, 3° comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)	1.000.000 —
186	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (art. 10 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	100.000 —
187	Provento della tassa per la costruzione delle riserve aperte di caccia, in applicazione dell'articolo 53 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117	1.000.000 —
188	Addizionale all'imposta ettariale sulle riserve di caccia, giusta l'articolo 86 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie	*per memoria*
189	Importo delle soprattasse riscosse dagli Uffici del registro ai termini dell'articolo 86 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da destinarsi alle Commissioni provinciali venatorie	*per memoria*
190	Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli, di rimorchi di autoveicoli ed altre previste dall'art. 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740	*per memoria*
191	Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tranvia e degli scarichi nei porti, di carbone fossile (articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, e articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1857)	25.000.000 —
192	Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti del Regno, nelle spese di funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza - Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti - Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale degli operai portuali: proventi eventuali degli uffici suddetti ed avanzi dei fondi di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269. (art. 1 e 12 del Regio decreto-legge medesimo)	*per memoria*
193	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette e le imposte di produzione versate direttamente dai debitori .	150.000 —
194	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	200.000 —
195	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria	500.000 —
196	Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	75.000.000 —
197	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	9.400.000 —
198	Entrate eventuali diverse del Provveditorato generale dello Stato e dell'Amministrazione delle tasse	5.000.000 —
199	Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369).	1.000.000 —
200	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776)	200.000 —
201	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
202	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
203	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (articolo 9 della legge 22 dicembre 1932, numero 1958)	*per memoria*
204	Rifusione, da parte degli enti culturali, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli enti medesimi (articolo 81 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	*per memoria*
205	Versamenti, da parte di Associazioni sindacali e di altri enti, delle economie realizzate ai termini dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18	*per memoria*
206	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio	24.600.000 —
	Totale delle entrate diverse ordinarie	507.468.600 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.	
207	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	1.050.000 —
208	Ricupero dai comuni e dalle provincie della Sardegna delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche (Regi decreti-leggi 6 novembre 1924, n. 1931 e 28 maggio 1925, n. 854, convertiti nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*
209	Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle rupi del Guasco (articolo 5 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026)	*per memoria*
210	Contributi degli enti locali per i lavori eseguiti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi negli anni dal 1932 al 1935 (articolo 4 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, numero 1583, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 329, art. 2 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 287, articolo 2 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 561, e articolo 2 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2235, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 586).	*per memoria*
211	Concorso di comuni del Lazio nella spesa sostenuta per l'esecuzione diretta, a cura dello Stato, di nuovi acquedotti o per il miglioramento delle opere esistenti per il rifornimento idrico. (Articolo 4 del Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, convertito nella legge 7 gennaio 1929, n. 161)	*per memoria*
212	Concorso del Fondo per il culto nelle spese per le chiese dell'Agro Pontino già costruite od in corso di costruzione alla data dell'8 giugno 1936-XIV, ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto- legge 8 giugno 1936, n. 1203	137.000 —
213	Somma dovuta dal Fondo per il culto ad integrazione del concorso trentennale fisso di lire 137.000 per le chiese dell'Agro Pontino e da prelevarsi dagli avanzi annuali del bilancio del Fondo stesso come all'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203	*per memoria*
214	Rimborso delle quote a carico dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	90.000 —
215	Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
216	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508.	*per memoria*
217	Concorso di enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048 e Regio decreto 3 dicembre 1925, n. 2501) . .	90.000 —
218	Tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 226, articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e articolo 1 del Regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1619)	1.300.000 —
219	Rimborsi delle spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	40.000 —
220	Rimborsi diversi di spese straordinarie	3.000 —
221	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333	775.000 —
222	Somme da versare ai sensi dell'articolo 95 delle norme per la bonifica integrale approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dai concessionari di opere e di sussidi di bonifica per spese di vigilanza o per studi od accertamenti relativi ad opere affidate in concessione	850.000 —
223	Somme da versare da privati, comprese quelle delle missioni da compiersi da funzionari del Corpo Reale delle miniere e dagli Ispettori corporativi, in applicazione dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303	150.000 —
224	Annualità a carico dei consorzi provinciali per la viticoltura per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi, (articolo 92 del regolamento approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700)	40.000 —
225	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909)	400.000 —
226	Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonchè delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione (articolo 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e articolo 110 del Regio decreto 26 maggio 1926, numero 1395)	1.100.000 —
227	Versamenti dell'Istituto delle case popolari in Roma a scomputo del debito di lire 50.000.000 assunto verso il Tesoro dello Stato giusta l'articolo 4 della convenzione 29 gennaio 1931, approvata con decreto del Ministro delle finanze 3 marzo 1931 n. 155784	2.633.045,20
228	Rimborso al demanio dello Stato, da parte dell'Opera nazionale dei combattenti, dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura. (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300.000 —
229	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*, del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157	4.000.000 —
230	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e ratificato il 16 ottobre 1923 . . .	8.465.830 —
231	Rimborso, dal Fondo speciale delle Corporazioni, delle somme anticipate dallo Stato per stipendi ed assegni fissi al personale dei ruoli speciali delle Corporazioni (articolo 39 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908 e successive modificazioni).	1.080.000 —
232	Somma da versarsi dal Ministero delle Corporazioni (Fondo speciale delle Corporazioni) per gli esercizi finanziari dal 1933-34 al 1937-38, per concorso nella corresponsione al Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima del contributo di cui all'articolo 2, ultimo comma, del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1900, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 98	55.000 —
233	Contributi di enti e di istituti per il completamento delle opere di assetto edilizio e per l'arredamento della Regia Università di Roma. (Articoli 1 e 2 della Convenzione approvata con la legge 5 giugno 1932, n. 607) (6ª delle 10 rate)	1.400.000 —
234	Versamenti della Società di navigazione « Lloyd Triestino », in dipendenza dell'esercizio di taluni servizi marittimi . . .	15.238.615 —
	Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte straordinaria)	39.197.490,20

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	ENTRATE DIVERSE.	
235	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	*per memoria*
236	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno poste a debito degli acquirenti, e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	*per memoria*
237	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto-legge luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 574, e il decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	3.500.000 —
238	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	50.000 —
239	Partecipazione dello Stato ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli olii minerali (articolo 2, lettera *c* del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1131)	*per memoria*
240	Versamento allo Stato del maggior provento sulle vendite di prodotti e materie ammessi all'importazione a speciali condizioni	*per memoria*
241	Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti o nelle spiagge del Regno (art. 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891)	40.000.000 —
242	Ritenuta del 0,50 per cento sull'importo delle vendite di prodotti pescherecci, eseguite nei mercati all'ingrosso del pesce da commissionari o direttamente dai produttori, stabilita dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1933, n. 397, a favore dell'incremento della produzione, del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, nonchè dell'assistenza ai pescatori	*per memoria*
243	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico	80.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
244	Versamenti a conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni al prestito redimibile 5 per cento autorizzato dal Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743	*per memoria*
245	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743. (Articoli 14 e 17 del Regio decreto-legge medesimo e articoli 35, 29 e 41 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933) . . .	9.650.000 —
246	Somma dovuta all'erario dalla Società anonima cantieri navali Orlando, concessionaria dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno, a norma dell'articolo 23 della Convenzione 23 agosto 1926, approvata col Regio decreto-legge 20 settembre successivo, n. 2125, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 338	450.000 —
247	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	*per memoria*
248	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto (articoli 7 e 12 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562)	11.600.000 —
249	Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici (articoli 20 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, numero 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*
250	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	50.000 —
251	Somme versate da Amministrazioni statali, da Enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti e di spiagge (articolo 2 del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 105, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 563)	*per memoria*
252	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144	1.000.000 —
253	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480	25.000 —
254	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898	10.000 —
255	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	490.000 —
256	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
257	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
258	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (articolo 9 della legge 2 dicembre 1932, n. 1958)	*per memoria*
259	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 . .	*per memoria*
260	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo	*per memoria*
261	Ricavo dall'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473	*per memoria*
262	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915	*per memoria*
263	Ricuperi per lucri indebiti od eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto-legge 16 febbraio 1923, n. 294, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473	*per memoria*
264	Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3000, a' termini dell'articolo 1 lettera *c*, del Regio decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920.	*per memoria*
265	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residuate dalla guerra (art. 3 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2374, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	20.000 —
266	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferroviaria Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota l'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 per cento, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (art. 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (14ª rata)	3.999,24
267	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal comune di Napoli per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno, in restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (17ª annualità)	1.531.175,75
268	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal comune di Napoli per 30 anni, a cominciare dal 1935, con versamenti entro il 31 dicembre di ogni anno, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1757, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (3ª annualità)	4.132.108,09
269	Interessi compresi nelle annualità dovute dall'Azienda autonoma demaniale di Postumia e dall'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto, per restituzione allo Stato delle somme anticipate per il servizio dei debiti obbligazionari auto-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	rizzati a' sensi del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, numero 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 (3ª delle 20 annualità)	385.731,25
270	Interessi 4,75 per cento dovuti dalla società esercente la Regia azienda di Santa Cesaria sull'anticipazione di lire 700.000 concessale dal Regio demanio per la sistemazione di un albergo in Santa Cesaria (articolo 7 della convenzione 30 gennaio 1930 approvata con legge 12 giugno 1930, n. 883 e legge 28 maggio 1936, n. 1140)	33.250 —
271	Interessi 3, 65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13.000.000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	347.323,47
272	Interessi dell'1 per cento sulle ratizzazioni delle scoperture dei danneggiati di guerra verso gl'Istituti autorizzati a concedere, con fondi erariali, anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra. (Legge 1° maggio 1930, n. 467, Regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 5, convertito nella legge 20 maggio 1935, n. 904, e Regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 893, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 13)	500.000 —
273	Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289, e Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 160, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	1.756.000 —
274	Interessi compresi nell'annualità dovuta dalla Commissione europea del Danubio in restituzione delle somme ad essa anticipate dal Tesoro ai termini del protocollo sottoscritto a Galatz il 23 maggio 1930, approvato e reso esecutivo con legge 12 giugno 1931, n. 922 (3ª annualità)	449.803,81
275	Interessi 3 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli mpiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 445 e modificato con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 538 (10ª delle 14 annualità)	381.131,14
276	Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Istituto delle case popolari in Roma, in restituzione delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato pel complessivo importo di lire 68.000.000 (Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318, 10 marzo 1926, n. 386 e 23 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente nelle leggi 7 febbraio 1926, n. 253, 25 novembre 1926, n. 2087 e 14 giugno 1928, n. 1325)	3.498.856,41
277	Quota, a carico degli Ospedali riuniti di Roma, degli interessi compresi nelle annualità di estinzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a' termini delle leggi 18 giugno 1908, n. 286, e 18 giugno 1914, n. 557 e dei Regi decreti-leggi 18 aprile 1920, n. 481 e 11 marzo 1923, numero 584, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597	1.576.568,35
278	Versamento dalla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute da provincie in ammortamento delle anticipazioni loro concesse per far fronte al disavanzo dei propri bilanci per l'anno 1932, od alle spese residue. (Art. 6 del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 2039)	6.800.000 —
279	Versamento dall'Opera nazionale combattenti, per il quinquennio 1934-1938, delle annue somme di cui all'articolo 4-*ter* della legge 18 aprile 1935, n. 574, concernente la conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, sulla istituzione della provincia di Littoria	1.300.000 —
280	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari art. 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
281	Ricupero da amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465)	*per memoria*
282	Utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli, istituito con Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212	*per memoria*
283	Versamento delle attività finanziarie del soppresso fondo per la emigrazione, a' termini del Regio decreto 18 giugno 1927, n. 1036	*per memoria*
284	Versamenti da effettuarsi dall'Istituto poligrafico dello Stato, a norma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 265, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 974, per rimborso allo Stato dell'importo del patrimonio conferito e valutato ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744	*per memoria*
285	Interessi 0,50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui ai Regi decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881 e 3 gennaio 1926, n. 66, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473, 21 marzo 1926, n. 597 e 24 maggio 1926, n. 898 (art. 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929 n. 43)	992.267,25

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
286	Interessi dovuti dal Consorzio autonomo del porto di Genova, sulle anticipazioni effettuategli dal Tesoro dello Stato, in lire 50.000.000, per opere portuali supplementari (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469)	212.908, 82
287	Interessi dovuti dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna costituito dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari per l'art. 14 della legge 5 luglio 1928, numero 1760, sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato ai sensi del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, e leggi successive, per il decennio di sospensione dell'ammortamento (Regio decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 520)	1.300.000 —
288	Interessi sui mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (Regi decreti-legge 8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, numero 2139, convertiti rispettivamente nelle leggi 18 marzo 1926, n. 562 e 7 giugno 1928, n. 1341)	100.000 —
289	Interessi sui mutui concessi alle grandi industrie della Venezia Giulia. (Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379)	1.201.595, 01
290	Interessi sul mutuo all'Azienda generale italiana petroli di cui al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 341 (scadenze al 1° novembre 1937 ed al 1° maggio 1938)	3.786.864, 84
291	Interessi compresi nell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 35 milioni concesso per il Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, convertito nella legge 16 giugno 1927, numero 1086, alla Società Alti Forni ed acciaierie della Venezia Giulia, ora incorporata nella Società « Ilva » (1ª delle 35 annualità)	1.837.500 —
292	Interessi maturati sulle somme provenienti dal prestito di 100 milioni di dollari, contratto dal Tesoro dello Stato con la Casa Morgan degli Stati Uniti d'America, ai sensi del Regio decreto-legge 18 novembre 1925, n. 1964, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252	*per memoria*
293	Somma da corrispondersi dall'Istituto per la ricostruzione industriale ad estinzione di crediti diversi del Tesoro per l'ammontare di lire 67 milioni come da contratto 19 dicembre 1934 (4ª delle 19 rate annuali)	3.526.315, 80
294	Interessi per il quinquennio di proroga di cui allo articolo 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405, sulle annualità dovute dagli Istituti di credito agrario in dipendenza di anticipazioni di cui alle leggi 31 marzo 1904 n. 140 e 16 luglio 1914, n. 665, ed ai Regi decreti-legge 10 novembre 1920, n. 1636, 29 luglio 1925, n. 1317 e 12 dicembre 1926, n. 2241, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 luglio 1922, n. 1090, 18 marzo 1926, n. 562 e 18 dicembre 1927, n. 2555	*per memoria*
295	Interessi compresi nelle annualità di estinzione delle anticipazioni fatte ad Istituti vari di credito agrario sui fondi autorizzati dal Regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636 e dal Regio decreto-legge 29 luglio 1935, n. 1317, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 27 luglio 1922, n. 1090 e 18 marzo 1926, n. 562 (Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405)	468.310, 85
296	Quote, in conto interessi, di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie od altre opere di pubblica utilità	2.064.601, 60
297	Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 78, convertito nella legge 8 gennaio 1928, n. 34, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1817, convertito nella legge 30 dicembre 1926, n. 2491	761.885, 64
298	Somma da versare dal Banco di Napoli e dal comune e dalla provincia di Napoli in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi delle convenzioni 15 aprile e 22 aprile 1932, approvate e rese esecutive rispettivamente con gli articoli 2 e 3 della legge 26 maggio 1932, n. 699, recante provvedimenti per la sistemazione dei servizi governativi nella città di Napoli	*per memoria*
299	Annualità dovute dal Governo austriaco ad estinzione del suo debito per somministrazione di viveri non previste nel regolamento relativo ai buoni « Relief » (articolo 6 dell'Accordo di Vienna del 24 novembre 1930, approvato con legge 31 marzo 1932, n. 325). (Scadenza 1° gennaio 1938)	7.448.880 —
300	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio	15.550.000 —
	Totale delle entrate diverse straordinarie	128.822.077, 32

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANONI.	
301	Vendita di beni immobili	*per memoria*
302	Ricavo dall'alienazione di immobili, di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede	*per memoria*
303	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	325.000 —
304	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute — (13ª annualità)	21.500.000 —
	Totale dei proventi per vendita di beni ed affrancamento di canoni	21.825.000 —
	ACCENSIONE DI DEBITI.	
305	Somma da provvedersi per far fronte al rimborso di passività redimibili varie	*per memoria*
306	Somma ricavata dalla sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 (*b*)	3.900.000.000 —
307	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione	*per memoria*
308	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima	1.013.031,49
309	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443	6.500.000 —
310	Anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da parte della Cassa dei depositi e prestiti, del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	*per memoria*
311	Somministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (Art. 10 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni)	10.000.000 —
312	Anticipazioni, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, ad integrazione dell'onere consolidato dello Stato per le pensioni privilegiate di guerra, ai sensi del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630	228.000.000 —
	Totale delle accensioni di debiti	4.145.513.031,49
	EMISSIONE DI MONETE E DI BIGLIETTI DI STATO.	
313	Valore nominale delle monete di bronzo, da centesimi 5 e 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473	*per memoria*
314	Valore nominale delle monete di nichelio puro, da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 1 e da lire 2, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473	*per memoria*
315	Valore nominale delle monete d'argento, da lire 5 e lire 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 345.	*per memoria*
316	Valore nominale delle monete d'argento, da lire 20, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1121	*per memoria*
317	Valore nominale di monete di nichelio puro da centesimi venti. (Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 627, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
318	Importo di biglietti di Stato emessi in sostituzione di monete d'argento ritirate dalla circolazione. (Regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393)	*per memoria*
		—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RISCOSSIONE DI CREDITI.	
319	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche da parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 988)	400.000 —
320	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 175; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2493, convertito nella legge 30 gennaio 1921, n. 47	151.740,60
321	Quote in conto capitale, da riscuotersi sul mutuo all'Azienda generale italiana petroli di cui al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 341. (Scadenze al 1° novembre 1937 ed al 1° maggio 1938)	17.235.864 —
	Totale delle riscossioni di crediti	17.787.604,60
	RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE DAL TESORO.	
322	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	932.000 —
323	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dal comune di Napoli, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno, in restituzione della somma anticipata dal Tesoro nel decennio di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (17ª annualità)	295.922,73
324	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dal comune di Napoli, per 30 anni, a cominciare dal 1935, con versamenti entro il 31 dicembre di ogni anno, per restituzione della somma anticipata dal Tesoro nel decennio di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1757, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (3ª annualità)	1.415.043,41
325	Restituzione dal comune di Parma, mediante trenta rate annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a mente degli articoli 2 e 3 della legge 21 giugno 1928, n. 1583, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (9ª delle 30 annualità)	466.666,66
326	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali, per debiti vari verso lo Stato, ratizzati in dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni	6.204.456 —
327	Quota di capitale a carico degli Ospedali riuniti di Roma, compresa nelle annualità di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini delle leggi 18 giugno 1908, n. 286 e 18 giugno 1914, n. 557 e dei Regi decreti-legge 18 aprile 1920, n. 481 e 11 marzo 1923, n. 584, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926 n. 597	680.746,27
328	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico di Santa Maria e S. Gallicano in Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286 e articolo 8 del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1619)	20.000.000 —
329	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	250.000 —
330	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (art. 4 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 114, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
331	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	168.916.801,57
332	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1° paragrafo XIV, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2637)	179.496,51

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
333	Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3.000.000 (e relativi interessi), autorizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'amministrazione di quell'isola (art. 2 del Regio decreto-legge predetto: 14ª delle 15 annualità)	289.026,87
334	Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 58 del Testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932)	*per memoria*
335	Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'articolo 19 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034)	*per memoria*
336	Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923 e reso esecutivo con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867	*per memoria*
337	Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1056) ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473	*per memoria*
338	Quote in conto capitale comprese nelle annualità di estinzione delle anticipazioni fatte ad Istituti vari di credito agrario sui fondi autorizzati dal Regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636 e dal Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 27 luglio 1922, n. 1090 e 18 marzo 1926, n. 562 (Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405)	3.111.118,30
339	Rimborso delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie contemplati dai trattati di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti- legge 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473) . .	917.000 —
340	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dalla Commissione europea del Danubio in restituzione delle somme ad essa anticipate dal Tesoro ai termini del Protocollo sottoscritto a Galatz il 23 maggio 1930, approvato e reso esecutivo con legge 12 giugno 1931, n. 922: 3ª annualità	277.405,17
341	Quota annua di lire 1.000.000 dovuta sui proventi delle tasse portuali, dal Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1941, ai termini dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43 .	1.000.000 —
342	Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova, in conto capitale, delle anticipazioni avute dal Tesoro dello Stato in lire 50.000.000 per opere portuali supplementari. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469)	*per memoria*
343	Quote delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate alla stazione marittima di Venezia o a porto Marghera, a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473. (articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597	500.000 —
344	Contributo del comune di Livorno per il periodo di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, onvertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 226)	200.000 —
345	Provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Napoli, devoluto all'erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli, autorizzate dal Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1014. (Articolo 4 del Regio decreto-legge medesimo e articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	1.000.000 —
346	Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (articolo 5 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1014)	*per memoria*
347	Provento della tassa portuale di lire 0,50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, numero 1792, convertito nella legge 18 maggio 1926, n. 562, destinato a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 per cento	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
348	Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 617	*per memoria*
349	Ricupero, a carico dei beni compresi nel perimetro del cessato Consorzio idraulico di 3ª categoria del fiume Mera, in 15 rate annuali, della somma di lire 280.500, erogata dal Ministero dei lavori pubblici, giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2010, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per il pagamento delle passività del detto Consorzio (art. 4 del Regio decreto medesimo) (9ª rata) .	18.700 —
350	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	14.000.000 —
351	Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1123.	2.893.175, 28
352	Quota parte, in conto capitale, dell'annualità dovuta dall'Istituto delle case popolari in Roma in restituzione delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato pel complessivo importo di lire 68.000.000 (Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318, 10 marzo 1926, n. 386 e 23 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente nelle leggi 7 febbraio 1926, numero 253, 25 novembre 1926, n. 2087 e 14 giugno 1928, n. 1325)	595.497, 03
353	Quota parte, in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 445 (art. 2 del Regio decreto-legge medesimo (10ª delle 14 annualità)	2.618.868, 86
354	Quote in conto capitale comprese nelle annualità dovute dall'Azienda autonoma demaniale di Postumia e dall'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto per restituzione allo Stato delle somme anticipate per il servizio dei debiti obbligazionari autorizzati a' sensi del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 (3ª delle 20 annualità)	319.187, 41
355	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dalla Regia Azienda Monopolio banane in ammortamento dell'anticipazione di lire 15 milioni concessa dallo Stato per la requisizione di navi e di impianti (2ª delle 10 annualità - articolo 9 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899)	1.252.197, 14
356	Quote in conto capitale di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie od altre opere di pubblica utilità	1.035.743, 02
357	Quota parte, in conto capitale, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, e del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 78, convertito nella legge 8 gennaio 1928, n. 34 nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1817, convertito nella legge 30 dicembre 1926, n. 2491	872.333, 70
358	Rimborso da parte dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume delle anticipazioni per l'esecuzione di lavori portuali di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1168 .	*per memoria*
359	Quota parte, in conto capitale, dell'annualità di ammortamento dei mutui concessi alle grandi industrie della Venezia Giulia (Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379)	898.650, 09
360	Quota in conto capitale compresa nell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 35 milioni concesso per il Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 837, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1086, alla Società Alti Forni ed acciaierie della Venezia Giulia ora incorporata nella Società « Ilva » (1ª delle 35 annualità)	708.423, 10
361	Somma da versare dal Comune di Potenza in ammortamento del mutuo di lire 1.400.000 concessogli per la ricostruzione del palazzo di giustizia. (Art. 6, lettera *a*) del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592)	28.000 —
362	Somma da versare dal Comune di Potenza in ammortamento del mutuo di lire 4.200.000 concessogli per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari e destinato alla costruzione di case popolari ed economiche (art. 6 lettera *c*, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
363	Somma da versare dal Comune di Melfi in ammortamento del mutuo di lire 800.000 concessogli per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6, lettera *b*, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592)	16.000 —
364	Somma da versare dal Comune di Matera in ammortamento del mutuo di lire 6.000.000 concessogli per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera *d*) del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592)	*per memoria*
365	Rimborso delle somme anticipate nell'interesse della produzione cinematografica nazionale a norma della legge 13 giugno 1935, n. 1143 (articolo 5 della legge medesima)	*per memoria*
	Totale dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	232.892.459, 12
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.	
366	Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle colonie per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, istituti, stabilimenti militari ed enti aeronautici, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049 e articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	110.550.000 —
367	Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio pei pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (articolo 7 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319)	126.300.000 —
368	Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia Avvocatura dello Stato, per competenze di avvocati e procuratori a funzionari della stessa Avvocatura e spese gravanti le competenze medesime	3.500.000 —
369	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali	3.000.000 —
370	Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (art. 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	1.415.000 —
371	Interessi sulla rendita consolidato 3,50 per cento, inscritta a nome del Demanio per l'esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico (legge 22 gennaio 1931, n. 28)	229.293 —
372	Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	775.000 —
373	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200.000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9.310, 04
374	Provento della tassa portuale di lire 0,90 e lire 0,40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e articolo 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3057)	770.000 —
375	Provento della tassa portuale di lire 0,90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391)	300.000 —
376	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione, dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'articolo 13 del Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella legge predetta	2.530.489.52
377	Somme versate da istituti sovventori per sconto di annualità da destinare ad esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784	*per memoria*
	Totale delle partite che si compensano nella spesa	249.379.092,56
	PROVENTI SPECIALI RISERVATI ALLA CASSA DI AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO.	
378	Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3091 e Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711).	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
379	Contributo della parte effettiva del bilancio, in corrispondenza a maggior provento sperato dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, numero 423, destinato alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711)	*per memoria*
	Totale . . .	—
	RICUPERI DIVERSI.	
380	Versamento del fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra ai sensi del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630	750.000.000 —
381	Capitale compreso nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13.000.000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	184.698,83
382	Rimborso dei mutui di favore concessi per opere di bonifica agraria ed idraulica nell'Agro romano ed in altre zone, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti. (Testo unico delle leggi per il bonificamento dell'Agro romano 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni)	21.000.000 —
383	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263)	500.000 —
384	Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 138 del regolamento per la Milizia nazionale forestale approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997)	*per memoria*
385	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	283.365 —
	Totale dei ricuperi diversi . . .	771.968.063,83

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali dello Stato	116.395.684,30
	Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato	184.433.612,60
	Tributi:	
	Imposte dirette	5.643.145.000 —
	Tasse ed imposte indirette sullo scambio della ricchezza . .	4.700.430.000 —
	Contributi speciali	*per memoria*
	Imposte indirette sui consumi	5.098.200.000 —
	Monopoli	3.018.700.000 —
	Lotto e lotterie	405.600.000 —
	Proventi di servizi pubblici minori	173.633.500 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese	580,569.450,65
	Entrate diverse	507.468.600 —
	Totale della categoria 1ª (parte ordinaria) . . .	20.428.575.847,55
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rimborsi e concorsi nelle spese	39.197.490,20
	Entrate diverse	128.822.077,32
	Totale della categoria 1ª (parte straordinaria) . . .	168.019.567,52

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni	21.825.000 —
	Accensione di debiti	4.145.513.031,49
	Emissione di monete e di biglietti di Stato	*per memoria*
	Riscossione di crediti	17.787.604,60
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	232.892.459,12
	Partite che si compensano nella spesa	249.379.092,56
	Proventi speciali riservati alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	*per memoria*
	Ricuperi diversi	771.968.063,83
	Totale della categoria II . . .	5.439.365.251,60
	Totale del titolo II. —*Entrata straordinaria* . . .	5.607.384.819,12
	Totale dell'entrata (*ordinaria e straordinaria*) . . .	26.035.960.666,67

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	Parte ordinaria	20.428.575.847,55
	Parte straordinaria	168.019.567,52
		20.596.595.415,07
	Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*) .	5.439.365.251,60
	Totale generale . . .	26.035.960.666,67

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia.
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO	
	DEBITI PERPETUI.	
1	Rendite consolidate 3, 3,50, 4,50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi (*Spesa obbligatoria*)	2.603.008.708,46
2	Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato in corrispettivo dell'interesse sui titoli di rendita consolidata già di proprietà del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico ed annullati a norma dell'articolo 1 del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2437	7.286.449,50
		2.610.295.157,96
	DEBITI REDIMIBILI.	
3	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*)	1.093.964.284,05
4	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, numero 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252) (*Spesa obbligatoria*)	99.935.000 —
		1.193.899.284,05
	DEBITI VARIABILI.	
5	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spese fisse*)	270,000 —
6	Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*)	200.000.000 —
7	Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali (*Spesa obbligatoria*)	945.000.000 —
8	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (*Spesa obbligatoria*)	975.000.000 —
9	Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, a norma dell'articolo 7, comma 1°, del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 576, e dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512, e dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49	200.000.000 —
10	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Interessi (*Spesa obbligatoria*)	12.399.929,73
11	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	200.000 —
		2.332.869.929,73
	ANNUALITÀ, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI VARIE.	
12	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (*Spesa obbligatoria*)	7.743.491,49
13	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali ed alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	35.924.155,62
14	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) e alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2) (*Spesa obbligatoria*)	505.000 —
15	Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*)	3.370.000 —
16	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e articolo 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898)	4.500.000 —
17	Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 12, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2405) ed all'Istituto nazionale fascista di previdenza Umberto I per gli addetti alle Aziende industriali dello Stato e loro orfani (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e Regio decreto 29 novembre 1928, n. 2823) e assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito dell'articolo 4 delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449	337.750 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
18	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578) (*Spesa obbligatoria*)	6.200.000 —
19	Somma da corrispondersi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, giusta l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293	91.815 —
		58.672.211,51
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO.	
	DOTAZIONI.	
20	Dotazione della Corona (art. 1 del Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	11.250.000 —
21	Assegno a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901)	3.000.000 —
22	Appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca di Aosta (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1091, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1579)	1.000.000 —
23	Appannaggio a S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 542, convertito nella legge 17 dicembre 1931, numero 1578)	1.000.000 —
24	Appannaggio a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia (leggi 14 giugno 1928, n. 1311, e 26 maggio 1932, n. 549)	500.000 —
25	Appannaggio a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo (Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291, convertito nella legge 25 maggio 1931, n. 654)	100.000 —
26	Appannaggio a S. A. R. la Principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta madre (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1092, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577)	400.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
27	Appannaggio a S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1093, convertito nella legge 17 dicembre 1931, numero 1577)	150.000 —
28	Appannaggio a S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1094, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577)	100.000 —
		17.500.000 —
	CAMERE LEGISLATIVE.	
29	Spese pel Senato del Regno	15.030.000 —
30	Spese per la Camera dei deputati	15.950.000 —
31	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*)	4.906.554,80
		35.886.554,80
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E SERVIZI DIPENDENTI.	
	Ufficio di Presidenza.	
32	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	90.000 —
33	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri	106.000 —
34	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo	543.200 —
35	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri	325.000 —
36	Funzioni pubbliche e feste governative	127.500 —
37	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	900.000 —
38	Somma da erogare per fini di assistenza sociale, in relazione al provento dell'addizionale ad imposte dirette ed a quelle di registro, successione, manomorta e ipotecarie, istituita col Regio decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171	*per memoria*
		2.091.700 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Servizio speciale riservato.	
39	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	3.373.000 —
40	Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale addetto al servizio speciale riservato; spese per visite medico-fiscali; indennità e spese per i corsi professionali inerenti al servizio stesso	103.000 —
41	Premi di operosità e rendimento; compensi al personale addetto al servizio speciale riservato per prestazioni straordinarie ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165 - Compensi per Consigli e Commissioni	536.800 —
42	Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato (*Spese fisse*)	74.800 —
43	Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato e per la relativa manutenzione; abbonamenti telefonici e canoni diversi; comunicazioni telefoniche interurbane	429.250 —
44	Sussidi agli impiegati ed agli agenti, a quelli cessati dal servizio ed alle loro famiglie	2.000 —
		4.518.850 —
	Consulta Araldica.	
45	Personale della Consulta Araldica - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	13,000 —
46	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 325)	43.440 —
		56.440 —
	Istituto Centrale di Statistica.	
47	Assegno all'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162	3.840.000 —
48	Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agraria e forestali (articolo 4 lettere *a*) e *c*) del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035)	540.000 —
49	Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero (Regio decreto 8 giugno 1933, n. 697)	150.000 —
		4.530.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Comitato per la mobilitazione civile e Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra:	
50	Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile	216.000 —
51	Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile	10.000 —
52	Personale civile di ruolo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	555.000 —
53	Fitto di locali e spese di funzionamento del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e degli Uffici dipendenti	800.000 —
54	Premi di operosità e di rendimento al personale del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e degli uffici dipendenti e compensi ad estranei per incarichi e studi nell'interesse del Commissariato medesimo	120.000 —
55	Retribuzione al personale non di ruolo addetto al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra	266.500 —
56	Indennità di missione e di trasferimento al personale addetto al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ed assegni mensili in luogo dell'indennità di missione al personale addetto al servizio della mobilitazione industriale	1.150.000 —
57	Sussidi al personale in servizio del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra	10.000 —
		3.127.500 —
	Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.	
58	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	816.700 —
59	Indennità di missione, di trasferta, di trasloco e indennità coloniale al personale del Commissariato	400.000 —
		1.216.700 —
	Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie.	
60	Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	88.000 —
61	Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	17.600 —
		105.600 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Commissione suprema di difesa.	
62	Spese di funzionamento della segreteria generale della Commissione	7.380 —
63	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla segreteria generale della Commissione	18.000 —
		25.380 —
	Tribunale speciale per la difesa dello Stato.	
64	Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi	535.600 —
65	Fondo a disposizione del Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (art. 5 del Regio decreto 29 marzo 1932, n. 461, e decreto 17 giugno 1932 del Capo del Governo)	170.000 —
66	Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per i procedimenti dinanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato (*Spesa obbligatoria*)	135.000 —
67	Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato	22.000 —
		862.600 —
	Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.	
68	Assegni fissi al personale in servizio permanente	31.000.000 —
69	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento - Assegni fissi agli ufficiali chiamati temporaneamente in servizio collettivo di istruzione o di ordine pubblico (Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 223, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1182) - Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni - Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori - Spesa per gli ufficiali e militi richiamati in servizio per scontare punizioni	13.000.000 —
70	Spese varie per l'istruzione premilitare, provvista e manutenzione d'indumenti e di materiali per l'istruzione ginnastica - Spesa per i campi estivi, per l'uso di palestre, per premi agli istruttori ed agli allievi, medaglie ai premilitari ed eventuali indennizzi per infortuni in dipendenza dell'istruzione premilitare, riconosciuti a carico dello Stato.	7.300.000 —
71	Spese per gli impianti dei campi di tiro a segno nazionale e per la loro ordinaria manutenzione - Sussidi ordinari, straordinari e concorsi alle sezioni di tiro a segno nazionale ed alla Unione di tiro a segno; spese per le gare e concorsi internazionali; spese per acquisti di fucili, coppe e medaglie da elargire in premio. (Regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143)	2.380.000 —
72	Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi; canoni d'acqua	2.000.000 —
73	Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza	5.500.000 —
74	Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici — Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica — Riscaldamento degli uffici e comandi — Pulizia dei locali — Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale — Spese per la illuminazione dei locali — Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa — Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale	3.000.000 —
75	Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale - Spese per il trasporto sulle ferrovie dello Stato, di materiali di qualsiasi natura per conto della Milizia	7.000.000 —
76	Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari	700.000 —
77	Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie — Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture, di carri automobili e di biciclette — Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni	2.000.000 —
78	Spese per le opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri — Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena — Provvista e manutenzione e trasporto di materiale sanitario e per le squadre di soccorso	700.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
79	Contributi all'Opera di previdenza della Milizia, anche per integrare le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 — Contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261	1.000.000 —
80	Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	575.000 —
81	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestan servizio presso il Comando generale della Milizia	22.000 —
82	Spese per il personale ed il funzionamento dei vari servizi della Milizia per la difesa contro aerei (M. DICAT) e della Milizia per la difesa costiera (M. da COS) (Regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 181, convertito nella legge 20 maggio 1935, n. 962)	9.934.500 —
		86.111.500 —
	Consiglio di Stato.	
83	Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	3.310.000 —
84	Premi di operosità e di rendimento agli impegati ed agenti ed al personale di altre amministrazioni per prestazioni nell'interesse del Consiglio di Stato	35.000 —
85	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	5.000 —
86	Indennità per missioni e per recarsi al luogo di domicilio eletto	5.000 —
87	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato	17.500 —
		3.372.500 —
	Corte dei conti.	
88	Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	13.900.000 —
89	Retribuzioni al personale avventizio	755.600 —
90	Spesa per i servizi di riscontro di cui all'articolo 23 del testo unico approvato col Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214	894.000 —
91	Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al luogo di eletto domicilio	40.000 —
92	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	488.720 —
93	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	50.000 —
94	Spese per la biblioteca della Corte dei conti	22.000 —
95	Fitto di locali	510.100 —
96	Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti e relative dipendenze	60.000 —
		16.720.420 —
	Avvocatura dello Stato.	
97	Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	8.400.000 —
98	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato ed al personale di altre Amministrazioni e ad estranei, per prestazioni nell'interesse dell'Avvocatura	52.800 —
99	Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al domicilio eletto	13.200 —
100	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	7.000 —
101	Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*)	200.000 —
102	Fitto di locali (*Spese fisse*)	255.000 —
		8.928.000 —
	Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.	
103	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi ed assegni fissi — Retribuzioni al personale non di ruolo (*Spese fisse*)	3.900.000 —
104	Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero — Stipendi ed altri assegni	4.840.000 —
105	Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni per questioni economiche e finanziarie internazionali	40.000 —
106	Indennità di missione e di trasferimento, rimborsi di spese di viaggio e competenze ai membri delle Giunte per prodotti, di Commissioni e Comitati — Assegni ed indennità di missione agli addetti della Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato	150.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
107	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Sottosegretariato ed al personale di altre Amministrazioni, e compensi al personale estraneo per incarichi e studi nell'interesse del Sottosegretariato medesimo	300.000 —
108	Spese per studi attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere — Compensi per traduzioni	50.000 —
109	Sussidi al personale	20.000 —
110	Spese casuali	15.000 —
111	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spesa obbligatoria*)	30.000 —
112	Spese per la biblioteca — Riviste e giornali	10.000 —
113	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; mostre campionarie, borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles	1.400.000 —
114	Spese d'impianto per nuovi uffici di delegazione commerciale — Spese d'ufficio e di funzionamento — Spese di viaggio e indennità di missione e di trasferimento per il personale degli uffici di delegazione commerciale all'estero e per missioni di carattere commerciale all'estero	4.000.000 —
115	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali ed a riviste estere e nazionali per il servizio dei trattati e della politica doganale e commerciale	17.000 —
116	Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (Regio decreto-legge 7 marzo 1935, n. 370, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1553 e Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936 - n. 929)	5.250.000 —
117	Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi (Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893)	32.500 —
118	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere commerciale e finanziario all'estero — Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero	450.000 —
119	Spese relative ai servizi di contingentamento	50.000 —
120	Spese di funzionamento dell'Ufficio per gli approvvigionamenti dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo 1933, n. 165, convertito nella legge 29 maggio 1933, n. 887, e 24 aprile 1934, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1279)	150.000 —
		20.704.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	DEBITO VITALIZIO	
	PENSIONI ORDINARIE, INDENNITÀ ED ASSEGNI.	
121	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	124.000.000 —
122	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	25.000.000 —
123	Pensioni, al 1° maggio 1931, della casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio-decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577)	250.000 —
124	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	500.000 —
125	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori (*Spesa obbligatoria*)	1.180.000 —
126	Assegni di medaglie al valore militare diretti e di riversibilità concessi per fatti estranei alle guerre italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi	750.000 —
		151.680.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.	
	MINISTERO E INTENDENZE DI FINANZA.	
127	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	46.580.000 —
128	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	400.000 —
129	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	42.500 —
130	Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, comprese le sezioni speciali del Tesoro (*Spese fisse*)	1.150.000 —
131	Fitto di locali per le Amministrazioni centrali e per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*Spese fisse*)	960.000 —
		49.132.500 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Ragioneria generale dello Stato e Ragionerie delle Intendenze di Finanza	
132	Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*) .	16.800.000 —
133	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano, addetto alle Ragionerie delle Intendenze - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	12.800.000 —
134	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti .	110.000 —
135	Premi di operosità e di rendimento al personale della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie e gli uffici medesimi ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra	1.320.000 —
136	Indennità di tramutamento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati dei ruoli predetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato	335.000 —
137	Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli fissati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto ai servizi centrali dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato	150.000 —
		31.515.000 —
	Spese generali diverse.	
138	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ed al personale di altre Amministrazioni	2.999.250 —
139	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio Centrale del personale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del Tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del Tesoro e della vigilanza sugli Istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina cartevalori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio	493.500 —
140	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi quelli dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie	710.000 —
141	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*)	767.700 —
142	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
143	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . .	54.000 —
144	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	42.500 —
145	Spese casuali	51.000 —
146	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse la Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie delle Intendenze) — Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime — Retribuzione ai cottimisti	12.600.000 —
147	Contributo dello Stato per l'iscrizione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento approvato con Regio decreto 1° aposto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (*Spesa obbligatoria*).	*per memoria*
148	Spese per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (art. 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati, a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1935, n. 50)	8.800 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
149	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione finanziaria (art. 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, Regio decreto 11 luglio 1935, n. 1525)	*per memoria*
		17.726.750 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	
	SERVIZI DEL TESORO.	
150	Personale delle sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	13.300.000 —
151	Assegni fissi per spese d'ufficio alla Tesoreria centrale ed all'agente contabile dei titoli del debito pubblico (*Spese fisse*)	5.720 —
152	Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori; per il funzionamento della Cassa speciale dei biglietti di Stato presso la Tesoreria centrale; per l'abbruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'articolo 15 del Regolamento approvato col Regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro, presso la officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite; spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro	2.200.000 —
153	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	8.500 —
154	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali - Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Spese per la commissione artistica-tecnica-monetaria	600.000 —
155	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca; assicurazione all'Istituto Nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro; assicurazione contro la disoccupazione involontaria; spese sanitarie; assegni di malattia; contributo dello Stato da versarsi all'Istituto Nazionale fascista della previdenza sociale — Premi di operosità e di rendimento e di economia — Sussidi agli operai e loro superstiti — Indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca	1.230.000 —
156	Scuola dell'arte della medaglia — Spese pel funzionamento della scuola, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia	28.000 —
157	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti, della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese occorrenti per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi	17.000 —
158	Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero	2.500.000 —
159	Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio e spese accessorie (*Spesa obbligatoria*) . .	7.200 —
160	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*)	350.000 —
161	Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	200.000 —
162	Indennità di missione pei servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni	100.000 —
163	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio — Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (*Spesa d'ordine*)	2.000.000 —
164	Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Regia Tesoreria provinciale e coloniale	21.900.000 —
165	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641) (*Spesa d'ordine*)	150.000 —
166	Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato col Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740	*per memoria*
		44.596.420 —
	SERVIZI DEL PROVVEDITORATO PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI.	
167	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine di mobili e suppellettili, di macchine, da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e bollettari del lotto	19.500.000 —
168	Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le Società per azioni, per la proprietà intellettuale ed i brevetti industriali, delle carte rappresentative di valori e di tutte le altre specie di carte e cartoncini, dei cartoni, materiale di legatoria, rilegature, riproduzioni, e simili, da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli uffici dell'Ispettorato del Provveditorato e per la delegazione della Corte dei conti, presso l'officina carte-valori	40.000.000 —
169	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	38.000 —
170	Spese di gestione del magazzino principale di Roma	570.000 —
171	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato, comprese quelle per l'antico demanio	127.300 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
172	Rimborso ai comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali (art. 331 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) e per le sedi distaccate di pretura - Rimborsi ed anticipazioni ai comuni e pagamenti diretti ai creditori delle spese per l'impianto degli uffici giudiziari di nuova istituzione e di quelle necessarie in dipendenza delle modificate circoscrizioni giudiziarie (Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, numero 1849, e successive disposizioni legislative) - Spese per l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia - Spese di cui all'articolo 331 del testo unico 14 febbraio 1931, n. 1175, per gli Uffici giudiziari e per le carceri mandamentali istituiti posteriormente al 1° gennaio 1932	28.132.555 —
		88.367.855 —
	AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE.	
173	Indennità di viaggio e soggiorno per ispezioni nell'interesse del servizio per la finanza locale (art. 91 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	40.000 —
174	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (*Spesa obbligatoria*)	3.000 —
		43.000 —
	CASSA D'AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO.	
175	Assegnazione corrispondente al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, da versarsi al capitolo n. 378 dell'Entrata, per movimento di capitali, per essere indi destinata alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711)	*per memoria*
	AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI.	
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione.	
176	Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi — Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi — Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
177	Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio — Indennità e spese pel funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione ed all'articolo 12 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356	48.000 —
		148.000 —
	Spese varie.	
178	Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro, e dei formaggi che si esportano all'estero (*Spesa obbligatoria*)	1.100.000 —
179	Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (art. 2 del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3475) (*Spesa obbligatoria*)	22.700.000 —
		23.800.000 —
	LOTTO E LOTTERIE.	
180	Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto — Spese per provvista e riparazione di materiali e mobili speciali per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto — Medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale del lotto — Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario — Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori — Spese di varia indole per i servizi del lotto — Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli — Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) — Fitto di locali	330.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
181	Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria Ippica di Merano	1.000.000 —
182	Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli	1.200.000 —
183	Premi di operosità e di rendimento al personale per i servizi inerenti alla organizzazione ed all'esercizio della Lotteria Ippica di Merano e di quella automobilistica di Tripoli	200.000 —
184	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (*Spesa d'ordine*)	24.400.000 —
185	Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*)	165.000.000 —
		192.130.000 —
	CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.	
186	Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281	182.300.000 —
187	Indennità eventuali di tramutamento ed altre per la guardia di finanza; assegni al personale del Corpo addetto, in luogo del personale tecnico borghese, al servizio del naviglio per la vigilanza finanziaria	14.160.000 —
188	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti: elargizioni alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa caduti vittime del dovere	44.000 —
189	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola di applicazione per gli ufficiali, spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 961, ed altre spese per la guardia di finanza	6.600.000 —
190	Spese per il servizio automobilistico	2.000.000 —
191	Spese pei servizi di polizia tributaria	104.600 —
192	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali della scuola ufficiali e della scuola sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660) - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento - Spese per arresti di disertori della guardia di finanza - Spese per l'educazione fisica dei militari del Corpo - Spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	250.000 —
193	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative e degli altri locali comunque destinati esclusivamente alle stazioni del naviglio della Regia guardia di finanza	3.330.000 —
194	Assegni e compensi al personale salariato, di macchina e di officina, addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, premi di assicurazione del personale operaio, spese di cura ed altre spese diverse per la gestione del personale suddetto	660.000 —
195	Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, per la costruzione in economia, con personale del Corpo, di piccoli tratti della recinzione metallica al confine e per la manutenzione relativa e per l'affitto, l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative	900.000 —
196	Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di correzione o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.	255.000 —
197	Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11, 12 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2103) - Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, a medici convenzionati ed a quelli non convenzionati - Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni - Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario (*Spesa obbligatoria*)	1.280.000 —
198	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (*Spese fisse*)	5.280.000 —
		217.163.600 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	SPESE COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI ESTERNE.	
199	Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	212.736.000 —
200	Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*)	4.600.000 —
201	Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*)	6.200.000 —
		223.536.000 —
	AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI.	
202	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori e indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero	6.500.000 —
203	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici erariali (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
204	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (*Spesa obbligatoria*)	75.000 —
205	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	42.300 —
206	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione di istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	735.000 —
207	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici erariali	3.360.000 —
208	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici erariali	131.600 —
209	Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali	50.000 —
		10.893.900 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.	
210	Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
211	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	6.000 —
212	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione medesima	3.155.000 —
213	Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, non richiedenti l'opera del tecnico e spese per il tramutamento dei detti uffici	150.000 —
214	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	540.000 —
215	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	21.000.000 —
216	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di scambio, quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (*Spesa obbligatoria*)	17.000.000 —
217	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	7.800 —
218	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali - Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati - Sussidi di malattia agli operai di detti depositi - Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi - Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime - Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici	2.000.000 —
219	Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, e legge 1° maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156, e 9 luglio 1931, n. 1008) (*Spesa d'ordine*)	2.800.000 —
220	Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355 (*Spesa d'ordine*)	22.950.000 —
221	Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radio-elettrici (articolo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988) (*Spesa d'ordine*)	630.000 —
222	Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia (articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857, e articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184) (*Spesa d'ordine*)	45.000.000 —
223	Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti e simili (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (*Spesa d'ordine*)	15.000.000 —
224	Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti nei giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, giusta l'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, e l'articolo 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 1930	950.000 —
225	Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) (Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671)	1.425.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
226	Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada (*Spesa d'ordine*)	146.000.000 —
227	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada fino a totale copertura dell'introito previsto per tale Azienda nel bilancio di previsione 1934-35 (articolo 3 del Regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1536, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 167)	41.000.000 —
228	Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro della tassa di scambio compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni - Spese generali per il funzionamento delle commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742 (*Spesa obbligatoria*)	11.500.000 —
229	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito e per acquisto di casseforti ed armadi di sicurezza	1.700.000 —
		332.813.800 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE PATRIMONIALI DELLO STATO.	
230	Indennità ai componenti i comitati di vigilanza per le aziende patrimoniali dello Stato, indennità di missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura, indennità per missioni in genere, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e pel funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le aziende e dei Comitati di vigilanza	120.000 —
231	Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*)	300.000 —
232	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	50.000
233	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	4.000 —
234	Spese di amministrazione, manutenzione e miglioramento delle R.R. Aziende del Mar Piccolo di Taranto e di quella di S. Cesarea Terme	378.000 —
		852.000 —
	PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.	
	Amministrazione del Demanio	
235	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (*Spese fisse*)	260.000 —
236	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1.750.000 —
237	Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali — Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio, ecc.; spese di materiale per la parte che non è carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche, e delimitazione dei terreni di demanio pubblico, escluse quelle per le spiaggie lacuali; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293, spese di indemaniamento, di amministrazione, per imposte ed oneri e diverse, relative alle confraternite romane di cui alla legge 20 luglio 1890, n. 6980	630.000 —
238	Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Tower vedova Wurts, da sostenersi con l'annua rendita proveniente dal legato di 50.000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio Governo	24.000 —
239	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto, e diverse — *Canali Cavour*	23.200 —
240	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico — *Canali Cavour*	2.200.000 —
241	Canoni ed annualità passive — *Canali Cavour* (*Spese fisse ed obbligatorie*)	15.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
242	Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate — *Canali Cavour* (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
243	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*)	335.000 —
244	Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	8.000 —
245	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
246	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	270.000 —
247	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Spesa obbligatoria*)	14.000.000 —
248	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e per la manutenzione dell'edificio adibito ai servizi del credito agli impiegati e salariati dello Stato	2.000.000 —
		21.815.200 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.	
249	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali	2.292.000 —
250	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*)	150.000 —
251	Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (*Spesa obbligatoria*)	140.000 —
252	Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996 e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102. convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e delle sezioni tecniche catastali	5.420.800 —
253	Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	700.000 —
254	Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (art. 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259) (*Spesa obbligatoria*)	540.000 —
255	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 1401 (*Spesa obbligatoria*)	2.500 —
256	Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326	3.000 —
257	Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608. (*Spesa obbligatoria*)	103.500 —
258	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (*Spesa obbligatoria*)	2.957.500 —
259	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno	198.000 —
260	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	217.000.000 —
261	Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi non richiedenti l'opera del tecnico	25.000 —
		229.532.300 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE.	
	Spese generali.	
262	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	7.000 —
263	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 31 giugno 1938
	sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (art. 65 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Spese inerenti al corso teorico-pratico annuale per il personale tecnico delle imposte di produzione	230.000 —
264	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione	5.400.000 —
265	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette .	170.000 —
266	Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi esterni dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	550.000 —
267	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (*Spesa obbligatoria*)	130.000 —
		6.487.000 —
	Imposte di fabbricazione.	
268	Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (*Spesa d'ordine*)	52.000 —
269	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (*Spesa obbligatoria*)	14.000.000 —
270	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; spese per l'assicurazione contro gli incendi del laboratorio chimico dei denaturanti di Milano e per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	8.000.000 —
271	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	50.000 —
		22.102.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Dogane.	
272	Mercedi alle visitatrici doganali	391.000 —
273	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (*Spese fisse*)	64.000 —
274	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, servizi disagiati e di confine e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio; indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero; indennità al personale doganale e della Regia guardia di finanza per il servizio di visita ai viaggiatori sui treni internazionali in corsa transitanti per qualsiasi varco, e per prestazioni straordinarie relative al servizio merci eseguito dalle ferrovie dello Stato nei transiti interessanti traffici adriatici	2.000.000 —
275	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana; mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	260.000 —
276	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*)	70.000 —
277	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane — Spese per imballaggio e spedizione di campioni — Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali	88.000 —
278	Somma da erogare ai fini del regolamento degli scambi con l'estero entro i limiti del provento dello speciale diritto di licenza commisurato al valore delle merci ammesse all'im-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	portazione (articolo 2 del Regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894) - Rimborso alle ferrovie dello Stato per riduzioni di tariffe	*per memoria*
279	Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) inerenti alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi per l'applicazione del Regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, relativo al diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero	*per memoria*
280	Restituzione di diritti all'esportazione, restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*)	75.000.000 —
		77.873.000 —
	FONDI DI RISERVA.	
281	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	40.000.000 —
282	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	40.000.000 —
		80.000.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO.	
	CONTRIBUTI, CONCORSI, RIMBORSI, SUSSIDI E ASSEGNAZIONI VARIE.	
283	Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (*Spesa obbligatoria*)	20.450.000 —
284	Rimborsi vari (*Spese obbligatorie e d'ordine*)	6.510.000 —
285	Spese per la beneficenza romana (*Spesa obbligatoria*)	31.963.830 —
286	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (*Spesa obbligatoria*)	33.689.893 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
287	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (*Spesa obbligatoria*)	265.000 —
288	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della lege 31 marzo 1904, n. 140) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
289	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti, sulle rendite delle tenute all'Istituto internazionale di agricoltura, ai termini del l'Opera stessa	300.000 —
290	Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, (Regio decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1001, convertito nella legge 31 marzo 1932, n. 348 - 5ª delle quindici rate)	30.000.000 —
291	Contributo straordinario al comune di Napoli per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto dell'azienda tramviaria (art. 4 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078) (3ª delle 12 rate)	200.000 —
292	Concorso dello Stato per il funzionamento di imprese marittime	165.000.000 —
		288.378.723 —
	CONTRIBUTI E CONCORSI IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE CALAMITÀ.	
293	Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri istituti a provincie e comuni, anche nello interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*)	7.000.000 —
294	Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (*Spesa obbligatoria*)	150.000 —
295	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*)	16.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
296	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341; articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298, articoli 10 e 11 della lege 8 luglio 1903, n. 311; legge 13 luglio 1905, n. 400; decreto-legge luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, cnvertito nella legge 17 febbraio 1918, n. 320; legge 2 giugno 1927, n. 979 e Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3196) (*Spesa obbligatoria*)	300.000 —
297	Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (*Spesa obbligatoria*)	29.400.000 —
		53.350.000 —
	SPESA PER LA CONCESSIONE DELLE POLIZZE AI COMBATTENTI.	
298	Spese per il servizio delle polizze ai combattenti	40.000.000 —
	SPESE DIVERSE.	
299	Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera giusta il Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592 .	534.386, 34
300	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, numero 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti con l'articolo n. 148 della legge medesima (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
301	Interessi compresi nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6,50 per cento emessi dalla Società anonima Cogne (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva col decreto ministeriale 11 settembre 1935 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68)	9.558.436, 25
302	Rimborso alla Società anonima nazionale « Cogne » delle spese inerenti al servizio prestiti obbligazionari emessi dalla Società medesima (convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale 11 settembre 1935 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205) .	900.000 —
303	Interessi compresi nelle annualità decennali, da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di lire 220.000.000, complessive per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali e affluenti (Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1819, legge 8 giugno 1933, n. 775, e Regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 165, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 984)	6.318.097, 76
304	Interessi compresi nell'annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento della anticipazione di lire 50 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469)	1.580.366, 39
305	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti-legge 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864, e 3 aprile 1921, n. 571, convertiti nella legge 25 giugno 1926, n. 1262 e rimborso alla Cassa stessa del quaranta per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti-legge: 6 ottobre 1921, n. 1426, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 14 maggio 1926, n. 887, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 906)	3.200.347 —
306	Assegnazione a favore degli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per la garanzia di cui ai Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 5 aprile 1925, n. 491, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597	1.000.000 —
307	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di lire 0,50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924 (articolo 7 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed art. 5 del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1074). (14ª delle venti rate)	400.000 —
308	Assegnazione al comune di Livorno in relazione al provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate e sbarcate in quel porto (articolo 2 del Regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1619) (2ª delle 25 rate)	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
309	Rimborso all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi, e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro dovute ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara (Regi decreti-legge 24 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375, e 21 settembre 1933, n. 1398, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 169)	500.000 —
310	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti legge 9 novembre 1921, n. 1871, e 12 luglio 1923, n. 1817, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473) (*Spesa obbligatoria*)	1.050.000 —
311	Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, numero 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	130.000 —
312	Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait* di franchi oro 6.000.000 di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867	37.244.400 —
313	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650.000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15, n. 15, e 39, n. 5, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867	24.829.600 —
314	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6.760.000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867	*per memoria*
315	Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ai sensi dell'articolo 15, alinea 13, dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923, relativo alla riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn	186.162 —
316	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3.300.000, ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867	*per memoria*

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
317	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti-legge 3 novembre 1921, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 24 giugno 1923, n. 1448, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	100.000 —
318	Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (art. 2 del Regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 951)	*per memoria*
		88.531.795,74
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO.	
	CONTRIBUTI, CONCORSI, RIMBORSI, SOVVENZIONI ED EROGAZIONI DIVERSE.	
319	Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma	66.759.455 —
320	Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie	6.527.412,41
321	Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377 (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
322	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dei Regi decreti-legge: 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 13 agosto 1926, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, e 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	18.000.000 —
323	Interessi compresi nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 - 17ª delle 35 annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	10.345,91
324	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del segretariato generale della Società delle Nazioni	7.467,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
325	Spese varie, esclusi i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex-nemici	*per memoria*
326	Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex funzionari ed agenti della Südbahn, di cui all'articolo 17 dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, numero 1867 e rimborso alle ferrovie dello Stato di passività inerenti a liquidazioni ex-Südbahn di cui all'articolo 25 dell'accordo medesimo	17.362.925 —
327	Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc., inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache comprese nel territorio delle nuove provincie del Regno, e spese relative all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della Società Südbahn e pensioni alle famiglie degli ex-agenti della ferrovia Bolzano-Merano	35.000 —
328	Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari	93.700.000 —
329	Contributo alle Ferrovie dello Stato sugli oneri patrimoniali dipendenti dalla elettrificazione delle linee (art. 5 della legge 4 maggio 1936, n. 844)	70,000.000 —
330	Contributo straordinario al fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario, a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso del numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari (art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844)	250,000.000 —
331	Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale (Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512 - 5ª delle 20 annualità)	85,000.000 —
332	Somministrazione alle ferrovie dello Stato per le spese di ricerche minerarie in Albania e per lo sfruttamento della parte del giacimento petrolifero del Devoli (legge 8 maggio 1933, n. 524)	10.000.000 —
333	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli abbuoni concessi sulle tariffe per il trasporto di materiali vari	15.000.000 —
334	Erogazioni a favore di enti agrari per disciplinare l'approvvigionamento del mercato interno di taluni prodotti agricoli.	1.615.000 —
335	Spese per l'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire il movimento turistico nel Regno, di cui al Regio decreto-legge 20 marzo 1936, n. 410, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1268	200.000.000 —
		871.477.138,32
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E SERVIZI DIPENDENTI.	
	Ufficio di Presidenza.	
336	Premi di nuzialità e natalità	42.000.000 —
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.	
337	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare dei viaggi gratuiti in terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (articolo 130 del Regolamento approvato col Regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642)	500.000 —
338	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	14.000.000 —
339	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	20.000.000 —
340	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto-legge luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	400.000 —
341	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151	255.000 —
342	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali	1.147.365 —
343	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse	800.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
344	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	510.000 —
		37.612.365 —
	Istituto centrale di Statistica.	
345	Contributo per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica	610.000 —
346	Assegnazione straordinaria all'Istituto centrale di statistica per l'esecuzione del censimento industriale commerciale dell'anno 1938	5.000.000 —
		5.610.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
	PENSIONI DI GUERRA.	
347	Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra ai sensi del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630	750.000.000 —
348	Assegni una volta tanto per ferite, lesioni e infermità contratte in guerra, escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi (articolo 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491)	800.000 —
349	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	6.800.000 —
350	Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro	35.000.000 —
351	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359)	3.000.000 —
352	Pensioni ed assegni di guerra comprese le indennità per una volta tanto, di cui all'articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza delle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi	15.000.000 —
		810.600.000 —
	ASSEGNI VITALIZI E PENSIONI STRAORDINARIE.	
353	Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse	5.500.000 —
	ASSEGNO TEMPORANEO MENSILE AI PENSIONATI.	
354	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (Regio decdeto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dcembre 1920, n. 1827, e Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	115.000.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.	
	SPESE DIVERSE.	
355	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze esclusa la Ragioneria generale dello Stato, e le Ragionerie delle Intendenze (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232; Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379; Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, e Regi decreti-legge: 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716, 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325)	600.000 —
356	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti	11.300 —
357	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	11.000 —
358	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	85.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
359	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibile (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
360	Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 (*Spesa d'ordine*)	15.600.000 —
		16.307.300 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.	
	SERVIZI DEL TESORO.	
361	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
	AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE.	
362	Spese di stralcio inerenti all'applicazione della soppressa addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, di cui al Regio decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed ai Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 769 e 24 settembre 1928, n. 2112, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 marzo 1927, n. 635 e 6 dicembre 1928, n. 3146, e premi al personale delle amministrazioni comunali, agli appaltatori ed al dipendente personale	*per memoria*
	CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.	
363	Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie celibi o vedovi, senza prole minorenne, giusta il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325	2.070.000 —
364	Assegnazione straordinaria per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (art. 4 del Regio decreto-legge 13 agosto 1932, n. 1033, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1746)	*per memoria*
365	Interessi compresi nella quinta delle 50 annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644)	82.540,56
		2.152,540,56
	AMMINISTRAZIONE DELLE PENSIONI DI GUERRA.	
366	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pensioni di guerra, e paghe agli operai che vi sono addetti	75.000 —
367	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	10.000 —
368	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	50.000 —
369	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	4.000 —
370	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	530.000 —
371	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 — Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri — anche estranei all'amministrazione, del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 — Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 — Spese per visite mediche all'estero	2.700.000 —
372	Retribuzione al personale avventizio	75.000 —
373	Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232; Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379; Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, e Regi decreti-legge: 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716 e 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325)	55.000 —
		3.499.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	SERVIZIO RISARCIMENTO DI DANNI DI GUERRA E PER LE NUOVE PROVINCIE.	
374	Somme occorrenti per il pagamento di indennità in contanti e per il pagamento in contanti di frazioni inferiori a lire 100 di indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », e per spese di emissione delle obbligazioni medesime	450.000 —
375	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n 426, e relativi decreti applicativi) e spese per il personale straordinario ed avventizio dell'ufficio centrale dei danni di guerra.	300.000 —
		750.000 —
	AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI.	
376	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione, mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe.	18.000.000 —
377	Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427 riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato	350.000 —
		18.350.000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE PATRIMONIALI DELLO STATO.	
378	Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio, per manutenzione straordinaria e forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali	5.450.000 —
379	Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziatori e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali	1.767.079,89
380	Interessi 4,50 per cento da corrispondere a rate semestrali posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle Aziende medesime (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 — 3ª annualità) (*Spesa obbligatoria*)	6.221.250 —
381	Somma occorrente per il trasferimento al Demanio dello Stato dei beni immobili, mobili e diritti relativi, costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro (articoli 1 e 6 del Regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665 — Seconda ed ultima rata)	212.500 —
		13.650.829,89
	PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.	
	Amministrazione del demanio.	
382	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato — Asse ecclesiastico (*Spese fisse*)	*per memoria*
383	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	*per memoria*
384	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*)	6.000 —
385	Spesa per l'acquisto di un fabbricato da adibire a sede dell'Intendenza di finanza di Frosinone (articolo 9 del Regio creto-legge 29 luglio 1933, n. 1001, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1838 — ultima delle cinque annualità).	170.000 —
		176.000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.	
386	Spese per l'impianto ed il primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria (art. 12 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639)	5.000.000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE.	
387	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca (*Spesa obbligatoria*) . .	*per memoria*

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ESTINZIONE DI DEBITI.	
388	Debiti redimibili diversi — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*)	193.223.535,31
389	Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252) (12ª annualità) (*Spesa obbligatoria*)	60.300.000 —
390	Rimborsi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
391	Rimborso di Buoni del Tesoro poliennali	*per memoria*
392	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto — Ammortamento ed eventuale anticipato rimborso di capitale (*Spesa obbligatoria*)	27.029.935,10
393	Ammortamento delle obbligazioni 4,50 per cento emesse dalle Aziende patrimoniali dello Stato (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 — 3ª annualità) (*Spesa obbligatoria*)	5.150.000 —
394	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie	2.559.930,09
395	Rimborsi di anticipazioni ed ammortamenti di mutui varî concessi dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro dello Stato	6.966.989,83
396	Quota di capitale compresa nella annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (29ª delle 50 annualità) del Regio decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1098, convertito nella legge 18 giugno 1914, numero 557 (8ª delle 30 annualità) dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473 (16ª delle 50 annualità); dei Regi decreti legge 11 marzo 1923, n. 584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (14ª delle 50 annualità) e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 (articolo 5) (8ª delle 50 annualità)	680.746,27
397	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte allo Stato dei mutui ai comuni di Melfi, Potenza e Matera, ai termini del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592	79.272,98
398	Quote fisse di capitale comprese nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6,50 per cento emessi dalla Società Anonima Nazionale Cogne (Convezione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale 11 settembre 1935 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68)	5.833.000 —
399	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo, per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea, in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con il decreto-legge luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (20ª delle 49 annualità)	383.696,20
400	Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute dal Demanio dello Stato (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
401	Quota di capitale compresa nella quinta delle 50 annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644)	21.345,18
402	Quota di capitale compresa nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 — 17ª delle 35 annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	9.347,17
403	Quote di capitale comprese nelle annualità decennali, da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di lire 220.000.000 complessive per la costruzione della strada autocàmionale Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali e affluenti (Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1819 e legge 8 giugno 1933, n. 775, e Regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 165, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 984)	19.098.691,27
404	Quota di capitale compresa nella annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento all'anticipazione di 50 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469)	4.777.005,61
		326.203.495,01

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	VERSAMENTO ALLA CASSA D'AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO.	
405	Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regi decreti-legge: 5 agosto 1927, n. 1414 convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781; 28 aprile 1930, n. 424 convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711 e articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059)	*per memoria*
406	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, del maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423 (art. 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711).	*per memoria*
		—
	ACCENSIONE DI CREDITI.	
407	Anticipazione di somme per garanzie assunte dallo Stato (Regi decreti-legge 9 maggio 1929, n. 888, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1233 e 16 febbraio 1931, n. 192, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 994 e 9 gennaio 1936, n. 5, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 717)	4.147.254,79
408	Anticipazione di somme alla Società finanziamenti esteri (S. V. E. A.), per l'incremento degli interessi economici dello Stato italiano in Albania (terza delle dieci rate)	6.000.000 —
409	Quota di partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima Azienda generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) (Regio decreto 24 ottobre 1935, n. 1982).	*per memoria*
		10.147.254,79
	RISCATTI DI FERROVIE.	
410	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1.013.031,49
411	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 36 del 1923)	6.500.000 —
		7.513.031,49

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	ANTICIPAZIONI ALL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO, ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI ED ALLE ALTRE AZIENDE AUTONOME DI STATO.	
412	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esecuzione di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione	*per memoria*
413	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1830, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 186 — 3ª delle quattro rate)	20.000.000 —
		20.000.000 —
	ANTICIPAZIONI A PROVINCIE, COMUNI, OPERE PIE ED ENTI MORALI.	
414	Somme da versare nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli per lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà delle somme autorizzate dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª); dalla legge 7 luglio 1902, n. 290; dall'articolo 1 della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351 e dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2354, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895 approvata con l'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, della legge 17 luglio 1898, n. 318 e della legge 12 luglio 1912, n. 783	*per memoria*
415	Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	20.000.000 —
416	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito di lire 45.000.000 contratto dal Consorzio stesso con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Galliera (articolo 4, lettera *a*) del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	1.400.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
417	Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto-legge, art. 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto 11 aprile 1926, numero 736, e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425, e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43) (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
		21.400.000 —
	EROGAZIONI PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA.	
418	Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi di servizio verificatisi durante le guerre dal 1911 al 1918 e negli anni successivi, escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi	978.000.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.	
	Spese diverse.	
419	Quote dovute ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le comptenze medesime (*Spese d'ordine*).	3.500.000 —
420	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'art. 13 del Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella citata legge 17 aprile 1925, n. 473	2.530.489,52
421	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200.000 contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'articolo 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (31ª delle cinquanta annualità)	9.310,04
422	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sitemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562)	300.000 —
423	Somma corrispondente al provento delle tasse portuali istituite per l'estinzione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto. (Regio decreto-legge 7 maggio 1925, numero 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3057) (13ª rata)	770.000 —
424	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*)	3.000.000 —
425	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 2 luglio 1906, n. 623) (*Spesa d'ordine*)	1.399.000 —
426	Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo pel culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a converysione e spese per ricostituzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28) . . .	229.293 —
		11.738.092,56
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.	
427	Concorso nella spesa per stipendi agli impiegati addetti al servizio	170.000 —
428	Retribuzione al personale avventizio e diurnista	320.000 —
429	Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'Amministrazione a carico del fondo di garanzia	20.000 —
430	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria	35.000 —
431	Concorso nelle spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua	100.000 —
		645.000 —

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO.	
	Debiti perpetui	2.610.295.157,96
	Debiti redimibili	1.193.899.284,05
	Debiti variabili	2.332.869.929,73
	Annualità, contributi, sussidi ed assegnazioni varie	58.672.211,51
		6.195.736.583,25
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO.	
	Dotazioni	17.500.000 —
	Camere legislative	35.886.554,80
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e Servizi dipendenti:	
	Ufficio di Presidenza	2.091.700 —
	Servizio speciale riservato	4.518.850 —
	Consulta Araldica	56.440 —
	Istituto Centrale di Statistica	4.530.000 —
	Comitato per la mobilitazione civile e Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra	3.127.500 —
	Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione	1.216.700 —
	Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	105.600
	Commissione suprema di difesa	25.380 —
	Tribunale speciale per la difesa dello Stato	862.600 —
	Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	86.111.500 —
	Consiglio di Stato	3.372.500 —
	Corte dei conti	16.720.420 —
	Avvocatura dello Stato	8.928.000 —
	Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute	20.704.500 —
		205.758.244,80
	DEBITO VITALIZIO.	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni	151.680.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.	
	Ministero e Intendenze di finanza	49.132.500 —
	Ragioneria Generale dello Stato e ragionerie delle Intendenze di finanza	31.515.000 —
	Spese generali diverse	17.726.750 —
		98.374.250 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.	
	Servizi del Tesoro	44.596.420 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	88.367.855 —
	Amministrazione dei servizi per la finanza locale	43.000 —
	Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	*per memoria*
	Amministrazione dei Monopoli:	
	Fiammiferi, ed apparecchi di accensione	148.000 —
	Spese varie	23.800.000 —
	Lotto e lotterie	192.130.000 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	217.163.600 —
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne	223.536.000 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali	10.893.900 —
	Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	332.813.800 —
	Amministrazione delle Aziende patrimoniali dello Stato	852.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Provveditorato generale dello Stato:	
	Amministrazione del Demanio	21.815.200 —
	Amministrazione delle imposte dirette	229.532.300 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
	Spese generali	6.487.000 —
	Imposte di fabbricazione	22.102.000 —
	Dogane	77.873.000 —
		1.492.154.075 —
	Fondi riserva	80,000.000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	8.223.703.153,05
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO.	
	Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie	288.378.723 —
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	53.350.000 —
	Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti	40.000.000 —
	Spese diverse	88.531.795,74
		470.260.518,74
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO.	
	Contributi, concorsi, rimborsi, sovvenzioni ed erogazioni diverse	871.477.138,32
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti:	
	Ufficio di Presidenza	42.000.000 —
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti	37.612.365 —
	Istituto centrale di statistica	5.610.000 —
	Comitato per la mobilitazione civile e Commissariato per le fabbricazioni di guerra	—
		956.699.503,32

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	DEBITO VITALIZIO.	
	Pensioni di guerra	810.600.000 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	5.500.000 —
	Assegno temporaneo mensile ai pensionati	115.000.000 —
		931.100.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.	
	Spese diverse	16.307.300 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.	
	Servizi del Tesoro	*per memoria*
	Amministrazione dei servizi per la finanza locale	*per memoria*
	Corpo della Regia guardia di finanza	2.152.540,56
	Amministrazione delle pensioni di guerra	3.499.000 —
	Servizio risarcimento di danni di guerra e per le nuove provincie	750.000 —
	Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali	18.350.000 —
	Amministrazione delle Aziende patrimoniali dello Stato	13.650.829,89
	Provveditorato generale dello Stato:	
	Amministrazione del demanio	176.000 —
	Amministrazione delle imposte dirette	5.000.000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	*per memoria*
		43.578.370,45
	Totale della categoria 1ª della parte straordinaria	2.417.945.692,51
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	326.203.495,01
	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	*per memoria*
	Accensione di crediti	10.147.254,79
	Riscatti di ferrovie	7.513.031,49

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende Autonome di Stato	20.000.000 —
	Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali	21.400.000 —
	Erogazioni per le pensioni privilegiate di guerra	978.000.000 —
	Partite che si compensano con l'entrata:	
	Spese diverse	11.738.092,56
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato	645.000 —
	Totale della categoria seconda della parte straordinaria . . .	1.375.646.873,85
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	3.793.592.566,36

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categorie I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	10.641.648.845,56
	Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*) .	1.375.646.873,85
	Totale generale . . .	12.017.295.719,41

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 1

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 1. — Rendite consolidate 3, 3,50, 4,50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi.

Capitolo n. 3. — Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.

Capitolo n. 4. — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America. (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252).

Capitolo n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Capitolo n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali.

Capitolo n. 8. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione.

Capitolo n. 10. — Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Interessi.

Capitolo n. 12. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato.

Capitolo n. 14. — Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) e alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2).

Capitolo n. 15. — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 18. — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578).

Capitolo n. 31. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo n. 66. — Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per i procedimenti dinanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Capitolo n. 111. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo n. 124. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 125. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo n. 141. — Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 142. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 147. — Contributo dello Stato per l'iscrizione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso. (Articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento approvato con Regio decreto 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Capitolo n. 159. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri Uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Capitolo n. 160. — Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Capitolo n. 163. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di Scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (Articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo n. 165. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo n. 174. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'Erario e le indennità a testimoni a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Finanza locale).

Capitolo n. 176. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi. — Spese per il trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi. Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della Convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Capitolo n. 178. — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Capitolo n. 179. — Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato, o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3475).

Capitolo n. 184. — Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.

Capitolo n. 185. — Vincite al lotto.

Capitolo n. 197. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11, 12 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2103). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario.

Capitolo n. 203. — Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

Capitolo n. 204. — Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio, o in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo n. 210. — Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per

le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).

Capitolo n. 214. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 215. — Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 216. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di scambio; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 219. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale e ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008).

Capitolo n. 220. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri Enti, sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, numero 1355.

Capitolo n. 221. — Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori e rivenditori di materiali radioelettrici (articolo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988).

Capitolo n. 222. — Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nelle legge 28 marzo 1935, n. 857, e articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184).

Capitolo n. 223. — Quota spettante ai comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Capitolo n. 226. — Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti alla Azienda autonoma statale della strada.

Capitolo n. 228. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per lo accertamento, la riscossione, ed il riscontro della tassa di scambio, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni; Spese generali pel funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.

Capitolo n. 231. — Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 232. — Spese di coazione e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 233. — Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 241. — Canoni ed annualità passive - Canali Cavour.

Capitolo n. 242. — Spese per imposte e sovrimposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - Canali Cavour.

Capitolo n. 245. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 246. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato - Demanio).

Capitolo n. 247. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capitolo n. 250. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Capitolo n. 251. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo n. 254. — Compensi e spese per messi notificatori informatori e indicatori (articolo 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259).

Capitolo n. 255. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 257. — Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Capitolo n. 258. — Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.

Capitolo n. 260. — Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo n. 267. — Spse per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dallo erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Dogane).

Capitolo n. 268. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 269. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo n. 276. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 280. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 283. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge.

Capitolo n. 284. — Rimborsi vari.

Capitolo n. 285. — Spese per la beneficenza romana.

Capitolo n. 286. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.

Capitolo n. 287. — Rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Capitolo n. 288. — Imposta sui terreni corrispondenti alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Capitolo n. 293. — Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a provincie e comuni, anche nello interesse degli Istituti di beneficenza e di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Capitolo n. 294. — Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Capitolo n. 295. — Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Capitolo n. 296. — Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341; articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298; articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311; legge 13 luglio 1905, n. 400; decreto-legge luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, convertito nella legge 17 febbraio 1918, n. 320; legge 2 giugno 1927, n. 979, e Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3196).

Capitolo n. 297. — Contributi diretti dello Stato a favore dell'« Unione edilizia » o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

Capitolo n. 300. — Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti coll'articolo 148, della legge medesima.

Capitolo n. 310. — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871 e 12 luglio 1923, n. 1817, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 321. — Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

Capitolo n. 359. — Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.

Capitolo n. 360. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

Capitolo n. 369. — Spese di liti.

Capitolo n. 380. — Interessi 4.50 per cento da corrispondere a rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle aziende medesime (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696) - (3ª annualità).

Capitolo n. 384. — Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 387. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Capitolo n. 388. — Debiti redimibili diversi - Ammortamento.

Capitolo n. 389. — Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, covertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252 - (12ª annualità).

Capitolo n. 390. — Rimborsi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato.

Capitolo n. 392. — Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Ammortamento ed eventuale anticipato rimborso di capitale.

Capitolo n. 393. — Ammortamento delle obbligazioni 4,50 per cento emesse dalle aziende patrimoniali dello Stato. (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, numero 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 - 3ª annualità).

Capitolo n. 400. — Affrancazioni di annualità e prestazioni perpetue dovuti dal Demanio dello Stato.

Capitolo n. 417. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473 in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto. (Articolo 4 dell'indicato Regio decreto-legge; articolo 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto 11 aprile 1926, n. 736; e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425, e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43).

Capitolo n. 419. — Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 424. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli Uffici esecutivi demaniali.

Capitolo n. 425. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 4. — Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero.

Capitolo n. 14. — Spese di liti.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 27. — Restituzione di depositi giudiziari.

Capitolo n. 30. — Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari - Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi, ed assegni alimentari per le loro famiglie (articoli 1, 119 e 139, comma 4° del testo organico approvato col Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675).

Capitolo n. 31. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso. (Articolo 3, lettera *B* ed articolo 50 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed articoli 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149).

Capitolo n. 32. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio - Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc. e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in Codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione nelle provincie ex regime, degli atti in materia civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica - Comunicazioni telefoniche con l'estero.

Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 23. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Capitolo n. 6. — Spese di liti.

Capitolo n. 11. — Spese per i telegrammi di Stato.

Capitolo n. 12. — Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 25. — Indennità per una sola volta invece di pensione, a' termini del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato col Regio decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Capitolo n. 4. — Spesa per i telegrammi di Stato.

Capitolo n. 9. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Capitolo n. 10. — Spese di liti, risarcimenti e accessori.

Capitolo n. 12. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 15. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 16. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie. (Articolo 6 del Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604).

Capitolo n. 17. — Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore del personale delle Regie scuole tecniche e dei Regi istituti tecnici commerciali, industriali e agrari. Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio, al personale predetto ed alle rispettive famiglie.

Capitolo n. 25. — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concesse ad Enti, Corpi ed Istituti.

Capitolo n. 54. — Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore degli istruttori pratici non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale maschile.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.

Capitolo n. 15. — Spese di liti.

Capitolo n. 22. — Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 25. — Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e salariati degli Enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra. (Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293; Parte I, articolo 45 e Parte II, articolo 1; Regio decreto 1° maggio 1930, n. 680, articolo 45).

Capitolo n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19).

Capitolo n. 28. — Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione - Retribuzione agli amministratori.

Capitolo n. 33. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione - Contributo annuo all'Associazione internazionale ospedaliera.

Capitolo n. 34. — Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Capitolo n. 36. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei - Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 297 a 300, 303, 304 e 306 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Capitolo n. 54. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani, nei periodi di siccità.

Capitolo n. 83. — Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (articolo 30, comma 3° del Concordato Lateranense).

Capitolo n. 90. — Somme da erogare a favore degli Enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 301).

Capitolo n. 93. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843).

Capitolo n. 99. — Spesa per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le Forze armate dello Stato.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 11. — Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Capitolo n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 17. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Capitolo n. 18. — Spese di liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 25. — Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade e dei porti alle disposizioni di polizia idraulica ed alle norme antisismiche.

Capitolo n. 28. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 8. — Spese di telegrammi.

Capitolo n. 9. — Spese di liti, arbitraggi, coazioni ed altre accessorie.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 18. — Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Capitolo n. 21. — Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880). Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile). Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 56, 75 e 114 del Codice per la marina mercantile).

Capitolo n. 22. — Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzioni di Londra 20 gennaio 1915 e 31 maggio 1929).

Capitolo n. 54. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Capitolo n. 56. — Spese per liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 60. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 62. — Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 63. — Quota a carico dello Stato italiano, della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Capitolo n. 65. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione, e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168, per lavori ed incrementi patrimoniali e per trasformazione del sistema di trazione di ferrovie concesse (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e articoli 30 e 35 del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260).

Capitolo n. 66. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo n. 67. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

Capitolo n. 70. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 8. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 11. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli aritcoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 40. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929, n. 928).

Capitolo n. 44. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore; in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione - Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

Capitolo n. 48. — Spese di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 5. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 6 — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 8. — Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni.

Capitolo n. 20. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 44. — Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione - Spese per le carceri militari marittime - Soprassoldi ai giudici istruttori - Contributo per il funzionamento del Tribunale supremo militare.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 2. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.
Capitolo n. 3. — Spese di liti e di arbitramenti.
Capitolo n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporti in genere.
Capitolo n. 16. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni.
Capitolo n. 38. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Capitolo n. 9. — Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafica.
Capitolo n. 10. — Spese di liti.
Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamait dai creditori.
Capitolo n. 16. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
Capitolo n. 17. — Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi) e rimborsi all'Istituto nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro. (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Indennità, in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario.
Capitolo n. 28. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante. Servizio fitopatologico. Osservatori regionali di fitopatologia. Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (legge 18 giugno 1931, n. 987).
Capitolo n. 65. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215).
Capitolo n. 67. — Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987.
Capitolo n. 74. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Capitolo n. 110. — Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
Capitolo n. 111. — Quota d'interessi a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni).
Capitolo n. 116. — Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni).
Capitolo n. 121. — Somme dovute dai Consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987.
Capitolo n. 123. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza del versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni.
Capitolo n. 124. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di credito agrario per la Sardegna) a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 9. — Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.
Capitolo n. 10. — Spese di liti.
Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreo 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
Capitolo n. 15. — Contributo all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione), e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore di personali vari. Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.
Capitolo n. 30. — Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (articolo 21 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904).
Capitolo n. 31. — Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Capitolo n. 35. — Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.
Capitolo n. 45. — Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.
Capitolo n. 46. — Rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale della quota a carico dello Stato per gli assegni di puerperio. (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1502).
Capitolo n. 49. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli ispettori corporativi per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio

1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303. Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate.

Capitolo n. 64. — Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria.

Capitolo n. 65. — Contributo all'Ente autonomo della Fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA.

Capitolo n. 15. — Spese di liti.

Capitolo n. 16. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a' termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 125. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione, agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo n. 152. — Spese per i servizi del Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casse forti, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori; per il funzionamento della cassa speciale dei biglietti di Stato presso la Tesoreria centrale; per l'abbruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'articolo 15 del regolamento approvato col Regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393; pel servizio di vigilanza per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite. Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro. Reintegrazione di eventuali deficienze di fondi.

Capitolo n. 159. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo n. 163. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del Regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo n. 174. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali. (Finanza locale).

Capitolo n. 176. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi. Spese per il trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi, e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio ;spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi. - Spese pei giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Capitolo n. 177. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio. Indennità e spese pel funzionamento delle com-

missioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione ed all'articolo 12 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356.

Capitolo n. 214. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 215. — Restituzioni e rimborsi (Tasse e imposte indirette sugli affari).

Capitolo n. 216. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di scambio; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 228. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di scambio, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè, premi per la scoperta delle relative violazioni; spese generali pel funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.

Capitolo n. 232. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori. (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 233. — Restituzioni e rimborsi. (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 245. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori. (Provveditorato - Demanio).

Capitolo n. 246. — Restituzioni e rimborsi. (Provveditorato - Demanio).

Capitolo n. 253. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie. (Imposte dirette).

Capitolo n. 254. — Compensi e spese pei messi notificatori, informatori e indicatori (articolo 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259). (Imposte dirette).

Capitolo n. 255.— Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 257. — Spese di coazioni e di liti - Spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette, approvate con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Capitolo n. 260. — Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo n. 264. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 267. — Spese per liti civili compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali. (Dogane e imposte indirette).

Capitolo n. 268. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 269. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo n. 276. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 280. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 384. — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 424. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

ELENCO N. 3.

Capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 32. — Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri. Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 39. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Servizio speciale riservato).

Capitolo n. 45. — Personale della Consulta Araldica - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 52. — Personale civile di ruolo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 58. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Commissariato migrazioni e colonizzazione).

Capitolo n. 68. — Assegni fissi al personale in servizio permanente (M.V.S.N.).

Capitolo n. 83. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Consiglio di Stato).

Capitolo n. 88. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Corte dei conti).

Capitolo n. 97. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Avvocatura dello Stato).

Capitolo n. 121. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 122. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Capitolo n. 124. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 125. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo n. 126. — Assegni di medaglie al valore militare, diretti e di riversibilità, concessi per fatti estranei alle guerre italo-turca ed europea.

Capitolo n. 127. — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 132. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria Generale dello Stato - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 133. — Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato Fiumano addetto alle ragionerie delle Intendenze. - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 150. — Personale delle sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli Uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 163. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo n. 185. — Vincite al lotto.

Capitolo n. 186. — Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Capitolo n. 199. — Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio, delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 215. — Restituzioni e rimborsi. (Tasse).

Capitolo n. 233. — Restituzioni e rimborsi. (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 235. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio.

Capitolo n. 243. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio.

Capitolo n. 246. — Restituzioni e rimborsi. (Provveditorato - Demanio).

Capitolo n. 260. — Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo n. 269. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo n. 280. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona. (Dogane).

Capitolo n. 348. — Assegni per una volta tanto per ferite, lesioni e infermità contratte in guerra (articolo 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491).

Capitolo n. 349. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 350. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari ed a famiglie di caduti dell'esercito Austro-Ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Capitolo n. 351. — Pensioni alle famiglie dei caduti per la Causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, numero 2275 e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359).

Capitolo n. 352. — Pensioni ed assegni di guerra, comprese le indennità per una volta tanto, di cui all'articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza delle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi.

Capitolo n. 353. — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse.

Capitolo n. 354. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata. (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 355. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, escluse la Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie delle Intendenze (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, numero 1232, Regio decreto-legge 3 giugno 1920, numero 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379; Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 e Regi decreti-legge; 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716, e 23 ottobre 1927, numero 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325).

Capitolo n. 356. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti.

Capitolo n. 370. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 373. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232; Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379; Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, e Regi decreti-legge 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716, e 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325). (Pensioni di guerra).

Capitolo n. 387. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Capitolo n. 417. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto-legge; articolo 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella egge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto 11 aprile 1926, n. 736; e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425 e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43).

Capitolo n. 418. — Pensioni ed assegni di guerra, soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi di servizio verificatisi durante la guerra dal 1911 al 1918 e negli anni successivi escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di caratterre continuativo. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, e assegni congegneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. — Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 41. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi indennità ed altri assegni di carattere continuativo. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 42. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato e premi di economia e rendimento al personale salariato - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Capitolo n. 49. — Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978). (*Spese fisse*).

Capitolo n. 51. — Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 53. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. — Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 3. — Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).

Capitolo n. 22. — Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 23. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 24. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 25. — Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Capitolo n. 26. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero.

Capitolo n. 28. — Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Capitolo n. 41. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione.

Capitolo n. 50. — Competenze per il personale delle scuole e per i servizi dell'educazione fisica all'estero.

Capitolo n. 61. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni). (*Spese fisse*).

Capitolo n. 72. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379 e Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 24. — Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 25. — Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificata col Regio decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*).

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e assegni vari continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 14. — Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 15. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 18. — Personale di ruolo dei Regi Provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 23. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole elementari - Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate.

Capitolo n. 55. — Regi Istituti medi di istruzione - Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 68. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 73. — Regi Istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordomuti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 76. — Regi Istituti tecnici agrari - Stipendi, assegni e retribuzioni al personale. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 92. — Personale dei Regi Istituti tecnici nautici - Stipendi ed assegni vari continuativi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 95. — Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 98. — Stipendi ed altri assegni da corrispondersi al personale dirigente del Consiglio Nazionale delle ricerche, ai sensi del Regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 821. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 110. — Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 124. — Sopraintendenze all'arte medievale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Gabinetto fotografico nazionale - Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Regia Accademia d'arte drammatica - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi ed indennità a maestri di arte ed aiuti ed assistenti. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 154. — Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 156. — Indennità mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 157. — Indennità di caroviveri al personale salariato.

Capitolo n. 159. — Indennità mensile dovuta al personale insegnante delle scuole elementari giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni.

Capitolo n. 174. — Spesa per il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della educazione nazionale con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641. (*Spese fisse*).

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 24. — Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 27. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19). (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 57. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe ed assegni vari. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 82. — Stipendi ed assegni vari al personale ecclesiastico palatino. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 85. — Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale straordinario ed avventizio (articolo 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; articolo 61 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 20 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) e indennità di buonuscita a quello licenziato (articolo 1 del Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 14 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898).

Capitolo n. 86. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2044, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 88. — Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 89. — Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane e siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850). (*Spese fisse*).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio nell'Amministrazione centrale. - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative. (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925). (*Spese fisse*).

Capitolo n. 30. — Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 31. — Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11

del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 124. — Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 24. — Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 25. — Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 34. — Stipendi, paghe ed indennità varie di carattere continuativo al personale militare - Contributi per assicurazione - Premi di rafferma - Spese per mantenimento in luoghi di cura e di pena. (*Milizia Portuaria*).

Capitolo n. 43. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 61. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 62. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 71. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.

Capitolo n. 72. — Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria, indennità ed assegni. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 74. — Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione della marina mercantile.

Capitolo n. 87. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 2. — Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 13. — Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e Regio decreto, n. 2480 del 21 novembre 1923. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 17. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, l'Ufficio speciale combustibili liquidi e presso gli osservatori industriali.

Capitolo n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento.

Capitolo n. 46. — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Capitolo n. 60. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

Capitolo n. 61. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale (carriera amministrativa e subalterni) - Stipendi ed assegni vari continuativi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 18. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili). (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante). (*Spese fisse*).

Capitolo n. 20. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 21. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 24. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 25. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 27. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme.

Capitolo n. 28. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 34. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi.

Capitolo n. 43. — Istituti di marina - Stipendi ed assegni vari continuativi ai professori civili. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 45. — Servizio idrografico - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 48. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 51. — Personali civili della Regia marina (ragioneria, contabili, chimici, tecnici, disegnatori tecnici, d'ordine) - Stipendi ed assegni vari continuativi. (*Spese fisse*).
Capitolo n. 71. — Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio - Assegni ed indennità relative. (*Spese fisse*).
Capitolo n. 72. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.
Capitolo n. 73. — Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.
Capitolo n. 75. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare. (*Spese fisse*).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari. (*Spese fisse*).
Capitolo n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari. (*Spese fisse*).
Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante. (*Spese fisse*).
Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione. (*Spesa obbligatoria*).
Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio della Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente, e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi ed assegni vari. (*Spese fisse*).
Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma.
Capitolo n. 43. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi e assegni vari. (*Spese fisse*).
Capitolo n. 48. — Indennità temporanea di caroviveri al personale militare ed al personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e compartimentale ed al personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste. (*Spese fisse*).
Capitolo n. 15. — Pensioni ordinarie ai personali civili e militari. (*Spese fisse*).
Capitolo n. 16. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*).
Capitolo n. 46. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141 e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997).
Capitolo n. 50. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio nella Milizia nazionale forestale - Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141).
Capitolo n. 59. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).
Capitolo n. 103. — Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale.
Capitolo n. 104. — Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale. (*Spese fisse*).
Capitolo n. 2. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato corporativo. (*Spese fisse*).
Capitolo n. 3. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali. (*Spese fisse*).
Capitolo n. 13. — Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*).
Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*).
Capitolo n. 48. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte).

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 4.

Capitoli pei quali è concessa al Ministro per le finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 165. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641). (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 166. — Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Capitolo n. 219. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale e ai diritti erariali e demaniali spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930, n. 450) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156, e 9 luglio 1931, n. 1008). (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 220. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri Enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355. (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 221. — Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (articolo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988). (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 222. — Quote sui canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia (articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857, e articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184). (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 223. — Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276). (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 226. — Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti alla Azienda autonoma statale della strada. (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 238. — Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte, donata allo Stato dalla signora Henriette Tower vedova Wurts da sostenersi coll'annua rendita proveniente dal legato di 50.000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio Governo.

Capitolo n. 252. — Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996 e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e delle sezioni tecniche catastali.

Capitolo n. 419. — Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime. (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 424. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali. (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 425. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623). (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 426. — Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo pel culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostruzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

APPENDICE N. 1. TABELLA C

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	TABACCHI.	
1	Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, esclusi i prodotti secondari	640.000.000 —
2	Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extra-monopolio, nonchè dei prodotti secondari e degli indennizzi per deficienze nei trasporti ferroviari	90.000.000 —
3	Canoni delle rivendite	22.500.000 —
4	Proventi diversi e ricupero fondi	11.500.000 —
		764.000.000 —
	SALI.	
5	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	80.300.000 —
6	Proventi della vendita dei sali sofisticati e di quelli ceduti a prezzo di eccezione alla industria	27.000.000 —
7	Proventi diversi e ricupero fondi	500.000 —
8	Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, concesse per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati (art. 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67)	1.000.000 —
		108.800.000 —
	CHININO.	
9	Provento della vendita del chinino di Stato, proventi diversi e ricupero fondi	29.000.000 —
10	Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per i prodotti chinacei importati da privati	1.000.000 —
		30.000.000 —
	CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE.	
11	Provento della vendita nel Regno delle cartine e tubetti per sigarette	27.500.000 —
12	Proventi diversi e ricupero fondi	*per memoria*
		27.500.000 —
	ENTRATE DIVERSE.	
13	Fitti dovuti dai locatari di stabili di proprietà dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato	250.000 —
14	Proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di Monopolio (legge 1° maggio 1930, n. 610)	*per memoria*
		250.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	VENDITA DI BENI.	
15	Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito all'acquisto o alla costruzione di nuovi edifici (Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1075)	*per memoria*
	ENTRATE DIVERSE EVENTUALI.	
16	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (art. 10 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474)	*per memoria*
17	Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi	*per memoria*
		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Tabacchi	764.000.000 —
	Sali	108.800.000 —
	Chinino	30.000.000 —
	Cartine e tubetti per sigarette	27.500.000 —
	Entrate diverse	250.000 —
	Totale delle entrate ordinarie	930.550.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	Vendita di beni	*per memoria*
	Entrate diverse eventuali	*per memoria*
	Totale generale dell'entrata	930.550.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *D*.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	29.000.000 —
2	Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	1.560.000 —
3	Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e compensi ad estranei per incarichi, studi e servizi nell'interesse dell'Amministrazione stessa	1.670.000 —
4	Indennità di missione, di tramutamento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio di amministrazione ed al direttore generale	2.650.000 —
5	Sussidi al personale: impiegati e salariati, in servizio, o già appartenenti all'Amministrazione e relative famiglie	120.000 —
6	Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della Ragioneria centrale in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè per l'ufficio di controllo della Corte dei conti istituito giusta l'articolo 6 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, detratte le spese degli emolumenti al personale dei ruoli della stessa Amministrazione dei monopoli in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato	300.000 —
7	Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza	57.100.000 —
8	Spese casuali	17.000 —
9	Spese di assistenza medica, di medicinali e di visite medico collegiali - Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili - Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche - Spese di trasporto degli impiegati e degli operai per piccoli servizi e per raggiungere dal centro abitato gli stabilimenti - Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline	1.240.000 —
10	Contributo per il Dopolavoro del personale dei monopoli a termine dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941	450.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
11	Importo dei proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio da devolvere a beneficio degli Enti od istituti di cui all'articolo 1 della legge 1° maggio 1930, n. 610	*per memoria*
12	Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Spese per stampati ed affini - Acquisto di libri - Abbonamenti a giornali e pubblicazioni periodiche - (Servizi centrali e provinciali)	1.650.000 —
13	Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie - Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda	6.500.000 —
14	Fitto di locali di proprietà privata	1.000.000 —
15	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie	100.000 —
16	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati ed ampliamento dei fabbricati medesimi in uso dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, anche per abitazione del personale - Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici	4.400.000 —
17	Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione	400.000 —
18	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	20.000 —
19	Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali e didattici degli istituti propri dell'Amministrazione dei monopoli e spese varie inerenti all'incremento degli studi e delle ricerche e sperimentazioni interessanti l'Amministrazione stessa	250.000 —
20	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
		108.427.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
21	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai od ai loro superstiti - Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898)	28.800.000 —
22	Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compreso l'assegno temporaneo mensile e l'indennità in luogo di pensione agli impiegati che appartennero alla Amministrazione od ai loro superstiti	4.000.000 —
		32.800.000 —
	SPESE D'ESERCIZIO.	
	Tabacchi.	
23	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni e delle manifatture dei tabacchi e dei depositi tabacchi greggi - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza degli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici preindicati	102.000.000 —
24	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ivi comprese quelle relative alle perizie - Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi	335.000.000 —
25	Spese per le agenzie all'estero incaricate delle vendita dei tabacchi nazionali lavorati	1.200.000 —
26	Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiali ed articoli vari e per quanto altro occorra per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi	34.000.000 —
27	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	24.500.000 —
28	Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto	550.000 —
29	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi	250.000 —
30	Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi	600.000 —
		498.100.000 —
	Sali.	
31	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline - Spese inerenti a prestazioni d'opera stagionali od occasionali - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza delle saline	12.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
32	Compra dei sali, compresi i canoni e le spese per i pozzi saliferi di Volterra e per i fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata - Spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sale e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale.	800.000 —
33	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi delle saline	4.600.000 —
34	Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative . . .	44.000.000 —
35	Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali	6.200.000 —
36	Restituzione dell'imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67) . .	1.000.000 —
37	Restituzioni e rimborsi	10.000 —
		68.610.000 —
	Chinino.	
38	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare, compresi i sali di chinino nelle cortecce di china	20.000.000 —
39	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza degli stabilimenti e magazzini	1.000.000 —
40	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato	2.900.000 —
41	Trasporto dei preparati chinacei	150.000 —
42	Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei monopoli, ai magazzinieri di vendita ed ai farmacisti, medici e rivenditori	380.000 —
43	Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chinacei esportati e contenenti alcaloidi, assoggettati al diritto stesso all'atto dell'importazione	150.000 —
44	Restituzioni e rimborsi	10.000 —
		24.590.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Cartine e tubetti per sigarette.	
45	Acquisto di cartine e tubetti per sigarette e di materie prime per la produzione di cartine e di tubetti per sigarette nelle fabbriche in gestione diretta e spese accessorie relative, ivi comprese quelle per perizie, collaudi e per la vigilanza permanente delle fabbriche	11.000.000 —
46	Paghe, indennità e soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	*per memoria*
47	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi di produzione delle cartine e tubetti per sigarette . . .	*per memoria*
48	Trasporto cartine e tubetti per sigarette e relative spese accessorie - Spese varie inerenti ai servizi di distribuzione e vendita	2.000.000 —
49	Aggio agli organi incaricati della vendita all'ingrosso delle cartine e tubetti per sigarette	2.500.000 —
50	Restituzioni e rimborsi	200.000 —
		15.700.000 —
	Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita.	
51	Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio - Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita - Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dei depositi dei generi di monopolio - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Spese per la vigilanza notturna - Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare, e spese varie inerenti ai servizi di vendita	16.000.000 —
52	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio	5.137.000 —
		21.137.000 —
	Totale delle spese d'esercizio delle quattro Aziende . .	623.137.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	SERVIZI DIVERSI.	
53	Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi	21.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
54	Acquisto di edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi - Acquisto di aree per nuovi edifici da destinare al medesimo uso e spese per le costruzioni relative (Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1075, e articolo 9 della legge 8 giugno 1933, n. 646)	*per memoria*
55	Ampliamento e miglioramento degli stabilimenti saliferi (legge 7 giugno 1928, n. 1336) (ultima delle 11 annualità)	1.800.000 —
		1.821.000 —
	FONDI DI RISERVA.	
56	Versamento a costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali, del chinino di Stato e delle cartine e tubetti per sigarette (articolo 10 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e art. 22 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342)	1.363.000 —
	AVANZO FINANZIARIO DI GESTIONE.	
57	Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione (art. 9 del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 13 marzo 1930, n. 158)	158.002.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	Spese generali		108.427.000 —
	Debito vitalizio		32.800.000 —
	Spese d'esercizio:		
	tabacchi	498.100.000	
	sali	68.610.000	
	chinino	24.590.000	
	cartine e tubetti	15.700.000	
	promiscue	21.137.000	
			628.137.000 —
	Totale delle spese ordinarie		769.364.000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
	Servizi diversi		1.821.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie		771.185.000 —
	Fondi di riserva		1.363.000 —
	Totale generale delle spese		772.548.000 —
	Avanzo finanziario di gestione		158.002.000 —
	Totale a pareggio coll'entrata		930.550.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

APPENDICE N. 2 — TABELLA E.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	MASSA DEL CORPO.	
	Redditi patrimoniali.	
1	Interessi sui titoli di debito pubblico intestati al Fondo di Massa	2.458.870 —
2	Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) (5ª annualità)	82.540,56
3	Fitto ricavabile dall'edificio destinato a sede del Comando generale del Corpo	265.100 —
		2.806.510,56
	Entrate diverse.	
4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917	2.300.000 —
5	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
6	Vendita di libretti, scontrini ferroviari e oggetti fuori uso	20.000 —
7	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	150.000 —
		2.470.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	MASSA DEL CORPO	
8	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
9	Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) (5° annualità)	21.345,18
10	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo	8.400.000 —
11	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	100.000 —
		8.521.345,18
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.	
	Massa individuale.	
12	Somme da accreditare ai militari per assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario; depositi volontari; versamenti in conto o a saldo debiti di massa dei militari usciti dal Corpo	16.000.000 —
	Premi di rafferma.	
13	Premi di rafferma versati alla Massa dallo Stato e da accreditarsi ai militari ed interessi a carico della Massa sul relativo importo da accreditare parimenti ai militari	8.080.000 —
	Entrate diverse.	
14	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali e marescialli	10.000 —
15	Ricupero di assegni di corredo per i militari incorporati nella Compagnia di correzione, e di assegni per acquisto viveri per i reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari	450.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
16	Quote di contravvenzione e di premi su prodotti contravvenzionali depositate interinalmente alla Massa	25.000 —
17	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).	88.000 —
18	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).	1.850.000 —
19	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1936, n. 758)	46.000 —
		2.469.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Massa del Corpo:	
	Redditi patrimoniali	2.806.510,56
	Entrate diverse	2.470.000 —
	Totale della Categoria I	5.276.510,56
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del Corpo	8.521.345,18
	Partite che si compensano nella spesa:	
	Massa individuale	16.000.000 —
	Premi di rafferma	8.080.000 —
	Entrate diverse	2 469.000 —
	Totale della Categoria II	35.070.345,18
	Totale dell'entrata straordinaria	35.070.345,18
	Totale generale	40.346.855,74

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

APPENDICE N. 2 — TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	MASSA DEL CORPO.	
	Spese d'amministrazione e diverse.	
1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (*Spese fisse*)	68.700 —
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario — Indennità al direttore del magazzino, al controllore, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caroviveri agli inservienti del magazzino centrale del vestiario	113.000 —
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione e indennità di missione alla Commissione di collaudo	46.000 —
4	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
5	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	100.000 —
6	Manutenzione dei locali pei magazzini vestiario	5.000 —
7	Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
8	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Massa	74.800 —
9	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (*Spesa d'ordine*)	5.000 —
10	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 35 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
11	Spese casuali	45.000 —
12	Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa. (*Spesa obbligatoria*)	265.000 —
13	Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti (*Spesa obbligatoria*)	350.000 —
14	Diritti dovuti alla Cassa depositi e prestiti per la custodia dei titoli di debito pubblico di proprietà della Massa (*Spesa obbligatoria*)	63.600 —
15	Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa destinato a sede del Comando generale del Corpo	62.000 —
		1.378.100 —
	Spese d'istituto.	
	(Erogazione degli utili netti patrimoniali)	
16	Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni ai termini dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874. (*Spesa obbligatoria*).	2.500.000 —
17	Assegnazione corrispondente ad un decimo degli utili netti patrimoniali del Fondo Massa, da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex-militari del Corpo (articoli da 17 a 21 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568) (*Spesa obbligatoria*)	312.500 —
		2.812.500 —
	FONDI DI RISERVA.	
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	1.070.910,56
19	Fondo di riserva per spese impreviste	15.000 —
		1.085.910,56

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	MASSA DEL CORPO.	
20	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
21	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese di imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (*Spesa obbligatoria*)	8.000.000 —
		8.000.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.	
	Massa individuale.	
22	Pagamento di acconti di Massa; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati; e saldi delle somme accreditate ai militari (*Spesa d'ordine*)	16.000.000 —
	Premi di rafferma.	
23	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (*Spesa d'ordine*)	8.080.000 —
	Spese diverse.	
24	Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
25	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di correzione ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (*Spesa obbligatoria*)	450.000 —
26	Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa (*Spesa d'ordine*)	25.000 —
27	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del Contrabbando (*Spesa d'ordine*)	88.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19 al 30 giugno 19
28	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 16 dell'entrata (*Spesa d'ordine*)	1.850.000 —
29	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 17 dell'entrata (*Spesa d'ordine*).	46.000 —
		2.469.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Massa del Corpo:	
	Spese d'amministrazione e diverse	1.378.100 —
	Spese d'istituto	2.812.500 —
	Fondi di riserva	1.085.910,56
	Totale della categoria I . . .	5.276.510,56
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del Corpo	8.000.000 —
	Partite che si compensano nell'entrata:	
	Massa individuale	16.000.000 —
	Premi di rafferma	8.080.000 —
	Spese diverse	2.469.000 —
	Totale della categoria II . . .	34.549.000 —
	Totale della spesa straordinaria . . .	34.549.000 —
	Totale generale . . .	39.825.510,56

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLE *E* ED *F*.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della R. guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE ORDINARIA.	
	Entrata	5.276.510,56
	Spesa	5.276.510,56
	Differenza . . .	—
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrata	—
	Spesa	—
	Differenza . . .	—
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA	
	(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).	
	Entrata	5.276.510,56
	Spesa	5.276.510,56
	Differenza . . .	—

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Parte staordinaria.	
	Entrata	35.070.345, 18
	Spesa	34.549.000 —
	Differenza . . .	+ 521.345, 18
	RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
	Differenza della Categoria I	—
	Differenza della Categoria II	521.345, 18
	Differenza totale . . .	521.345, 18

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Elenco *A*.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 7. — Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 9. — Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Cpaitolo n. 10. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 12. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 13. — Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti.

Capitolo n. 14. — Diritti dovuti alla Cassa depositi e prestiti per la custodia dei titoli di debito pubblico di proprietà della Massa.

Capitolo n. 16. — Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni ai termini dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874.

Capitolo n. 17. — Assegnazione corrispondente ad un decimo degli utili netti patrimoniali del Fondo Massa, da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex militari del Corpo (articoli da 17 a 21 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568).

Capitolo n. 21. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 22. — Pagamento di acconti di Massa; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati; e saldi delle somme accreditate ai militari.

Capitolo n. 23. — Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo n. 24. — Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli.

Capitolo n. 25. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di correzione ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 26. — Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Capitolo n. 27. — Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo n. 28. — Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 16 dell'entrata.

Capitolo n. 29. — Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 17 dell'entrata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Elenco *B*.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 5. — Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Capitolo n. 7. — Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 9. — Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 12. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 16. — Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni ai termini dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874.

Capitolo n. 21. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo, spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 22. — Pagamenti di acconti di Massa; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati e saldi delle somme accreditate ai militari.

Capitolo n. 25. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di correzione, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 26. — Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.